

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| GIUNTA DELLE ELEZIONI | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) | » | 4 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 5 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 27 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 74 |
| DIFESA (IV) | » | 92 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 101 |
| FINANZE (VI) | » | 110 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 135 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 179 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 182 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 202 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 205 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 270 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori-Energie PER l'Italia: Misto-CI-EPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

| | | |
|---|-------------|-----|
| AGRICOLTURA (XIII) | <i>Pag.</i> | 303 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 326 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . | » | 332 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | » | 350 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | » | 355 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | » | 367 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA | » | 368 |
| COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | » | 369 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | » | 370 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO | » | 372 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO | » | 408 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI | » | 410 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUAR- DANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | » | 412 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BAN- CARIO E FINANZIARIO | » | 414 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 416 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

| | |
|---|---|
| COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE | 3 |
|---|---|

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 6 dicembre 2017.

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.45 alle 14.05, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 4 |
|---|---|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 13.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 5 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>) | 13 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 6 |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia. Atto n. 473 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ... | 6 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 19 |
| Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 480 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>) | 6 |
| ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>) | 21 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento è scaduto alle 11 della giornata odierna.

Comunica che sono state presentate proposte emendative riferite alle parti di competenza del disegno di legge (*vedi allegato 1*) e che tali proposte debbono ritenersi ammissibili.

A tal proposito tuttavia fa presente che le valutazioni espresse in sede consultiva non hanno carattere definitivo e si limitano ai profili generali di ammissibilità, senza l'effettuazione di una disamina com-

piuta soprattutto dei profili dell'estraneità della materia rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio e della idoneità e della sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dall'emendamento.

Avverte, pertanto, che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio sarà ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalla Commissione.

Segnala, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione bilancio ha deliberato che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore, in mancanza di segnalazione da parte dei gruppi, non saranno considerati automaticamente segnalati presso la Commissione bilancio.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, chiede di rinviare l'esame delle proposte emendative presentate alla seduta di domani, al fine di un necessario approfondimento che gli consenta di esprimere il proprio parere in modo compiuto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata

anche attraverso l'attivazione del circuito chiuso.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia.

Atto n. 473.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2017.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Atto n. 480.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, desidera precisare che, rispetto alla bozza trasmessa informalmente ai deputati componenti della Commissione nella serata di ieri, la sua proposta di parere appena depositata presenta alcune correzioni di carattere formale. In particolare, si sofferma sulla modifica riguardante la circo-

scrizione della Camera Campania 1, dove il collegio uninominale 02 è denominato con il suo riferimento corretto, Nola.

Inoltre, nella parte in premessa è stato doverosamente inserito un inciso che rileva che i collegi uninominali del Senato dovrebbero tenere conto, ove possibile, delle ridefinizioni dei collegi uninominali della Camera contenute nel parere, in modo da assicurare l'omogeneità dei bacini elettorali dei due rami del Parlamento.

Andrea CECCONI (M5S) osserva, anzitutto, sul piano del metodo, che la Commissione è stata costretta ad operare in condizioni non dignitose, peraltro in tempi ristretti e con strumenti limitati. Fa notare che in altri Paesi, tra i quali cita il Regno Unito, i collegi elettorali vengono definiti attraverso procedure ben più rispettose della democrazia. Passando al merito della proposta di parere formulata dal relatore, evidenzia che alcune delle osservazioni in esso contenute, riferite, in particolare, alle circoscrizioni Piemonte e Basilicata, propongono modifiche ingiustificate, che contrastano con il lavoro della Commissione tecnica.

Altre osservazioni, relative alle circoscrizioni Toscana e Abruzzo, appaiono persino poco rispettose, a suo avviso, della delega legislativa, che impone di mantenere per la Camera, ove possibile, i collegi uninominali del 1993. Seppur si possa individuare, peraltro per la sola regione Abruzzo, una giustificazione di natura geografica per le modifiche proposte, ritiene che sussista, dunque, un principio normativo insito nella delega che non possa essere derogato. Fa poi notare che la proposta di parere fa riferimento solo ad alcune aree territoriali, ignorando circoscrizioni – tra le quali cita le Marche – per le quali, a rigore della logica seguita, potrebbero valere le stesse argomentazioni; si chiede, dunque, se tale impostazione non nasconda in realtà l'intento di lasciare al Senato il compito di completare l'opera, nel tentativo di fornire al Governo un quadro ancora più ampio di modifiche da apportare al provvedimento.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ribadisce la preoccupazione che un'attività di revisione da parte del Parlamento del lavoro svolto dalla Commissione tecnica sarebbe suscettibile più di arrecare problemi che soluzioni. Il lavoro della Commissione tecnica, come detto dal suo presidente in audizione, è stato infatti complesso, svolto in un mese circa sulla base dei criteri stringenti recati dalla delega del Parlamento. In merito alle modifiche proposte dal relatore, osserva come sia difficile valutarne le conseguenze con riguardo alla compatibilità con i criteri demografici e con quelli della delega. Al proposito ricorda che tra i criteri vi è non solo quello del rispetto delle unità amministrative ma anche dei sistemi locali. A suo avviso, la situazione consiglia prudenza, che si traduce nel proporre di non modificare o di modificare limitatamente lo schema di decreto. In tutti i casi, ritiene che la proposta di parere del relatore meriti un'attenta valutazione e chiede che sia votata nella giornata di domani, anche al fine di confrontarsi con la 1^a Commissione del Senato, impegnata nei lavori sul provvedimento in esame. Annuncia fin d'ora che il suo gruppo non è disponibile ad accettare ulteriori proposte di modifica.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la Commissione è già convocata per domani alle 14 ma che, in assenza di lavori di Assemblea, si potrebbe ipotizzare una convocazione alle 10. Chiede ai rappresentanti dei gruppi di esprimere la loro posizione al riguardo.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) ritiene che l'attuale convocazione della Commissione, che prevede di riunirsi nella giornata di domani alle ore 10, possa essere anche confermata, purché venga assicurata una sincronia di lavori con l'altro ramo del Parlamento, chiamato a pronunciarsi anch'esso sul medesimo provvedimento. Giudica opportuno, infatti, che i due pareri parlamentari siano formulati in modo tale da non introdurre sovrapposizioni o contraddizioni. Ritiene necessario, inoltre, che non siano presentate altre

versioni della proposta di parere, volte ad introdurre ulteriori proposte di modifica; altrimenti, sarebbe necessario, a suo avviso, beneficiare di un ulteriore lasso di tempo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) concorda con la posizione del deputato Giancarlo Giorgetti. Ritiene in ogni caso indispensabile coordinarsi con i lavori della 1^o Commissione del Senato, al fine di evitare contraddizioni nei pareri.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS) non condivide la tesi secondo la quale dovrebbe sussistere una stretta correlazione tra il parere della Camera e quello del Senato.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) condivide il fatto di sincronizzarsi con i lavori della 1a Commissione del Senato e auspica un'apertura ulteriore al dibattito e alle proposte avanzate dai gruppi.

Danilo TONINELLI (M5S) concorda con la proposta di riunirsi nella giornata di domani alle ore 10.

Emanuele FIANO (PD) dichiara la disponibilità del suo gruppo verso le richieste avanzate dai colleghi intervenuti, anche se non comprende del tutto cosa significhi coordinarsi con la 1a Commissione del Senato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, alla luce di quanto testé prospettato dai gruppi, ritiene opportuno convocare la Commissione per le ore 12 della giornata di domani, orario che consente, a suo avviso, di dare ai gruppi tempo adeguato per approfondire le questioni di merito del provvedimento, tenendo conto anche delle esigenze di un coordinamento con l'andamento dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS) rileva che, a suo avviso, la proposta di parere del relatore non presenta grandi criticità, anche se non si spiega il motivo

per cui nel caso di alcune regioni si sia optato per il mantenimento della loro integrità territoriale mentre per altre no. Il suo gruppo ha avanzato informalmente due richieste di correzione di cui una sola, riguardante l'Umbria, è stata accolta. L'osservazione non accolta, e di cui non si spiega il motivo, riguarda la suddivisione della città di Roma. Si chiede, infatti, di spostare Roma Capannelle dal collegio di Roma-Pomezia e di riportarla al quartiere Tuscolano e di spostare l'Ardeatino in Roma-Pomezia. Operando questi spostamenti, ci si mantiene nella soglia, non si creano squilibri e c'è maggiore corrispondenza tra Camera e Senato. Chiede al relatore un supplemento d'istruttoria su tale proposta.

Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI) non comprende il motivo per il quale il relatore nella sua proposta si sia concentrato unicamente su problematiche di talune circoscrizioni, ignorando le criticità palesi presenti in altre, tra le quali richiama il caso del Veneto. Fa presente che, in tale circoscrizione, per quanto riguarda i collegi uninominali di Camera e di Senato, sussistono evidenti disparità, non giustificate da ragioni demografiche, geografiche o socio economiche, che premiano la provincia di Verona, a svantaggio dei territori della provincia di Padova e di Vicenza. Analoghe sperequazioni, a suo avviso, si ravvisano anche nell'ambito dei collegi plurinominali, laddove alla Camera e al Senato si è ricondotto il territorio della provincia di Rovigo, in un caso, nell'ambito della provincia di Verona, nell'altro, in quello di altre provincie, tra cui quella di Venezia, senza considerare i profondi legami di Rovigo con la provincia di Padova. Ritiene, pertanto, che il provvedimento delinei per quei territori una mappatura dei collegi lesiva dei principi costituzionali di rappresentanza e di uguaglianza del voto. Auspica, pertanto, che il relatore possa tenere conto di tali considerazioni nella sua proposta di parere, al fine di suggerire al Governo rimedi alle gravi criticità che affliggono il provvedimento in esame.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che il percorso iniziato con l'approvazione della nuova legge elettorale, il cosiddetto *Rosatellum*, con notevoli forzature, non poteva che concludersi nel modo delineato dalla proposta di parere del relatore e, quindi, con ulteriori forzature. Ricorda come lo schema di decreto sia derivato dal lavoro di una Commissione tecnica e di una pre-Commissione, istituita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la cui reperibilità sul sito del Governo, peraltro, è alquanto complicata. In ogni caso, si tratta di un lavoro tecnico che, con la proposta di parere del relatore, viene ora del tutto stravolto, per puro vantaggio elettorale. Invita a vedere, infatti, come la Toscana sia stata ridisegnata, con la modifica dei collegi del 1993 e, quindi, fuori dai criteri di delega. Ritiene, quindi, che il rispetto per la dignità del Parlamento indurrebbe a non richiedere alcuna modifica del lavoro svolto dalla Commissione tecnica. Dato che questo non avverrà, invita il Governo da cittadino, e non da esponente del Movimento 5 Stelle, a non accettare nessuna modifica proposta dalle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato.

Antonio DISTASO (Misto-DI), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Occhiuto, auspica che il relatore spieghi i motivi per i quali ha proposto talune modifiche al provvedimento in esame, fornendo anche la documentazione necessaria per approfondire tutte le questioni in gioco. Fa notare, infatti, che, allo stato, non comprende alcune delle argomentazioni svolte, richiamando, ad esempio, quelle riguardanti la regione Basilicata.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) osserva preliminarmente che il vedere concretamente disegnati i collegi uninominale e plurinomiali aumenta il giudizio critico sulla nuova legge elettorale. Infatti, in base alla legge, vengono messi insieme collegi uninominali da mezzo milione di elettori e collegi plurinomiali con più di

due milioni di elettori. La proposta di parere del relatore è la degna conclusione di una legislatura caratterizzata dall'approvazione di provvedimenti in base alla sola logica della convenienza della maggioranza. Proprio per questo ritiene indispensabile, e lo chiede formalmente, che siano forniti ai componenti della Commissione strumenti che permettano di verificare il rispetto dei criteri demografici e della soglie indicate dalla legge. A dimostrazione delle sue affermazioni, cita i casi di due territori a lui ben conosciuti, la Basilicata e la provincia di Salerno. In Basilicata il parere propone di togliere il collegio di Melfi a Potenza per assegnarlo a Matera, da cui Melfi dista più di un'ora e mezza di macchina. Nello stesso modo è stato attribuito il collegio di Lauria a Potenza. In Campania si propone di spostare i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale di Battipaglia e di aggregarli a quello di Salerno. Sono interventi giustificati solo da una mera convenienza elettorale del maggiore partito della maggioranza. Ricorda infine di aver avanzato una sola proposta di modifica, relativa al territorio di Roma, che non è stata recepita per un motivo che non comprende. Se questo è il metodo che è stato scelto, a suo avviso, considerato che mancano le condizioni per approvare un parere condiviso, è meglio lasciare invariato lo schema di decreto e il lavoro svolto dalla Commissione tecnica nel rispetto dei collegi del 1993, invece di proporre modifiche come quelle che riguardano la regione Toscana che non hanno alcuna motivazione oggettiva.

Fabio MELILLI (PD), rivolgendosi ai deputati D'Attorre e Costantino, non condivide le loro perplessità circa la definizione dei collegi della città di Roma, la cui complessità, a suo avviso, non può essere ricomposta con una semplice operazione di ricongiungimento di aree urbane. Fa notare, piuttosto, che la scelta operata dalla Commissione tecnica – peraltro analoga ad altre decisioni riguar-

danti ulteriori territori ricompresi nei comuni vicino a Roma – è stata quella di considerare i forti legami con la provincia di talune zone della periferia a sud e a nord di Roma, mantenendo i necessari equilibri demografici. Fa notare che, semmai, alcuni rilievi potrebbero essere mossi con riferimento ad altre aree territoriali, laddove, ad esempio, si è preferito indebolire la provincia di Viterbo, spostando alcuni comuni nel collegio di Civitavecchia. Evidenziata, dunque, la necessità di salvaguardare l'unità amministrativa della provincia di Viterbo, svolge, da ultimo, una considerazione di natura generale, sul ruolo primario che dovrebbe rivestire il Parlamento nella definizione dei collegi elettorali, da portare a compimento, a suo avviso, anche attraverso una diretta consultazione delle popolazioni interessate.

Roger DE MENECH (PD) ricorda la posizione favorevole del suo gruppo al cosiddetto *Mattarellum*, al quale in parte si avvicina la nuova legge elettorale, anche se sarebbe potuto essere maggiore il numero di collegi uninominali. In ogni caso è indubbio che venga ripristinato il rapporto tra eletto ed elettori. Riguardo alla sua regione, il Veneto, osserva che alcuni collegi del 1993 erano sopra soglia e questo ha reso necessario l'intervento della Commissione tecnica, con un risultato tutto sommato equilibrato e difficilmente migliorabile che ha cercato, nei limiti del possibile, di mantenere l'integrità delle province. Per questo nella proposta di parere non sono state formulate osservazioni al riguardo.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo per una precisazione, fa notare che alcune delle osservazioni svolte dal relatore nella sua proposta di parere, relative ad esempio alle circoscrizioni Toscana e Marche, mirano a modifiche che assicurerebbero una ricomposizione solo parziale dell'armonia territoriale di alcune zone, penalizzando determinate aree della circoscrizione rispetto ad altre e facendo perdere importanza alla capacità

di rappresentanza di quei cittadini. Fa inoltre notare che, in relazione ai collegi plurinominali, talune delle modifiche proposte, mirando a costituire collegi piccoli ai quali attribuire 5 seggi, in controtendenza rispetto a quanto indicato nella delega, rischiano di penalizzare certi territori, in ragione del probabile verificarsi di uno scostamento rispetto ai criteri di delega. Ritiene, in conclusione, che sia preferibile non incidere sul contenuto del provvedimento, piuttosto che apportare modifiche potenzialmente dannose.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) desidera precisare che, con la sua proposta riguardo alla città di Roma, lo scostamento è di 600.000 e non di 800.000 cittadini e che si tratta di un accorpamento in un'area omogenea.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene ragionevole l'osservazione della proposta di parere del relatore relativa alla circoscrizione del Senato Piemonte, facendo notare che la ridefinizione dei collegi uninominali di quelle aree, lungi dal perseguire nasconde finalità politiche, appare necessaria al fine di ricondurli negli ambiti territoriali a loro più vicini dal punto di vista storico, geografico ed economico.

Osserva, infatti, che si tratta di zone che, seppur contigue, appaiono morfologicamente divise da catene montuose, non apparendo ragionevole ricomporle nell'ambito del medesimo collegio uninominale.

Pino PISICCHIO (Misto), nel ribadire il suo giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto e sul lavoro del relatore e pur comprendendo le esigenze di rispetto dei criteri demografici, desidera porre in evidenza una discrasia che riguarda la sua regione, la Puglia. Il comune di Monopoli, una cittadina di 45.000 abitanti, che viene accorpato in un caso a Brindisi e in un altro a Bari. A suo avviso, andrebbe tenuto conto in questo caso anche della peculiarità storica.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) fa notare che il provvedimento in esame, caratte-

rizzato da una evidente complessità, è stato elaborato dalla Commissione tecnica e dal Governo dopo un periodo intenso di lavoro e con il supporto di una strumentazione documentale di cui la Commissione, al momento, non ha la disponibilità. Sottolinea, pertanto, la necessità di una riflessione ulteriore, al fine di svolgere i necessari accertamenti tecnici, anche attraverso l'impiego di adeguati supporti documentali, sulle modifiche suggerite dal relatore nella sua proposta di parere, rispetto alle quali si augura vengano fornite motivazioni tecniche e non politiche.

Cristian INVERNIZZI (LNA) chiede se è possibile ipotizzare i tempi in cui saranno messi a disposizione dei componenti della Commissione gli strumenti per valutare la proposta di parere del relatore, comprese le tabelle con le percentuali di variazione dello spostamento di popolazione conseguente alle proposte di modifica.

Dore MISURACA (AP-CpE-NCD) auspica che il relatore possa includere nella sua proposta di parere un riferimento all'esigenza di modificare il provvedimento nel senso di spostare – per quanto riguarda i collegi uninominali della Camera nell'ambito della Circoscrizione Piemonte 1 – i comuni di Baldissero Torinese e Pino Torinese dal collegio 07 di Settimo Torinese al collegio 08 di Moncalieri, al quale ritiene siano tradizionalmente più legati, riportando in equilibrio i valori demografici di quei territori.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ringrazia i deputati intervenuti per le osservazioni poste.

Osserva preliminarmente di aver avuto a disposizione per il suo lavoro tutti gli strumenti necessari per un'analisi incrociata di dati. Questo gli permette di assicurare che tutte le proposte di modifica avanzate rientrano nel perimetro dei criteri di delega. Nel replicare al deputato Toninelli, osserva come le modifiche proposte non riguardano tutto lo schema di decreto, ma solo 17 configu-

razioni territoriali su 445 complessive, una percentuale del 3 per cento. Ancora più bassa è poi la percentuale dei comuni interessati dalle modifiche. Sottolinea al proposito come molto più copiose erano le proposte avanzate informalmente dai gruppi o da singoli deputati. Rileva come a molte delle questioni poste, tra cui quella riguardante il Piemonte posta dal deputato Cecconi e quella concernente la città di Roma, posta tra gli altri dal deputato D'Attorre, abbiano già risposto in modo esauriente alcuni deputati intervenuti, tra cui il deputato Melilli. Nel replicare al deputato Menorello, osserva di non aver potuto prendere in considerazione le sue proposte in quanto erano prive della misurazione della popolazione coinvolta dagli spostamenti e, inoltre, erano fuori dai criteri di delega.

Nel replicare al deputato Cecconi, sottolinea come tra i criteri di delega, il rispetto dei collegi del 1993 è indicato con la locuzione «ove possibile», e come abbia il fine metodologico di assicurare la coerenza tra i bacini elettorali della Camera e del Senato. Osserva, peraltro, che nello schema di decreto tale metodo è stato derogato per la regione Toscana e da qui nasce la sua proposta che riguarda quel territorio. La motivazione delle sue proposte di modifica è quindi quella di risolvere le discrasie tra Camera e Senato e di cercare di riportare i comuni all'interno delle province di appartenenza. Sottolinea, infatti, replicando alle osservazioni del deputato D'Attorre in relazione alla regione Basilicata, che in quella regione, dove i collegi uninominali sono tre in meno rispetto al 1993, si propone di riportare i comuni della provincia di Potenza all'interno del territorio della medesima provincia. Nel garantire al deputato Misuraca che valuterà le sue osservazioni, ribadisce al contempo la volontà, concorde con le posizioni espresse da vari deputati in rappresentanza dei propri gruppi, di non apportare ulteriori richieste di modifica alla propria proposta di parere.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS) ritiene che il relatore non abbia risposto in maniera adeguata alla questione da lei posta con riferimento alla definizione dei collegi della città di Roma, facendo notare che neanche il deputato Melilli ha fornito elementi tecnici in grado di giustificare le scelte operate nel provvedimento. Auspica che il relatore ci ripensi e includa un'os-

servazione su tale tema nella sua proposta di parere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

92-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri totalmente a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad un mandato amministrativo, applicando il metodo contributivo. ».

4768/I/ 1. 1. Fabbri, Marchi, Guerra.

Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:

126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.

4768/I/ 1. 2. Giorgis, Lattuca, Cenni, Fabbri.

Al comma 171, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) 550 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria, e 200 nel Corpo dei vigili del fuoco;

Conseguentemente, sostituire il comma 176 con i seguenti:

« 176. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 3.229.096 euro per l'anno 2018, 22.104.000 euro per l'anno 2019, 56.560.955 euro per l'anno 2020, 136.337.530 euro per l'anno 2021, 222.089.528 euro per l'anno 2022, 297.055.334 euro per l'anno 2023, 306.629.231 euro per l'anno 2024, 308.217.895 euro per l'anno 2025, 310.957.770 euro per l'anno 2026, 313.761.018 euro per l'anno 2027, 315.854.488 euro per l'anno 2028, 315.990.559 euro per l'anno 2029, 316.305.555 a regime.

176-bis. Limitatamente a quanto attiene alle facoltà assunzionali di cui alla lettera a), del comma 1, relative al Corpo dei vigili del fuoco oltre alle prime 50 unità, esse sono finanziate facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: « 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per

l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029" con le seguenti: "15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029. ».

4768/I/ 1. 3. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Dopo il comma 171 aggiungere i seguenti:

171-bis. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 500 unità, entro aprile 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008; a tal fine il termine della validità della predetta graduatoria è prorogato al 31 dicembre 2018. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere effettuate in data non anteriore al 1° ottobre 2018.

171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 500 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 1° ottobre 2018; in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 4.988.076 per l'anno 2018 e di euro 19.952.305 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa generati dal precedente comma; a decorrere dal 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile » per un massimo di euro 15.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 4.899.627 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

171-quater. Nel triennio 2018-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legi-

slativo 13 ottobre 2005 n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica. ».

4768/I/ 1. 4. Giuditta Pini, Lodolini.

Dopo il comma 171 inserire i seguenti:

171-bis. Al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento delle graduatorie vigenti.

171-ter. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo con decorrenza 1° ottobre 2018. In caso di incapacità delle graduatorie vigenti, le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

171-quater. Gli oneri derivanti dal comma 171-ter sono determinati nel limite

massimo complessivo di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.945.854;
2019: –12.124.370;
2020: –12.124.370.

4768/I/ 1. 5. Fabbri, Fiano, Paola Boldrini, D'Incecco, Albanella, Iacono, Incerti, Valeria Valente, Baruffi, Orfini, Giuditta Pini.

Al comma 174, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

4768/I/ 1. 6. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 174, prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente:

Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.

4768/I/ 1. 7. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Dopo il comma 174 aggiungere i seguenti:

174-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assisten-

ziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

174-bis. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni corrispondenti, degli stanziamenti alla Tabella A, voce Ministero dell'interno.

4768/I/ 1. 8. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:

« 177-bis. Al fine di allineare il trattamento economico e giuridico nonché l'avanzamento di carriera ai vice ispettori della Polizia di Stato di cui al 9° concorso e di armonizzare le conseguenti immisioni in ruolo, in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017, esse decorrono dal 2 gennaio 2008. ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -10.000.000;
2019: -10.000.000;
2020: -10.000.000.

4768/I/ 1. 9. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Sopprimere il comma 211.

4768/I/ 1. 10. Mazziotti di Celso.

Al comma 223, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,

n. 9, è ulteriormente incrementato di 3.561.258 per l'anno 2018 e di 3.561.737 per gli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri », Programma « Organi costituzionali », apportare le seguenti variazioni:

2018:
CP: -3.561.258;
CP: -3.561.737;

2019:
CP: -3.561.737;
CS: -3.561.258;

2020:
CS: -3.561.737;
CS: -3.561.737.

4768/I/ 1. 11. Mazziotti di Celso.

Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

All'articolo 113, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto in fine il seguente comma:

« 6. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture ».

4768/I/ 1. 12. Fabbri, Marchi, Guerra.

Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:

370-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati ad incrementare i trattamenti accessori relativi all'espletamento delle specifiche funzioni per la tutela dell'ordine e

della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, comprensivi di 5 milioni per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, destinati all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate anche in proporzione del personale che con decorrenza 1° gennaio 2018 non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, per il triennio 2019-2021, sono stanziati 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

370-ter. Agli oneri derivanti, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018, 182 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/I/ 1. 13. Fiano, Fabbri.

Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:

374-bis. L'Agenda nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel limite della propria dotazione organica e fino al completamento delle procedure di cui all'articolo 113-*bis*, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. L'agenzia, inoltre, può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale nel limite massimo di venti unità. Il predetto personale, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

4768/I/ 1. 14. Mattiello, Fabbri.

Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:

374-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente sede principale a Roma e sede secondaria a Reggio Calabria, svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presidi territoriali nelle regioni ove si registra una particolare incidenza quantitativa di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Fino all'adeguamento

mento della pianta organica dell'Agenzia alle previsioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.

4768/I/ 1. 15. Mattiello, Fabbri.

Dopo il comma 388, aggiungere il seguente:

388-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma di acquisizione di un servizio di disponibilità di ore di volo basato su un velivolo quadrimotore *turbofan* a lungo raggio per garantire le esigenze di trasporto e i frequenti impegni istituzionali in campo internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri (sezione 77 SGD-CAP,1322-09 del Ministero della difesa) è integralmente definanziato.

4768/I/ 1. 16. Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo.

Sopprimere i commi 389, 390, 391 e 392.

4768/I/ 1. 17. Mazziotti di Celso.

Al comma 666, alla lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* ad eccezione della *con la seguente:* la;

b) *sostituire le parole:* all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il *con la seguente:* al.

4768/I/ 1. 18. Fabbri, Fiano, Baruffi, Orfini, Giuditta Pini.

Al comma 666, lettera g), sostituire le parole: all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il *con la seguente:* al.

4768/I/ 1. 19. Baruffi, Fabbri.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia (Atto n. 473).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia (Atto del Governo n. 473);

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato il 28 settembre 2017;

considerati i rilevati formulati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, dalla Commissione bilancio il 28 novembre 2017;

rilevato che lo schema in esame novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 2006, al fine sia di un coordinamento normativo consequenziale alla soppressione di alcuni organismi ivi previsti, sia di un ampliamento dell'offerta formativa e didattica della scuola che permetta alla stessa di svolgere attività di studio e sperimentazione anche nei campi più innovativi e strategici, sia infine di una rimodulazione interna organizzativa della Scuola;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*) è volto ad adeguare il testo del regolamento alla soppressione del Consiglio didattico e del Comitato direttivo della scuola, organi consultivi collegiali che coadiuvavano il direttore nella sua attività;

sottolineato che la relazione illustrativa precisa che già nella prassi successiva alla soppressione dei citati organi sono state ideate nuove formule che consentissero lo svolgimento delle attribuzioni prima svolte dagli organismi soppressi, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, prevedendo la collaborazione con il direttore del corpo docente o dei dirigenti interessati;

osservato, come rilevato anche dal Consiglio di Stato nel suo parere, che potrebbe essere opportuno specificare nel regolamento le modalità di svolgimento della suddetta collaborazione e, più in generale, delle modalità di svolgimento delle nuove funzioni assunte dal direttore in seguito alla soppressione dei citati organi consultivi;

rilevato che la relazione illustrativa precisa che il mutamento di denominazione mira ad evidenziare la gestione, da parte della struttura, di frequentatori intesi non solo come singoli appartenenti alla Polizia bensì come « unità organica, da impiegare nell'attività didattico-amministrativa e in tutti i servizi di istituto », così come mira ad una « accentuazione delle responsabilità attestate sul Comandante del Reparto, dal quale organicamente dipendono mediamente 150 (con picchi massimi di 450) operatori armati »;

considerato altresì che la medesima relazione illustrativa aggiunge, per motivare la scelta del cambio del nome

dell'« Ufficio corsi », che la denominazione di « reparto » è stata già adottata in passato al fine di « valorizzare le peculiarità espresse sia da articolazioni periferiche (Reparti mobili, Reparti prevenzione criminale), sia da alcune strutture centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (come nel caso della Direzione Investigativa Antimafia, che si articola in tre Reparti) »;

osservato che il Consiglio di Stato, nel parere reso, osserva che « le competenze attribuite al nuovo reparto [...] non sembrano coerenti con tali motivazioni. Esse, infatti, appaiono di analogo tenore a quelle degli altri uffici della scuola »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di specificare nel regolamento le modalità di svolgimento della collaborazione del corpo docente o dei dirigenti interessati con il direttore della scuola, in relazione ai compiti consultivi precedentemente svolti dal Consiglio didattico e dal Comitato direttivo, organi ora soppressi, e, più in generale, di specificare le modalità di svolgimento delle nuove funzioni assunte dal direttore in seguito alla soppressione dei citati organi consultivi.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto n. 480).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto n. 480);

tenuto conto che:

lo schema di decreto legislativo reca, agli articoli 1 e 2, la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (articolo 1 – Tabelle A.1 e A.2) e del Senato della Repubblica (articolo 2 – Tabelle B.1 e B.2);

le Tabelle A.1 e B.1, che recano l'elenco dei collegi uninominali con l'indicazione dei comuni ricompresi nel relativo territorio, individuano ciascun collegio uninominale con un codice alfanumerico e con l'indicazione del nome del comune con la maggiore ampiezza demografica. Per i comuni il cui territorio è suddiviso in più collegi uninominali (per i collegi Camera si tratta delle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo; per i collegi Senato sono le città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e Palermo), vi è un elenco a parte, in un'apposita sezione, con l'indicazione del territorio del relativo collegio;

al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa è opportuno indicare in un unico elenco la composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che comprendono aree sub-comunali delle

città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nel collegio;

lo schema di decreto legislativo specifica inoltre, all'articolo 3 (comma 1) che, nel caso in cui vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune;

andrebbe, in proposito, valutata l'opportunità di specificare che tale previsione si applica nel caso in cui l'istituzione di nuovi comuni avvenga prima della convocazione dei comizi, così da evitare incertezze in sede applicativa anche con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni;

andrebbe, al contempo, valutata l'opportunità di fare altresì riferimento anche alla fattispecie disciplinata dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, riguardante l'ipotesi del distacco di un comune da una regione e la sua aggregazione ad altra regione; la questione si pone, in particolare, nel caso della recente approvazione da parte del Parlamento del progetto di legge che dispone il distacco del comune di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia (C. 4653, approvato il 22 novembre 2017 e in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*),

comune che, in base allo schema di decreto legislativo in esame, appartiene alla circoscrizione Veneto 1, collegio n. 7 Belluno. Il testo approvato dal Parlamento (C. 4653) prevede, al comma 2, che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine»;

appare dunque opportuno specificare che nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione ed aggregazione ad un'altra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui; qualora più collegi rispettino il criterio della continuità territoriale, andrebbe definito un criterio di riferimento quale quello del collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente,

evidenziato che:

nella circoscrizione del Senato Piemonte appare opportuno ridefinire il collegio uninominale Piemonte-01 per garantire la coerenza economico-sociale del territorio unificando i due collegi uninominali della Camera Piemonte 1-05-Ivrea e Piemonte 1-07 Settimo Torinese e aggregando, di conseguenza, il collegio della Camera Piemonte 1-09 Pinerolo con il collegio Piemonte 1-08 Moncalieri;

nella circoscrizione Lombardia 1, al fine di garantire una maggiore omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato, appare opportuno ridefinire i collegi plurinominali della Camera Lombardia 1-01 e Lombardia 1-02 anche tenendo conto dell'impostazione seguita nella formazione dei collegi uninominali del Senato; in particolare, al collegio plu-

rinominale Camera Lombardia 1-01 togliere il collegio uninominale 06 (Gorgonzola) e aggiungere il collegio uninominale 03 (Bollate) e il collegio uninominale 07 (Cinisello Balsamo); al collegio plurinominale Camera Lombardia 1-02 togliere il collegio uninominale 03 (Bollate) e il collegio uninominale 07 (Cinisello Balsamo) e aggiungere il collegio uninominale 06 (Gorgonzola);

al Senato, nella circoscrizione Lombardia, appare opportuno ridefinire i confini dei collegi uninominali in maniera più coerente con il bacino socio-economico dei territori; in particolare, al collegio uninominale del Senato Lombardia 03 andrebbe aggiunto il collegio uninominale della Camera 03 e sottratto il collegio uninominale della Camera 08 (parte occidentale del Comune di Milano), modificando conseguentemente il collegio uninominale del Senato Lombardia 07; quindi, appare opportuno modificare i collegi plurinominali spostando il collegio uninominale 03 dal collegio plurinominale Lombardia 04 al collegio plurinominale Lombardia 05 e spostando il collegio uninominale 07 (che include altresì il territorio dei comuni di Bresso e Sesto San Giovanni) al collegio plurinominale Lombardia 04;

nella circoscrizione della Camera Toscana, come fatto presente anche nella relazione illustrativa, si evidenzia che lo schema di decreto legislativo ha alla base il metodo di utilizzare i collegi uninominali della Camera come previamente determinati in base ai collegi uninominali del 1993, metodo ispirato dall'opportunità di assicurare la coerenza tra i bacini elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato; peraltro, nella circoscrizione Toscana tale metodo è stato derogato portando ad un risultato di non omogeneità dei due bacini elettorali. Infatti, per i collegi uninominali del Senato, sono stati utilizzati i collegi uninominali della Camera, nei quali sono state introdotte modifiche ritenute dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3 dell'articolo 3 della legge n. 165/2017 neces-

sarie per garantire la compattezza provinciale. Tuttavia, le stesse modifiche non sono state apportate ai collegi uninominali per l'elezione della Camera; i collegi uninominali della Camera andrebbero a tal fine ridefiniti, in particolare togliendo dal collegio 06 (Pistoia) i comuni di Capannori e Porcari, e spostandoli al collegio 09 (Lucca); togliendo dal collegio 04 (Empoli) i comuni di Lamporecchio e Larciano spostandoli al collegio 06 (Pistoia); spostando i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal collegio 12 (Siena) al collegio 14 (Grosseto), tutti comuni in provincia di Grosseto; spostando il comune di Castelfiorentino dal collegio 11 (Poggibonsi) al collegio 04 (Empoli) per compensare la popolazione; spostando il comune di Camaiore dal 09 (Lucca) a quello 08 (Massa che comprende Carrara) anche in questo caso per compensare la popolazione; togliendo il comune di Terranuova Bracciolini dal collegio 03 (Sesto Fiorentino) e inserendolo nel collegio 07 (Arezzo) per assicurare maggior omogeneità territoriale;

nella medesima circoscrizione della Camera Toscana, come rilevato anche nella relazione illustrativa, appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della città metropolitana di Firenze, mentre nello schema di decreto legislativo l'aggregazione dei collegi uninominali è stata effettuata accorpando collegi di province diverse, come Prato e Firenze, separando collegi appartenenti alla stessa città metropolitana come Empoli, pur in presenza della possibilità di realizzare aggregazioni più rispettose del criterio oggettivo delle unità amministrative; di conseguenza è opportuno spostare il collegio uninominale 04 (Empoli) dal collegio plurinominale 02 al collegio plurinominale 03 e spostare il collegio uninominale 05 (Prato) dal collegio plurinominale 03 al collegio plurinominale 01;

nella circoscrizione della Camera Umbria, si evidenzia l'esigenza, per assicurare l'omogeneità storico-culturale del-

l'area, di spostare i comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia dal collegio uninominale della Camera 03 (Terni) per aggregarli al collegio uninominale 02 (Foligno);

nella circoscrizione della Camera Lazio 2, come evidenziato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo dispone lo spostamento di un comune della città metropolitana di Roma Capitale nella provincia di Viterbo, in quanto appartenente a un parco regionale; per evitare la lesione dell'integrità di entrambe le unità amministrative richiamate, il riporto in soglia del collegio di Civitavecchia avrebbe potuto essere effettuato spostando invece – riportandoli così nella loro naturale sede amministrativa e organizzativa – alcuni comuni della provincia di Viterbo ricadenti nel collegio di Civitavecchia nel collegio della loro provincia. Quindi, in tale caso, avrebbe potuto essere realizzato un adattamento che avrebbe consentito un miglioramento del livello di integrità delle aree vaste; vi è dunque l'esigenza di ridefinire due collegi uninominali della Camera spostando i comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Vejano, Sutri, Capranica e Oriolo Romano dal collegio 02 (Civitavecchia) al collegio 01 (Viterbo) e spostare il comune di Mazzano Romano dal collegio 01 (Viterbo) al collegio 02 (Civitavecchia);

nella circoscrizione della Camera Abruzzo, si evidenzia l'opportunità di spostare il comune Silvi, unico comune della provincia di Teramo rimasto nel collegio comprendente il territorio del collegio di Pescara, dal collegio uninominale 03 (Pescara) per aggregarlo al collegio uninominale 02 (Teramo), così da ripristinare l'integrità della provincia di Teramo;

nella circoscrizione della Camera Campania 1, potrebbe apparire opportuno, al fine di riportare in soglia i collegi uninominali, spostare i comuni di Casandrino e Melito di Napoli dal collegio uninominale 01 (Giugliano in Campania) al

collegio uninominale 04 (Casoria) e spostare i comuni di Frattamaggiore e Grumo Nevano dal collegio 04 (Casoria) al collegio 01 (Giugliano in Campania); in conformità al criterio di delega relativo al rispetto delle caratteristiche storico-culturali e in considerazione dei sistemi locali, al collegio uninominale 11 (Torre del Greco) sono aggiunti i comuni di Boscoreale e Boscorecase sottratti al collegio uninominale 02 (Nola), i cui territori concorrono alla definizione di un sito unico per importanza archeologica, storica e culturale, oltre a cadere nello stesso distretto sociosanitario e nello stesso sistema territoriale standard (STS) definito dal Piano Territoriale Regionale;

nella circoscrizione della Camera Campania 2, al fine di assicurare una maggiore omogeneità dei territori, appare opportuno spostare i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale 09 (Battipaglia) ed aggregarli a quello 08 (Salerno);

nella circoscrizione della Camera Sicilia 2, nel rispetto dell'unità territoriale, economica e sociale, si riuniscano nei collegi i comuni della provincia di Catania e pertanto al collegio uninominale 04 (Acireale) aggiungere i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni; togliere di conseguenza al collegio 06 (Misterbianco) i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni, e aggiungere il comune di Belpasso; aggiungere al collegio 07 (Paternò) i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e togliere il comune di Belpasso; al Collegio 09 (Avola) togliere di conseguenza i comuni di Militello, Palagonia, Scordia e aggiungere il comune di Carlentini; al collegio 10 (Siracusa) togliere di conseguenza il comune di Carlentini;

nella circoscrizione della Camera Basilicata sono da determinare complessivamente due collegi uninominali alla Camera, tre in meno rispetto ai cinque collegi uninominali definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993 per il Senato; al fine di valorizzare l'omogeneità geografica e storico culturale delle relative aree an-

che in relazione alla loro collocazione rispetto all'asse autostradale, si prospetta l'opportunità di una diversa aggregazione dei cinque collegi definiti dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993; in particolare, il collegio 01 (Potenza), andrebbe formato dai collegi uninominali del 1993 di Potenza (collegio 01) e di Lauria (collegio 05), orientato lungo l'asse autostradale; il collegio 02 (Matera) andrebbe formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di Melfi (collegio 02), di Matera (collegio 03) e di Pisticci (collegio 04), ad eccezione dei comuni Senise, Castronuovo di Sant'Andrea, Calvera, Carbone, Teana, Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Francavilla in Sinni, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, che rientrano nella provincia di Potenza e sono conseguentemente aggregati al collegio 01 (Potenza);

nella circoscrizione della Camera Sardegna, appare opportuno ridefinire, sia alla Camera sia al Senato, i collegi uninominali in cui si articola la circoscrizione in modo da assicurare l'unitarietà di tutti i comuni facenti parte della provincia di Nuoro in un unico collegio e di tutti i comuni facenti parte della provincia di Oristano in un unico collegio, assicurando l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato e tenendo conto di bacini territoriali omogenei sotto l'aspetto economico sociale, storico culturale e linguistico, quali quelli rappresentati dalle precedenti articolazioni provinciali e valorizzando anche i fattori di omogeneità rappresentati dai sistemi locali;

rilevato che i collegi uninominali del Senato dovrebbero di conseguenza tenere conto, ove possibile, delle suddette ridefinizioni dei collegi uninominali della Camera così da assicurare l'omogeneità dei bacini elettorali dei due rami del Parlamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed evitare incertezze in sede applicativa è opportuno indicare in un unico elenco la composizione di tutti i collegi uninominali, inclusi quelli che ricomprendono aree sub-comunali delle città divise in più collegi, individuando univocamente il territorio comunale compreso nel collegio;

b) all'articolo 3, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che tale previsione si applica nel caso in cui l'istituzione di nuovi comuni avvenga prima della convocazione dei comizi, così da evitare incertezze in sede applicativa anche con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni;

c) per le medesime ragioni, all'articolo 3, appare altresì opportuno specificare che nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione ed aggregazione ad un'altra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui; qualora più collegi rispettino il criterio della continuità territoriale, andrebbe definito un criterio di riferimento quale quello del collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente;

d) nella circoscrizione del Senato Piemonte appare opportuno ridefinire il collegio uninominale Piemonte 01 aggregando i due collegi uninominali della Camera 05-Ivrea e 07 Settimo Torinese appartenenti alla Circoscrizione Piemonte 1, e unificando di conseguenza, nel collegio uninominale Senato Piemonte 02 i collegi uninominali della Camera 09 Pinerolo e 08 Moncalieri in modo che sia meglio garantita la coerenza economico-sociale del territorio;

e) nella circoscrizione della Camera Lombardia 1, al fine di garantire l'omo-

geneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato, appare opportuno ridefinire i collegi plurinominali della Camera 01 e 02 sulla base dell'impostazione seguita nella formazione dei collegi uninominali del Senato e secondo quanto evidenziato in premessa;

f) nella circoscrizione del Senato Lombardia, appare ridefinire i confini dei collegi uninominali e plurinominali in maniera più coerente con il bacino socio-economico dei territori, secondo quanto evidenziato in premessa;

g) nella circoscrizione della Camera Toscana, appare opportuno assicurare l'omogeneità dei bacini elettorali della Camera e del Senato, ridefinendo i confini dei collegi uninominali della Camera, secondo quanto evidenziato in premessa;

h) nella medesima circoscrizione della Camera Toscana, appare opportuno preservare quanto più possibile l'integrità delle aree vaste e, in particolare, della città metropolitana di Firenze, ridefinendo di conseguenza, secondo quanto rappresentato in premessa, i relativi collegi plurinominali;

i) nella circoscrizione della Camera Umbria, appare opportuno, per assicurare l'omogeneità storico-culturale dell'area, spostare i comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia dal collegio uninominale 03 (Terni) per aggregarli al collegio uninominale 02 (Foligno);

l) nella circoscrizione della Camera Lazio 2, per assicurare una migliore integrità delle aree vaste, appare opportuno ridefinire i collegi uninominali 01 e 02 della Camera come evidenziato in premessa;

m) nella circoscrizione della Camera Abruzzo, si evidenzia l'opportunità di spostare il comune di Silvi dal collegio uninominale 03 Pescara per aggregarlo al collegio uninominale 02 Teramo;

n) nella circoscrizione della Camera Campania 1, potrebbe essere opportuno

ridefinire i confini dei collegi uninominali della Camera 01 e 04 in coerenza con quanto evidenziato in premessa; inoltre al collegio uninominale 11 (Torre del Greco) sono aggiunti i comuni di Boscoreale e Boscotrecase sottratti al collegio uninominale 02 (Nola);

o) nella circoscrizione della Camera Campania 2, appare opportuno spostare i comuni di Mercato San Severino e Fisciano dal collegio uninominale 09 (Battipaglia) ed aggregarli a quello 08 (Salerno);

p) nella circoscrizione della Camera Sicilia 2, al collegio uninominale 04 (Acireale) appare opportuno: aggiungere i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni; togliere di conseguenza al collegio 06 (Misterbianco) i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni e aggiungere il comune di Belpasso; aggiungere al collegio 07 (Paternò) i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e togliere il comune di Belpasso; al Collegio 09 (Avola) togliere di conseguenza i comuni di Militello in Val di Catania, Palagonia, Scordia e aggiungere il comune di Carlentini; al collegio 10 (Siracusa) togliere di conseguenza il comune di Carlentini;

q) nella circoscrizione Sardegna, appare opportuno ridefinire, sia alla Camera sia al Senato, i collegi uninominali in cui si articola la circoscrizione in modo da assicurare l'unitarietà di tutti i comuni facenti parte della provincia di Nuoro in un unico collegio e di tutti i comuni facenti parte della provincia di Oristano in un unico collegio, assicurando l'omoge-

neità dei bacini elettorali della Camera e del Senato e tenendo conto delle province sarde soppresse con la legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2006, quali rappresentative di bacini territoriali omogenei sotto l'aspetto economico sociale, storico culturale e linguistico, (articolo 3, legge 165/2017) e valorizzando anche i fattori di omogeneità rappresentati dai sistemi locali;

r) nella circoscrizione della Camera Basilicata, appare opportuno valorizzare l'omogeneità geografica e storico culturale delle relative aree; in particolare, il collegio 01 (Potenza), andrebbe formato dai collegi uninominali del 1993 di Potenza (collegio 01) e di Lauria (collegio 05), orientato lungo l'asse autostradale; il collegio 02 (Matera) andrebbe formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di Melfi (collegio 02), di Matera (collegio 03) e di Pisticci (collegio 04), ad eccezione dei comuni Senise, Castronuovo di Sant'Andrea, Calvera, Carbone, Teana, Chiaromonte, Fardella, San Severino Lucano, Francavilla in Sinni, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, che rientrano nella provincia di Potenza e dovrebbero essere conseguentemente aggregati al collegio 01 (Potenza);

s) si valuti infine l'opportunità di ridefinire l'articolazione dei collegi plurinominali del Senato della circoscrizione Sicilia al fine di evitare un'estensione territoriale disomogenea e in modo che risultino due collegi plurinominali cui sono attribuiti otto seggi ciascuno.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e una osservazione e con approvazione di emendamenti</i>) | 27 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>) | 32 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 44 |
| ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>) | 56 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 30 |
| ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>) | 61 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. Atto n. 475 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) | 31 |
| ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>) | 70 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 31 |
| ALLEGATO 6 (<i>Subemendamento all'emendamento 1.5 del Relatore</i>) | 73 |
| Sui lavori della Commissione | 31 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e una osservazione e con approvazione di emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione prosegue

l'esame del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni, iniziato nella seduta di ieri.

Nel rammentare che è scaduto stamane alle ore 10 il termine di presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative (*vedi allegato 1*). Tenuto conto del fatto che il provvedimento presenta, in seguito alle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, un ambito di intervento molto ampio ed eterogeneo, ritiene opportuno rimettere il vaglio dell'ammissibilità proposte emendative presentate alla presidenza della Commissione Bilancio ed, eventualmente alla presidenza della Camera. Invita quindi il Relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Walter VERINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento Giuseppe Guerini 4768/II/1.17, sul quale formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesca BUSINAROLO (M5S) fa presente che il suo gruppo parlamentare ha scelto di non presentare emendamenti al disegno di legge per il bilancio 2018 presso le Commissioni di settore, per presentarli esclusivamente presso la Commissione Bilancio. Preannuncia, quindi, l'astensione dei deputati del suo gruppo, che non parteciperanno alle votazioni delle proposte emendative presentate.

Giuseppe GUERINI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 4768/II/1.17.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative Verini 4768/II/1.1, 4768/II/1.2, 4768/II/1.3, 4768/

II/1.4, 4768/II/1.5, Ferranti 4768/II/1.6 e Verini 4768/II/1.7 (*vedi allegato 2*).

Marco DI LELLO (PD) sottoscrive l'emendamento Ventricelli 4768/II/1.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ventricelli 4768/II/1.8 e Verini 4768/II/1.9 (*vedi allegato 2*).

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Verini 4768/II/1.10, manifesta viva contrarietà in merito al contenuto dello stesso con il quale, a suo avviso, si tenta di « raggirare » la sentenza del TAR, confermata da una sentenza del Consiglio di Stato di pochi giorni fa, con la quale si annullavano le disposizioni del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, relative all'elenco dei settori di specializzazione degli avvocati. In particolare, manifesta forte perplessità in ordine alla previsione, contenuta nell'emendamento, per cui l'avvocato può conseguire il titolo di specialista « in non più di tre » settori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Colletti, evidenzia che i settori di specializzazione sono molto ampi, ricomprendendo più materie.

Walter VERINI (PD), *relatore*, alla luce delle osservazioni del collega Colletti, si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento a sua firma 4768/II/1.10, nel senso di sostituire al capoverso 2-*bis* della lettera a) del comma 289-*bis* le parole: « in non più di tre dei » con la seguente: « nei ».

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta emendativa Verini 4768/II/1.10, come riformulata, e Bazoli 4768/II/1.11 (*vedi allegato 2*).

Andrea COLLETTI (M5S) manifesta viva contrarietà in ordine al contenuto dell'emendamento Verini 4768/II/1.13, volto ad introdurre il nuovo modello di procedimento civile semplificato. In proposito, esprime la propria contrarietà a che il legislatore effettui riforme del codice

di procedura civile utilizzando lo strumento della legge di bilancio. Nel rammentare che la maggioranza aveva tentato di inserire le disposizioni in esame già all'interno del decreto-legge in materia fiscale recentemente approvato, sottolinea come da più parti fosse stata criticata tale maniera di legiferare, che non intervenendo in maniera organica, a suo avviso, rischia solo di incrementare il contenzioso. Ciò premesso, avverte che il suo gruppo parlamentare non si asterrà su tale proposta emendativa, preannunciando il voto contrario sulla stessa.

Riccardo NUTI (Misto), nel concordare con le osservazioni testé espresse dal collega Colletti, preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Verini 4768/II/1.13.

Walter VERINI (PD), *relatore*, evidenzia che l'emendamento in discussione consentirebbe di introdurre disposizioni già approvate da questo ramo del Parlamento e trasmesse al Senato. Tali disposizioni, in ragione dell'imminente scadenza della legislatura, rischiano verosimilmente di non essere approvate in via definitiva. Nel rammentare che con il nuovo modello di procedimento civile semplificato si potrebbe ridurre di almeno la metà la durata dei procedimenti civili, auspica che i colleghi testé intervenuti riconsiderino le loro posizioni.

Nicola MOLTENI (LNA) rammenta che le disposizioni contenute nell'emendamento in discussione sono contenute nel disegno di legge di riforma del processo civile che, da oltre un anno e mezzo, risulta « bloccato » al Senato. Nel ritenere che, pertanto, non ci sia la volontà politica di approvare tali disposizioni, concorda con quanto testé espresso dal collega Colletti circa il metodo utilizzato dalla maggioranza per aggirare tale « blocco ». Ritenendo che le norme in esame debbano essere approvate nell'ambito di una riforma più ampia, preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Verini 4768/II/1.13.

Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce la propria contrarietà all'emendamento in discussione, ritenendo, tra l'altro, che le disposizioni in esso contenute non siano utili ai fini della riduzione della durata dei procedimenti civili, ma che le stesse possano essere foriere di ulteriori contenziosi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Verini 4768/II/1.13, Bazoli 4768/II/1.14 e 4768/II/1.15, le identiche proposte emendative Giuseppe Guerini 4768/II/1.16 e Verini 4768/II/1.19, nonché l'emendamento Verini 1.18 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, essendo terminato l'esame degli emendamenti presentati, invita il relatore, onorevole Verini, ad illustrare la sua proposta di relazione sul provvedimento in discussione.

Walter VERINI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di relazione con alcune condizioni e una osservazione al provvedimento in titolo (*vedi allegato 3*).

Nicola MOLTENI (LNA) chiede se, nel provvedimento in discussione, siano previste dotazioni per il Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati violenti di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rispondere al deputato Molteni, fa presente che i commi da 168 a 170 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo aumentano di 2,5 milioni di euro per ciascuno anno del trienni 2018-2020 la dotazione di tale Fondo.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nomina il deputato Verini relatore presso la Commissione Bilancio.

Avverte, infine, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, della Commissione Bilancio ha deliberato di attribuire a ciascun gruppo una quota di ulteriori 7 emendamenti rispetto ai 10 già assegnati, da utilizzare prioritariamente per la segnalazione di emendamenti approvati dalle Commissioni di settore. Comunica che, pertanto, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore, in mancanza di segnalazione da parte dei gruppi, non saranno considerati automaticamente segnalati presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

Atto n. 472.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta ed illustra una nuova proposta di parere sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 4*), che tiene conto di alcune delle osservazioni contenute nella proposta di parere alternativo presentata nella giornata di ieri dal gruppo Movimento Cinque Stelle. Precisa, inoltre, che tale proposta di parere è stata predisposta anche all'esito di ulteriori approfondimenti istruttori svolti in relazione sia ai

rilievi emersi durante le audizioni, sia alle osservazioni contenute nei documenti trasmessi dagli esperti della materia, cui la Commissione aveva richiesto contributi scritti.

Francesca BUSINAROLO (M5S), nel prendere favorevolmente atto dell'accoglimento da parte della presidente e relatrice di alcuni rilievi contenuti nella proposta di parere alternativa del suo gruppo parlamentare, preannuncia, tuttavia, permanendo, da parte del suo gruppo, forti perplessità sull'impianto complessivo del provvedimento in discussione, il voto contrario alla proposta di parere testé presentata.

Riccardo NUTI (Misto) chiede per quali ragioni nella proposta di parere della relatrice si prevede che non possono essere utilizzate per la prova di reati diversi da quello per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione le intercettazioni tra presenti operati con captatori informatici.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al deputato Nuti, fa presente che tale disposizione è contenuta nella legge delega che, al comma 84, lettera *e*), numero 7, prevede che i risultati intercettativi ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

Riccardo NUTI (Misto), nel ringraziare la presidente e relatrice per la risposta resa e nel ritenere non condivisibili neanche le disposizioni contenute nella legge n. 103 del 2017, preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere testé presentata dalla presidente e relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere della presidente e relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.

Atto n. 475.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Ermini, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, pone, pertanto, in votazione la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, che reca modifiche all'articolo 20 della legge

n. 44 del 1999, relativamente alla rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

In proposito, rammenta che la Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva sulla materia oggetto del provvedimento, con l'audizione del prefetto Domenico Cuttaia, Commissario straordinario per le vittime di racket e usura presso il Ministero dell'Interno.

Rammenta altresì che sono stati presentati alcuni emendamenti alla proposta di legge in discussione, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di martedì 25 luglio scorso. Nella medesima seduta, su specifica richiesta del Gruppo Movimento Cinque Stelle, è stato, inoltre, fissato al 5 settembre successivo il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, nonché di subemendamenti agli emendamenti del relatore.

Avverte, quindi, che è stato presentato il subemendamento Colletti 0.1.5.1 (*vedi allegato 6*).

Nel far presente che le votazioni degli emendamenti presentati avranno luogo verosimilmente nella giornata di mercoledì 13 dicembre prossimo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Riccardo NUTI (Misto) chiede che sia prevista la prossima settimana una seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sarà possibile prevedere una seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata nella settimana dal 18 al 21 dicembre prossimo, dal momento che la Commissione, nel corso della prossima settimana, potrà riunirsi solo nella giornata di mercoledì 13 e, verosimilmente, giovedì 14 dicembre, a causa dei lavori della V Commissione per l'approvazione della legge di bilancio.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Dopo il comma 275 inserire il seguente:

275-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale, presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma "Sicurezza democratica", nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio ».

4768/II/1. 1. Verini, Ferranti.

Dopo il comma 275 inserire i seguenti:

275-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 787, sono aggiunti i seguenti:

« 787-bis. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere

i costi agli stessi connessi, il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la corte di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto, possono stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. L'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione ha luogo sulla base di un bando adottato dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello in conformità ad un modello-quadro predisposto dal Ministero della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo schema del bando predisposto dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello di cui al secondo periodo è preventivamente comunicato al Ministero della giustizia, che comunica gli eventuali profili di incompatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia ovvero di contrasto con il modello-quadro. In assenza della comunicazione di cui al terzo periodo, il bando può essere adottato.

787-ter. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

787-quater. L'elenco delle convenzioni concluse a norma dei commi 787 e 787-bis è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.

787-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 787-bis, terzo periodo, sono

inserite in un'area riservata del sito internet del Ministero della giustizia, accessibile ai capi degli uffici giudiziari. ».

275-ter. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

275-quater. Il modello-quadro di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015 è adottato con provvedimento del responsabile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4768/II/1. 2. Verini, Berretta, Rossumando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

278-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, prima dell'articolo 239 (R) è inserito il seguente articolo:

« ART. 238-bis (L).

(Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate).

1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni dette pene pecuniarie effettuati nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e si applicano le di-

sposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.

2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2 non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che sono rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.

5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.

6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che gli stessi possiedono altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.

8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime ».

4768/II/1. 3. Verini, Berretta, Rosso-mando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 279 inserire i seguenti:

279-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 312, le parole « In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017 », sono sostituite dalle seguenti: « In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».

279-ter. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87, le parole « per l'anno 2017 », sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017, 2018 e 2019 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 3.000.000;
2019: – 3.000.000;
2020: 0.

4768/II/1. 4. Verini, Berretta, Rosso-mando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 288 inserire il seguente:

288-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo dopo le parole « A decorrere dall'anno 2015 » sono inserite le seguenti « e sino all'anno 2017 »;

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili. »;

b) al comma 12, primo periodo, le parole « entro il 30 aprile di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati »;

c) il comma 13, è sostituito dal seguente:

« 13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio.

Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11

tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo ».

4768/II/1. 5. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 288, inserire il seguente:

288-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: le parole: « biennio 2017-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « triennio 2017-2019 » e le parole: « 60 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 300 unità »;

b) al comma 3: le parole: « e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 4.493.000 per l'anno 2018 e di euro 11.958.000 annui a decorrere dall'anno 2019 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: -;
2019: -;
2020: -140.000.

voce Ministero della giustizia:

2018: -2.093.000;
2019: -9.558.000;
2020: -9.418.000.

4768/II/1. 6. Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 289 inserire i seguenti:

289-bis. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: « n. 8 dell'articolo 2652 », sono aggiunte le seguenti: « e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione »;

b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: « Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario »;

c) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c. ».

289-ter. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa ».

4768/II/1. 7. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 289 inserire il seguente:

289-bis. All'articolo 161, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 18

dicembre 1941, n. 1368, recante « Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie », le parole: « non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento » sono sostituite con le parole: « , al momento del deposito della perizia e comunque non oltre dodici mesi, sono liquidati acconti in misura non inferiore al venti e non superiore al cinquanta per cento »; dopo le parole: « del compenso calcolato sulla base del valore di stima », inserire le parole: « unitamente al rimborso delle spese documentate ».

4768/II/1. 8. Ventricelli.

Dopo il comma 289 inserire i seguenti:

289-bis. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

« r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione »;

b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola « professionale » sono inserite le seguenti: « nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis »;

c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento. »;

d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

« ART. 39-bis. – (Specializzazioni). – 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento individua i settori di specializzazione, in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;

b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del pos-

nesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ».

289-ter. All'attuazione del comma 289-bis si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4768/II/1. 9. Verini, Berretta, Rosso-mando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 289, inserire i seguenti:

289-bis. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

« 2-bis. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di tre dei seguenti settori di specializzazione:

a) diritto di famiglia e delle successioni;

b) diritti reali, condominio e locazioni;

c) responsabilità civile e diritto delle assicurazioni;

d) diritto agrario;

e) diritto commerciale e societario;

f) diritto industriale e della proprietà intellettuale;

g) diritto della crisi di impresa, dell'insolvenza e dell'esecuzione forzata;

h) diritto bancario e dei mercati finanziari;

i) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

j) diritto tributario;

k) diritto internazionale e del commercio internazionale;

l) diritto dell'Unione europea;

m) diritto dei trasporti e della navigazione;

n) diritto penale minorile;

o) diritto penale dell'ambiente;

p) diritto penale dell'impresa;

q) diritto dell'esecuzione penale;

r) diritto amministrativo;

s) diritto urbanistico e diritto pubblico dell'ambiente;

t) diritto dei contratti pubblici;

u) diritto della concorrenza;

v) diritto dell'informazione e dell'informatica.

2-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si procede ove necessario all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2-bis sulla base dell'accertata evoluzione della domanda di servizi legali specializzati e del riconoscimento di nuove associazioni specialistiche ai sensi

dell'articolo 35, comma 1, lettera *s*), con rilevante numero di iscritti in ambito nazionale. »;

b) dopo il comma 4 è inserito il comma:

« *4-bis*. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense, ai fini del conferimento del titolo ai sensi del comma 5, convoca l'istante per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione davanti a una commissione di valutazione composta da due avvocati in possesso di adeguata qualificazione individuati tra i suoi componenti dal Consiglio stesso, da un avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non facente parte del Consiglio nazionale forense nominato dallo stesso Consiglio, da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e da un magistrato che abbia conseguito almeno la quarta valutazione, entrambi nominati dal Ministero della giustizia, con la necessaria qualificazione nel settore di specializzazione oggetto di valutazione. La commissione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministero della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione. Il regolamento adottato ai sensi del comma 1 disciplina i requisiti di cui al comma 4 stabilendo anche il numero di incarichi fiduciari la cui trattazione è necessaria ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza, salva diversa e motivata valutazione della commissione in relazione alla natura e alla rilevanza degli incarichi documentati e alle specifiche caratteristiche del settore di specializzazione ».

289-ter. L'avvocato può ottenere e indicare il titolo di specialista con le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e successive modificazioni.

289-quater. Dall'attuazione dei commi *289-bis* e *289-ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

4768/II/1. 10. Verini, Berretta, Rosso-mando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 289, inserire il seguente:

289-bis. La legge 2 febbraio 1990 n. 17 è modificata come segue:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « perito industriale » sono sostituite dalle parole: « ingegnere di primo livello »;

b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« 3. Il titolo di "ingegnere di primo livello" spetta a coloro, che abbiano conseguito la laurea triennale, di cui all'articolo 1-*septies* della legge 28 maggio 2016 n. 89, tra quelle previste all'articolo 55 comma 2 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, previo superamento del relativo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, previsto dalla legge. Resta immutato il titolo professionale di "perito industriale" per tutti gli iscritti all'albo con titolo di studio diverso dalla laurea, che saranno iscritti in apposita sezione fino ad esaurimento;

c) all'articolo 2, comma 1, le parole: « periti industriali » sono sostituite dalle seguenti: « ingegneri di primo livello »;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) la parola: « collegio » è sostituita dalla seguente: « ordine »;

e) all'articolo 2, comma 5, le parole: « collegi » e « periti industriali » sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: « ordini » e « ingegneri di primo livello ».

4768/II/1. 11. Bazoli.

Dopo il comma 554 inserire i seguenti:

554-bis. Al libro secondo, titolo I del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il capo III-bis è sostituito dal seguente:

« Capo III-bis

Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

ART. 281-bis.

(Norme applicabili).

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

ART. 281-ter.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, as-

segnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere precisa posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

ART. 281-quater.

(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i documenti e i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.

Alla stessa udienza il giudice ammette i documenti e i mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima, assi-

curando il diritto della controparte a dedurre le prove che si rendano necessarie in relazione a quelle ammesse.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

ART. 281-*quinquies*.

(*Poteri istruttori del giudice*).

Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

ART. 281-*sexies*.

(*Decisione e impugnazione*).

Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei trenta giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine perentorio per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di sessanta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita. Si applica l'articolo 327 ».

b) all'articolo 281-*septies*, le parole: « degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies* » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 281-*sexies* ».

554-*ter*. Gli articoli 183-*bis*, 348-*bis*, secondo comma, lettera b) e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro

quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; è fatto salvo quanto previsto ai commi 554-*quinquies* e 554-*sexies*.

554-*quater*. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

554-*quinquies*. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-*quater* continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. Ai medesimi procedimenti continua altresì ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 348-*bis* secondo comma, lettera b) del codice di procedura civile.

554-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* nonché al Capo III-*bis* del titolo I del libro secondo e all'articolo 281-*septies*, nella formulazione previgente, del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-*ter*.

554-*septies*. Del numero dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 281-*quater*, quinto comma, del codice di procedura civile si tiene conto ai fini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

554-*octies*. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è soppressa;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) Rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica »;

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: « 702-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 281-ter »;

4) al comma 3, le parole: « 702-bis e 702-ter » sono sostituite dalle seguenti: « 281-ter e 281-quater »;

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica »; le parole: « rito sommario di cognizione » ovunque ricorrono nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: « rito davanti al tribunale in composizione monocratica » e la parola: « ordinanza » è sostituita dalla seguente « sentenza »;

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: « all'articolo 702-quater » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 281-sexies, terzo comma »;

e) dopo l'articolo 30, le parole: « Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione » sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: « ordinario di cognizione » sono sostituite dalle seguenti: « davanti al tribunale in composizione monocratica »;

2) al comma 3, le parole: « L'atto di citazione è notificato » sono sostituite dalle seguenti: « Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati »;

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: « ordinario di cognizione » sono sostituite dalle seguenti: « davanti al tribunale in composizione monocratica »;

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « ordinario di cognizione » sono sostituite dalle seguenti: « davanti al tribunale in composizione monocratica »;

2) al comma 5, le parole: « L'atto di citazione è notificato » sono sostituite dalle seguenti: « Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati ».

554-novies. Le disposizioni del comma 554-octies si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

554-decies. Nelle cause di risarcimento del danno alla persona, anche proposte mediante costituzione di parte civile nel processo penale, la parte che risulta aver agito con dolo o colpa grave è condannata, con il provvedimento che rigetta la domanda, al pagamento di una pena pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, di importo non inferiore al cinque per cento e non superiore al dieci per cento del valore della domanda; in ogni caso, la pena pecuniaria non può essere applicata in misura superiore ad euro 30.000.

4768/II/1. 13. Verini, Berretta, Vazio, Ermini, Rossomando, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 554 inserire il seguente:

554-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.

2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'inefficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.

3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.

4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui, con il rapporto di lavoro, venga a cessare quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

4768/II/1. 14. Bazoli, Rossomando.

Dopo il comma 554 inserire il seguente:

554-bis. 1. Alla lettera b) dell'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole: « o vertere in materia di lavoro » sono soppresse.

2. All'articolo 3, primo comma, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo le parole: « è condizione di procedibilità della domanda giudiziale » sono aggiunte le parole: « , con eccezione delle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile ».

3. All'articolo 2113 del codice civile, quarto comma, dopo le parole: « del codice di procedura civile » sono aggiunte le se-

guenti: « o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita disciplinata dal capo II del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162. ».

4768/II/1. 15. Bazoli, Rossomando.

Dopo il comma 665 inserire il seguente:

665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.

***4768/II/1. 16.** Giuseppe Guerini.

Dopo il comma 665 inserire il seguente:

665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.

***4768/II/1. 19.** Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 665 inserire il seguente:

665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: al comma 4, art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «sei».

4768/II/1. 17. Giuseppe Guerini.

Dopo il comma 667 inserire il seguente:

667-bis. Per le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti,

rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, il termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», è ulteriormente prorogato al 13 settembre 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A concernente i «Fondi speciali di parte corrente», di cui all'articolo 94 del presente disegno di legge, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

| Voce | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 e successivi |
|---|-------------|-------------|------------------------|
| Ministero dell'economia e delle finanze | - 8.000.000 | - 8.000.000 | - 8.000.000 |

4768/II/1. 18. Verini, Tartaglione.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Dopo il comma 275 inserire il seguente:

275-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale, presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma "Sicurezza democratica", nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio ».

4768/II/1. 1. Verini, Ferranti.

Dopo il comma 275 inserire i seguenti:

275-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 787, sono aggiunti i seguenti:

« 787-bis. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere

i costi agli stessi connessi, il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la corte di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto, possono stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. L'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione ha luogo sulla base di un bando adottato dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello in conformità ad un modello-quadro predisposto dal Ministero della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo schema del bando predisposto dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello di cui al secondo periodo è preventivamente comunicato al Ministero della giustizia, che comunica gli eventuali profili di incompatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia ovvero di contrasto con il modello-quadro. In assenza della comunicazione di cui al terzo periodo, il bando può essere adottato.

787-ter. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

787-quater. L'elenco delle convenzioni concluse a norma dei commi 787 e 787-bis è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.

787-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 787-bis, terzo periodo, sono

inserite in un'area riservata del sito internet del Ministero della giustizia, accessibile ai capi degli uffici giudiziari. ».

275-ter. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

275-quater. Il modello-quadro di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015 è adottato con provvedimento del responsabile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4768/II/1. 2. Verini, Berretta, Rossmanno, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

278-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, prima dell'articolo 239 (R) è inserito il seguente articolo:

« ART. 238-bis (L).

(Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate).

1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni dette pene pecuniarie effettuati nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e si applicano le di-

sposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.

2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2 non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che sono rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.

5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.

6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolubilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che gli stessi possiedono altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.

8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime ».

4768/II/1. 3. Verini, Berretta, Rosso-mando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 279 inserire i seguenti:

279-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 312, le parole « In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017 », sono sostituite dalle seguenti: « In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».

279-ter. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87, le parole « per l'anno 2017 », sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017, 2018 e 2019 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 3.000.000;
2019: – 3.000.000;
2020: 0.

4768/II/1. 4. Verini, Berretta, Rosso-mando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 288 inserire il seguente:

288-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo dopo le parole « A decorrere dall'anno 2015 » sono inserite le seguenti « e sino all'anno 2017 »;

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili. »;

b) al comma 12, primo periodo, le parole « entro il 30 aprile di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati »;

c) il comma 13, è sostituito dal seguente:

« 13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio.

Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11

tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo ».

4768/II/1. 5. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 288, inserire il seguente:

288-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: le parole: « biennio 2017-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « triennio 2017-2019 » e le parole: « 60 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 300 unità »;

b) al comma 3: le parole: « e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 4.493.000 per l'anno 2018 e di euro 11.958.000 annui a decorrere dall'anno 2019 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: —;
2019: —;
2020: -140.000.

voce Ministero della giustizia:

2018: -2.093.000;
2019: -9.558.000;
2020: -9.418.000.

4768/II/1. 6. Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 289 inserire i seguenti:

289-bis. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: « n. 8 dell'articolo 2652 », sono aggiunte le seguenti: « e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione »;

b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: « Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario »;

c) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c. ».

289-ter. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa ».

4768/II/1. 7. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 289 inserire il seguente:

289-bis. All'articolo 161, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante « Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie », le parole: « non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento » sono sostituite con le parole: « , al momento del deposito della perizia e comunque non oltre dodici mesi, sono liquidati acconti in misura non inferiore al venti e non superiore al cinquanta per cento »; dopo le parole: « del compenso calcolato sulla base del valore di stima », inserire le parole: « unitamente al rimborso delle spese documentate ».

4768/II/1. 8. Ventricelli.

Dopo il comma 289 inserire i seguenti:

289-bis. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

« r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione »;

b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola « professionale » sono inserite le seguenti: « nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis »;

c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi

devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento. »;

d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

« ART. 39-bis. – (Specializzazioni). – 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento individua i settori di specializzazione, in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;

b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quin-

quennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ».

289-ter. All'attuazione del comma 289-bis si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4768/II/1. 9. Verini, Berretta, Rosso-mando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 289, inserire i seguenti:

289-bis. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

« 2-bis. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista nei seguenti settori di specializzazione:

a) diritto di famiglia e delle successioni;

b) diritti reali, condominio e locazioni;

c) responsabilità civile e diritto delle assicurazioni;

d) diritto agrario;

e) diritto commerciale e societario;

f) diritto industriale e della proprietà intellettuale;

g) diritto della crisi di impresa, dell'insolvenza e dell'esecuzione forzata;

h) diritto bancario e dei mercati finanziari;

i) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

j) diritto tributario;

k) diritto internazionale e del commercio internazionale;

l) diritto dell'Unione europea;

m) diritto dei trasporti e della navigazione;

n) diritto penale minorile;

o) diritto penale dell'ambiente;

p) diritto penale dell'impresa;

q) diritto dell'esecuzione penale;

r) diritto amministrativo;

s) diritto urbanistico e diritto pubblico dell'ambiente;

t) diritto dei contratti pubblici;

u) diritto della concorrenza;

v) diritto dell'informazione e dell'informatica.

2-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si procede ove necessario all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2-bis sulla base dell'accer-

tata evoluzione della domanda di servizi legali specializzati e del riconoscimento di nuove associazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera s), con rilevante numero di iscritti in ambito nazionale.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il comma:

«4-bis. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense, ai fini del conferimento del titolo ai sensi del comma 5, convoca l'istante per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione davanti a una commissione di valutazione composta da due avvocati in possesso di adeguata qualificazione individuati tra i suoi componenti dal Consiglio stesso, da un avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non facente parte del Consiglio nazionale forense nominato dallo stesso Consiglio, da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e da un magistrato che abbia conseguito almeno la quarta valutazione, entrambi nominati dal Ministero della giustizia, con la necessaria qualificazione nel settore di specializzazione oggetto di valutazione. La commissione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministero della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione. Il regolamento adottato ai sensi del comma 1 disciplina i requisiti di cui al comma 4 stabilendo anche il numero di incarichi fiduciari la cui trattazione è necessaria ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza, salva diversa e motivata valutazione della commissione in relazione alla natura e alla rilevanza degli incarichi documentati e alle specifiche caratteristiche del settore di specializzazione.».

289-ter. L'avvocato può ottenere e indicare il titolo di specialista con le mo-

dalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e successive modificazioni.

289-quater. Dall'attuazione dei commi 289-bis e 289-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

4768/II/1. 10. (Nuova formulazione). Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 289, inserire il seguente:

289-bis. La legge 2 febbraio 1990 n. 17 è modificata come segue:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «perito industriale» sono sostituite dalle parole: «ingegnere di primo livello»;

b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

«3. Il titolo di “ingegnere di primo livello” spetta a coloro, che abbiano conseguito la laurea triennale, di cui all'articolo 1-septies della legge 28 maggio 2016 n. 89, tra quelle previste all'articolo 55 comma 2 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, previo superamento del relativo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, previsto dalla legge. Resta immutato il titolo professionale di “perito industriale” per tutti gli iscritti all'albo con titolo di studio diverso dalla laurea, che saranno iscritti in apposita sezione fino ad esaurimento;

c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «periti industriali» sono sostituite dalle seguenti: «ingegneri di primo livello»;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera d) la parola: «collegio» è sostituita dalla seguente: «ordine»;

e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «collegi» e «periti industriali» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «ordini» e «ingegneri di primo livello».

4768/II/1. 11. Bazoli.

Dopo il comma 554 inserire i seguenti:

554-bis. Al libro secondo, titolo I del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il capo III-bis è sostituito dal seguente:

« Capo III-bis

Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

ART. 281-bis.

(Norme applicabili).

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

ART. 281-ter.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, as-

segnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere precisa posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

ART. 281-quater.

(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i documenti e i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.

Alla stessa udienza il giudice ammette i documenti e i mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima, assi-

curando il diritto della controparte a dedurre le prove che si rendano necessarie in relazione a quelle ammesse.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

ART. 281-*quinquies*.

(*Poteri istruttori del giudice*).

Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

ART. 281-*sexies*.

(*Decisione e impugnazione*).

Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei trenta giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine perentorio per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di sessanta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita. Si applica l'articolo 327 ».

b) all'articolo 281-*septies*, le parole: « degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies* » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 281-*sexies* ».

554-*ter*. Gli articoli 183-*bis*, 348-*bis*, secondo comma, lettera b) e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro

quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; è fatto salvo quanto previsto ai commi 554-*quinquies* e 554-*sexies*.

554-*quater*. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

554-*quinquies*. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-*quater* continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. Ai medesimi procedimenti continua altresì ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 348-*bis* secondo comma, lettera b) del codice di procedura civile.

554-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* nonché al Capo III-*bis* del titolo I del libro secondo e all'articolo 281-*septies*, nella formulazione previgente, del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-*ter*.

554-*septies*. Del numero dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 281-*quater*, quinto comma, del codice di procedura civile si tiene conto ai fini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

554-*octies*. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è soppressa;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) Rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica »;

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: « 702-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 281-ter »;

4) al comma 3, le parole: « 702-bis e 702-ter » sono sostituite dalle seguenti: « 281-ter e 281-quater »;

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica »; le parole: « rito sommario di cognizione » ovunque ricorrono nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: « rito davanti al tribunale in composizione monocratica » e la parola: « ordinanza » è sostituita dalla seguente « sentenza »;

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: « all'articolo 702-quater » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 281-sexies, terzo comma »;

e) dopo l'articolo 30, le parole: « Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione » sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: « ordinario di cognizione » sono sostituite dalle seguenti: « davanti al tribunale in composizione monocratica »;

2) al comma 3, le parole: « L'atto di citazione è notificato » sono sostituite dalle seguenti: « Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati »;

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: « ordinario di cognizione » sono sostituite dalle seguenti: « davanti al tribunale in composizione monocratica »;

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « ordinario di cognizione » sono sostituite dalle seguenti: « davanti al tribunale in composizione monocratica »;

2) al comma 5, le parole: « L'atto di citazione è notificato » sono sostituite dalle seguenti: « Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati ».

554-novies. Le disposizioni del comma 554-octies si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

554-decies. Nelle cause di risarcimento del danno alla persona, anche proposte mediante costituzione di parte civile nel processo penale, la parte che risulta aver agito con dolo o colpa grave è condannata, con il provvedimento che rigetta la domanda, al pagamento di una pena pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, di importo non inferiore al cinque per cento e non superiore al dieci per cento del valore della domanda; in ogni caso, la pena pecuniaria non può essere applicata in misura superiore ad euro 30.000.

4768/II/1. 13. Verini, Berretta, Vazio, Ermini, Rossomando, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 554 inserire il seguente:

554-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.

2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'inefficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.

3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.

4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui, con il rapporto di lavoro, venga a cessare quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

4768/II/1. 14. Bazoli, Rossomando.

Dopo il comma 554 inserire il seguente:

554-bis. 1. Alla lettera *b*) dell'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole: « o vertere in materia di lavoro » sono soppresse.

2. All'articolo 3, primo comma, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo le parole: « è condizione di procedibilità della domanda giudiziale » sono aggiunte le parole: « , con eccezione delle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile ».

3. All'articolo 2113 del codice civile, quarto comma, dopo le parole: « del codice di procedura civile » sono aggiunte le se-

guenti: « o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita disciplinata dal capo II del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162. ».

4768/II/1. 15. Bazoli, Rossomando.

Dopo il comma 665 inserire il seguente:

665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.

***4768/II/1. 16.** Giuseppe Guerini.

Dopo il comma 665 inserire il seguente:

665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.

***4768/II/1. 19.** Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Dopo il comma 667 inserire il seguente:

667-bis. Per le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, il termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante: « Proroga di

termini previsti da disposizioni legislative », è ulteriormente prorogato al 13 settembre 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A concernente i « Fondi speciali di parte corrente », di cui all'articolo 94 del presente disegno di legge, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

| Voce | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 e successivi |
|---|-------------|-------------|------------------------|
| Ministero dell'economia e delle finanze | – 8.000.000 | – 8.000.000 | – 8.000.000 |

4768/II/1. 18. Verini, Tartaglione.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premessi che:

il disegno di legge contempla misure dirette a migliorare, nel loro complesso, l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;

in particolare, sono istituiti due Fondi nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il primo dei quali, con risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mira alla realizzazione di interventi urgenti volti, alla funzionalità degli uffici giudiziari, (con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici), nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari (co. 272-273); il secondo è istituito, invece, per l'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario (legge 103 del 2017), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni annui a decorrere dal 2020 (comma 279);

il provvedimento, inoltre, incrementa di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici,

orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di *stalking* nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l'inserimento lavorativo degli orfani (co. 168-170);

sono altresì previsti interventi relativi al personale, essendo il Ministero della giustizia autorizzato ad assumere nel 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020;

ulteriori misure contemplate dal provvedimento riguardano l'attività e il funzionamento degli uffici giudiziari, nonché proroghe di termini riguardanti ben individuati settori di competenza del Ministero della giustizia;

rilevato che:

l'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale; nel contempo non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo, ma, al contrario, nel rideterminare le piante organiche a seguito

della revisione della spesa, si è proceduto con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna);

va considerato d'altra parte che, per effetto della riforma dell'organizzazione del Ministero della giustizia, è stato operato lo spostamento presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dell'intero settore dell'esecuzione penale esterna, già in capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Tali misure organizzative derivano dall'accentuata recente attenzione del legislatore verso forme trattamentali diverse dalla detenzione nonché di sospensione del procedimento penale dell'imputato e sua messa alla prova. Di qui, l'esigenza, nonostante le specificità intrinseca tra il trattamento penale esterno del minore rispetto a quello degli adulti, di un comune contesto organizzativo e di un comune percorso formativo sia del personale amministrativo che di polizia penitenziaria che degli assistenti sociali per aree di competenza omogenee, quali quelle del trattamento inframurario nonché dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;

un'azione indispensabile di miglioramento per rendere funzionalmente capaci tali uffici di provvedere agli adempimenti istituzionali loro demandati è l'integrazione di personale con particolare riferimento al personale di servizio sociale che, nello specifico, è quello incaricato di assicurare l'attuazione dei provvedimenti penali in area esterna;

infatti solo un maggiore numero di personale, giovane, motivato e adeguatamente formato, permetterà al Dipartimento di far diventare, nel futuro, l'esecuzione penale esterna maggioritaria rispetto all'esecuzione penitenziaria;

considerato che:

al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e, in particolare, dell'ufficio per il processo di cui all'arti-

colo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, è indispensabile prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in materia di tirocinio formativo. Da un monitoraggio effettuato presso il Ministero della giustizia, risulta, infatti, che circa 140 uffici giudiziari, tra tribunali e corti di appello, hanno istituito l'ufficio per il processo, nell'ambito del quale prestano attività molti di coloro che attualmente svolgono tale percorso formativo;

appare, inoltre, necessario introdurre misure dirette ad incentivare il personale amministrativo degli uffici giudiziari che abbiano conseguito significativi obiettivi di riduzione dei procedimenti civili pendenti, nella misura almeno del 10 per cento, o di riduzione delle spese di funzionamento. In tale ambito, dovrebbero essere, quindi, introdotte disposizioni dirette a prevedere specifiche misure, che consentano di ovviare alle criticità connesse all'inadeguatezza delle risorse finanziarie destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal predetto personale. A tal fine, dovrebbe essere modificato, pur restando sostanzialmente invariato l'impianto complessivo della norma, l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011;

considerato altresì che:

la riforma dell'ordinamento penitenziario, oggetto di specifica delega al Governo prevista dalla legge n. 103 del 2017, prevede, tra le altre misure, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari e l'incremento del lavoro carcerario;

in tale ambito, appare necessario, anche con riferimento agli anni 2018 e 2019, estendere il periodo di sperimentazione della competenza del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo che il Fondo si occupi anche del pagamento dei premi assicurativi relativi ai rapporti di lavoro subordinato degli imputati ammessi

alla prova in lavori di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 186, comma 9-*bis* e 187, comma 8-*bis*, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-*bis*, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 168-*bis* del codice penale, assunti alle dipendenze di enti del terzo settore;

osservato che:

al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi relativi, si profila l'esigenza di consentire ai presidenti della Corte di appello ovvero ai procuratori generali presso le corti medesime, eventualmente su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, la stipula di convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche;

tale previsione si rende necessaria al fine di razionalizzare e rendere meno frammentaria la stipula, da parte di numerosi uffici giudiziari, di accordi, protocolli o convenzioni con i predetti soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni; fenomeno dal quale è derivato, in particolare sotto il profilo del possibile mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica, un consistente contenzioso giudiziario;

ritenuto che:

come evidenziato anche nel Documento di economia e Finanza relativo all'anno 2018, la riduzione dei tempi del processo civile, nella direzione indicata dalle istituzioni europee e dagli organismi internazionali, rappresenta una imprescindibile priorità per il Paese, con positive ripercussioni sia sull'efficienza del sistema giudiziario complessivamente inteso, sia sulla crescita del prodotto interno lordo;

a tal fine, dovrebbero essere introdotte disposizioni dirette, da un lato, ad affermare con maggiore incisività il principio della « responsabilizzazione » del giudice, chiamato, a delineare il rito sulla base delle difficoltà del caso concreto (cosiddetto *case management*), dall'altro, a

semplificare fortemente la trattazione dei procedimenti civili davanti al tribunale monocratico, prevedendo al contempo misure di contenimento delle liti temerarie;

la contrazione dei tempi della giustizia civile è, infatti, indispensabile a rendere un servizio più funzionale ed efficiente ai cittadini, che si rivolgono al « sistema giustizia » per far valere i propri diritti;

la riforma del processo civile, così come quella in materia di procedure concorsuali (ora legge n. 155 del 2017), rende, inoltre, necessaria ed urgente l'introduzione di una più puntuale disciplina in tema di specializzazione nel settore delle professioni forensi. In particolare, dovrebbero essere introdotte specifiche disposizioni relative sia all'elenco dei settori di specializzazione, da individuare sulla base di una ricognizione ampia di quelli più rilevanti dal punto di vista della domanda di servizi legali specializzati, sia alla disciplina concernente il colloquio diretto ad accertare la « comprovata esperienza » per ottenere il titolo di specialista, anche in assenza del compimento dei previsti percorsi formativi;

analogamente, al fine di individuare figure professionali adeguate alla gestione dei sempre nuovi adempimenti in materia fiscale, contabile e di trasparenza, dovrebbero essere previsti adeguati percorsi di specializzazione per dottori commercialisti ed esperti contabili;

ritenuto altresì che:

l'articolo 1, comma 289, del disegno di legge in esame, interviene sulla legge n. 89 del 1913, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato;

in riferimento all'attività notarile, appare opportuno inserire nel provvedimento in discussione disposizioni finaliz-

zate ad agevolare la circolazione dei beni di provenienza donativa, nonché a favorire l'accesso al credito ipotecario;

evidenziato che:

relativamente alle materie di interesse del Ministero della giustizia, al fine di salvaguardare le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ubicate, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è necessario disporre la proroga al 13 settembre 2020 del termine di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito nella legge 25 febbraio 2016, n. 21;

appare altresì necessario, in considerazione dell'attuale vuoto normativo venutosi a determinare a seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 237 e 238 del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), prevedere un'espressa disciplina relativa all'attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie rimaste insolute. Attualmente, infatti, difetta una norma che stabilisca le modalità di acquisizione delle informazioni, da parte degli uffici giudiziari, relative all'impossibilità di esazione della pena pecuniaria in tempi compatibili con la tempestiva attivazione del procedimento di conversione della pena pecuniaria e che stabilisca la sorte dei procedimenti di riscossione nelle more dell'attivazione e dello svolgimento del procedimento di conversione della pena pecuniaria. L'introduzione di tale disciplina si rende necessaria per agevolare il processo di recupero dei crediti giudiziari, ivi compresi quelli di difficile esigibilità, tutti destinati, quindi, ad aumentare il gettito nelle casse dello Stato;

evidenziato altresì che:

per favorire lo smaltimento del contenzioso tributario, i commi 534-554 dell'articolo 1 del disegno di legge prevedono la nomina di 50 giudici ausiliari da destinare alla sezione che si occupa dei procedimenti civili in materia tributaria della Corte di cassazione;

in particolare, il comma 553 prevede, inoltre – fino ai 3 anni successivi alla data di entrata in vigore della indicata disciplina – l'applicazione nelle sezioni tributarie anche dei magistrati ordinari addetti al massimario della Cassazione con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; si tratta dei requisiti già indicati nell'articolo 115, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, richiesti per l'applicazione temporanea dei magistrati, addetti all'ufficio del massimario, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. L'applicazione di tali magistrati riguarderà esclusivamente la sezione alla quale sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria;

tale disposizione, che prevede l'applicazione « esclusivamente » alla sezione tributaria dei magistrati dell'Ufficio del Massimario per comporre i collegi giudicanti, benché tesa a fornire, nell'immediato e con natura transitoria, un significativo contributo alla riduzione delle pendenze del contenzioso tributario di legittimità, potrebbe pregiudicare il fondamentale contributo del predetto ufficio alle complessive attività della Corte di Cassazione, atteso l'imprescindibile collegamento tra le attività di studio e di massimazione. Inoltre, la predetta assegnazione « esclusiva », e non invece « prevalente », potrebbe comprimere le prerogative organizzative del Presidente della Corte, al quale compete istituzionalmente di verificare l'adeguatezza delle risorse destinate a tutte le sezioni in rapporto alle pendenze e ai flussi di ingresso,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) siano introdotte disposizioni dirette ad implementare le dotazioni organiche del personale degli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna;

2) sia introdotta una disposizione diretta a prevedere la proroga, sino al 31 dicembre 2018, del termine di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

3) siano introdotte disposizioni dirette a incentivare, attraverso la modifica dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, il personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari che abbiano conseguito obiettivi di riduzione dei procedimenti pendenti nonché di riduzione delle spese di funzionamento;

4) siano introdotte disposizioni dirette a prevedere, in riferimento agli anni 2018 e 2019, l'estensione del periodo di sperimentazione della competenza del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere relativo alla copertura degli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo che il predetto Fondo si occupi anche del pagamento dei premi assicurativi relativi ai rapporti di lavoro subordinato degli imputati ammessi alla prova in lavori di pubblica utilità;

5) al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i relativi costi, siano introdotte disposizioni dirette a prevedere, attraverso la modifica dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, di stipulare convenzioni con soggetti diversi dall'amministrazione pubblica;

6) al fine di incrementare l'efficienza della giustizia civile, siano previste disposizioni dirette a disciplinare, attraverso la modifica del libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile, il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, nonché ad introdurre misure di contenimento delle liti temerarie;

7) siano introdotte disposizioni dirette a conferire un grado di maggiore

certezza applicativa alla disciplina relativa alle specializzazioni nel settore forense, attraverso la modifica dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

8) siano previsti adeguati percorsi di specializzazione per dottori commercialisti ed esperti contabili, attraverso la modifica del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;

9) siano introdotte disposizioni dirette ad agevolare la circolazione dei beni di provenienza donativa, nonché a favorire l'accesso al credito ipotecario, a tal fine modificando gli articoli 561, 563 e 2655 del codice civile;

10) al fine di salvaguardare le esigenze di funzionalità delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, ubicate, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, sia disposta la proroga al 13 settembre 2020 del termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito nella legge 25 febbraio 2016, n. 21;

11) siano introdotte disposizioni dirette a disciplinare le procedure di conversione delle pene pecuniarie rimaste insolute, a tal fine modificando il Testo Unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002);

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 553, comma 3, del disegno di legge, che dispone l'applicazione nelle sezioni tributarie anche dei magistrati ordinari addetti all'Ufficio del Massimario della Cassazione, che tale applicazione sia « prevalente » e non « esclusiva »;

*e trasmette gli emendamenti approvati 4768/II/1.1, 4768/II/1.2, 4768/II/1.3, 4768/II/1.4, 4768/II/1.5, 4768/II/1.6, 4768/II/1.7, 4768/II/1.8, 4768/II/1.9, 4768/II/1.10 (nuova formulazione), 4768/II/1.11, 4768/II/1.13, 4768/II/1.14, 4768/II/1.15, *4768/II/1.16, *4768/II/1.19, e 4768/II/1.18.*

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;

premessi che:

la legge 23 giugno 2017, n.103, all'articolo 1, comma 82, reca la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni;

come precisato nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, tale riforma è finalizzata alla realizzazione di un giusto contemperamento tra interessi parimenti meritevoli di tutela costituzionale, vale a dire la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (articolo 15 Cost.) e il diritto all'informazione (articolo 21 Cost.);

con l'obiettivo di garantire anche la riservatezza delle comunicazioni, sono quindi introdotte disposizioni dirette a disciplinare, da un lato, l'utilizzazione a fini cautelari dei risultati delle intercettazioni, dall'altro, il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, delineato sulla base di una specifica scansione temporale;

in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 84, lettera a), della richiamata legge delega, tali disposizioni sono volte ad impedire l'indebita divulgazione di fatti e riferimenti a soggetti estranei all'attività investigativa. Ciò sia attraverso l'esclusione di qualsivoglia riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto, sia

mediante l'espunzione del materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia;

l'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo è sicuramente condivisibile, sia nella parte in cui costruisce la procedura di selezione come un'autentica procedura acquisitiva (nel senso che sino a che la selezione non è stata positivamente effettuata le intercettazioni non possono dirsi acquisite al fascicolo delle indagini preliminari, e non sono in alcun modo spendibili nel procedimento), sia nella parte in cui stabilisce che tutte le intercettazioni restano coperte da segreto sino alla conclusione della procedura di selezione, benché siano atti che sono stati già integralmente depositati e quindi portati a conoscenza della difesa, e che dopo la conclusione di tale procedura il segreto permane per le conversazioni non acquisite. Altresì condivisibile è quella parte del provvedimento in cui viene meno l'attuale automatismo tra la procedura di selezione e la perizia trascrittiva delle intercettazioni, dislocando la prima nelle indagini e la seconda nel dibattimento;

condivisibile è certamente l'intento di mantenere il segreto « esterno » sui materiali irrilevanti ai fini processuali, per evitarne la pubblicazione. Apprezzabile, pertanto, è la scelta di realizzare la scissione del legame, sino ad oggi esistente, tra caduta del segreto investigativo (cosiddetto « interno ») rispetto all'imputato e possibilità di divulgare il contenuto delle intercettazioni (articolo 114, comma 2, in relazione all'articolo 329 del codice di procedura penale): in base alla riforma, la

pubblicazione resta vietata malgrado l'avvenuta conoscenza dell'atto in capo alla difesa sino alla definizione della procedura di acquisizione in contraddittorio tra le parti, con cui viene meno in segreto e quindi il divieto di pubblicazione. Efficace è pure lo strumento dell'archivio riservato ove custodire gli atti non inseriti nel fascicolo di indagine;

invero, tutta la disciplina procedurale con cui lo schema di Decreto Legislativo, novellando il Codice di Procedura Penale, regola in dettaglio i rapporti tra Giudice, Pubblico Ministero e difensori, appare strettamente funzionale alla *ratio* generale della delega che « richiede al Governo di garantire il rispetto dell'articolo 15 della Costituzione » e impone al legislatore delegato « una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo », salvaguardando espressamente il « contraddittorio tra le parti » e le esigenze di indagine, « avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni »;

in più, lo schema di decreto ha cura di intervenire sull'articolo 329 c.p.p., che regola il segreto investigativo, per far rientrare in quell'ambito, oggi ristretto agli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, anche gli atti che il giudice emette per autorizzare il compimento dell'indagine (ad esempio proroga di indagini, decreto di autorizzazione di intercettazione);

la particolare attenzione rivolta al segreto e al suo ambito è giustificata dalla considerazione che gli atti compiuti nel corso delle indagini, e i risultati intercettativi in specie, non possono diventare un mezzo di conoscenza collettiva di dati personali che non sarebbero altrimenti reperibili, se questi eccedono lo scopo in vista del quale risulta legittimo il sacrificio del diritto costituzionalmente protetto alla riservatezza delle comunicazioni. L'insegnamento al riguardo della Corte europea dei diritti dell'uomo è contenuto nella sentenza 17 luglio 2003, nella quale si

afferma che « l'interesse pubblico a ricevere informazioni riguarda esclusivamente i fatti che siano connessi con le accuse penali rivolte alla persona imputata »;

per realizzare appieno il necessario equilibrio nel bilanciamento dei valori costituzionali in gioco (efficienza investigativa, riservatezza delle persone, libertà di stampa, diritto all'informazione) e dare piena attuazione al principio di delega del comma 84, lettera *c*), ove si dispone che si tenga conto « delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo a tutela della libertà di stampa e dei diritti dei cittadini all'informazione », potrebbe essere opportuno chiarire, mediante una modifica dell'articolo 114, comma 2, che l'ordinanza di custodia cautelare è sin da subito pubblicabile, una volta che si sono messe a punto le regole che ne guidano l'elaborazione con rinnovata attenzione alle esigenze di riservatezza;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) dello schema di decreto legislativo, dà attuazione alla disposizione di delega relativa alla riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, modificando l'articolo 103 del codice di procedura penale. Tale disciplina, in conformità ai principi stabiliti dalla legge delega, tutela la riservatezza delle comunicazioni del difensore con il proprio assistito, prevedendo che, fermo restando il divieto di attività diretta di intercettazione con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, nel caso di attività di ascolto in via anche solo occasionale sia vietata la verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni: il contenuto delle intercettazioni, infatti, non può essere trascritto neanche sommariamente. Conseguentemente, appare condivisibile il rilievo secondo cui va soppresso il riferimento all'articolo 267, comma 4, del codice di procedura penale, disposizione che attiene soltanto alla procedura di scarto delle conversazioni irrilevanti e non certo a quelle inutilizzabili;

il medesimo articolo, al comma 1, lettera *b*), modifica il comma 4 dell'articolo 267 del codice di procedura penale (relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento che dispone l'intercettazione), prevedendo che l'ufficiale di polizia giudiziaria debba informare *preventivamente*, cioè prima della trascrizione in verbale, il pubblico ministero di eventuali comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini o riguardanti dati sensibili. La polizia giudiziaria annota i contenuti delle comunicazioni e conversazioni al fine di poterle sottoporre al pubblico ministero, cui spetta la decisione circa la trascrizione;

L'articolo 1, comma 84, lettera *a*), n. 5, della legge n. 103 del 2017, stabilisce, infatti, che, in caso di conversazioni che non siano oggetto di trascrizione sommaria, si debba indicare nel verbale soltanto « *data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione* »;

L'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto, in attuazione della direttiva di delega, deve interpellare il pubblico ministero e renderlo edotto, con lo strumento più agile dell'annotazione di PG, dell'esistenza della conversazione apparentemente non rilevante, per metterlo in condizioni di stabilire se scartarla o se invece trasfonderla nel verbale; questa nota informativa – espressione diretta del rapporto delegato-delegante che lega l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'ascolto e il pubblico ministero titolare del potere di esecuzione delle operazioni – si risolve, all'esito della procedura di ascolto, in un utile strumento per orientare anche i difensori al momento dell'accesso in archivio, nella ricerca del materiale che merita, nella loro prospettiva, di essere recuperato;

è pertanto opportuna la disposizione diretta a stabilire che, in stretta connessione con la previsione che nel verbale, in caso di mancata trascrizione,

« *sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta* » (articolo 268, comma 2-*bis*), si abbia un ulteriore supporto documentale (articolo 267, comma 4) costituito da « un'annotazione » della polizia giudiziaria rivolta al pubblico ministero, in cui devono essere indicati « i contenuti » della comunicazione non trascritta;

rilevato altresì che:

le lettere *c*) e *d*) del medesimo articolo 2, modificano l'articolo 268 del codice di procedura penale, relativo all'esecuzione delle operazioni;

in particolare, attraverso l'introduzione del comma 2 *bis*, si vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini. L'irrilevanza può essere collegata all'oggetto della conversazione o ai soggetti coinvolti, nonché ai dati personali sensibili. In applicazione del divieto, il verbale delle operazioni dovrà riportare solo la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. La relazione illustrativa precisa che attraverso tale disposizione trova applicazione il principio di delega « *secondo cui le intercettazioni inutilizzabili, ovvero quelle contenenti dati sensibili o comunque irrilevanti, non trovano ingresso nei cd. « brogliacci » d'ascolto, cioè nei verbali delle operazioni, redatti anche in forma sommaria ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale* »;

attraverso l'inserimento del comma 2 *ter* dell'articolo 268, si consente, inoltre, al PM di disporre, con decreto motivato, la trascrizione nel verbale delle comunicazioni e conversazioni che in un primo momento aveva ritenuto irrilevanti ai sensi del comma 2-*bis*, quando egli ne apprezzi successivamente, in forza della successiva attività di indagine, la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Il parametro è costituito dai « fatti oggetto di prova », dato che si tiene conto della progressione investigativa e del diverso momento in cui la prima decisione (di irrilevanza) e la seconda (di rilevanza) si collocano. Se in un primo momento il criterio valutativo non può che

essere molto ampio, segnato dai temi di indagine che sono un dato variabile e modificabile, temi che possono ampliarsi in ragione di un dato fisiologico rappresentato dalla relativa fluidità del fatto che ne guida lo sviluppo, diverso e più selettivo è il parametro per le decisioni volte al recupero di conversazioni inizialmente scartate, ma che possono assumere rilevanza anche solo per delineare meglio il contesto in cui si collocano le conversazioni direttamente pertinenti ai temi di indagine. La decisione di recupero si colloca, per ragioni di intuitiva comprensione, quando il quadro investigativo è sufficientemente composto, sicché ben può essere calibrata su ipotesi di fatto ben più delineate e definite, prossime al tema di prova consegnato dall'imputazione. Un criterio ancor più selettivo è invece disegnato per il recupero di conversazioni che siano relative a dati sensibili. Anch'esse scartate in un primo momento, quando apparivano non rilevanti per le indagini, sono oggetto di una opposta considerazione ma, per non infliggere inutili sacrifici alla riservatezza delle persone, si precisa che la loro riemersione trova giustificazione su un duplice giudizio, di rilevanza e di necessità di prova. Tale soluzione è fondata sulle previsioni della legge delega (articolo 1, comma 84, lettera a), n. 1): il criterio direttivo distingue, infatti, nel comune ambito della non rilevanza, le conversazioni, contenenti dati sensibili, non pertinenti all'accertamento della responsabilità, e quelle comunque non rilevanti. Si condivide allora la scelta di tener conto di questa bipartizione proprio in sede di apprezzamento per il recupero delle conversazioni prima scartate. Per le conversazioni relative a dati sensibili il criterio per la riemersione deve corrispondere a quello utilizzato per lo scarto, sicché se quest'ultimo guarda alla prospettiva dell'accertamento di responsabilità, anche l'altro deve avere lo stesso spettro valutativo;

mediante, infine, la sostituzione del comma 4 del richiamato articolo 268, si prevede che i verbali e le intercettazioni sono trasmessi al pubblico ministero, im-

mediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni, *se pure oggetto di proroga*, per la conservazione nell'archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero;

la normativa attualmente vigente dispone che, formato il verbale, esso è oggetto di immediata trasmissione al pubblico ministero; l'immediatezza sottolinea il profilo qualificante dell'intero disegno codicistico in punto di intercettazioni, ossia l'assenza di un ruolo autonomo in capo alla polizia giudiziaria che può sì essere delegata all'ascolto ma con il costante controllo del pubblico ministero;

la periodica trasmissione all'archivio riservato di atti e registrazioni mentre ancora le intercettazioni sono in corso, perché prorogate, può però rappresentare, come è stato evidenziato, un ostacolo per l'efficacia delle indagini, nella misura in cui può rendere più difficoltoso l'esame del seguito dell'ascolto in assenza delle risultanze del periodo o dei periodi precedenti. A tal proposito può osservarsi che il criterio di delega impone che il materiale intercettativo, in specie quello irrilevante e quindi non contenuto nei verbali, sia custodito in apposito archivio riservato fino al momento di conclusione della procedura acquisitiva (articolo 1, comma 84, lettera a), n. 2), a protezione rafforzata della segretezza. Tale criterio, tuttavia, non impone anche che verbali e registrazioni siano sempre periodicamente trasmessi dalla polizia giudiziaria delegata al pubblico ministero delegante;

merita, pertanto, condivisione il rilievo secondo cui è opportuno sopprimere l'inciso « *se pure oggetto di proroga* » contenuto nel novellato comma 4 dell'articolo 268;

osservato che:

l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo reca modifiche al codice di procedura penale in materia di trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di intercettazione. Nello specifico, è introdotta una procedura di tipo « bifasico »,

che prevede una prima fase di deposito dei verbali e delle registrazioni, cui fa seguito quella di acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini. L'acquisizione da parte del giudice che ha autorizzato le operazioni avviene all'esito di un contraddittorio tra le parti che può essere anche solo cartolare, attraverso richieste scritte, memorie, controdeduzioni. Viene, pertanto, ridefinita la procedura di selezione del materiale raccolto dal pubblico ministero attraverso l'introduzione degli articoli 268-bis (*Deposito di verbali e registrazioni*), 268-ter (Acquisizione al fascicolo delle indagini), e 268 quater (*Termini e modalità della decisione del giudice*), e la modifica del comma 1 dell'articolo 269 del codice di procedura penale;

in particolare, il nuovo articolo 268 ter del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, dispone che il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito dei verbali e delle registrazioni, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ritenute rilevanti a fini di prova e ricomprese nell'elenco formato a norma dell'articolo 268 bis, comma 1, dandone contestualmente comunicazione ai difensori (comma 2);

nel medesimo termine di cinque giorni dal deposito, i difensori hanno facoltà di richiedere al giudice l'acquisizione di conversazioni ulteriori, non comprese nell'elenco del pubblico ministero, oppure l'eliminazione di quelle ivi contenute ritenute inutilizzabili o irrilevanti e, pertanto, non trascrivibili (comma 3);

il deposito è contemplato con riguardo all'intero compendio di documenti e atti (annotazioni, verbali, registrazioni, decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione), proprio al fine di garantire l'esercizio delle facoltà riconosciute ai difensori delle parti e consentire il controllo sulle scelte di esclusione operate dal pubblico ministero;

tra il materiale oggetto di deposito sono comprese le annotazioni a cui la

polizia giudiziaria è tenuta per informare il pubblico ministero sui contenuti di conversazioni che potrebbero, data la loro irrilevanza, essere non trascritte in verbale;

contestualmente al deposito, il pubblico ministero è tenuto a elencare le comunicazioni e conversazioni ritenute utili nella prospettiva di accusa, selezionando cioè fin da subito il materiale ritenuto utile a fini di prova, e quindi oggetto della verosimile trascrizione in forma di perizia. Ciò significa che i difensori sono così posti nelle condizioni per apprendere immediatamente quale potrà essere il contenuto delle richieste di acquisizione del pubblico ministero;

il pubblico ministero deve dare immediato avviso ai difensori delle parti delle facoltà di esaminare gli atti, prendere visione dell'elenco predisposto, di ascoltare le registrazioni. Il deposito può essere ritardato, per decisione del giudice e su richiesta del pubblico ministero, se sussistono esigenze di tutela delle indagini (essenzialmente anche connesse alla pendenza di richiesta di misura cautelare);

a fronte della richiesta del pubblico ministero, che ha già individuato le conversazioni o comunicazioni utili all'accusa, i difensori sono onerati di individuarne altre o di chiedere l'eliminazione di quelle indicate: in tal modo, si definisce per tempo, quasi compiutamente, l'oggetto delle valutazioni del giudice per le indagini preliminari;

le maggiori preoccupazioni derivano dai tempi abbastanza ristretti concessi alla difesa per ottenere che siano recuperate dall'archivio riservato conversazioni rilevanti in chiave difensiva. In particolare, deve essere corretta la disposizione che fa coincidere il *dies a quo* per la decorrenza del termine accordato alle difese con il momento del deposito. È invece logico e corretto individuare il momento iniziale del termine a beneficio delle difese nel giorno in cui ricevono avviso dell'avvenuto deposito;

il termine concesso alla difesa, peraltro, risulta troppo breve e può essere raddoppiato (10 giorni), con possibilità di proroga (fino a 20 giorni) in ragione della complessità del procedimento (in relazione al numero di indagati e al numero delle utenze intercettate);

successivamente alla conclusione della procedura di selezione, inoltre, è concessa alla difesa la possibilità di reiterare richieste di acquisizione già rigettate o di formularne di nuove, anche in ragione del fatto che la selezione ex articoli 268 *ter* e *quater* avviene quando l'accusa non è ancora compiutamente delineata e quando la difesa non è a conoscenza dell'intero compendio investigativo;

a tal fine dovrebbe essere esplicitato, all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale, benché risultasse sostanzialmente implicito, nelle modifiche apportate agli articoli 422 e 472 del medesimo codice, che il difensore dell'imputato, per l'esercizio dei suoi diritti e delle sue facoltà, può accedere all'archivio riservato nell'intero corso del procedimento per presentare al giudice precedente le sue richieste di acquisizione;

considerato che:

l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso articolo 268-*ter*, comma 1, e lettere *d*), *e*) ed *f*) dello schema di decreto legislativo, disciplina il procedimento di utilizzazione e acquisizione delle intercettazioni nella fase cautelare;

al riguardo, certamente da condidare è la scelta di affidare al giudice della cautela un compito di eliminazione dell'irrilevante analogo a quello che spetta al giudice della procedura selettiva, anche se, in questo caso, si tratta di una cernita che avviene necessariamente senza contraddittorio con la difesa. Sul piano tecnico, si postula un'acquisizione delle conversazioni rilevanti al fascicolo delle indagini (articolo 268-*ter*, comma 1) che, in realtà, è successiva al già avvenuto utilizzo dell'atto di indagine a fini cautelari. Sembra, dunque, preferibile prevedere che

l'acquisizione al fascicolo si realizzi al momento dell'uso dell'intercettazione ai fini della richiesta cautelare, con facoltà, per il giudice della cautela, di decretare lo spostamento dell'atto dal fascicolo delle indagini all'archivio riservato; conseguentemente, appare preferibile trasferire nel codice la previsione relativa ai poteri del giudice della cautela contenuto nel nuovo articolo 92, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione;

rispetto alla normativa vigente, la riforma specifica che, tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possono essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del pubblico ministero o a motivare la decisione del giudice;

in particolare, attraverso la modifica dell'articolo 293 del codice di procedura penale, che disciplina gli adempimenti esecutivi della misura cautelare, si consente al difensore di esaminare, senza poterne fare copia, i verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Si prevede, inoltre, il diritto del difensore medesimo di ottenere la trasposizione della registrazione su idoneo supporto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 268-*quater*, comma 4;

la scelta di attribuire al difensore, successivamente al deposito dell'ordinanza cautelare, accanto al diritto di ottenere la trasposizione delle registrazioni, il « diritto di esame e non di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate » non è del tutto condivisibile trattandosi, infatti, di una compressione del diritto di difesa che non appare giustificata. Né pare significativo l'incremento dei diritti di *privacy* dei soggetti coinvolti nell'intercettazione, dal momento che i difensori possono comunque divulgare la registrazione o provvedere essi stessi alla trascrizione, facendo circolare un testo scritto. Per tali stesse ragioni, fuori dall'incidente cautelare, dovrebbe essere consentito alla difesa di ottenere copia dei

verbalì delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui sia stata disposta la selezione all'esito della procedura selettiva, modificando opportunamente il nuovo articolo 268 *quater*, comma 4, del codice di procedura penale;

considerato, altresì, che:

l'articolo 4 modifica alcune disposizioni del capo relativo alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (segnatamente gli articoli 266, 267, 268, 270 e 271) per dare attuazione alla delega (articolo 1, comma 84, lettera *e*) per la disciplina delle intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili;

in particolare, la riforma (articolo 4, co. 1, lett. a) interviene sull'articolo 266 c.p.p., per specificare che in tutti i casi in cui sono consentite le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, è consentito anche procedervi con l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile;

la riforma, inoltre, modifica l'articolo 267 c.p.p., prevedendo che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti attraverso il captatore informatico debba indicare le ragioni che rendono necessarie questa particolare modalità per lo svolgimento delle indagini e, se si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, anche i luoghi e il tempo, *anche indirettamente determinati*, nei quali è possibile attivare il microfono (comma 1);

come precisato nella relazione illustrativa, la formula, secondo la quale nel decreto autorizzativo i luoghi e il tempo, in cui il dispositivo può essere attivato da remoto, possono essere « anche indirettamente determinati » si spiega nell'impossibilità di prevedere specificamente tutti gli spostamenti dell'apparecchio controllato. Da ciò consegue la necessità logica di delimitare gli ambiti ai verosimili spostamenti del soggetto, in base alle emergenze investigative;

nella medesima relazione illustrativa si evidenzia, altresì, che la previsione dell'attivazione del microfono da remoto sta pertanto a significare che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto autorizzativo, la captazione delle comunicazioni o conversazioni non può iniziare già dal momento dell'inserimento del captatore informatico. Questa è operazione preliminare necessaria, ma non sufficiente, per procedere all'ascolto dovendosi tener conto dei limiti di spazio e di tempo disegnati dal decreto autorizzativo;

è condivisibile la scelta del legislatore delegato di prevedere che i risultati delle intercettazioni tra presenti operati con captatori informatici non possano essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Ciò in specifica attuazione del principio di delega contenuto nel comma 84, lettera *e*), numero 7;

valutato che:

l'articolo 6 dà attuazione alla lettera *d*) del comma 84 dell'articolo 1 e in ordine ai più gravi delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione prevede che l'accesso all'attività di intercettazione avvenga sulla base dei presupposti dei sufficienti indizi di reato e della necessità dello svolgimento delle indagini. La deroga ai criteri stabiliti in via generale dall'articolo 267 c.p.p. risponde al principio della « semplificazione delle condizioni di impiego delle intercettazioni nei procedimenti più gravi dei pubblici ufficiali contro la PA » e si modula secondo l'analoga previsione prevista in materia di criminalità organizzata. Restano invece fermi il divieto di intercettazione delle conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, in quanto i reati contro la pubblica amministrazione, sia pur gravi, non sono equiparati, a tal proposito, per tali tipologie di intercettazioni, dalla legge delega,

ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*;

evidenziato che:

il nuovo articolo 89 *bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dal richiamato articolo 5 dello schema di decreto legislativo, prevede l'istituzione, presso l'ufficio del pubblico ministero, dell'archivio riservato delle intercettazioni, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni cui afferiscono (comma 1);

il predetto archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione ivi custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto custodito (comma 2);

a questo riguardo, si sottolinea l'esigenza di prevedere una specifica disciplina relativa sia alle modalità di accesso all'archivio riservato, la cui tenuta pone, peraltro, complessi problemi organizzativi, sia ai poteri di controllo del procuratore della Repubblica per impedire l'impropria diffusione del materiale ivi custodito, nonché con riferimento all'istituzione di un registro informatico. Al fine di assicurare la sicurezza dei sistemi informativi, si profila, quindi, l'opportunità di adottare specifiche linee guida da adottarsi con successivo decreto ministeriale, sentito il Garante della protezione dei dati personali;

rilevato che:

è opportuno prevedere che l'archivio riservato possa essere gestito con modalità informatiche in tutti i casi in cui gli uffici giudiziari già operino esclusivamente con documenti digitalizzati. Se, infatti, le registrazioni già oggi sono costituite da *files*, anche la parte « documentale » dell'archivio, previa digitalizzazione o previa creazione di verbali e annotazioni già in origine digitali, può essere gestita con

analoghe modalità, facendo dunque dell'archivio riservato un luogo non necessariamente fisico, con evidenti ricadute positive sia in termini di gestione che di costi anche con riguardo all'accesso ai *files*. Già infatti il regime di accesso è disciplinato attraverso l'istituzione di registro informatico e, ove le condizioni tecnologiche lo consentano, la fruizione stessa dei *files* contenenti registrazioni e verbali potrebbe essere consentita mediante accesso virtuale piuttosto che fisico;

rilevato, infine, che:

il comma 3 del medesimo articolo 89 *bis* dispone, inoltre, che oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero (dovendosi a tal proposito precisare che nella categoria degli ausiliari rientrano anche gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto), al predetto archivio possono avere accesso, *secondo quanto stabilito dal codice*, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, nonché i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete;

tale disposizione deve interpretarsi, come già osservato in riferimento all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale, nel senso di ritenere che il difensore dell'imputato, per l'esercizio dei suoi diritti e facoltà, possa accedere all'archivio riservato in ogni stato e grado del procedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), sopprimere l'ultimo periodo;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), numero 2), sopprimere le parole: « se pure oggetto di proroga »;

3) all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso Art. 268-*ter*, comma 3, sostituire le parole: « nel termine di cui al comma 2 » con le seguenti: « nel termine di dieci

giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2 ». *Conseguentemente*, aggiungere, in fine, al medesimo comma 3, i seguenti periodi: « Tale termine può essere oggetto di proroga per un periodo di pari durata. Il giudice dispone la proroga in ragione della complessità del procedimento e del numero delle utenze intercettate;

4) all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso ART. 268-quater, sostituire il comma 4 con il seguente: « I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite »;

5) all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), secondo periodo, dopo le parole: « Al giudice per le indagini preliminari » *inserire le seguenti*: « e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà »;

6) all'articolo 3, comma 1, lettera f), sopprimere la parola: « non »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso ART. 89-bis, comma 2, dopo le

parole « l'archivio » si valuti l'opportunità di inserire le seguenti: « è gestito, anche con modalità informatiche, e »;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso ART. 89-bis, comma 3, si valuti l'opportunità di eliminare l'inciso « oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero » e di inserire, dopo le parole « il pubblico ministero e i suoi ausiliari », le seguenti: « , ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto »;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso ART. 89-bis, comma 2, in ragione dell'esigenza di prevedere una specifica disciplina relativa sia alle modalità di accesso all'archivio riservato, sia ai poteri di controllo del procuratore della Repubblica per impedire l'impropria diffusione del materiale ivi custodito, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta a prevedere l'adozione di specifiche linee guida da adottarsi con decreto ministeriale, sentito il Garante della protezione dei dati personali;

d) all'articolo 114, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere, in vista di un rafforzamento del diritto all'informazione, la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare, elaborata secondo i nuovi criteri di cui all'articolo 292.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. Atto n. 475.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in discussione dà attuazione alla riforma della disciplina di procedibilità per alcuni reati, in base alla delega prevista dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 103 del 2017;

come si evince dalla relazione illustrativa, l'obiettivo perseguito, sostanzialmente, è quello di condizionare alla valutazione della persona offesa la perseguibilità di reati non particolarmente gravi e che presidiano beni strettamente individuali;

l'intervento normativo proposto va ricollegato alla volontà di favorire la nuova disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie di cui al nuovo articolo 162-ter del codice penale, introdotta dalla stessa legge n. 103 del 2017 e applicabile ai soli reati procedibili a querela remissibile;

con le indicate finalità, il provvedimento in esame novella il codice penale estendendo, da un lato, la procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, dall'altro limitando, per alcuni reati procedibili a querela nelle ipotesi-base, le circostanze aggravanti che ne determinano la procedibilità d'ufficio;

in attuazione delle disposizioni della legge delega, sono quindi resi punibili

a querela una serie di reati contro la persona previsti dal codice penale, sanzionati con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni;

rilevato che:

nello schema di decreto legislativo in esame viene stabilita la procedibilità a querela dei delitti di arresto illegale, di cui all'articolo 606 c.p. (articolo 1), di indebita limitazione della libertà personale di cui all'articolo 607 c.p. (articolo 2), di perquisizione e ispezione personali arbitrarie, di cui all'articolo 609 c.p. (articolo 3), e di violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale di cui all'articolo 615 c.p. (articolo 5);

la scelta di rendere procedibili a querela le predette fattispecie incriminatrici appare contrastante con quella di mantenere la procedibilità di ufficio per il reato previsto dall'articolo 608 del codice penale (*Abuso di autorità contro arrestati e detenuti*), che, come evidenziato nella relazione illustrativa, non è ricompresa nello schema di decreto legislativo, poiché commessa in danno di « persona affidata alla custodia dell'autore delle condotte abusive e quindi allo stesso sottomessa, con conseguente stato di minorata difesa »;

tale condizione, in verità, appare ricorrente anche nelle ipotesi di cui agli articoli 606, 607, 609 e 615 del codice penale, trasformate nello schema di decreto legislativo in reati procedibili a querela. Nelle predette ipotesi la persona offesa, infatti, in ragione della posizione rivestita dal soggetto agente, versa in condizioni di minorata difesa o, comunque, di

soggezione di fronte all'azione di pubblici ufficiali, del tutto assimilabili a quelle ricorrenti nel reato di « abuso di autorità contro arrestati e detenuti »;

la procedibilità d'ufficio dovrebbe, pertanto, essere mantenuta anche in relazione fattispecie incriminatrici sopra richiamate;

ritenuto che:

all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo, è prevista la procedibilità a querela per l'ipotesi di minaccia grave, di cui all'attuale articolo 612, comma 2, del codice penale, per la quale viene mantenuta solo una specie di pena diversa rispetto all'ipotesi base (la reclusione, anziché la multa). Alla lettera *b*) del medesimo articolo 4, invece, è conservata la procedibilità d'ufficio nel caso in cui la minaccia sia fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale. Ciò in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 16, lettera *a*), n. 2 della legge n. 103 del 2017, dove, peraltro, si prevede di conservare la procedibilità d'ufficio anche nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale;

essendosi trasformata la minaccia grave in ipotesi procedibile a querela, non risulterebbero, quindi, più punibili d'ufficio, oltre alle ipotesi di cui all'articolo 612, comma 2, anche quelle di minaccia aggravate dalle finalità di terrorismo e di eversione (articolo 1 del decreto-legge n. 625 del 1979), di mafia (articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991), o di discriminazione razziale, etnica e religiosa (articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993). Trattasi di circostanze ad effetto speciale, che sanzionano condotte particolarmente offensive e pericolose per l'ordine pubblico, in ordine alle quali può apparire inopportuna la previsione del regime di procedibilità a querela, tanto più che le stesse fattispecie refluirebbero nell'ambito applicativo dell'estinzione per condotte riparatorie di cui all'articolo 162 *ter* del codice penale;

per tali ragioni, dovrebbe essere valutata l'opportunità di modificare l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo, attraverso il richiamo, dopo il riferimento all'articolo 339 del codice penale, anche alle circostanze aggravanti ad effetto speciale;

considerato che:

l'articolo 10 introduce la procedibilità a querela per la fattispecie aggravata di uccisione o danneggiamento di animali altrui prevista dal secondo comma dell'articolo 638 c.p.;

tale fattispecie, consistente nell'uccisione o nel danneggiamento di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero di animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punita con la reclusione 6 mesi a 4 anni;

la procedibilità a querela di parte del reato in questione appare inopportuna, sia per la particolare pericolosità sociale di tale condotte criminali, poste in essere, per lo più, a scopo intimidatorio o ritorsivo negli ambienti agresti o pastorali, spesso soggetti alla pressione della criminalità organizzata che opera nel settore agricolo e zootecnico; sia in ragione dell'esigenza, particolarmente avvertita nell'attuale contesto sociale, di garantire una adeguata tutela agli animali quali componenti della collettività;

osservato che:

nello schema di decreto legislativo è mantenuta ferma la perseguibilità d'ufficio in tutte le ipotesi di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale (lesioni personali colpose derivanti da violazione del codice della strada). Nella relazione illustrativa si giustifica tale scelta in ragione del fatto che « *anche in tali ipotesi la persona offesa, avendo subito una lesione, versa per ciò stesso in una situazione di invalidazione sia pure temporanea* »;

la legge delega ancora la trasformazione del regime di procedibilità ad un profilo di gravità astratta del reato e alla mancanza di talune circostanze, tra cui

rientra (articolo 1, comma 16, lettera a, numero 1), della legge n. 103 del 2017) l'ipotesi in cui « *la persona offesa sia incapace per età o per infermità* »;

la suddetta circostanza ostativa deve ritenersi riferibile ai casi in cui le particolari condizioni di vulnerabilità della vittima, per età o per infermità, preesistono al comportamento criminoso dell'autore del reato e siano perciò da questo indipendenti. La maggiore gravità del fatto, cui si lega la scelta di mantenere ferma la perseguibilità d'ufficio, sembrerebbe, quindi, essere ancorata alla circostanza che l'agente, per la realizzazione del reato, ha sfruttato una situazione di minorata difesa della vittima, antecedente alla condotta punita che ne ha reso più agevole l'esecuzione, piuttosto che ad una situazione di infermità procurata anche a seguito della condotta criminosa;

la scelta di preservare la procedibilità d'ufficio può, pertanto, condividersi per le ipotesi previste all'articolo 590-*bis*, commi 4, 5 e 6 del codice penale, per l'indubbia rilevanza delle regole cautelari violate, ma non per quella di cui al primo comma dell'articolo 590 *bis*, relativa al reato di lesioni colpose gravi o gravissime cagionate per colpa consistita nella violazione delle generali norme in materia di circolazione stradale;

il mantenimento per tali ipotesi colpose stradali minori del regime di procedibilità d'ufficio determina, peraltro, l'ulteriore effetto di non rendere operanti cause estintive del reato che si fondano sull'avvenuto integrale risarcimento del danno in favore della persona offesa (la remissione della querela e le condotte riparatorie ex articolo 162 *ter* del codice penale), disincentivando lo stesso risarcimento al quale non può conseguire una pronuncia liberatoria;

dovrebbe, pertanto, essere valutata l'opportunità di ricomprendere la sola ipotesi di cui all'articolo 590 *bis*, comma 1, del codice penale nel novero dei reati procedibili a querela,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 5 e 10;
- 2) all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « articolo 339 » inserire le seguenti: « o quando ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale »;
- 3) sia ricompresa nel novero dei reati procedibili a querela la fattispecie di cui all'articolo 590-*bis*, comma 1, del codice penale.

ALLEGATO 6

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.5 DEL RELATORE

Al capoverso, comma 1.bis, sopprimere le seguenti parole: « , nel caso in cui dall'esito delle risultanze istruttorie siano emersi fondati elementi probatori connessi al medesimo evento delittuoso ».

0. 1. 5. 1. Colletti, Sarti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione per l'Integrazione Europea del Parlamento del Montenegro, guidata dal Presidente Adrijan Vuksanović 74

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*) 74

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 78

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 88

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 3831 La Marca ed altri e abb., C. 4325 Caruso e altri (*Seguito della discussione e approvazione*) 77

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Mercoledì 6 dicembre 2017.

Incontro con una delegazione della Commissione per l'Integrazione Europea del Parlamento del Montenegro, guidata dal Presidente Adrijan Vuksanović.

L'incontro informale si è svolto dalle 9.05 alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.20.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono state presentate 22 proposte emendative al disegno di legge C. 4768 e che gli emendamenti Spadoni 4768/III/1.11 e Garavini 4768/III/1.18 sono inammissibili in quanto di natura ordinamentale (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che non sono stati presentati ordini del giorno.

Comunica, inoltre, che gli onorevoli Cassano e Carrozza hanno testé sotto-

scritto l'emendamento Nicoletti 4768/III/1.19 e che l'onorevole Quartapelle Procopio ha sottoscritto l'emendamento Locatelli 4768/III/1.15.

Ciò premesso ricorda che gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione sul provvedimento in titolo, che sarà trasmessa alla Commissione Bilancio.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Quartapelle Procopio 4768/III/1.9, Locatelli 4768/III/1.15 e Fedi 4768/III/1.17. Esprime parere favorevole sull'emendamento Nicoletti 4768/III/1.19, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Quartapelle Procopio 4768/III/1.1, Porta 4768/III/1.20 e Quartapelle Procopio 4768/III/1.2, 4768/III/1.3 e 4768/III/1.8. Formula un invito al ritiro, dovendo altrimenti esprimere un parere contrario, dell'emendamento Quartapelle Procopio 4768/III/1.5. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Quartapelle Procopio 4768/III/1.7 e 4768/III/1.10, nonché sugli identici emendamenti Quartapelle Procopio 4768/III/1.6, Sante-rini 4768/III/1.14 e Locatelli 4768/III/1.16. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Quartapelle Procopio 4768/III/1.4 e Cicchitto 4768/III/1.12. Formula, invece, un invito al ritiro, dovendo altrimenti esprimere un parere contrario, sull'emendamento Cicchitto 4768/III/1.13. Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Porta 4768/III/TabA.1 e La Marca 4768/III/TabA.2.

Il viceministro Mario GIRO esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea MANCIULLI (PD), *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), accogliendo l'invito al ritiro da parte del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 4768/III/1.5 a sua prima firma e dichiara di sottoscrivere l'emendamento Nicoletti 4768/III/1.19.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) chiede chiarimenti sulle ragioni dell'inammissibilità dichiarata dalla Presidenza sull'emendamento Spadoni 4768/III/1.11.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ribadisce al collega Scagliusi che la proposta emendativa della deputata Spadoni è stata dichiarata inammissibile in quanto manifesta portata ordinamentale, essendo del tutto priva di impatto finanziario.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, condividendo in pieno la valutazione della Presidenza come pure lo spirito dell'emendamento Spadoni 4768/III/1.11, peraltro anticipato da un più che ragionevole intervento svolto dalla collega nella seduta di ieri, preannuncia il recepimento del contenuto di merito dell'emendamento nella proposta di relazione sul provvedimento in titolo, che si riserva di presentare nel prosieguo della seduta. Invita, inoltre, i colleghi del Movimento Cinque Stelle a valutare la presentazione di un corrispondente ordine del giorno nelle successive fasi di esame.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti Quartapelle Procopio 4768/III/1.9, Locatelli 4768/III/1.15 e Fedi 4768/III/1.17.

Franco CASSANO (PD), cofirmatario dell'emendamento Nicoletti 4768/III/1.19, a nome dei presentatori accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti Nicoletti 4768/III/1.19 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), Quartapelle Procopio 4768/III/1.1, Porta 4768/III/1.20 e Quartapelle Procopio 4768/III/1.2.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Quartapelle Procopio 4768/III/1.2, i successivi emendamenti Quartapelle Procopio 4768/III/1.3, 4768/III/1.8 e 4768/III/1.4 risultano assorbiti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, inoltre, gli emendamenti Quartapelle Procopio 4768/III/1.7 e 4768/III/1.10, gli identici emendamenti Quartapelle Procopio 4768/III/1.6, Santerini 4768/III/1.14, Locatelli 4768/III/1.16 e l'emendamento Cicchitto 4768/III/1.12.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, in qualità di cofirmatario dell'emendamento Cicchitto 4768/III/1.13, a nome degli ulteriori presentatori ne annuncia il ritiro.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, infine, gli emendamenti Porta 4768/III/TabA.1 e La Marca 4768/III/TabA.2.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che è concluso l'esame delle proposte emendative presentate e che il relatore Causi si accinge a presentare una proposta di relazione sui provvedimenti in titolo.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole corredata da alcune osservazioni (*vedi allegato 2*), con cui aspira a sintetizzare gli elementi di merito emersi dagli interventi svolti nella seduta precedente.

Si sofferma, in particolare, sulle osservazioni apposte alla proposta di relazione e riguardanti, innanzitutto, l'autorizzazione delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di ruolo nei profili professionali delle aree funzionali. Inoltre, evidenzia il richiamo all'opportunità di reintegrare le risorse destinate al Fondo Africa, tenuto conto che esso rappresenta un importante strumento della strategia italiana per il rilancio del dialogo e della cooperazione con i Paesi africani, da cui originano o transitano i flussi migratori verso l'Unione europea. La proposta di relazione, poi, auspica che le maggiori entrate derivanti dalla riscossione della tariffa consolare siano destinate al soddisfacimento delle esigenze degli uffici consolari all'estero e che sia istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale, specificamente destinato ad assicurare il pieno rispetto degli accordi di sede che regolano le condizioni per la presenza in Italia delle Organizzazioni internazionali, consentendo di fare fronte tempestivamente alle esigenze di restauro e di manutenzione di complessi architettonici spesso di considerevole valore storico ed artistico.

La proposta di relazione suggerisce, altresì, di prorogare, per il biennio 2019-2020, l'autorizzazione ad assumere diplomatici per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, all'apertura di nuove ambasciate in aree di interesse strategico per la promozione degli interessi economici del Paese e per la tutela dei cittadini italiani all'estero, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio Europeo per l'Azione Esterna.

Pone l'accento anche sulla previsione di adottare strumenti di sostegno specifico per i connazionali all'estero che risiedono in Paesi segnati da gravi instabilità e crisi politiche, con riferimento precipuo alla situazione in Venezuela, includendo misure mirate alle aziende italiane operanti all'estero che si trovano ad essere particolarmente esposte a criticità determinate dalle decisioni dei Paesi in cui operano.

Infine, riferisce che la proposta di relazione argomenta la necessità di un'inversione di tendenza nel futuro quanto ad incidenza della spesa per la politica estera sul bilancio dello Stato, considerato che tale spesa rappresenta un investimento lungimirante e remunerativo per conseguire pace e stabilità regionale durature, e ciò anche nel raffronto con quanto avviene nei maggiori Stati dell'Unione europea. Al riguardo sottolinea che il nostro Paese si caratterizza per la necessità di dovere destinare ben 70 miliardi di euro al pagamento di interessi, con il conseguente necessario sottodimensionamento delle varie politiche di settore. In questo scenario già così penalizzato la spesa per la politica estera rappresenta effettivamente un fannalino di coda non più sostenibile. Auspica, pertanto, che si prosegua sulla strada del risanamento dei conti e della

riduzione della spesa per interessi, in modo da sbloccare risorse da destinare alle politiche settoriali, a partire proprio dall'investimento in politica estera.

Eleonora CIMBRO (MDP) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole con osservazioni, illustrata dal collega Causi, dichiarando di condividerne l'impianto quanto ai profili di competenza della Commissione e dovendo, invece, evidenziare il profondo dissenso del suo gruppo sulla complessiva manovra di bilancio in esame.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

C. 3831 La Marca ed altri e abb., C. 4325 Caruso e altri.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, rinviata nella seduta del 3 ottobre scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Nel ricordare che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in oggetto in sede legislativa nella seduta del 3 ottobre scorso, in cui è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 16 di giovedì 5 ottobre, segnala che non sono state presentate proposte emendative. Dà quindi conto delle sostituzioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge in titolo.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, passa alla fase delle dichiarazioni di voto finale.

Francesca LA MARCA (PD) esprimendo in qualità di prima firmataria del provvedimento particolare apprezzamento e soddisfazione per l'ampio sostegno alla proposta di legge da parte dei gruppi, dichiara che la Giornata nazionale degli italiani nel mondo servirà a rivolgere a milioni di persone un pensiero di gratitudine e di apprezzamento per quanto hanno fatto, con il loro lavoro e con il loro sacrificio, per il miglioramento dell'Italia e dei Paesi nei quali hanno realizzato le loro prospettive di vita.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, non essendovi altri interventi in sede di dichiarazioni di voto, indice la votazione nominale sul testo di cui si è concluso l'esame.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge C. 3831, risultando conseguentemente assorbita la proposta C. 4325.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni (C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 148, sostituire le parole: « 3 milioni » con le seguenti: « 6 milioni ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazione:

2018: -3.000.000.

4768/III/1. 9 Quartapelle Procopio.

(Approvato)

Dopo il comma 148, inserire il seguente:

148-bis. In occasione del 70mo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per la realizzazione, nel 2018, delle iniziative celebrative, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2018: -500.000.

4768/III/1. 15 Locatelli, Marzano, Quartapelle Procopio.

(Approvato)

Sostituire il comma 165 con il seguente:

165. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera *e)* è abrogata;

c) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

d) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;

e) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio

per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;

f) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, ad integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

g) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle Camere di commercio italiane all'estero.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.900.000;
2019: -2.000.000;
2020: -2.500.000.

4768/III/1. 17. Fedi, Garavini, Gianni Farina, La Marca, Porta, Tacconi.

(Approvato)

Al comma 165, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento di dottorati di lingua italiana presso istituzioni universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale dotato di dottorato di ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2018: -500.000;
2019: -500.000;
2020: -500.000.

4768/III/1. 19. Nicoletti, Carrozza, Cassano, Quartapelle Procopio.

Al comma 165, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento di dottorati di lingua italiana presso istituzioni universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale dotato di dottorato di ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -500.000;
2019: -500.000;
2020: -500.000.

4768/III/1. 19. (nuova formulazione) Nicoletti, Carrozza, Cassano, Quartapelle Procopio.

(Approvato)

Al comma 165, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento ai contributi di cui alla presente lettera, al fine di verificare l'efficacia e la tempestività della comunicazione a favore degli italiani all'estero, il Governo adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per valutare l'effettiva utilità ed efficacia dell'informazione e l'eventuale erogazione di tali contributi. »

4768/III/1. 11. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Scagliusi, Grande, Del Grosso.

(Inammissibile)

Al comma 165, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) la spesa di euro 272.000 per il 2018, di euro 22.000 per il 2019 e di euro 22.000 per il 2020 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia e della sola guardiania a decorrere dal 2019. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente lettera si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/III/1. 1. Quartapelle Procopio.

(Approvato)

Al comma 165 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, ad integrazione delle misure in corso di applicazione, a sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2018: -1.500.000;

4768/III/1. 20. Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Tacconi.

(Approvato)

Dopo il comma 170, inserire i seguenti:

170-bis. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma *1-bis*, è inserito il seguente:

« *1-ter.* Gli interventi del fondo di garanzia di cui al comma *1-bis* possono essere assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede a valere sul fondo di riserva per

le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009 »;

b) all'articolo 12:

1) al comma 2, le parole « tenuto conto della relazione di cui al comma 4 » sono soppresse;

2) al comma 4, ultimo periodo, le parole « in allegato allo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo » sono soppresse;

c) all'articolo 13, comma 1, le parole « , cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4 » sono soppresse;

d) all'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4, per la parte relativa agli stanziamenti dei Ministeri »;

e) all'articolo 21, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: « dal direttore dell'Agenzia » sono aggiunte le seguenti: « , nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « all'ordine del giorno e » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto disposto al primo periodo, »;

f) all'articolo 26, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in

seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa.»;

g) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:

a) concedere finanziamenti in qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

b) concedere finanziamenti in qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanziario, secondo modalità identificate dal CIGS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;

c) costituire un fondo di garanzia per finanziamenti in qualsiasi forma a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».

170-ter. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è soppressa.

170-quater. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui 2 milioni, sempre a decorrere dall'anno 2018, per maggiori spese di funzionamento.».

4768/III/1. 2. Quartapelle Procopio.

(Approvato)

Dopo il comma 170, inserire il seguente:

170-bis. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Gli interventi del fondo di garanzia di cui al comma 1-bis possono essere assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009»;

b) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:

a) concedere finanziamenti in qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

b) concedere finanziamenti in qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanziario, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;

c) costituire un fondo di garanzia per finanziamenti in qualsiasi forma a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o

da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti ».

4768/III/1. 3. Quartapelle Procopio.

(Assorbito)

Dopo il comma 170, sono inseriti i seguenti:

170-bis. All'articolo 26, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa ».

170-ter. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è soppressa.

4768/III/1. 8. Quartapelle Procopio.

(Assorbito)

Dopo il comma 170, inserire i seguenti:

170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

170-ter. Nei limiti della propria dotazione organica, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a

conferire, entro il 30 aprile 2018, un incarico di livello dirigenziale generale e sette incarichi di livello dirigenziale non generale con le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti quantitativi ivi previsti. L'Agenzia è altresì autorizzata a conferire un incarico di livello dirigenziale generale e due di livello dirigenziale non generale con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e in deroga ai limiti quantitativi ivi previsti. Gli incarichi non conferiti in base al secondo periodo possono essere conferiti conformemente al primo periodo. I contratti stipulati ai sensi del presente comma hanno scadenza non successiva al 30 aprile 2019. Per le finalità di cui al secondo periodo è autorizzata la spesa di euro 557.839 per l'anno 2018 e di euro 185.946 per l'anno 2019, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

4768/III/1. 5. Quartapelle Procopio.

(Ritirato)

Dopo il comma 170, inserire il seguente:

170-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 144, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il decreto di cui al primo comma individua le residenze in aree di crisi nelle quali i termini di cui all'articolo 181, comma 1, sono dimezzati »;

b) all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Qualora dipendenti in servizio all'estero condividano, a qualsiasi titolo, l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del 10 per cento »;

c) all'articolo 173, comma 4, le parole: « al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « all'8 per cento »;

d) all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che condivide, a qualsiasi titolo, l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera »;

e) all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'indennità di rientro spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso, a qualsiasi titolo, l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia »;

f) all'articolo 199:

1) al comma 1, le parole da: « un contributo fisso onnicomprensivo » fino a: « richiamato in Italia » sono sostituite dalle seguenti: « una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2 »;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. La maggiorazione di cui al presente articolo non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di Missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1 del presente articolo »;

3) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Se dipendenti condividono, a qualsiasi titolo, l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione sia inferiore a centottanta giorni, la maggiorazione di cui al comma 1 spetta al dipen-

dente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento ».

4768/III/1. 7. Quartapelle Procopio.

(Approvato)

Dopo il comma 170 inserire il seguente:

170-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: « nel triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel quadriennio 2016-2019 »;

b) al comma 6, le parole: « e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020 ».

Conseguentemente, al comma 624, il primo periodo è sostituito dal seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 17.585.300 per l'anno 2018, di euro 53.585.532 per l'anno 2019, di euro 133.869.872 per l'anno 2020, di euro 178.066.272 per l'anno 2021, di euro 167.362.072 per l'anno 2022, di euro 121.858.472 per l'anno 2023, di euro 106.654.172 per l'anno 2024, di euro 137.449.872 per l'anno 2025, di euro 147.445.672 per l'anno 2026, di euro 139.141.372 per l'anno 2027, di euro 139.141.372 per l'anno 2028, di euro 142.441.372 a decorrere dall'anno 2029.

4768/III/1. 10. Quartapelle Procopio.

(Approvato)

Dopo il comma 170, inserire il seguente:

170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento

mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

* **4768/III/1. 6.** Quartapelle Procopio, Locatelli.

(Approvato)

Dopo il comma 170, inserire il seguente:

170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

* **4768/III/1. 14.** Santerini, Marazziti.

(Approvato)

Dopo il comma 170, inserire il seguente:

170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

* **4768/III/1. 16.** Locatelli.

(Approvato)

Dopo il comma 170, inserire il seguente:

170-bis. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di cui 2 milioni, sempre a decorrere dall'anno 2018, per maggiori spese di funzionamento ».

4768/III/1. 4. Quartapelle Procopio.

(Assorbito)

Al comma 347, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua altresì i criteri preferenziali cui attenersi per la valutazione del servizio prestato all'estero da ricercatori italiani che intendano accedere al sistema nazionale di ricerca.

4768/III/1. 18 Garavini, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Porta, Tacconi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 684 inserire i seguenti:

684-bis Richiamata la Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la partecipazione italiana all'*International Arctic Science Committee* (IASC), al *Sustaining Arctic Observing Networks* (SAON) ed al *Ny Alesund Science Managers Committee* (NySMAC), nonché l'adesione dell'Italia alla Dichiarazione congiunta dei ministri della ricerca firmata alla prima *Arctic Science Ministerial* a Washington il 28 settembre 2016, è istituito per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia come Paese osservatore del Consiglio artico.

684-ter. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell'ambito di un Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai commi da 684-quinquies a 684-septies.

684-quater. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministro

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.

684-*quinquies*. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA è istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a:

a) elaborare su base triennale il PRA ed i relativi programmi annuali;

b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;

c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;

d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;

e) predisporre alla fine del triennio una relazione per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Artico.

684-*sexies*. Il CSA è nominato dal presidente del CNR ed è composto da un presidente e da 6 membri designati dal CNR e selezionati tra esperti di problematiche polari appartenenti alla comunità scientifica nazionale degli enti pubblici di ricerca, individuati secondo i seguenti criteri:

a) un esperto del CNR;

b) un esperto dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

c) un esperto dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);

d) un esperto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

e) il delegato italiano allo IASC;

f) il rappresentante italiano nel NySMAC.

684-*septies*. Alle riunioni del CSA partecipano di diritto il Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (*Senior Arctic Official*) e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

684-*opties*. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il PA deve indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attività e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti (università, enti di ricerca pubblici e privati) selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR. I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione.

684-*novies*. L'attuazione operativa del PA è affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione Dirigibile Italia a Ny Alesund – Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilità della stazione Dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.

684-*decies*. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, valutata in 6 milioni di euro per il triennio 2018-2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con dotazione di 2 milioni di euro per il 2018, 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.000.000;
2019: -2.000.000;
2020: -2.000.000.

4768/III/1. 12. Cicchitto, Causi, Quartapelle Procopio.

(Approvato)

Dopo il comma 684 inserire i seguenti:

684-bis Richiamata la Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la partecipazione italiana all'*International Arctic Science Committee* (IASC), al *Sustaining Arctic Observing Networks* (SAON) ed al *Ny Alesund Science Managers Committee* (NySMAC), nonché l'adesione dell'Italia alla Dichiarazione congiunta dei ministri della ricerca firmata alla prima *Arctic Science Ministerial* a Washington il 28 settembre 2016, è istituito per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia come Paese osservatore del Consiglio artico.

684-ter. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell'ambito di un Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai commi da 684-quinquies a 684-septies.

684-quater. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.

684-quinquies. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA è istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a:

a) elaborare su base triennale il PRA ed i relativi programmi annuali;

b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;

c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;

d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;

e) predisporre alla fine del triennio una relazione per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Artico.

684-sexies. Il CSA è nominato dal presidente del CNR ed è composto da un presidente e da 6 membri designati dal CNR e selezionati tra esperti di problematiche polari appartenenti alla comunità scientifica nazionale degli enti pubblici di ricerca, individuati secondo i seguenti criteri:

a) un esperto del CNR;

b) un esperto dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

c) un esperto dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);

d) un esperto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

e) il delegato italiano allo IASC;

f) il rappresentante italiano nel NySMAC.

684-septies. Alle riunioni del CSA partecipano di diritto il Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (*Senior Arctic Official*) e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

684-opties. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il PA deve indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico neces-

sario, le risorse umane impegnate per le attività e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti (università, enti di ricerca pubblici e privati) selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR. I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione.

684-novies. L'attuazione operativa del PA è affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione Dirigibile Italia a Ny Alesund – Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilità della stazione Dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.

684-decies. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, valutata in 6 milioni di euro per il triennio 2018-2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con dotazione di 2 milioni di euro per il 2018, 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.

4768/III/1. 13. Cicchitto, Causi, Quarta-pelle Procopio.

(Ritirato)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2018: –3.000.000;

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 « L'Italia in Europa e nel mondo », programma 1.9 « Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese », apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.

4768/III/Tab A. 1 Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Tacconi.

(Approvato)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2018: –800.000;

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 « L'Italia in Europa e nel mondo », programma 1.9 « Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese », apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: +800.000;
CS: +800.000.

4768/III/Tab A. 2 La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta, Tacconi.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni (C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (affari esteri e comunitari),

esaminato il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e l'allegata Tabella 6;

richiamato l'impegno onorato nel corso di questa legislatura sul versante del consolidamento dei conti pubblici, per l'avvio della ripresa economica e per il sostegno all'occupazione nel rispetto dei Trattati e degli accordi assunti dall'Italia in sede europea, in un contesto congiunturale di crisi economica globale senza precedenti e di necessitata riduzione del disavanzo e del debito pubblico;

richiamato altresì che:

nell'impegno rivolto al futuro per valorizzare il potenziale di crescita dell'economia nazionale e per incrementare l'occupazione e le capacità innovative e competitive delle imprese, la specificità del disegno di legge di bilancio in esame si concentra nelle misure volte a sterilizzare le clausole di salvaguardia su IVA e accise, nonché in riforme e *policy* che hanno contribuito negli ultimi anni a ridurre il differenziale del nostro Paese rispetto alla media dell'Unione europea, restituendo credibilità all'Italia;

verificata la conformità del provvedimento con gli interventi di riforma della contabilità pubblica, apportati da ultimo con la legge n. 163 del 2016, che

hanno avuto il merito di portare al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico considerato nella sua interezza, nonché la coerenza degli importi del saldo netto da finanziare con i livelli programmatici indicati nella Nota di aggiornamento e approvati con le risoluzioni parlamentari;

evidenziato che il provvedimento focalizza gli interventi prioritari su alcune direttrici prioritarie: in primo luogo le misure volte a sterilizzare le clausole di salvaguardia su IVA e accise, gli interventi per la crescita, la promozione dell'occupazione e il sostegno sociale alle fasce più deboli della popolazione; a queste si aggiungono le misure settoriali, per lo sviluppo del Mezzogiorno e per gli enti territoriali; infine, le misure per il contenimento della spesa e per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

sottolineato che il disegno di legge di bilancio registra ingenti risorse in termini di maggiori entrate (pari a 10,7 miliardi nel 2018, 9,1 miliardi nel 2019 e 8,1 miliardi nel 2020), derivanti in larga misura dalle disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale contenute nell'articolo, e risparmi correnti riconducibili per il 50 per cento nel 2018 e per l'80 per cento nel 2020 a misure di *spending review* della Pubblica Amministrazione;

d'altra parte – ricordando gli sgravi contributivi e le detrazioni IRPEF per interventi di ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica, per assunzioni

a tempo indeterminato di giovani e in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni – talune riduzioni di gettito sono riconducibili alle misure per accrescere la competitività delle imprese attraverso la proroga e il rafforzamento delle misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese e ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, a fronte di nuovi investimenti effettuati;

segnalate le maggiori spese correnti per i contratti della Pubblica Amministrazione, per la lotta alla povertà, per le politiche per la famiglia, per gli investimenti pubblici, per investimenti nell'ambito del Patto nazionale incentivato degli enti locali, da cui deriva il carattere espansivo della manovra per ciascuno degli esercizi considerati;

evidenziati gli stanziamenti a supporto della partecipazione italiana alle Organizzazioni multilaterali, sia a carattere regionale che universale, ed a grandi iniziative promosse dalla Comunità internazionale, a partire dalla spesa per l'anno 2018 per fare fronte agli oneri correlati alla presidenza in esercizio italiana dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), che il nostro Paese assumerà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e dall'autorizzazione di spesa per l'anno 2018, introdotta al Senato, per avviare la preparazione della partecipazione italiana ad *Expo Dubai 2020*;

apprezzata l'istituzione nello stato di previsione del MAECI, a seguito dell'approvazione di un emendamento al Senato, di un apposito fondo per la partecipazione italiana al finanziamento delle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia;

segnalati gli stanziamenti a sostegno dei progetti per la formazione universitaria e post universitaria previsti e

organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica;

valorizzato l'inserimento al Senato di significative risorse per il triennio per l'attuazione del Piano di Azione nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione 1325 del 2000 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza e delle successive risoluzioni;

apprezzate le norme per uniformare la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal personale assunto *in loco* dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero, nonché l'incremento di 100 unità del contingente del personale a contratto assunto *in loco* e l'assunzione, con modifica apportata dal Senato, di 75 dipendenti a tempo indeterminato per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

apprezzate in modo specifico, sul piano della valorizzazione dell'apporto delle comunità italiane nel mondo, le modifiche introdotte dal Senato che hanno introdotto una serie di misure a carattere finanziario per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero e dei Comites, per adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura e a favore delle Camere di commercio italiane all'estero e delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno cinque anni, nell'auspicio che gli organi di informazione degli italiani all'estero vogliano conformare il proprio operato a criteri di utilità, efficienza e tempestività rispetto alle collettività dei connazionali;

richiamate con favore, seppure non strettamente rientranti nelle competenze della III Commissione, le misure introdotte a sostegno all'internazionalizzazione al Sistema-Paese con particolare riferimento alle misure volte a consentire che in determinati Paesi stranieri qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale, Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Espresa quindi preoccupazione per quelle aziende italiane operanti all'estero in situazioni di crisi e particolarmente esposte a criticità determinate dalle decisioni dei Paesi committenti – tra i quali, in primo luogo, il Venezuela – nei cui confronti si ritiene opportuno adottare strumenti di sostegno;

appreziate altresì le misure introdotte al Senato per l'efficientamento del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese all'estero;

valutato con preoccupazione il dato sugli stanziamenti di spesa del MAECI autorizzati dal disegno di legge di bilancio che si confermano, in termini di competenza, nella misura dello 0,4 per cento della spesa finale del bilancio statale in tutto il triennio di riferimento, che rappresenta una cifra notevolmente al di sotto dell'investimento necessario in politica estera e nello strumento diplomatico, a differenza di quanto si registra negli altri maggiori Stati dell'Unione europea;

registrato che la parte più consistente dei finanziamenti è comunque ascrivibile al programma Cooperazione allo sviluppo, in omaggio ad un impegno onorato nella legislatura quanto al rilancio delle politiche di aiuto allo sviluppo, anche

grazie alla riforma normativa del settore e, in particolare, all'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

segnalato, infine, il rifinanziamento per quasi 1 miliardo di euro dell'ulteriore rilevante fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia grazie all'approvazione della legge n. 145 del 2016, che ha introdotto una normativa di carattere generale riguardante la partecipazione italiana alle missioni internazionali,

delibera di

RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. valuti la Commissione di merito l'opportunità di autorizzare le procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di ruolo nei profili professionali delle aree funzionali, tenuto conto della significativa riduzione di questa categoria di personale nell'ultimo decennio, che rischia di determinare gravi ripercussioni sulla funzionalità dei servizi alle collettività dei connazionali all'estero e alle imprese;

2. valuti la Commissione di merito l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al Fondo Africa, già istituito all'articolo 1, comma 621, legge 11 novembre 2016, n. 232, tenuto conto che esso rappresenta un importante strumento della strategia italiana per il rilancio del dialogo e della cooperazione con i Paesi africani da cui originano o transitano i flussi migratori verso l'Unione europea;

3. valuti la Commissione di merito l'opportunità di destinare le maggiori entrate derivanti dalla riscossione della tariffa consolare al soddisfacimento delle esigenze degli uffici consolari all'estero;

4. valuti la Commissione di merito l'opportunità di istituire un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale specificamente

destinato ad assicurare il pieno rispetto degli accordi di sede che regolano le condizioni per la presenza in Italia delle Organizzazioni internazionali, consentendo di fare fronte tempestivamente alle esigenze di restauro e di manutenzione di complessi architettonici spesso di considerevole valore storico ed artistico;

5. valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare, per il biennio 2019-2020, l'autorizzazione ad assumere diplomatici per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, all'apertura di nuove ambasciate in aree di interesse strategico per la promozione degli interessi economici del Paese e per la tutela dei cittadini italiani all'estero, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio europeo per l'azione esterna;

6. valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare strumenti di sostegno specifico per i connazionali all'estero che risiedano in Paesi segnati da gravi instabilità e crisi politiche, con riferimento precipuo alla situazione in Venezuela, includendo misure mirate alle aziende italiane operanti all'estero che si trovano ad essere particolarmente esposte a criticità determinate dalle decisioni dei Paesi in cui operano;

7. si valuti nel complesso l'opportunità che nel futuro si possa registrare un salto di qualità nell'incidenza della spesa per la politica estera sul bilancio dello Stato in quanto investimento lungimirante e remunerativo in termini di pace e stabilità regionale durature, e ciò anche nel raffronto con quanto avviene nei maggiori Stati dell'Unione europea.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 92 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato. | |
| Nota di variazioni. C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole) | 92 |
| ALLEGATO 1 (Emendamenti) | 96 |
| ALLEGATO 2 (Relazione approvata) | 100 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione del sindaco di Livorno, Filippo Nogarín, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01378 Artini, concernente iniziative per la promozione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno | 95 |
| AVVERTENZA | 95 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.25.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.

C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che nella riunione testé svolta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sulla necessità di concludere l'esame nella seduta odierna.

Quindi, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione è scaduto alle ore 18 di martedì 5 novembre 2017, avverte che sono state presentate 13 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Ricorda preliminarmente che gli emendamenti al disegno di legge di bilancio sono soggetti sia a un limite di contenuto, nel senso che non sono ammissibili emendamenti che non

corrispondono al tipo di contenuto ammesso dalla legge di contabilità generale, sia a un vincolo di compensatività, nel senso che non sono ammissibili gli emendamenti che comportano un onere finanziario senza provvedere alla sua integrale copertura. Quanto al limite di contenuto, precisa che – per espressa disposizione dell'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009 – il disegno di legge di bilancio non può contenere norme di delega legislativa, norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, interventi di natura localistica o microsettoriale, né variazioni dirette delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione.

Ciò premesso, comunica che la presidenza ritiene inammissibili i seguenti emendamenti: Basilio 4768/IV/1.4 e Vilecco Calipari 4768/IV/1.5, perché recano una delega legislativa al Governo; Zanin 4768/IV/1.8, perché reca una norma ordinamentale, oltre a prevedere la modifica di una disposizione di rango subordinato alla legge; Rizzo 4768/IV/1.12, perché prevede una spesa permanente a fronte di una copertura limitata soltanto al prossimo triennio.

Comunica, altresì, che un emendamento del deputato Zanin sull'educazione alla pace nelle scuole, un emendamento del deputato Frusone sull'aereo di Stato della Presidenza del Consiglio e l'emendamento della deputata Corda sul programma 1.1 del Ministero dello sviluppo economico, riguardando le competenze di altre Commissioni, non sono ricevibili dalla Commissione Difesa e sono stati inoltrati alle Commissioni competenti.

La Presidenza ritiene ammissibili i restanti emendamenti, fermo restando che il giudizio definitivo sull'idoneità della copertura finanziaria, dove prevista, sarà pronunciato, ove necessario, dal Presidente della Commissione Bilancio all'esito dei necessari accertamenti.

Chiarisce che gli emendamenti Zanin 1.15 e Petrenga 1.3, pur avendo contenuto tendenzialmente ordinamentale, sono stati considerati ammissibili perché suscettibili di produrre sia pur modesti e non quan-

tificabili risparmi di spesa. Precisa, tuttavia, che tali emendamenti potrebbero essere valutati diversamente dalla Presidenza della Commissione Bilancio.

Avverte, infine, che non sono stati presentati ordini del giorno.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, dopo aver premesso di essersi informalmente confrontato con il Governo in merito alla valutazione degli emendamenti, invita al ritiro dell'emendamento Rizzo 4768/IV/1.1; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4768/IV/1.2, di cui è cofirmatario insieme alla deputata Quarta-pelle Procopio; invita al ritiro dell'emendamento Petrenga 4768/IV/1.3; esprime parere favorevole sugli emendamenti Vito 4768/IV/1.6 e Zanin 4768/IV/1.9; invita infine al ritiro degli emendamenti Rizzo 4768/IV/1.10 e 4768/IV/1.11, nonché degli emendamenti Basilio 4768/IV/1.13 e Zanin 4768/IV/1.15.

Giorgio ZANIN (PD) sostiene le ragioni del proprio emendamento 4768/IV/1.15, evidenziando gli effetti positivi che avrebbe sugli enti locali la soppressione dell'obbligo dell'aggiornamento delle liste di leva, la cui tenuta è inutile atteso che la leva è stata sospesa con la legge n. 226 del 23 agosto 2004. Domanda, pertanto, al relatore di rivedere il proprio parere su tale emendamento.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, conferma il proprio parere contrario, motivandolo sulla base del fatto che le disposizioni normative citate non hanno abrogato la leva militare, ma ne hanno semplicemente previsto la sospensione.

Giorgio ZANIN (PD) ritiene non convincente la spiegazione data dal relatore, sottolineando come il secondo periodo dell'emendamento chiarisca espressamente che in caso di necessità l'obbligo il Presidente del Consiglio dei ministri ha il potere di ripristinare l'aggiornamento delle liste di leva.

Tatiana BASILIO (M5S), premesso di comprendere le ragioni della dichiarazione

di inammissibilità dell'emendamento 4768/IV/1.4, a sua prima firma, chiarisce che presentando l'emendamento la sua parte politica ha voluto richiamare l'attenzione della Commissione sul grave *vulnus* che viene arrecato al personale militare delle Forze armate per effetto della mancata previsione di una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi correttivi del decreto legislativo n. 94 del 2017, concernente il riordino delle carriere del personale delle Forze armate.

Ricorda al riguardo che una delega per l'adozione di decreti correttivi in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia è invece prevista da tempo e che la Commissione, in sede di espressione del parere sullo schema del citato decreto legislativo n. 94 (atto n. 396), ha approvato a suo tempo, su iniziativa della relatrice, condivisa dal suo gruppo, una condizione che chiedeva il Governo di « adottare un'adeguata iniziativa normativa di rango primario volta a integrare e completare la delega ... attraverso l'espressa previsione della possibilità di emanare ulteriori misure di esso correttive ovvero integrative ». Si dice quindi sconcertata dal fatto che, a distanza di quasi un anno da quel parere, quando ormai la legislatura si sta avviando alla sua scadenza, la norma di delega ancora non esiste.

Illustra quindi l'emendamento 4768/IV/1.1, a sua prima firma, che ripropone il tema del sostegno psicologico e del benessere organizzativo al personale delle Forze armate, oggetto di un suo atto di indirizzo ancora in discussione (risoluzione 7-01305), rispetto al quale il rappresentante del Governo ha preannunciato un parziale accoglimento.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, conferma il proprio parere contrario, chiarendo che il servizio è già fornito, mediante personale delle Forze armate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Basilio 4768/IV/1.1 e approva l'emendamento Moscatt 4768/IV/1.2.

Giovanna PETRENGA (FdI-AN) ritira il proprio emendamento 4768/IV/1.3.

Antonino MOSCATT, *relatore*, Francesco Saverio GAROFANI, presidente, Gianluca FUSILLI (PD), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), Paolo ROSSI (PD), Dino SECCO (Misto-CI-EPI), Rosanna SCOPELLITI (AP-CpE-NCD), Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), Paola BOLDRINI (PD), Gessica ROSTELLATO (PD), Paolo BOLOGNESI (PD) e Guido GALPERTI (PD) sottoscrivono l'emendamento Vito 4768/IV/1.6.

La Commissione approva l'emendamento Vito 4768/IV/1.6.

Elio VITO (FI-PdL) ringrazia i colleghi che hanno sottoscritto l'emendamento ed esprime l'auspicio che le forze che essi rappresentano lo sostengano anche durante l'esame nella Commissione Bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vito 4768/IV/1.6 e Zanin 4768/IV/1.9 e respinge l'emendamento Rizzo 4768/IV/1.10.

Gianluca RIZZO (M5S) illustra l'emendamento 4768/IV/1.11, a sua prima firma, precisandone la finalità, che è quella di dare una prima parziale attuazione agli impegni contenuti nella propria risoluzione n. 8-00262, approvata dalla Commissione lo scorso 4 ottobre.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzo 4768/IV/1.11 e Basilio 4768/IV/1.13.

Giorgio ZANIN (PD) insiste per la votazione del proprio emendamento 4768/IV/1.15.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 4768/IV/1.15, evidenziando gli ef-

fetti positivi di risparmio che deriverebbero per gli enti locali dall'approvazione della misura.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta per valutare la possibilità di una riformulazione dell'emendamento Zanin 4768/IV/1.15.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.55.

Giorgio ZANIN (PD) ritira il proprio emendamento 4768/IV/1.15.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che l'esame delle proposte emendative si è concluso.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole per la Commissione Bilancio (*vedi allegato n. 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 dicembre 2017.

Audizione del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01378 Artini, concernente iniziative per la promozione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Abrogazione dell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante la disciplina della società Difesa Servizi Spa, nonché destinazione dei risparmi derivanti dallo scioglimento della medesima società al finanziamento di iniziative del Servizio civile nazionale.

C. 1649 Corda.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa Nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:

« 110-bis. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la creazione di un Fondo, presso il Ministero della difesa, destinato a misure per garantire adeguato sostegno psicologico e benessere organizzativo al personale delle Forze armate, nonché alle loro famiglie ».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, programma 1.1 (Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

2019:

CP: – 250.000;

CS: – 250.000.

2020:

CP: – 250.000;

CS: – 250.000.

4768/IV/1. 1. Basilio, Rizzo, Corda, Frusone, Tofalo.

Dopo il comma 170, aggiungere il seguente:

« 170-bis. È autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 per le operazioni di messa in sicurezza, trasporto e installazione presso l'Università degli studi di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia ».

Conseguentemente, al comma 624, primo periodo, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 16.985.300 euro.

4768/IV/1. 2. Moscatt, Quartapelle Procopio.

(Approvato)

Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:

« 171-bis. Al fine di garantire la copertura delle relative vacanze d'organico senza ulteriori aggravati per il bilancio pubblico, la validità della graduatoria del concorso interno per l'ammissione al 22° corso trimestrale di 720 allievi vice brigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri è prorogata sino al 31 dicembre 2018 ».

4768/IV/1. 3. Petrenga.

Dopo il comma 172 aggiungere il seguente:

« 172-bis. Al fine di armonizzare il riordino delle carriere nelle Forze armate, al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 94, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al comma 3 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ».

4768/IV/1.4. Basilio, Corda, Rizzo, Frusone, Tofalo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

« 684-bis. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, per l'adozione dei provvedimenti recanti disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, è prorogato al 1° dicembre 2018. Lo stesso termine si applica per l'adozione di provvedimenti recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modificazioni ».

4768/IV/1.5. Villecco Calipari, Moscatt, D'Arienzo, Marantelli, Valeria Valente, Bonomo, Rostellato, Lodolini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 180, inserire il seguente:

« 180-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3) del decreto-legge n. 148 del 2017, le parole: « entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle

finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche » sono sostituite dalle seguenti: « entro dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 74 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche ».

4768/IV/1.6. Vito, Moscatt, Garofani, Fusilli, Villecco Calipari, Artini, Paolo Rossi, Secco, Scopelliti, Palmizio, Paola Boldrini, Rostellato, Bolognesi, Galperti.

(Approvato)

Dopo il comma 376, aggiungere il seguente:

« 376-bis. All'articolo 1058 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis). Il trasferimento d'autorità senza assegni al fine di soddisfare le più generali esigenze di riorganizzazione delle Forze armate, fermo restando a favore degli stessi la possibilità di fruire dei benefici di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 ».

4768/IV/1.8. Zanin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 376, aggiungere il seguente:

« 376-bis. Al fine di agevolare la mobilità del personale militare, con particolare riguardo a quello appartenente ai ruoli della truppa, nella regione dove presta

servizio, è istituito presso il Ministero della difesa un fondo pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2019 e 2020, destinato a consentire la realizzazione di convenzioni con le Regioni, intese a garantire allo stesso personale la possibilità di fruire gratuitamente dei trasporti pubblici regionali. ».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -300.000;
2019: -300.000;
2020: -300.000.

4768/IV/1.9. Zanin.

(Approvato)

Dopo il comma 376 aggiungere il seguente:

« 376-bis. Al fine di garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori di cui al comma 376, come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive integrazioni, impiegato in attività di ordine pubblico, è autorizzata la spesa, sino alla concorrenza di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, per la dotazione di adeguate strutture di protezione contro le condizioni climatiche estreme. »

Conseguentemente, allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, missione 3 (Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche), programma 3.2 (Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza), apportare le seguenti variazioni:

2018:
CP: -150.000;
CS: -150.000.
2019:
CP: -150.000;
CS: -150.000.

2020:

CP: -150.000;
CS: -150.000.

4768/IV/1.10. Rizzo, Basilio, Frusone, Corda, Tofalo.

Dopo il comma 376 aggiungere il seguente:

« 376-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività di deterrenza e controllo dei reati contro il patrimonio ambientale e delle aree boschive maggiormente a rischio di incendi, secondo criteri individuati di concerto con le prefetture ed in collaborazione con il Centro operativo aereo unificato presso il dipartimento di protezione civile, è istituito un Fondo presso il Ministero della Difesa per avviare un'operazione di ricognizione aerea costante, tramite gli APR e gli altri sistemi di videosorveglianza e sorveglianza passiva con una dotazione iniziale di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. È comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi sia stato individuato responsabile di detti reati. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma ».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 11 (Competitività e sviluppo delle imprese), programma 11.5 (Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo), apportare le seguenti modificazioni:

2017:
CP -1.000.000;
CS -1.000.000.

2018:

CP -1.000.000;

CS -1.000.000.

2019:

CP -1.000.000;

CS -1.000.000.

4768/IV/1.11. Rizzo, Basilio, Corda, Frusone, Tofalo.

Dopo il comma 376, aggiungere il seguente:

« 376-bis. All'articolo 4 della legge n. 78 del 1983, recante « Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare » dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale militare in temporaneo imbarco ».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 3 (Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche), programma 3.2 (Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: -6.000.000;

CS: -6.000.000.

2019:

CP: -6.000.000;

CS: -6.000.000.

2020:

CP: -6.000.000;

CS: -6.000.000.

4768/IV/1.12. Rizzo, Basilio, Corda, Frusone, Tofalo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 388, aggiungere il seguente:

« 388-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il programma Joint Strike Fighter (F-35) è integralmente defanziato. ».

4768/IV/1.13. Basilio, Corda, Frusone, Rizzo, Tofalo.

Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:

« 477-bis. A decorrere dal 1° marzo 2018 è sospeso l'obbligo per i comuni dell'aggiornamento delle liste di leva. In caso di necessità l'obbligo è ripristinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

4768/IV/1.15. Zanin.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa Nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e di bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato);

rilevato che:

il comma 171 reca l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, per il quinquennio 2018-2022, di personale dei Carabinieri fino a un massimo di 2155 unità, allo scopo di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi;

il comma 376 proroga fino al 31 dicembre 2019, e limitatamente a 7.050 unità, l'impiego di militari per il controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia;

Il comma 180 autorizza l'Agenzia industrie difesa a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti a tempo determinato di diritto privato relativi all'assunzione di personale tecnico o altamente qualificato destinato ad esigenze cui non si è potuto far fronte con il personale in servizio;

il comma 181 introduce una serie di disposizioni volte ad incrementare la sicurezza e la tutela della salute del personale impiegato nei poligoni militari delle Forze armate, la cui osservanza ricade sotto la diretta responsabilità del comandante dello stesso poligono di tiro;

preso atto del fatto che, rispetto alla legge di bilancio per il 2017, il disegno di legge di bilancio pluriennale 2018-2020 espone per il Ministero della difesa, nel triennio di riferimento, un andamento crescente per gli anni 2018-2019 e decrescente per il 2020,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

e trasmette gli emendamenti approvati (4768/IV/1.2, 4768/IV/1.6, 4768/IV/1.9).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 101 |
|--|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 102 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 102 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 104 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 109 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.30.

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato. (Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato,

da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'entità delle risorse già stanziata a legislazione vigente è sufficiente a garan-

tire alle amministrazioni interessate l'esercizio delle attività e dei nuovi compiti previsti nonché la corresponsione dei rimborsi spese, secondo quanto disposto dall'articolo 2;

l'eventuale ricorso ad esperti, di cui al comma 7 dell'articolo 2, potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ritenuto che, sul piano meramente formale, si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare il primo e il terzo periodo del comma 1, capoverso comma 5, dell'articolo 2, espungendo il riferimento alle spese di funzionamento e prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

All'articolo 2, comma 1, capoverso comma 5, si valuti l'opportunità di riformulare i periodi primo e terzo, espungendo il riferimento alle spese di funzionamento e prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Atto n. 452.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2017.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito elementi in risposta ai chiarimenti richiesti, che tuttavia devono essere ancora vagliati dalla Ragioneria generale dello Stato. Chiede pertanto un rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

Atto n. 472.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento – adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge n. 103 del 2017, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario – reca lo schema di decreto legislativo in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento, corredato di clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 8, in attuazione di quanto previsto dalla legge di delega (legge n. 103 del 2017), disciplina, in particolare, la possibilità di effettuare le intercettazioni anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile, di cui all'articolo 4. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica riferisce che le norme disciplinano le sole condizioni di utilizzazione del captatore informatico, strumento già ampiamente praticato nella pratica investigativa. Siffatte disposizioni pertanto, secondo la relazione tecnica, non determinano nuovi o maggiori oneri. In merito all'istituzione, presso ciascun ufficio del pubblico ministero, dell'Archivio riservato delle intercettazioni in cui sono custoditi, a cura del procuratore della Repubblica, le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni, di cui agli articoli 3 e 5, segnala che la relazione tecnica afferma che le disposizioni non evidenziano alcun profilo di carattere oneroso per la finanza pubblica e riferisce che le strumentazioni informatiche in dotazione all'amministrazione della giustizia già possiedono, a legislazione vigente, un'ampia capacità di archiviazione e gestione di siffatta tipologia di dati. In proposito appaiono utili ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la sostenibilità, anche in un orizzonte temporale pluriennale, delle suindicate innovazioni normative. Ciò anche alla luce delle esigenze di adeguamento delle strumentazioni informatiche all'evoluzione tecnica, espressamente menzionate dai criteri direttivi contenuti nella legge delega.

Il Viceministro Enrico MORANDO, fa presente che le risorse e le strumentazioni informatiche in dotazione all'amministrazione della giustizia già rispondono alle nuove esigenze tecniche previste dalle disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Rileva, in particolare, che la sostenibilità della spesa per l'ammodernamento delle strumentazioni informatiche, anche in un orizzonte temporale pluriennale, potrà essere garantita attraverso gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio 2018 per il Ministero della giustizia, alla Missione 6 Giustizia, U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – CDR «Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» – Azione «Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia» – capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 150.648.555 per l'anno 2018, di euro 207.119.084 per l'anno 2019 e di euro 258.756.118 per l'anno 2020. Precisa che tali stanziamenti recepiscono la proiezione pluriennale delle risorse derivanti dall'avvenuta ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, lettera *g)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardanti l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (atto n. 472),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse e le strumentazioni informatiche in dotazione all'amministrazione della giustizia, già rispondono alle nuove esigenze tecniche previste dalle disposizioni contenute nel provvedimento in esame;

in particolare, la sostenibilità della spesa per l'ammodernamento delle strumentazioni informatiche, anche in un orizzonte temporale pluriennale, potrà essere garantita attraverso gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio 2018 per il Ministero della giustizia, alla Missione 6 Giustizia, U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – CDR « Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi » – Azione « Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia » – capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 150.648.555 per l'anno 2018, di euro 207.119.084 per l'anno 2019 e di euro 258.756.118 per l'anno 2020;

tali stanziamenti recepiscono la proiezione pluriennale delle risorse derivanti dall'avvenuta ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, lettera g), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardanti l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.40.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2017.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel rilevare che l'aspetto più preoccupante del disegno di legge di bilancio è la quantificazione delle entrate che il Governo prevede di recuperare mediante l'inasprimento delle misure di contrasto all'evasione fiscale, di dubbia attendibilità, fa presente che si tratta di una manovra effettuata in deficit e che per sterilizzare le clausole di salvaguardia genererà un aumento del debito pubblico pari a 11 miliardi di euro.

Nell'esprimere forti perplessità sulla possibilità che, attraverso il recupero dell'evasione fiscale, si realizzeranno 5,1 miliardi di euro, fa presente che la previsione dell'estensione della definizione agevolata dei carichi prevista dal decreto-legge in materia fiscale, recentemente convertito, costituirebbe in realtà una forma di condono, utile, a suo avviso, solo qualora fosse un condono tombale.

Rileva l'eccessiva produzione normativa in materia fiscale, definendola un delirio normativo che ha causato incertezze, errori e, conseguentemente, sanzioni per i contribuenti.

Sul fronte della spesa, esprime le sue perplessità sull'esistenza di un programma tangibile volto a orientare tali risorse verso la crescita, anche per risolvere il problema generazionale.

Nell'evidenziare l'eterogeneità delle disposizioni introdotte al Senato, fa presente che anche l'Unione europea ha manifestato forti perplessità tali da far presagire la necessità di una manovra correttiva la prossima primavera, lasciando così una situazione molto critica alla prossima legislatura.

Gianni MELILLA (MDP), nel riservarsi di esprimere più compiutamente la posizione del suo gruppo in sede di discussione e votazione delle proposte emendative e nel preannunciare la posizione contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, chiede chiarimenti al presidente e relatore, Francesco Boccia, in merito alla posizione che intenderà assumere circa la *web tax*, in considerazione dell'impegno nel merito assunto negli ultimi anni. In particolare, chiede se il relatore intenda presentare in Commissione una proposta volta a migliorare il testo approvato dal Senato.

Maino MARCHI (PD), nell'evidenziare che la credibilità delle previsioni del Governo non si giudica esclusivamente sulle previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio per l'anno successivo, bensì rispetto agli obiettivi raggiunti nelle precedenti annualità rispetto agli obiettivi posti, fa presente che, in riferimento alla crescita, al rapporto deficit/PIL e al rapporto debito/PIL, la credibilità è piena, gli obiettivi sono stati raggiunti o migliorati e le manovre di aggiustamento sono state limitate.

In merito alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia e all'aumento dell'indebitamento, fa presente che, seppure sia maggiore rispetto ai dati tendenziali, il deficit all'1,6 per cento risulta comunque inferiore rispetto agli anni precedenti.

Nel far presente che c'è stata una gradualità nella riduzione del rapporto deficit/PIL, osserva che da tempo non ci si attestava su tale livello di indebitamento.

In conclusione, rinviando il confronto sugli aspetti del disegno di legge di bilancio all'esame delle proposte emendative e evidenziando che c'è la volontà politica di apportare miglioramenti alle disposizioni introdotte al Senato in tema di *web tax*, rileva che l'attuale legislatura lascia il Paese in una situazione migliore rispetto alla precedente, con una crescita che si sta avvicinando a quella media europea e fa presente che, solitamente, i Governi di centrosinistra lasciano il Paese in una situazione migliore.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), preannunciando l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame per argomentare le ragioni sulle quali si fonda il giudizio critico e manifesta l'intenzione di presentare proposte emendative dirette a un miglioramento del disegno di legge.

Evidenzia peraltro il proprio disagio per l'utilizzo da parte della maggioranza di formule propagandistiche, che generalmente sono appannaggio delle forze politiche di minoranza, contestando la credibilità delle stime degli indicatori macroeconomici formulate dal Governo nella presente legislatura, ricordando, come evidenziato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che tali stime sono sempre state successivamente riviste al ribasso, analogamente a quanto accaduto nelle legislature precedenti.

Riconosce poi il miglioramento della congiuntura economica registrato nell'ultimo anno, sottolineando però come altri Paesi europei abbiano saputo sfruttare più compiutamente i fattori esogeni che hanno consentito l'uscita dalla recessione, tra i quali ricorda gli interventi sul mercato finanziario effettuati dalla Banca centrale europea.

Esprime quindi un giudizio negativo sulle scelte di politica economica adottate in sede europea, alle quali l'Italia, pur contestandole, si è adeguata. Al riguardo pone in rilievo la preferenza accordata agli sgravi fiscali e ai tagli delle imposte rispetto a interventi diretti all'aumento degli investimenti pubblici e alle politiche dei redditi, che avrebbero invece comportato maggiori vantaggi sul lato della domanda. Sottolinea inoltre il deficit di democrazia che caratterizza le decisioni dell'Eurogruppo, le cui procedure non sono adeguatamente definite nei trattati.

Conclude osservando come il disegno di legge di bilancio per il 2018, del tutto privo di misure incisive, contenga esclusivamente interventi di modesta portata e ribadisce pertanto di non comprendere i toni trionfalistici adottati dal Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, sottolinea innanzitutto il miglioramento della situazione economica del Paese rispetto a quella del 2013, anno di inizio della legislatura, quando, per effetto della recessione più lunga e difficile degli ultimi sessanta anni, il tasso di crescita del PIL è stato pari al - 1,9 per cento, mentre per il 2017 è stimato almeno al +1,5 per cento. Invita pertanto coloro che osservano come l'Italia non abbia adeguatamente sfruttato i positivi effetti dell'attuale situazione economica internazionale a considerare che il nostro Paese ha un elevatissimo rapporto tra debito pubblico e PIL, rapporto che quest'anno non è aumentato, per la prima volta negli ultimi dieci anni. Ricorda che l'ultimo anno di sensibile riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL è stato il 2007, quando, con il Presidente del Consiglio Prodi e con il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa, si era riusciti a scendere sotto la soglia del 100 per cento.

Rinviando ad altra sede eventuali discussioni sugli effetti del *Fiscal compact* sull'economia italiana, rileva che, a suo parere, il disegno di legge di bilancio, nel rispetto della riforma di contabilità pubblica approvata con la legge n. 163 del 2016, avrebbe dovuto essere molto più snello, limitandosi a pochi articoli, ed essere eventualmente accompagnato da disegni di legge collegati, recanti misure relative ai singoli settori. Invece evidenzia come nel corso dell'esame presso il Senato siano state inserite numerose disposizioni non pienamente rispondenti ai criteri stabiliti dalla predetta disciplina. Si augura in proposito che nella prossima legislatura si possa finalmente dare effettiva attuazione alla riforma della disciplina sul contenuto della legge di bilancio approvata nel 2016.

In relazione alle numerose misure di carattere anche microsettoriale o localistico introdotte nel corso dell'esame da parte del Senato, sottolinea poi come ciò potrà complicare l'esame di ammissibilità per materia delle proposte emendative presentate alla Camera.

Elenca poi rapidamente le principali misure apprezzabili contenute nel provve-

dimento, come il rifinanziamento della cosiddetta nuova Sabatini e i finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti *Industria 4.0*.

In relazione all'economia digitale, che, osserva, non è un comparto produttivo a sé stante, bensì un nuovo sistema capitalistico che investe tutti i settori produttivi, sottolinea con forza la necessità di una cornice regolamentare organica, attualmente del tutto assente sia in Italia sia nell'Unione europea. A questo riguardo evidenzia un recentissimo intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha diffidato le società del gruppo Amazon a regolarizzare la propria posizione nel settore dei servizi postali, per i quali è richiesto il possesso di appositi titoli abilitativi. Mancanza di regole si registra anche, prosegue, con riferimento alla proprietà dei dati riguardanti gli utenti Internet, a proposito dei quali si dibatte se essa spetti agli utenti stessi o a chi gestisce i dati.

In merito alla cosiddetta *web tax* ricorda che sin dall'inizio della presente legislatura era stato proposto, forzando le regole europee, di applicare l'imposta alle società aventi stabile organizzazione in Italia. Ricorda poi che nel 2014, durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nel corso di una riunione dei componenti delle Commissioni bilancio dei Parlamenti dei Paesi dell'Unione europea, si era giunti alla definizione di una disciplina, simile a quella elaborata dall'OCSE e fatta propria dalla Procura di Milano. Pertanto condivide la scelta del Senato riguardante l'introduzione di criteri di definizione di stabile organizzazione per le società del settore digitale.

Segnala quindi che il provvedimento in esame introduce anche, a decorrere dal 2019, un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, applicabile esclusivamente nei rapporti tra imprese, con un'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle pre-

stazioni medesime. A questo proposito ritiene che detta imposta potrebbe essere diversamente disciplinata, prevedendo la sua applicazione già a decorrere dal 2018, ricomprendendovi tutte le transazioni digitali (quindi anche quelle commerciali e non solo i servizi) e fissando un'aliquota inferiore, pari all'1 o al 2 per cento. Ritiene che tale modifica permetterebbe di ottenere introiti già nel 2018 e avrebbe il vantaggio di garantire un ammontare molto maggiore delle entrate previste.

Ritiene infine importante sottolineare come alcune misure del provvedimento siano state condivise da tutte le forze politiche: il sostegno al settore aerospaziale, la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, le agevolazioni fiscali per l'agricoltura, l'aumento del credito di imposta per il Mezzogiorno, gli sgravi contributivi per incentivare l'occupazione giovanile e il *bonus* bebè.

Per quanto riguarda la seconda sezione del disegno di legge in esame segnala in particolare il miglioramento del saldo rispetto alle previsioni assestate 2017, che passa da circa 56 a 30,3 miliardi, l'incremento, stimato in 24,8 miliardi di euro, delle entrate tributarie e quello della entrate extratributarie, stimato in circa un miliardo di euro, a ulteriore dimostrazione che il Governo, come un buon padre di famiglia, intende lasciare una situazione dei conti pubblici in ordine nonostante le tentazioni che potevano discendere dal fatto che si tratta dell'ultima manovra finanziaria della legislatura.

Il Viceministro Enrico MORANDO, intervenendo in ordine a talune delle questioni emerse nel corso del dibattito testé svoltosi, anche in riferimento a quanto evidenziato dall'onorevole Palese in merito alla quantificazione delle entrate che il Governo prevede di recuperare mediante l'inasprimento delle misure di contrasto all'evasione fiscale, rileva che la progressiva introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica anche nelle transazioni tra privati, di cui all'articolo 1, comma 509, del presente disegno di legge di bilancio, costituisce indubbiamente una ra-

dicale, profonda innovazione del sistema fiscale italiano complessivamente inteso. Chiarisce che tale misura, alla cui definizione si è giunti all'esito di un dibattito di ispirazione riformatrice in atto nel nostro Paese già da diversi anni, cui personalmente ha sempre aderito con convinzione, potrà senz'altro rappresentare lo strumento principale per contrastare in maniera efficace il fenomeno dell'evasione fiscale, ed in particolar modo quella afferente all'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito del quale il nostro Paese figura ancora nelle posizioni più basse delle graduatorie relative agli Stati appartenenti all'Unione europea. Osserva altresì che la progressiva introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica anche nelle transazioni tra privati comporterà, da un lato, la crescente semplificazione degli adempimenti a vario titolo attualmente a carico dei contribuenti e, dall'altro, consentirà di valorizzare ulteriormente, nell'ottica dell'attività di monitoraggio degli obblighi fiscali, l'imponente mole di informazioni che, in forza della predetta misura, per via telematica rientreranno nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria. Ritiene che tale misura, suscettibile di determinare, per la sua natura di intervento sistemico, un gettito aggiuntivo di oltre 5 miliardi di euro, dovrebbe inoltre assicurare un naturale innalzamento del livello di *compliance* da parte del contribuente.

In tale quadro, reputa tuttavia opportuno che nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento si possa addivenire, anche sulla base delle proposte emendative presentate dai gruppi, ad una più puntuale individuazione del novero di adempimenti ed oneri burocratici che, per effetto dell'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati, non graveranno più sui contribuenti, osservando in proposito come proprio l'argomento di una presunta mancata semplificazione dei predetti adempimenti ed oneri potrebbe verosimilmente essere utilizzata da tutti coloro che, più o meno velatamente, si oppongono alla suddetta misura. Evidenzia infatti come solo un concreto e tempestivo impegno sul fronte di una reale

semplificazione degli oneri e degli adempimenti in capo ai contribuenti, da affiancare alla novità rappresentata dall'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati, potrà significativamente modificare l'attuale situazione in cui versano in particolare le piccole e medie imprese, le quali spesso a ragione si lamentano di dover sostenere per la tenuta della propria contabilità fiscale costi non di rado di un ammontare pari se non superiore alle imposte che poi dovranno effettivamente pagare.

Per quanto concerne invece l'eventuale necessità di varare una manovra correttiva di finanza pubblica che, secondo taluni degli intervenuti, sarebbe stata adombrata dalla Commissione europea nella lettera indirizzata al Governo italiano lo scorso mese di ottobre, osserva che i rilievi in essa contenuti non riguardano la credibilità complessiva del nostro bilancio pubblico né l'efficacia delle riforme strutturali realizzate nel corso della presente legislatura dal nostro Paese, bensì attengono esclusivamente ad una diversa valutazione dell'entità della correzione conseguita complessivamente dal presente disegno di legge di bilancio e dal decreto-legge in materia fiscale n. 148 del 2017 sul piano dell'indebitamento strutturale, posto che tale entità viene stimata dal Governo italiano nella misura dello 0,3 per cento e dalla Commissione europea nella misura dello 0,1 per cento. In proposito, osserva come ancora una volta tale discrepanza derivi essenzialmente dal diverso metodo di calcolo utilizzato in relazione all'obiettivo di medio termine e al raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio, che varia, tra l'altro, a seconda della diversa valutazione del livello della disoccupazione strutturale, per il nostro Paese registrata all'11 per cento. Rammenta inoltre che, d'intesa con numerosi altri Paesi dell'Unione europea, è comunque in corso di svolgimento un proficuo lavoro volto per l'appunto a pervenire in sede comunitaria ad un diverso metodo di calcolo dei parametri sopra indicati.

Per quanto attiene, infine, alle politiche per la crescita, evidenzia che su interventi

di rilevante impatto finanziario contenuti nel presente disegno di legge di bilancio – quali, a titolo di esempio, le misure consistenti nella proroga del superammortamento e dell'iperammortamento riferiti a talune fattispecie di investimenti e nella introduzione di crediti d'imposta automatici per le spese di formazione nell'ambito del piano *Industria 4.0* sostenute dalle imprese ovvero per gli investimenti dalle stesse realizzati nelle regioni del Mezzogiorno – nel corso dell'esame presso il Senato non sono state sostanzialmente presentate proposte emendative né dai gruppi di maggioranza né da quelli di opposizione, ciò a testimonianza di una sostanziale condivisione delle finalità di fondo. Osserva infatti che, diversamente, i gruppi parlamentari avrebbero potuto presentare proposte emendative volte a ridurre, anche solo parzialmente, le risorse destinate ai suddetti interventi – che, a suo avviso, si collocano nell'ottica di un rilancio degli investimenti e della produttività complessiva dei fattori – al fine di sostenere altri obiettivi di spesa, quali ad esempio quelli derivanti dalla concessione di un reddito di cittadinanza ovvero da un alleggerimento dell'attuale disciplina pensionistica.

Citando ulteriori significativi esempi, rammenta che anche sul tema della sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA o dell'esonero contributivo volto a promuovere l'occupazione giovanile stabile si è registrata una analoga condivisione di fondo da parte delle diverse forze politiche, così come sull'intervento correttivo, per talune categorie di lavori gravosi, in materia di adeguamento dell'età pensionistica alla speranza di vita, adottato sulla base di accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali del lavoro ovvero sull'introduzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 145.

Per quanto riguarda invece l'introduzione della cosiddetta *web tax*, di cui all'articolo 1, commi 578 e seguenti, che di per sé considera un primo rilevante traguardo in tale delicata materia, anticipa la

posizione di piena disponibilità e collaborazione del Governo in ordine ad eventuali correttivi o migliorativi che dovessero emergere nel corso dell'esame parlamentare sulla base di specifiche proposte emendative presentate dai gruppi. Analogamente, ritiene che importanti spunti di riflessione potranno provenire dalle forze parlamentari anche sul complessivo tema delle autonomie territoriali, le cui disposizioni non sono state oggetto di modifica nel corso dell'esame presso il Senato e che pertanto potranno essere oggetto di specifica attenzione durante l'*iter* presso questo ramo del Parlamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 110 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>) | 113 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 111 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|-----|
| Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo. | |
| Audizione della Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Maria Bianca Farina (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 111 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>) | 111 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla commissione</i>) | 131 |
| AVVERTENZA | 112 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Pelillo, nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, si riserva di formulare nella giornata odierna una proposta di relazione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti alle parti del disegno di legge afferenti agli ambiti di competenza della Commissione scadrà alle ore 14 di oggi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che potrebbe essere anticipata al termine delle odierne votazioni pomeridiane del-

l'Assemblea, sulla base delle decisioni che saranno assunte in merito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione della Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Maria Bianca Farina.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maria Bianca FARINA, *Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti e osservazioni il deputato Sebastiano BARBANTI (PD), al quale risponde Maria Bianca FARINA, *Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Farina e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 19.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana odierna.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che sono state presentate 38 proposte emendative (*vedi allegato 1*) alle parti del disegno di legge relative agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In merito ricorda che le previsioni regolamentari in materia e le previsioni circa il contenuto proprio del disegno di legge bilancio, come definito dalla legge n. 196 del 2009, stabiliscono che anche le proposte emendative presentate direttamente nelle Commissioni di settore sono sottoposte al vaglio di ammissibilità delle rispettive presidenze, sia sotto il profilo dell'estraneità per materia, sia sotto il

profilo del rispetto delle regole di compensatività, per quanto attiene alle proposte emendative onerose.

In tale contesto, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri complessivi e omogenei, nonché della brevità del tempo a disposizione per compiere tutte le valutazioni necessarie, la Presidenza della Commissione non ha ritenuto di esprimere giudizi di inammissibilità su nessuna proposta emendativa, sebbene alcune di esse presentino profili problematici al riguardo.

Fa quindi presente che il vaglio di ammissibilità svolto nella presente sede non ha carattere di definitività e che la valutazione puntuale di ammissibilità delle proposte emendative sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di una proposta emendativa pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità presso la V Commissione, anche per le proposte emendative eventualmente approvate dalla Commissione in sede consultiva.

Rammenta comunque che tutti gli emendamenti potranno essere presentati direttamente presso la Commissione Bilancio.

Ricorda altresì che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.

Il Viceministro Luigi CASERO fa presente, come in questa fase, il Governo non intenda esprimere valutazioni di merito sulle proposte emendative, riservandosi di valutarle durante l'esame del provvedi-

mento presso la Commissione Bilancio. In relazione agli emendamenti presentati in questa sede si rimette quindi alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Moretto 1.1, Bernardo 1.2, Vignali 1.3, Ginato 1.4 e 1.5, Vignali 1.6, Ginato 1.7, Vignali 1.8, Donati 1.9 e 1.10, Fragomeli 1.11, Barbanti 1.12, Vignali 1.13, Fregolent 1.14, Bernardo 1.15 e 1.16, Fregolent 1.17, Bernardo 1.18, Mongiello 1.19, Patrizia Maestri 1.20, Bernardo 1.21, Fragomeli 1.22, Pelillo 1.23, 1.29, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30 e 1.31, Bernardo 1.32, Fregolent 1.33, Barbanti 1.34, Petrini 1.35, 1.36 e 1.37 e Bernardo 1.38.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni formulata dal relatore. Nomina quindi il relatore Pelillo relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.

7-01342 Paglia: Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza.

7-01374 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni (C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a)*, sostituire il numero 5) con il seguente:

5) al comma 2-ter le parole: « Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito. » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito. »;

2) *alla lettera a)*, dopo il numero 5) inserire il seguente:

« 5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso ».

3) *alla lettera b)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-bis) Al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.

4) *alla lettera b)* sostituire il numero 4) con il seguente:

4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai

fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.

1. 1. Moretto, Marco Di Maio, Donati.

(Approvato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 comma 4 del codice civile, per rendere operativa la norma di cui al comma precedente, sono immediatamente eseguibili i lavori straordinari sulle pertinenze a verde dei fabbricati in condominio, anche in mancanza della costituzione del fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e innovazioni.

1. 2. Bernardo, Pelillo.

(Approvato)

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: « , considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse » sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: « proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili » sono sostituite dalle seguenti: « nella proporzione stabilita dall'articolo 5 »;

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: « complessivo » è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: « nei successivi cinque periodi di imposta » sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo ».

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal

comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 *con le seguenti:* 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 75.812.100 euro per l'anno 2020, 120.008.500 euro per l'anno 2021, di 109.304.300 euro per l'anno 2022, di 63.800.700 euro per l'anno 2023, di 48.596.400 euro per l'anno 2024, di 79.392.100 euro per l'anno 2025, di 89.387.900 euro per l'anno 2026, di 81.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 84.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 *conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze ridurre come segue gli importi previsti:*

2019: -50.000.000.

1. 3. Vignali.

(Approvato)

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;

2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: « Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi »;

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: « , considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse » sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: « proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili » sono sostituite dalle seguenti: « nella proporzione stabilita dall'articolo 5 »;

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: « complessivo » è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: « nei successivi cinque periodi di imposta » sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Si applicano

le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo ».

21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma *21-bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi *21-bis* e *21-ter*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 4. Ginato, Fregolent, Marco Di Maio, Moretto.

(Approvato)

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

21-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,

il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento ».

21-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *21-bis*, pari a 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 5. Ginato, Fregolent, Marco Di Maio, Moretto.

(Approvato)

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

21-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.

21-ter. La disposizione di cui al comma *21-bis* ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripar-

tire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):

2018

CP: -160.000.000

CS: -160.000.000

2019

CP: -250.000.000

CS: -250.000.000

2020

CP: -250.000.000

CS: -250.000.000

1. 6. Vignali.

(Approvato)

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750 ».

21-ter. Ai maggiori oneri determinati dal comma 21-bis, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 7. Ginato, Fregolent, Marco Di Maio, Moretto.

(Approvato)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, le parole: « di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750 ».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):

2018

CP: -120.000.000

CS: -120.000.000

2019

CP: -120.000.000

CS: -120.000.000

2020

CP: -120.000.000

CS: -120.000.000

1. 8. Vignali.

(Approvato)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) per le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. La riduzione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili, o

porzioni di immobili, dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, da censire nell'appropriata categoria catastale, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000.

1. 9. Donati.

(Approvato)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata. ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -8.000.000;

2019: -8.000.000;

2020: -8.000.000.

1. 10. Donati.

(Approvato)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017 e 2018 ».

1. 11. Fragomeli, Lodolini.

(Approvato)

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

24-bis. Al fine di supportare le attività delle imprese che intendono potenziare la tecnologia finanziaria (*FinTech*) e l'offerta di prodotti e servizi nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, erogati attraverso le più moderne tecnologie messe a disposizione dall'ICT, anche agevolando il confronto tra gli operatori, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori *FinTech*. Il decreto di cui al presente comma si conforma al principio di proporzionalità previsto dalle normative europee e stabilisce, per un periodo massimo di trentasei mesi, requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati.

24-ter. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, produce annualmente una relazione d'analisi sul settore *FinTech*, segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo gli eventuali interventi di modifica del decreto di cui al comma 24-bis.

24-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle

finanze istituisce un tavolo denominato « *Regulatory Fintech Hub* », con il compito di osservare direttamente l'evoluzione del settore *FinTech*, identificando aree di rischio e strumenti tecnico-normativi per lo sviluppo della tecnologia finanziaria sul mercato finanziario, creditizio e assicurativo, e di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria.

24-quinquies. Il tavolo di cui al comma *24-quater* è composto da otto componenti, di cui tre individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, e di cui 5 rappresentanti, ciascuno individuato dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dall'Agenzia per l'Italia digitale e dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

24-sexies. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo tra il tavolo di cui al comma *24-quater* e gli operatori del settore *FinTech* e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito L'Ente nazionale *FinTech*, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato « Ente ».

24-septies. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente di cui al comma *24-sexies* può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la Consob, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. L'Ente è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il com-

penso a valere sulle risorse di cui al comma *24-undecies*. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ente sono indicati nel numero di 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel numero di 5 dal Ministero dello sviluppo economico, esercitano l'attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo.

24-octies. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente di cui al comma *24-sexies* collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico, con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo.

24-novies. All'Ente di cui al comma *24-sexies* vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende *Fintech* nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la Consob anche ai fini di cui al comma *24-ter*.

24-decies. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.

24-*undecies*. All'articolo 1260 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Sono nulle tutte le clausole che prevedono il divieto di cessione del credito ».

24-*duodecies*. Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2481-*bis*, del codice civile, le parole: « in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473. », sono sostituite dalle seguenti: « in tal caso, fermo restando il diritto di sottoscrizione, spetta ai soli soci con diritto di voto che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 salvo che il loro recesso non sia escluso da diversa previsione dello statuto. ».

24-*terdecies*. All'articolo 44, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: « *d-bis*) le somme percepite a titolo di remunerazione dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, erogano finanziamenti attraverso portali *on line* ».

24-*quaterdecies*. In alternativa al regime di tassazione ordinario, i redditi di cui al comma 24-*terdecies*, corrisposti alle persone fisiche, possono essere assoggettati, in sede di dichiarazione, a tassazione con imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota prevista per le ritenute applicate alle medesime tipologie di reddito di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

24-*quinquiesdecies*. Al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5-*novies*, sono aggiunte in fine le seguenti: « e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*),

primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 »;

b) all'articolo 100-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: « 1-*ter*. La sottoscrizione di obbligazioni o strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali ed a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio. ».

2) al comma 2-*bis*, alinea, dopo le parole: « per la sottoscrizione e per la successiva alienazione », sono aggiunte le seguenti: « anche qualora non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione »;

3) al comma 2-*bis*, lettera *a*), è sostituita dalla seguente: « la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), ed *e*) nonché attraverso i gestori di portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 50-*quinquies*; gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale »;

4) al comma 2-*bis*, lettera *b*), l'alinea è sostituita dalla seguente: « *b*) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e

obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari o ai gestori di portali per la raccolta di capitali incaricati affinché i medesimi: »;

5) al comma 2-*bis*, la lettera *c*), è sostituita dalla seguente: « *c*) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile »;

6) al comma 2-*ter*, le parole: « ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario », sono sostituite dalle seguenti: « ove in ogni momento successivo alla sottoscrizione dell'offerta è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario »;

7) il comma 2-*quater*, è sostituito dal seguente: « 2-*quater*. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere *b*) e *c*) del comma 2-*bis* del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari o dei gestori di portali per la raccolta di capitali coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario o gestore di portali per la raccolta di capitali. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari o ai gestori di portali per la raccolta di capitali ».

24-*sexiexdecies*. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente di cui al comma 24-*sexies*, con esclusione del personale di cui al comma 24-*septies*, pari a 750.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2018, e all'onere derivante dall'attuazione dei commi 24-*terdecies* e 25-*quaterterdecies*, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 12. Barbanti, Boccadutri, Bernardo, Fregolent, Pelillo, Moretto, Fragomeli.

(Approvato)

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

« 25-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35 »; e al comma 26 sopprimere le parole: « , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali ».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 2018 | CP: -500.000.000 | CS: -500.000.000 |
| 2019 | CP: -500.000.000 | CS: -500.000.000 |
| 2020 | CP: -500.000.000 | CS: -500.000.000 |

1. 13. Vignali.

(Approvato)

Al comma 40, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo le parole: « o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati » aggiungere, infine, le seguenti: « e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in *start-up* innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 »

e dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

40-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 euro » ovunque ricorrano e le parole: « 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 euro » ovunque ricorrano.

40-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *40-bis*, pari a 28,2 milioni di euro per l'anno 2018, 73,5 milioni di euro per l'anno 2019, 133,8 milioni di euro per l'anno 2020, 209,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 290,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 14. Fregolent, Bernardo, Barbanti.

(Approvato)

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

43-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 5 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Per le società sportive professionistiche la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del contratto dello sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concorre a formare il valore della produzione netta per l'intero ammontare nell'esercizio in cui la medesima è stata realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto ».

b) All'articolo 11 dopo il comma *1-bis* sono inseriti i seguenti:

« *1-ter.* Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali.

1-quater. I costi sostenuti dalla società a beneficio dei procuratori per l'attività di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula di contratti tra società sportive e sportivi professionisti sono considerati « oneri pluriennali » e seguono la disciplina fiscale per le spese relative a più esercizi, di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

43-ter. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-bis*) è aggiunta la seguente:

« *i-ter*) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali ».

1. 15. Bernardo, Pelillo.

(Approvato)

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

43-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma *1-bis* è inserito il seguente:

« *1-ter.* Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di agenti di commercio che operino con attività prevalentemente personale senza l'ausilio di dipendenti o di collaboratori ad eccezione dei membri dell'impresa familiare. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta ».

1. 16. Bernardo, Pelillo.

(Approvato)

Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:

49-bis. All'articolo 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i commi *2-bis* e *2-ter* sono sostituiti dai seguenti:

« *2-bis.* In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma *1-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione, anche nel caso non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione, di quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative, di piccole e medie imprese innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *a)*, *b)* ed *e)*; gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove, in ogni momento successivo all'offerta, è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. ».

49-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 17. Fregolent, Bernardo.

(Approvato)

Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:

49-bis. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale e la continuità dei

confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati dai confidi soci al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

1. 18. Bernardo, Pelillo.

(Approvato)

Dopo il comma 69 aggiungere il seguente:

69-bis. Al fine di consentire la più ampia ed effettiva circolazione giuridica dei terreni, rimuovendo limiti onerosi ed ostativi al conseguimento del credito ed alla vendita dei terreni, allo scopo eliminando dall'ordinamento istituti fondiari superati e inattuali, non noti in maniera esplicita agli interessati, all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: « , e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 » sono inserite le seguenti: « nonché di ogni analoga tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri ».

1. 19. Mongiello.

(Approvato)

Dopo il comma 147 aggiungere i seguenti:

147-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, le parole: « lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2.500 »;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) le parole: « 2.100 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3.000 euro »;

147-ter. Agli oneri di cui al comma 147-bis si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 151.

1. 20. Patrizia Maestri.

(Approvato)

Dopo il comma 159 aggiungere i seguenti:

159-bis. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il regime è altresì accessibile ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale».

159-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «in cui avviene l'investimento e durature» sono inserite le seguenti: «e le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano».

1. 21. Bernardo, Pelillo.

(Approvato)

Dopo il comma 289 aggiungere i seguenti:

289-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231, dopo le parole: «del regolamento EU n. 901/2014.» sono aggiunte le seguenti parole: «Il riscontro si considera assolto qualora l'identificazione,

di cui alla lettera a) del presente comma, sia stata effettuata attraverso la lettura, alla presenza del titolare e secondo le specifiche di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta di identità elettronica.».

289-ter. La carta d'identità elettronica di cui al comma 289-bis costituisce strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica nonché attraverso la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

289-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2019 in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le nuove installazioni o sostituzioni di dispositivi per la rilevazione della presenza tramite timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro, dovranno anche contenere appositi lettori per consentire l'utilizzo della carta d'identità elettronica in associazione alla lettura dell'impronta digitale del dipendente, da effettuare attraverso la lettura dei dati personali e biometria contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica, secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

1. 22. Fragomeli, Pelillo, Bernardo, Boccadutri, Marantelli, Melilli, Marco Di Maio, Richetti, Bruno Bossio, Ribauda,

Luciano Agostini, Paola Bragantini, Capone, Carella, Casati, Causi, Fitzgerald Nissoli, Ginoble, Giulietti, Iori, Lodolini, Losacco, Malisani, Manfredi, Morretto, Patriarca, Zardini.

(Approvato)

Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, *inserire le seguenti:* e della Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

e dopo il comma 513 aggiungere i seguenti:

513-*bis*. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: « affidabilità fiscale » sono inserite le seguenti: « la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi, ». All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 12, è introdotto il seguente:

« 12-*bis*. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al precedente comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, della SOGEI, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di *software*. I componenti della commissione partecipano alle sue

attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute. ».

513-*ter*. La commissione consultiva di cui all'articolo 10, comma 12-*bis*, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, esprime entro il 30 novembre 2018 un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA.

513-*quater*. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: « Ministero dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « - Dipartimento del tesoro ».

1. 23. Pelillo, Bernardo.

(Approvato)

Dopo il comma 513 aggiungere i seguenti:

513-*bis*. All'articolo 21-*bis*, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso, se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3 del predetto articolo 54-*bis*, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, l'ammontare delle sanzioni è ridotto a un sesto. ».

513-*ter*. La disposizione di cui al comma 513-*bis* si applica a partire dalle comunicazioni degli esiti del controllo per le quali il termine di trenta giorni non è ancora decorso alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 29. Pelillo, Bernardo.

(Approvato)

Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:

513-bis. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale e degli altri illeciti in materia economico-finanziaria, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, e per le altre finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini della quantificazione e del monitoraggio del *tax gap* »;

b) al comma 4-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza. ».

1. 24. Pelillo, Bernardo, Boccadutri.

(Approvato)

Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:

513-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno. »;

b) al comma 4-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno. »;

c) al comma 6-quinquies, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. »;

2) nell'ultimo periodo, le parole: « entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, ».

1. 25. Pelillo, Bernardo.

(Approvato)

Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:

513-bis. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: « il 7 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « il 23 luglio »;

b) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) le parole: « entro il 7 luglio di ciascun anno » sono eliminate;

2) alla lettera b), le parole: « e comunque entro il 7 luglio » sono eliminate;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte »;

c) all’articolo 16, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1-*bis*. I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:

1) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;

2) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;

3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 23 luglio;

4) nell’articolo 16, comma 2, sostituire le seguenti parole: « le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) » con le seguenti: « le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) ».

1. 26. Pelillo, Bernardo, Ribaudò.

(Approvato)

Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:

513-*bis*. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

1. 27. Pelillo, Bernardo.

(Approvato)

Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:

513-*bis*. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è prorogato al 31 ottobre.

1. 28. Pelillo, Bernardo.

(Approvato)

Dopo il comma 554 aggiungere il seguente:

554-*bis*. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 è aggiunto il seguente:

4-*bis*. Il punteggio ottenuto dagli iscritti agli albi professionali che concorrono per diventare componente delle Commissioni Tributarie è aumentato di 10 punti se gli stessi, entro il termine di formazione degli elenchi di cui al comma 2, dimostrino di essere in stato di quiescenza e di aver provveduto alla cancellazione dal proprio albo professionale.

1. 30. Pelillo, Bernardo.

(Approvato)

Dopo il comma 554 aggiungere il seguente:

554-*bis*. All’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dopo le parole « 31 dicembre 1992, n. 546 », sono inserite le seguenti: « , ferma restando la facoltà

dell'ente di avvalersi anche in questo caso dell'Avvocatura dello Stato o degli avvocati del libero foro ».

1. 31. Pelillo, Bernardo.

(Approvato)

Dopo il comma 577 aggiungere il seguente:

577-bis. All'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera *a)* del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *a)*, è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma.

1. 32. Bernardo, Pelillo.

(Approvato)

Dopo il comma 577 aggiungere il seguente:

577-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera *f)*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: « in mercati regolamentati » sono inserite le seguenti: « e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato ».

1. 33. Fregolent, Bernardo.

(Approvato)

Dopo il comma 597 aggiungere il seguente:

597-bis. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presu-

mono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

1. 34. Barbanti, Ginato, Berlinghieri, Di Lello, Dallai.

(Approvato)

Dopo il comma 623 aggiungere il seguente:

623-bis. I soggetti passivi che, in prospettiva dell'applicazione dell'articolo 55-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo d'imposta 2017, hanno omesso o versato in modo inferiore a quanto dovuto in base dall'articolo 17, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, possono regolarizzare tale inadempimento eseguendo spontaneamente il pagamento entro il 30 giugno 2018, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi e delle riscossioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

1. 35. Petrini.

(Approvato)

Dopo il comma 623 aggiungere il seguente:

623-bis. L'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che nel caso di accollo del debito d'imposta di cui al comma 2 del medesimo

articolo, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con i crediti tributari dell'accollante.

1. 36. Petrini.

(Approvato)

Dopo il comma 623 aggiungere il seguente:

623-bis. All'articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, il quale può essere liberato solo dietro presentazione di idonea polizza assicurativa o fidejussione bancaria a garanzia dei crediti tributari dell'accollante utilizzati per la compensazione.

1. 37. Petrini.

(Approvato)

Dopo il comma 655 inserire il seguente:

655-bis. Alla legge del 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 9, comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e previa verifica della volontà concreta e fattiva del debitore di far fronte con ogni mezzo ai debiti assunti »;

2) all'articolo 12-bis, comma 3, le parole: « quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, » sono soppresse.

1. 38. Bernardo, Pelillo.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni (C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4768, approvato dal Senato, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2018-2020, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2018-2020, e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato), limitatamente alle parti di competenza;

rilevato preliminarmente come gli andamenti macroeconomici nazionali confermino la ripresa dell'economia italiana, a testimonianza della bontà dell'impostazione di politica economica coerentemente seguita dal Governo e della serietà delle previsioni formulate negli anni scorsi dall'Esecutivo;

evidenziato, in linea generale, come il provvedimento ribadisca la linea di riduzione della pressione fiscale perseguita dal Governo già negli anni scorsi, pur in un quadro di compatibilità finanziaria con gli equilibri di bilancio e con i vincoli europei;

segnalato altresì come il disegno di legge confermi la volontà del Governo di rafforzare il più possibile gli strumenti di politica fiscale a sostegno delle famiglie e della ripresa dell'economia reale;

rilevato in particolare positivamente come il disegno di legge confermi l'impe-

gno dell'Esecutivo a proseguire nella sterilizzazione degli aumenti di IVA e accise previsti dalle clausole di salvaguardia, prevedendo, al comma 2 dell'articolo 1, la completa sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise per l'anno 2019, già parzialmente sterilizzati con il decreto-legge n. 148 del 2017;

segnalato in particolare, a tale riguardo, come la predetta sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, determini un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a oltre 14,9 miliardi, mentre, per il 2019, la parziale sterilizzazione degli incrementi previsti per tale anno avrà effetti in termini di minori entrate IVA per complessivi 6,1 miliardi;

sottolineato come i commi da 14 a 20 dell'articolo 1 proroghino per l'anno 2018 le cosiddette misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati;

valutata altresì positivamente l'ulteriore proroga di un anno, disposta dal comma 3 dell'articolo 1, della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto *ecobonus*), nonché della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici connessi a ristrutturazioni;

segnalato come, in armonia con le misure di sostegno alla riqualificazione del

patrimonio edilizio già vigenti, i commi da 4 a 7 dell'articolo 1 introducano per il 2018 una detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute per interventi di « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;

rilevato come il comma 8 dell'articolo 1 confermi per ulteriori due anni (2018 e 2019) l'aliquota ridotta al 10 per cento dell'imposta sostitutiva sui redditi di locazione per talune tipologie di contratti di locazione;

evidenziato, sempre sotto il profilo della riduzione della pressione fiscale, come il comma 21 dell'articolo 1 proroghi al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, e come il comma 75 dell'articolo 1 ampli la platea dei destinatari del cosiddetto *bonus* degli 80 euro, elevando le soglie reddituali per l'accesso al beneficio;

richiamate le agevolazioni fiscali e finanziarie introdotte dai commi da 396 a 420 dell'articolo 1 per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, per i comuni di Ischia colpiti dal sisma del 2017 e per le regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 ;

segnalati, tra le altre misure rivolte a favorire la crescita e l'occupazione:

i commi da 151 a 157, i quali prevedono che per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, per il rilascio di garanzie e l'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi;

il comma 495, il quale incrementa il finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo);

i commi da 500 a 506, istitutivi del Fondo imprese Sud, a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

ribadita l'esigenza di proseguire nel processo di rafforzamento del rapporto di collaborazione tra contribuenti e fisco e di semplificazione delle procedure tributarie, e richiamati a tale proposito i commi da 509 a 513 dell'articolo 1, i quali prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (cosiddetto *spesometro*);

confermata l'esigenza di migliorare ulteriormente gli strumenti di contrasto all'evasione tributaria, potenziando le Agenzie fiscali e gli altri organismi preposti alle attività di accertamento e verifica, rafforzando i meccanismi di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e riducendo il contenzioso tributario in essere;

richiamati, in tale prospettiva, i commi da 578 a 597 dell'articolo 1, i quali introducono una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, dando in tal modo una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo, riscrivendo i criteri per determinare l'esistenza di una « stabile organizzazione » nel territorio dello Stato e istituendo un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici;

segnalata l'esigenza di ampliare i canali di finanziamento delle imprese alter-

nativi a quello bancario, e rilevato positivamente, a tale proposito, come i commi da 46 a 49 dell'articolo 1 intendano favorire la quotazione sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione europei delle PMI, prevedendo un credito d'imposta in relazione ai relativi costi di consulenza;

sottolineata l'esigenza di sostenere i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, e richiamati a tale proposito i commi da 652 a 655 dell'articolo 1, i quali istituiscono un fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla legge nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento;

rilevato come i commi da 649 a 651 dell'articolo 1 intervengano sulla gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli «strumenti di debito chirografario di secondo livello», emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario;

evidenziati i commi da 619 a 621 dell'articolo 1, i quali recano disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, temperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo;

segnalato il miglioramento a legislazione vigente nel 2018 del saldo netto da finanziare, che risulterà in ulteriore miglioramento nel successivo biennio, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie, grazie al favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché alla riduzione delle spese finali;

evidenziato altresì il miglioramento delle entrate finali attese per il 2018 a legislazione vigente, determinato sostanzialmente dall'incremento stimato delle entrate tributarie;

rilevato come lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) rechi, tra l'altro, consistenti stanziamenti per il finanziamento dei cre-

diti di imposta, segnatamente in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, nonché per l'ACE e per la riduzione dell'IRAP,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre ulteriori strumenti di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e degli intermediari fiscali, in particolare per quanto concerne gli adempimenti relativi alla trasmissione dei modelli 730 e 770, della Certificazione unica e delle comunicazioni dei dati riguardanti le operazioni e le liquidazioni IVA, nonché per quanto riguarda la fatturazione elettronica e l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare ed ampliare l'ambito di applicazione della disciplina agevolativa sugli investimenti nei Piani di risparmio a lungo termine (PIR), nonché di incentivare l'utilizzo dello strumento del *crowdfunding*, nella prospettiva di ampliare i mezzi di finanziamento delle imprese italiane, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi atti a sostenere l'estensione delle tecnologie finanziarie (*fintech*) nei comparti finanziario, creditizio e assicurativo, in considerazione del fondamentale ruolo che tale settore potrà svolgere ai fini della modernizzazione e dello sviluppo economico del Paese nel suo complesso, attraverso un approccio che coinvolga tutte le autorità di vigilanza competenti e nel pieno rispetto dell'esigenza di tutela dei risparmiatori;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure per favorire il rilancio del commercio nei centri storici, prevedendo a tal fine l'applicazione del regime della cedolare secca alle loca-

zioni di immobili commerciali ubicati nei predetti centri storici, nel caso di avvio di attività di vendita al dettaglio per esercizi di vicinato o di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero di attività artigianali;

e) con riferimento al comma 623 dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale differisce ulteriormente di un anno l'introduzione della disciplina dell'imposta sul

reddito d'impresa (IRI), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'esclusione dell'applicazione di sanzioni nei confronti di quei contribuenti che si avvarranno dell'istituto del ravvedimento operoso ai fini della regolarizzazione del primo acconto IRPEF effettuato nel 2017, qualora abbiano calcolato tale acconto nella prospettiva di applicare la predetta imposta.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 135 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 135 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>) | 145 |
| RISOLUZIONI: | |
| 7-01370 Pannarale, 7-01387 Vezzali, 7-01404 Coscia e 7-01407 Nicchi: Sui progetti di alternanza scuola-lavoro (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione Luigi Gallo 7-01411</i>) | 136 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 138 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 164 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 142 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 165 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 144 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito de Filippo.

La seduta comincia alle 13.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato. (Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che il termine per la presentazione

di emendamenti e ordini del giorno è scaduto ieri, 5 dicembre, alle ore 19. Comunica che sono stati presentati circa 50 emendamenti, il cui fascicolo è in distribuzione. Sono inammissibili, in quanto privi di compensazione, gli emendamenti 4768/VII/1.3 Malpezzi, 4768/VII/1.31 e 4768/VII/1.33 Binetti, 4768/VII/1.34 e 4768/VII/1.35 Segoni, 4768/VII/1.37 Ghizzoni e 4768/VII/1.38 Mongiello. Sono, altresì, inammissibili gli emendamenti 4768/VII/1.6 Ascani per inidoneità della copertura e gli emendamenti 4768/VII/1.24 Malpezzi, 4768/VII/1.32 Binetti e 4768/VII/1.48 Bini, in quanto estranei alla materia propria del provvedimento. L'emendamento 4768/VII/1.2 Ascani è ammissibile a patto che sia riformulato nel senso di modificare la cifra indicata di euro 17.385.300 in 17.085.300. Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso tali pronunzie è fissato per le ore 15 di oggi e che la seduta riprenderà al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito de Filippo.

La seduta comincia alle 13.15.

7-01370 Pannarale, 7-01387 Vezzali, 7-01404 Coscia e 7-01407 Nicchi: Sui progetti di alternanza scuola-lavoro.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione Luigi Gallo 7-01411).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle risoluzioni 7-01370 Pannarale,

7-01387 Vezzali, 7-01404 Coscia e 7-01407 Nicchi, rinviato nella seduta del 28 novembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che è stata assegnata la risoluzione 7-01411 Luigi Gallo. Vertendo su analoga materia s'intende abbinata.

(Così rimane stabilito).

Luigi GALLO (M5S), nell'illustrare la sua risoluzione, ricorda che nella seduta dedicata all'esame delle risoluzioni presentate dai colleghi sulla materia dell'alternanza scuola lavoro era emerso, in particolare, il tema dell'obbligatorietà delle ore ad essa dedicate: 400 per gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei. A suo avviso, l'obbligatorietà non consente la flessibilità necessariamente connessa a questo tipo di intervento. I territori sono differenti, con peculiarità economiche e sociali diversificate e l'alternanza scuola lavoro dovrebbe tenerne conto. In materia di orientamento, rileva che per gli studenti degli istituti professionali erano già previste esperienze di lavoro estivo che veniva retribuito. Oggi i ragazzi, in ottemperanza alle disposizioni in materia di alternanza scuola lavoro, svolgono le stesse esperienze a titolo gratuito. Ricorda, inoltre, che – in occasione dell'esame della legge sulla buona scuola – aveva già rimarcato la necessità di aumentare le risorse previste per questa misura: esse sono effettivamente state raddoppiate, ma è stato raddoppiato anche il numero delle ore da dedicarvi. Pertanto, le risorse continuano ad essere insufficienti. Rileva, inoltre, che già la locuzione stessa contiene in sé i limiti di questa misura, perché da un punto di vista pedagogico ed educativo, alternare la scuola al lavoro non consente ai ragazzi di acquisire le competenze auspicate. Peraltro, essi corrono seriamente il rischio di specializzarsi in lavori che domani potrebbero non esistere più. Reputerebbe più efficace prevedere «l'apprendimento in azione» sul territorio, al fine di conoscere in modo trasversale le professioni esistenti legate alle peculiarità

locali. Propone che venga effettuata una mappatura dei luoghi pubblici e privati nei quali le esperienze di lavoro siano realmente fattibili, perché in grado di offrire ai ragazzi spazi di formazione idonei dal punto di vista della sicurezza. Inoltre, sarebbe opportuna una *short list* di formatori pubblici con professionalità adeguate a garantire la qualità dell'apprendimento. A tale proposito, ricorda il *service learning* lanciato dal Miur per lo sviluppo di competenze trasversali attraverso il servizio della comunità. Concludendo, raccomanda un cambiamento dell'alternanza scuola lavoro che punti a maggiori flessibilità, qualità e risorse.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) deve riconoscere, per la prima volta in questa legislatura, come fondate le osservazioni del collega Luigi Gallo. Rammentato che il principio dell'alternanza scuola lavoro, come modalità di sviluppo di competenze e non di meri saperi, è già presente nell'ordinamento italiano dal 2005, afferma che la legge n. 107 del 2015 intendeva questa misura come viatico per fare acquisire agli studenti competenze trasversali. Le audizioni svolte durante l'esame istruttorio della « buona scuola » hanno rivelato che le associazioni dei datori di lavoro auspicano non che i ragazzi sappiano un mestiere, ma che sappiano vivere nel mondo del lavoro con competenze non professionali trasversali. Viceversa, la materia delle competenze professionali e del tirocinio è disciplinata in altre leggi, a partire dal *Jobs act*. Concorda pertanto con il collega Gallo che si potrebbe parlare di « alternanza formativa ». Essa infatti è una metodologia didattica, che deve poter contare non solo e non tanto sull'ambito delle imprese, ma anche e soprattutto con il terzo settore e con il mondo della cultura. Sarebbe dunque miope affermare che nell'attuazione dell'alternanza scuola lavoro tutto stia andando per il meglio: le critiche invece devono essere tenute in considerazione. Indagare sui profili problematici, tuttavia, non deve significare delegittimare lo strumento, bensì verificare se quella che viene attuata è l'alternanza cui aveva pensato il legislatore. Da questo

punto di vista, è essenziale il monitoraggio delle esperienze. Queste ultime, infatti, sono di vario tipo. Ve ne sono di assai virtuose, come per esempio ci rivela l'indagine conoscitiva che la Commissione sta conducendo sulle buone pratiche della diffusione culturale. Se ne è appreso a proposito di realtà nel centro nord, ma anche nel meridione d'Italia. Rammentato che ella ha insegnato lungamente in una scuola che ha sperimentato sin dal 1974 forme di alternanza, persino all'estero, dà atto alla collega Pannarale che vi sono state forme di svilimento dell'istituto e di sfruttamento del lavoro. È per questo che ritiene sacrosante le proteste degli studenti e crede che, quanto ai casi di affidamento ai ragazzi della friggitoria delle patate presso il Mc Donald, occorra far valere con rigore il protocollo d'intesa con la medesima multinazionale che esclude tali mansioni per gli studenti. Conclude, dicendosi contraria all'abolizione dell'obbligatorietà, perché solo con essa si può certificare l'acquisizione delle competenze trasversali e di quelle non formali, la cui acquisizione è pure richiesta dalla normativa europea.

Luisa BOSSA (MDP) non è convinta che chiamare l'alternanza « apprendimento in azione » muti la sostanza delle cose. A suo avviso, la parola alternanza non dovrebbe significare esclusione, ma avvicendamento. Ripete che non sono le parole che determinano una situazione, ma l'uso improprio e distorsivo che si fa dello strumento. A tale proposito, sarebbe opportuno rivedere l'obbligatorietà dell'alternanza scuola lavoro.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario

di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.45.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che lo scorso 22 novembre la relatrice ed il Governo hanno espresso il loro parere sugli emendamenti. Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti Valeria Valente 2.55, 5.45 e 5.8. Chiede se vi siano ulteriori interventi sul complesso degli emendamenti, altrimenti mette in votazione gli emendamenti presentati all'articolo 1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bechis 1.1, gli identici emendamenti Murgia 1.4, Borghesi 1.5 e Palmieri 1.6, nonché gli emendamenti Pannarale 1.11 e 1.3 e Borghesi 1.9.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Fucci 1.2 e Bosco 1.10, intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1.7 e 1.8, gli identici emendamenti Bosco 1.12 e Borghesi 1.13, Pannarale 1.121 e Borghesi 1.35 e 1.29.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, sottoscrive gli identici emendamenti Centemero 1.38 e Fucci 1.25.

La Commissione approva gli identici emendamenti Centemero 1.38 e Fucci 1.25.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive gli emendamenti Bosco 1.47 e 1.46, Buttiglione 1.23 e Palmieri 1.51.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bosco 1.47 e Fucci 1.24.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Bosco 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21, intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Pannarale 1.27 e Borghesi 1.30; respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1.31, 1.33 e 1.34.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Palmieri 1.37, intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bosco 1.46, Gigli 1.119 e 1.120.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) illustra l'emendamento Bosco 1.43 e ne raccomanda l'approvazione, specificando che esso è volto ad una maggiore chiarezza lessicale del testo, allo scopo di salvaguardarne le finalità positive.

La Commissione respinge l'emendamento Bosco 1.43.

Alessandro PAGANO (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Gigli 1.41, ritenendo che si nasca maschio o femmina e questa verità non può subire oscuramenti ideologici.

Vanna IORI (PD) sottolinea che nel testo non si fa riferimento al genere in quanto tale, ma al rispetto delle differenze.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) concorda con la collega Iori, le cui ragioni emergono chiaramente nel suo emendamento 1.16. Condivide l'esigenza si escludere dal testo ogni termine che possa comportare ambiguità ed indeterminazione. Pur nella consapevolezza che questa proposta di legge non verrà mai approvata, ritiene importante sottolineare che le differenze non sono mai solo di genere, ma ci sono discriminazioni di varia natura.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gigli 1.41, 1.40 e 1.39; approva, invece, l'emendamento Iori 1.16.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza del deputato Murgia, intende che abbia rinunciato all'emendamento 1.26. Dichiarò altresì preclusi gli emendamenti Binetti 1.17 e gli identici emendamenti Borghesi 1.32 e Roccella 1.36.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) interviene sull'emendamento Buttiglione 1.23, chiedendo in particolare che vengano illustrate le ragioni del parere contrario della relatrice e del Governo.

Alessandro PAGANO (LNA) condivide quanto affermato dalla collega Binetti e invita all'approvazione dell'emendamento 1.23, che consentirebbe di evitare che il testo della proposta di legge abbia un contenuto esclusivamente ideologico.

Luisa BOSSA (MDP) replica che si possono avere idee diverse ed essere in buona fede.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Buttiglione 1.23.

Alessandro PAGANO (LNA) interviene sugli identici emendamenti Bosco 1.48 e Borghesi 1.49 e osserva, riprendendo una citazione, « che verrà il giorno in cui bisognerà sguainare la spada e scoprire se le foglie sono verdi ».

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Bosco 1.48 e Borghesi 1.49.

Alessandro PAGANO (LNA) interviene sull'emendamento Palmieri 1.51, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Palmieri 1.51 e Borghesi 1.50.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) interviene sull'emendamento Bosco 1.104, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bosco 1.104.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Bosco 1.108, 1.107, 1.106 e 1.105, intende che vi abbia rinunciato

La Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 1.78.

La Commissione approva l'emendamento Chimienti 1.98.

Alessandro PAGANO (LNA) illustra l'emendamento Borghesi 1.82, raccomandandone l'approvazione.

Vanna IORI (PD) sottolinea che per differenze di genere non si intende semplicemente la differenza biologica tra maschi e femmine, ma anche ogni differenza comportamentale.

Maurizio BIANCONI (Misto) stigmatizza veementemente la prosa utilizzata nella proposta di legge, giudicandola inappropriata. Ritiene tuttavia giusto parlare di genere, perché tale termine rispetta ogni identità sessuale.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL-POS) ritiene molto difficile intervenire in un dibattito che vede scagliarsi contro il testo all'esame una posizione ciecamente polarizzata, in nome di un'idea di normalità che non esiste nella realtà: quella che

concepisce una rappresentazione del mondo di tipo binario, in antitesi a quella di più ampio respiro, che non si limita a definire l'identità della persona in termini di mera differenza sessuale tra maschi e femmine. A suo avviso, i parlamentari devono farsi carico di garantire i diritti di tutti. Ricorda che la cronaca registra tanti episodi di violenze perpetrate per effetto di una cultura discriminatoria e la proposta di legge in esame si occupa proprio dell'educazione ai sentimenti, a prescindere dall'identità della persona.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 1.82.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Murgia 1.75 e Lainati 1.116, intende che vi abbiano rinunciato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara preclusi gli emendamenti Chimienti 1.99 e Roccella 1.86.

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI) sottoscrive gli emendamenti Menorello 1.68, 1.67 e 1.22.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Menorello 1.68 e 1.67.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza del collega Bosco, intende che abbia rinunciato agli emendamenti 1.114, 1.113, 1.112, 1.110, 1.111 e 1.109.

La Commissione respinge l'emendamento Menorello 1.22.

Alessandro PAGANO (LNA) illustra l'emendamento Borghesi 1.83, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 1.83.

Vanna IORI (PD) sottolinea che l'educazione alla differenza di genere e al suo rispetto deve essere avviata sin dall'infanzia.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1.83, Pannarale 1.79 e Bosco 1.42.

Silvia CHIMIANTI (M5S) illustra il suo emendamento su 1.93, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.93; approva, invece, l'emendamento Chimienti 1.92.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara precluso l'emendamento Chimienti 1.91. Constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Centemero 1.66, intende che vi abbia rinunciato.

Silvia CHIMIANTI (M5S) illustra il suo emendamento su 1.94, di cui raccomanda l'approvazione. Specifica che esso è volto a chiarire che l'educazione all'affettività punta a contrastare ogni tipo di discriminazione, non solo quella legata alle differenze biologiche.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) sottolinea che l'approccio duale al concetto di genere non esclude la consapevolezza delle differenze. Tuttavia, negare le specificità implica la dissoluzione delle differenze tra padre e madre. Ricorda che molti stereotipi legati alle differenze anatomiche sono stati da tempo abbandonati o aggiornati. Non è in discussione il rispetto delle differenze, ma il dissolvimento dei ruoli.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) ricorda che il comma 16 della legge n. 107 del 2015 assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi nelle scuole, nonché la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, nell'ambito della valorizzazione delle diffe-

renze, senza attentare all'identità dei singoli.

Maurizio BIANCONI (Misto) rimarcata l'importanza di garantire i diritti di tutti da parte del legislatore, ritiene che più che valorizzare le differenze, bisogna rispettarle. Invita i colleghi a non enfatizzare nel dibattito ciò che dovrebbe essere persino ovvio, anche perché questo tipo di « guerre » miete vittime proprio fra coloro che si sarebbero destinatarie della tutela apprestata.

Vanna IORI (PD) evidenzia che l'uguaglianza è un valore se non si riduce a essere omologazione e sottolinea che educare alle differenze è un invito al rispetto della dignità della persona.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.94.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive e illustra l'emendamento Bosco 1.44, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bosco 1.44.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Murgia 1.76 e Marguerettaz 1.74, intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.95.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Roccella 1.89, 1.88 e 1.87 e Fucci 1.73, intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Roccella 1.85 e Borghesi 1.84, nonché l'emendamento Gigli 1.102.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bosco 1.103 e 1.45.

Eleonora BECHIS (Misto-AL-TIpI) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendone una sospensione in vista dell'inizio delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, replica che i voti in Commissione non sono incompatibili con il *question time* in Assemblea. Ritiene a ogni modo opportuno completare la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Eleonora BECHIS (Misto-AL-TIpI) ritira il suo emendamento 1.72 e il suo articolo aggiuntivo 1.01.

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI) illustra il suo emendamento 1.70, raccomandandone l'approvazione. Cita quindi una serie di dati statistici sulle violenze di natura sessuale, che appaiono in drammatico aumento, come ha peraltro evidenziato in una sua mozione 1-01736, approvata il 7 novembre scorso in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Galgano 1.70.

Silvia CHIMIANTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.96, raccomandandone l'approvazione. Riferendosi ai dati forniti dalla collega Galgano, aggiunge che non dev'essere contrastata solo la violenza sessuale, ma anche quella che colpisce l'orientamento sessuale e di genere.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.96.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Roccella 1.90 e Murgia 1.77, intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Nicchi 1.65.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara precluso l'emendamento Borghesi 1.81.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Chimienti 1.97 e Giancarlo Giordano 1.80

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI) illustra il suo emendamento 1.71, riportando una serie di dati relativi alla diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, che è legata anche alla scarsa informazione. Ritiene pertanto opportuno spingere su una maggiore educazione sessuale a scuola.

La Commissione respinge l'emendamento Galgano 1.71.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) sottoscrive ed illustra gli emendamenti Gigli 1.101 e 1.100, raccomandandone l'approvazione, in quanto riflettono, a suo avviso, il contenuto delle Linee guida del MIUR in materia di parità tra i sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.

Mara CAROCCI (PD) non può accettare l'impostazione della collega Binetti. Essa si basa sull'assunto ideologico per cui alla famiglia non si possa anteporre alcun valore. Sia il Piano dell'offerta formativa, sia il Patto educativo di corresponsabilità sono momenti di coinvolgimento delle famiglie. Oltre non si può andare: se fosse accolta la visione della deputata Binetti ci troveremmo a chiedere alla famiglia Spada di dare il consenso ad un insegnamento di contrasto della violenza con gli esiti facilmente immaginabili.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO precisa che il parere del Governo sugli emendamenti è stato attentamente ponderato e riflette le convinzioni della Ministra. La legge che si propone di approvare riprende fedelmente i contenuti delle Linee guida da poco emanate, consolidandone gli effetti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gigli 1.101 e 1.100.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Menorello 1.69 e Lainati 1.56, 1.52, 1.55, 1.54, 1.58, 1.59, 1.60, 1.57, 1.62, 1.61, 1.63, 1.118, 1.117 e 1.64, intende che vi abbiano rinunciato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito de Filippo.

La seduta comincia alle 19.20.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato.
(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Avverte che la deputata Bechis è sostituita dal deputato Segoni. Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 4768/VII/1.4 Sgambato, 4768/VII/1.8 Malisani, 4768/VII/1.9 Malisani, 4768/VII/1.15 Piccione, 4768/VII/1.16 Ascani e 4768/VII/1.17 Cenni. Avverte altresì che la deputata Ascani ha riformulato il proprio emendamento 4768/VII/1.11 intendendosi aggiunte

al termine della prima parte conseguenziale le seguenti parole: anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale. Comunica che sono pervenuti due ricorsi relativi agli emendamenti dichiarati inammissibili: 4678/VII/1.37 Ghizzoni e 4768/VII/1.6 Ascani. Dopo un supplemento di istruttoria li riammette soprattutto in ragione della loro riformulazione. Domanda quindi alla relatrice e al Governo il rispettivo parere.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Malpezzi 4768/VII/1.1, Ascani 4768/VII/1.2, così come riformulato, Ascani 4768/VII/1.5, Ascani 4768/VII/1.6, nella nuova formulazione cui ha fatto cenno la Presidente, Malisani 4768/VII/1.10, Ascani 4768/VII/1.11, così come riformulato, Ascani 4768/VII/1.12 e 4768/VII/1.14, Crimì 4768/VII/1.19, Malpezzi 4768/VII/1.20, 4768/VII/1.21, 4768/VII/1.22, 4768/VII/1.23, 4768/VII/1.26, 4768/VII/1.27, 4768/VII/1.28, 4768/VII/1.29 e 4768/VII/1.30, Ghizzoni 4768/VII/1.37 come riformulato, 4768/VII/1.39 e 4768/VII/1.40, Crimì 4768/VII/1.41, 4768/VII/1.42 e 4768/VII/1.43, secondo la riformulazione di cui dà lettura. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Vignali 4768/VII/1.44, Ascani 4768/VII/1.45, Di Salvo 4768/VII/1.46, Narduolo 4768/VII.Tab.2.1 e Piccoli Nardelli 4768/VII.Tab.13.1. quanto all'emendamento Segoni 4768/VII/1.36 lo riterrebbe assorbito se fosse approvato l'emendamento Ghizzoni 4768/VII/1.37. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Zanin 4768/VII/1.47, Mongiello 4768/VII/1.18 e Segoni 4768/VII/1.25.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO e la sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere conforme per gli emendamenti di rispettiva competenza.

Colomba MONGIELLO (PD) chiede chiarimenti in merito all'espressione del parere contrario sul suo emendamento 4768/VII/1.18 che ritira. Ricorda di aver

sottoscritto l'emendamento Crimì 4768/VII/1.43.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, fornisce i chiarimenti richiesti, sottolineando che dietro i pareri espressi non v'è alcuna volontà discriminatoria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone in votazione gli emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Malpezzi 4768/VII/1.1, Ascani 4768/VII/1.2 (*nuova formulazione*), Ascani 4768/VII/1.5, Ascani 4768/VII/1.6 (*nuova formulazione*), Malisani 4768/VII/1.10, Ascani 4768/VII/1.11 (*nuova formulazione*), Ascani 4768/VII/1.12 e 4768/VII/1.14 (*vedi allegato 3*).

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, sottoscrive l'emendamento Zanin 4768/VII/1.47 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Crimì 4768/VII/1.19, Malpezzi 4768/VII/1.20, 4768/VII/1.21, 4768/VII/1.22, 4768/VII/1.23. Indi respinge l'emendamento Segoni 4768/VII/1.25 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Malpezzi 4768/VII/1.26, 4768/VII/1.27, 4768/VII/1.28, 4768/VII/1.29 e 4768/VII/1.30 e Ghizzoni 4768/VII/1.37 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara assorbito l'emendamento Segoni 4768/VII/1.36.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ghizzoni 4768/VII/1.39 e 4768/VII/1.40, Crimì 4768/VII/1.41, 4768/VII/1.42 e 4768/VII/1.43 (*nuova formulazione*), Vignali 4768/VII/1.44, Ascani 4768/VII/1.45, Di Salvo 4768/VII/1.46, Narduolo 4768/VII.Tab.2.1 e Piccoli Nardelli 4768/VII.Tab.13.1 (*vedi allegato 3*).

Gianluca VACCA (M5S) fa presente che il gruppo Movimento 5 Stelle non ha presentato emendamenti in VII Commissione, riservandosi di farlo direttamente

presso la Commissione bilancio. Ribadisce il carattere localistico e microsettoriale degli interventi di questo disegno di legge. Rispetto all'impianto generale condivide alcune misure, ma trova che le risorse predisposte non siano sufficienti a garantirne la realizzazione. Si riferisce, in particolare, agli stanziamenti per il diritto allo studio e a quelli disposti per gli scatti stipendiali dei docenti universitari. Inoltre, le risorse a sostegno di diversi interventi vengono disposte a valere sul FFO che, al termine di tutte le operazioni contabili viene ridotto di 18 milioni di euro. Rileva, inoltre, che il numero di assunzioni di ricercatori presso le università e presso gli enti di ricerca sia inferiore alle effettive necessità. Il giudizio complessivo sul provvedimento è negativo e preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL-POS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, giudicando insufficienti le misure

recate dal disegno di legge su scuola, diritto allo studio, università e ricerca. Si riserva di presentare emendamenti presso la Commissione bilancio, auspicando che in quella sede venga svolto un lavoro più costruttivo.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, la mette ai voti.

La Commissione l'approva.

La seduta termina alle 19.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.55 alle 20.05.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato.**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

«*i-decies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -23.600.000;

2020: -23.600.000.

4768/VII/1. 1. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Ca-

rocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ri-
baudo.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla

musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.

35-ter. Le imprese di cui al comma **35-bis** possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (« de minimis »). Il credito d'imposta di cui al comma **35-bis** non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

35-quater. Le disposizioni applicative dei commi **35-bis** e **35-ter**, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al ri-

spetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* di 17.385.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.

4768/VII/1. 2. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 97 è aggiunto il seguente comma:

97-bis. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che ricevono la lettera di certificazione dall'Inps per l'accesso alle misure di cui dall'articolo 1 commi 166, 179, 188 e 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, possono accedere alla relativa indennità, ovvero al trattamento pensionistico anticipato, a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4768/VII/1. 3. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ri-
baudo.

Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:

185-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 185, entro il 31 marzo 2018, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, profili di funzionario archeologo, architetto e ingegnere, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106. Alla selezione di cui al precedente periodo possono partecipare le unità di personale che siano state reclutate a séguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data del 31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno trentasei mesi presso la Segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, conv. legge n. 106 del 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4768/VII/1. 4. Sgambato, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina,

Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli, Nicchi, Bossa, Scotto.

Al comma 187, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, prima delle parole: « Non sono ammissibili » sono inserite le seguenti: « Fatta eccezione per i beni culturali immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. ».

4768/VII/1. 5. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 188, inserire il seguente:

188-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2019: -10.000.000;
2020: -20.000.000.

4768/VII/1. 6. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Nar-

duolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:

189-bis. A decorrere dal 2018, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relative alla riduzione dei consumi intermedi.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;
2019: -20.000.000;
2020: -20.000.000.

4768/VII/1. 8. Malisani.

Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:

189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2015, è pari al 2 per cento.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -15.000.000;
2019: -15.000.000;
2020: -15.000.000.

4768/VII/1. 9. Malisani.

Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:

189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;
2019: -20.000.000;
2020: -20.000.000.

4768/VII/1. 10. Malisani, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Ghizzoni, Sgambato, Narduolo, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.

Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195;

al comma 624, sostituire le parole: « di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 » con le seguenti: « di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029. ».

4768/VII/1. 11. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 192, aggiungere, infine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4768/VII/1. 12. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Ca-

rocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:

196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:

a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

b) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole « entro l'esercizio finanziario 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio finanziario 2019 »;

c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: « entro l'esercizio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio 2019 ».

Conseguentemente:

a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: « di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro » con le seguenti: « di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro »;

b) al comma 124, lettera b), le parole « dall'anno 2018 » con le seguenti: « dall'anno 2019 »;

c) al comma 133, sopprimere le parole: « di euro 5.000.000 per l'anno 2018 »;

d) al comma 624, sostituire le parole: « di 17.585.300 euro per l'anno 2018 » con le seguenti: « di 12.585.300 euro per l'anno 2018 ».

4768/VII/1. 14. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carrocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:

196-bis. Al fine di potenziare la valorizzazione del patrimonio culturale e della produzione artistica contemporanea di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 in favore della Fondazione Manifesta 12 Palermo come contributo alla realizzazione di « Manifesta 12, biennale europea di arte contemporanea ».

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 *con le seguenti:* di 16.585.300 euro per l'anno 2018.

4768/VII/1. 15. Piccione.

Dopo il comma 203 aggiungere il seguente:

203-bis. Al fine di promuovere la conoscenza della storia e della cultura nazionali, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata a favore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana la spesa di cinquecentomila euro annui, come contributo straordinario per la realizzazione del Dizionario biografico degli Italiani.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: « di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno

2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 » *con le seguenti:* « di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 53.368.200 euro per l'anno 2019, di 135.312.100 euro per l'anno 2020, 179.508.500 euro per l'anno 2021, di 168.804.300 euro per l'anno 2022, di 123.300.700 euro per l'anno 2023, di 108.096.400 euro per l'anno 2024, di 138.892.100 euro per l'anno 2025, di 148.887.900 euro per l'anno 2026, di 140.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029 ».

4768/VII/1. 16. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carrocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 205 inserire il seguente comma:

205-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad adottare:

a) le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione alla pace tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria;

b) i piani per la formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo dei corpi civili di pace all'articolo 1 comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000;
2020: – 1.500.000.

4768/VII/1. 47. Zanin, Nicchi, Bossa, Scotto.

Al comma 210 sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

Conseguentemente, al comma 624, 53.868.200 Euro annui, con le seguenti: 52.868.200 Euro per l'anno 2019.

4768/VII/1. 17. Cenni.

Dopo il comma 213, aggiungere il seguente:

213-bis. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 400, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, dopo le parole: « per le celebrazioni della battaglia di Montecassino », sono inserite le seguenti: « , nonché 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di cui 1 milione di euro annui per consentire la gestione, la manutenzione e l'implementazione del relativo teatro Historiale di Cassino e 0,5 milioni di euro annui per la gestione e la manutenzione del Museo il Memoriale sito in Montecassino »;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Al fine di assicurare la ricostruzione ed il recupero del Parco Archeologico di Faragola, è assegnato al comune di Ascoli Satriano (FG), un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. »

3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis. Al fine di concorrere allo svolgimento delle celebrazioni del Centesimo anno di pubblicazione del Vocabolario della lingua italiana "Nicola Zinga-

relli", è assegnato al comune di Cerignola (FG), un contributo di euro 500.000 per l'anno 2018 ».

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.085.300 euro per l'anno 2018 e di 50.868.200 euro per l'anno 2019, di 132.812.100 euro per l'anno 2020.

4768/VII/1. 18. Mongiello, D'Ottavio.

Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:

261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 19. Crimì, Coscia, Lenzi, Piccoli Nardelli, Gelli, Carnevali, Giuditta, Pini, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.

333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 20. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:

a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;

b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 1, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 21. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani,

Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

333-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 333-bis pari ad euro 16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/VII/1. 22. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 334 aggiungere i seguenti:

334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al

limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

4768/VII/1. 23. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:

334-bis. In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera e) della legge 29 dicembre 2006, n. 296, e di quelle di istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative ai gradi dell'infanzia e della primaria, la valutazione del titolo abilitante è effettuata assicurando una particolare valorizzazione ai docenti che hanno acquisito la abilitazione nell'ambito di percorsi universitari.

4768/VII/1. 24. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:

334-bis. – (Disposizioni in materia di esclusione del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione da parte delle università statali). 1. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: « c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esone-

rate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

4768/VII/1. 25. Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Turco.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni nel 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti comuni e a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni nel 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 26. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse Istituzioni scolastiche quali, ad esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, di n. 510 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti tecnici, 5 dirigenti amministrativi e 500 funzionari, area III, posizione economica F1.

336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 417-bis c.p.c., a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al precedente comma 1, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche esclusivamente nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e non possono delegare ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.

336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

336-quinques. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-bis avvengono in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinques del decreto-legge

31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinques è autorizzata la spesa di euro 1.544.949,84 per l'anno 2018 e di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019.

336-septies. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.544.949,84 per l'anno 2018, si provvede con lo stanziamento di pari importo a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero previste per gli anni 2017 e 2018.

336-octies. All'onere di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per un importo di euro 1.544.949,84, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste per gli anni 2017 e 2018, per il restante importo di euro 18.539.398,08 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/VII/1. 27. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028. I

posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-*bis*, pari a 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 28. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ri-
baudo.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità.

336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-*bis*, pari ad 21,27 milioni di euro nel 2018, 67,77 milioni nel 2019, 68,05 milioni nel 2020, 69,04 milioni nel 2021, 69,99 milioni nel 2022, 71,41 milioni nel 2023, 72,49 milioni nel 2024, 73,58 milioni nel 2025, 74,69 milioni nel 2026, 75,71 milioni nel 2017 e 76,62 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 29. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ri-
baudo.

Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:

337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della predetta legge il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

4768/VII/1. 30. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ri-
baudo.

Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

343-bis. (Tassa rifiuti scuole paritarie).
– I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* decreto-legge n. 248 del 2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola

4768/VII/1. 31. Binetti, Buttiglione.

Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

343-bis. (Accesso a elenchi anagrafici per le scuole del sistema nazionale di istruzione). – All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: «Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio».

4768/VII/1. 32. Binetti, Buttiglione.

Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:

343-bis. – (Stuoie dell'infanzia paritarie). – Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018.

4768/VII/1. 33. Binetti, Buttiglione.

Sostituire il comma 344 con il seguente:

344 – (Scatti stipendiali dei professori universitari). – 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo B della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione triennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corri-

spondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022”.

4768/VII/1. 34. Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Turco.

Sostituire il comma 344 con il seguente:

344. – (Scatti stipendiali dei professori universitari) – 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.

2. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 1° comma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4768/VII/1. 35. Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Turco.

Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* docenti universitari *con le seguenti:* professori e ricercatori universitari *e le parole:* dall'articolo 8 *con le seguenti:* dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8 *e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole:* su base premiale;

b) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

c) *aggiungere, in fondo al comma, i seguenti periodi:* Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1° gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli

scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo *ad personam una tantum* in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Conseguentemente, al comma 347 apportare le seguenti modifiche:

a) *nel secondo periodo sostituire la parola l'obiettivo con le seguenti:* gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché;

b) *nel terzo periodo, dopo le parole si fa riferimento aggiungere le seguenti:* per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca;

c) *aggiungere, in fondo, i seguenti periodi:* All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 sono soppresse. A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento ».

4768/VII/1. 37. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Nicchi, Bossa, Scotto.

Nel comma 344, ovunque ricorra, sopprimere le seguenti parole: su base premiale.

4768/VII/1. 36. Segoni, Bechis, Artini, Baldassarre, Turco.

Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:

347-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

347-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

347-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

347-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie

nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4768/VII/1. 38. Mongiello, Famiglietti, Ginefra.

Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

347-*bis*. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere la seguente lettera:

« *c-bis*) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018 ».

4768/VII/1. 39. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

348-*bis*. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole « nel limite » sono sostituite dalle parole « sulla base dell'utilizzazione integrale » e, dopo la parola « nonché » sono aggiunte le seguenti: « nel limite ».

4768/VII/1. 40. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì,

Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente comma:

352-*bis*. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 1. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4768/VII/1. 41. Crimì.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:

359-*bis*. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini;

359-*ter*. L'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 359-*bis* dei criteri generali

stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;

359-quater. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: « Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR ».

359-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

359-sexies. Per i fini di cui ai commi da *359-bis* a *359-quinquies*, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

Conseguentemente:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -200.000;

2019: -200.000;

2020: -200.000.

4768/VII/1. 42. Crimì.

Dopo il comma 359, aggiungere i seguenti:

359-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali

di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

359-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni anche non consecutivi di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma *359-bis* ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

359-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *359-bis* e *359-ter*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/VII/1. 43. Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudò, Cenni, Crivelari, Rotta, Cinzia Maria Fontana, Cova, Mongiello, Nicchi, Bossa, Scotto, Ginoble, Capone.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:

359-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell'ambito degli Enti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale,

entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, lettere *a)*, *b)*, *g)* e *i)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell'emanazione di tali regolamenti gli Istituti Superiori di Studi Musicali in ottemperanza di quanto previsto all'articolo 2 comma 7 lettera *h)* in combinato disposto con l'articolo 2 comma 8 lettera *i)* della legge 21 dicembre 1999 n. 508, possono ai sensi della presente legge costituirsi in Poli di ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, con istituti che operano nell'ambito dell'alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei Poli è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera *g)* tenendo conto dell'identità e dell'integrità degli istituti che vi confluiscono.

359-ter. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera *e)* della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

359-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente

legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-ter del presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

359-quinquies. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

359-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da **359-bis** a **359-quinquies**, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.

4768/VII/1. 44. Vignali, Crimì, Crivellari, Tancredi.

Al comma 484, lettera a), capoverso « 485 » aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai Comuni delle prime dieci città in graduatoria nella procedura di selezione per il conferimento del titolo « Capitale Italiana

della Cultura » di cui all'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014.

4768/VII/1. 45. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli, Lavagno, Mariani.

Al comma 484, lettera a), capoverso « 485 » aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di « Capitale Italiana della Cultura ». Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.

4768/VII/1. 46. Di Salvo, Sanna, Castellato.

All'articolo 1, dopo il comma 644, inserire il seguente:

644-*bis*. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite « musica d'ambiente ».

4768/VII/1. 48. Bini.

TAB. 2

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33 A), apportare le seguenti variazioni:

2018:
CP: -500.000;
CS: -500.000.

2019:
CP: -500.000;
CS: -500.000.

2020:
CP: -500.000;
CS: -500.000.

Conseguentemente, alla Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, azione: Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei, apportare le seguenti variazioni.

2018:
CP: +500.000;
CS: +500.000.

2019:
CP: +500.000;
CS: +500.000.

2020:
CP: +500.000;
CS: +500.000.

4768/VII/Tab. 2. 1. Narduolo, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Manfredi, Sanna, Castellato.

TAB. 13

Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:

a) Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 12 (Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio):

2018:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2019:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

2020:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

b) Missione 31 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e competitività del turismo):

2020:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 13 (Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale), apportare le seguenti variazioni:

2018
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2019:
CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

2020:
CP: – 2.500.000;
CS: – 2.500.000.

4768/VII/Tab. 13. 1. Piccoli Nardelli, Ascani, Coscia, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ALLEGATO 2

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1

Al comma 1, sostituire le parole lettera e) con le seguenti: lettere d) ed e).

***1. 38.** Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

Al comma 1, sostituire le parole lettera e) con le seguenti: lettere d) ed e).

***1. 25.** Fucci, Pagano.

Al comma 1, dopo le parole: sono perseguite, inserire le seguenti: anche;

1. 27. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, sostituire la parola: perseguite, con la seguente: conseguite.

1. 30. Borghesi, Pagano.

Nel titolo sostituire le parole: Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche con le seguenti: Introduzione dell'educazione socio-affettiva, del rispetto delle differenze di genere e delle

pari opportunità nelle attività educative delle.

1. 16. Iori, Rocchi, Ghizzoni, Valeria Valente, Manzi, Dallai, D'Ottavio, Narduolo, Piccoli Nardelli, Malisani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e di genere con le seguenti: , di genere e in materia anti-discriminatoria.

1. 98. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: principi di pari opportunità, aggiungere le seguenti: e di mutuo rispetto.

1. 92. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, secondo periodo e ovunque ricorrono nel testo, sostituire le parole: dei discorsi di odio, con le parole: delle manifestazioni di odio.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: i discorsi di odio, con le parole: le manifestazioni di odio.

1. 65. Nicchi, Bossa, Scotto.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

« *i-decies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, riportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;
2019: -23.600.000;
2020: -23.600.000.

4768/VII/1. 1. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Ca-

rocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ri-
baudo.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla

musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.

35-ter. Le imprese di cui al comma **35-bis** possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (« de minimis »). Il credito d'imposta di cui al comma **35-bis** non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

35-quater. Le disposizioni applicative dei commi **35-bis** e **35-ter**, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al ri-

spetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.

4768/VII/1. 2. (Nuova formulazione)

Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 187, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, prima delle parole: « Non sono ammissibili » sono inserite le seguenti: « Fatta eccezione per i beni culturali immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. ».

4768/VII/1. 5. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 188, inserire il seguente:

188-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 31, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: « dagli articoli 35 e » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo ».

Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2019: -10.000.000;
2020: -20.000.000.

4768/VII/1. 6. (Nuova formulazione)

Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:

189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica,

i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;
2019: -20.000.000;
2020: -20.000.000.

4768/VII/1. 10. Malisani, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Ghizzoni, Sgambato, Narduolo, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.

Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.

Conseguentemente:

al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195, anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale;

al comma 624, sostituire le parole: « di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 » con le seguenti: « di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di

139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029. ».

4768/VII/1. 11. *(Nuova formulazione)*

Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 192, aggiungere, infine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4768/VII/1. 12. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:

196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:

a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per

l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

b) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole « entro l'esercizio finanziario 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio finanziario 2019 »;

c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: « entro l'esercizio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio 2019 ».

Conseguentemente:

a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: « di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro » con le seguenti: « di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro »;

b) al comma 124, lettera b), le parole « dall'anno 2018 » con le seguenti: « dall'anno 2019 »;

c) al comma 133, sopprimere le parole: « di euro 5.000.000 per l'anno 2018 »;

d) al comma 624, sostituire le parole: « di 17.585.300 euro per l'anno 2018 » con le seguenti: « di 12.585.300 euro per l'anno 2018 ».

4768/VII/1. 14. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:

261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 19. Crimì, Coscia, Lenzi, Piccoli Nardelli, Gelli, Carnevali, Giuditta, Pini, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.

333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 20. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato

a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:

a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;

b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 1, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 21. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

333-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 333-bis pari ad euro

16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/VII/1. 22. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 334 aggiungere i seguenti:

334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

4768/VII/1. 23. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro

177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni nel 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti comuni e a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni nel 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 26. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facil-

mente reperibili all'interno delle stesse Istituzioni scolastiche quali, ad esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, di n. 510 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti tecnici, 5 dirigenti amministrativi e 500 funzionari, area III, posizione economica F1.

336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 417-*bis* c.p.c., a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al precedente comma 1, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche esclusivamente nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e non possono delegare ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.

336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-*bis* e 336-*ter* si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

336-quinques. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-*bis* avvengano in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quinques* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-*bis* a 336-*quinques* è autorizzata la spesa di euro 1.544.949,84 per l'anno 2018 e di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019.

336-septies. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.544.949,84 per l'anno 2018, si provvede

con lo stanziamento di pari importo a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero previste per gli anni 2017 e 2018.

336-octies. All'onere di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per un importo di euro 1.544.949,84, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste per gli anni 2017 e 2018, per il restante importo di euro 18.539.398,08 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/VII/1. 27. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ri-
baudo.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-*bis*, pari a 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro

105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 28. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-bis. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità.

336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *336-bis*, pari ad 21,27 milioni di euro nel 2018, 67,77 milioni nel 2019, 68,05 milioni nel 2020, 69,04 milioni nel 2021, 69,99 milioni nel 2022, 71,41 milioni nel 2023, 72,49 milioni nel 2024, 73,58 milioni nel 2025, 74,69 milioni nel 2026, 75,71 milioni nel 2017 e 76,62 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/VII/1. 29. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.

Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:

337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della predetta legge il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

4768/VII/1. 30. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carrocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi.

All'articolo 1, comma 344, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « docenti universitari » con le seguenti: « professori e ricercatori universitari » e le parole: « dall'articolo 8 » con le seguenti: « dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8 » e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: « su base premiale »;

b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

c) aggiungere, in fondo al comma, i seguenti periodi: « Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1° gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della pre-

sente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo ad personam una tantum cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

Conseguentemente, al comma 347 apportare le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo sostituire la parola « l'obiettivo » con le seguenti: « gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché »;

b) nel terzo periodo, dopo le parole « si fa riferimento » aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca »;

c) aggiungere, in fondo, i seguenti periodi:

« A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle Università statali sono

definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera *a)* e lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento ».

4768/VII/1. 37. *(Nuova formulazione)* Gizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carrocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli

Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

347-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere la seguente lettera:

« *c-bis)* per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stan-

ziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018 ».

4768/VII/1. 39. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

348-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole « nel limite » sono sostituite dalle parole « sulla base dell'utilizzazione integrale » e, dopo la parola « nonché » sono aggiunte le seguenti: « nel limite ».

4768/VII/1. 40. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente comma:

352-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 1. All'onere si provvede mediante corrispondente ridu-

zione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4768/VII/1. 41. Crimì.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:

359-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini;

359-ter. L'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma *359-bis* dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;

359-quater. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: « Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR ».

359-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scor-

rimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

359-*sexies*. Per i fini di cui ai commi da 359-*bis* a 359-*quinquies*, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

Conseguentemente:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -200.000;

2019: -200.000;

2020: -200.000.

4768/VII/1. 42. Crimì.

Dopo il comma 359, aggiungere i seguenti:

359-*bis*. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

359-*ter*. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni anche non consecutivi di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 359-*bis* ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge

12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

359-*quater*. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

359-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 359-*bis*, 359-*ter* e 359-*quater* pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/VII/1. 43. (Nuova formulazione)

Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventrucelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudò, Cenni, Crivellari, Rotta, Cinzia Maria Fontana, Cova, Mongiello, Nicchi, Bossa, Scotto, Ginoble, Capone.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:

359-*bis*. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell'ambito degli Enti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, lettere *a)*, *b)*, *g)* e *i)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell'emanazione di tali regolamenti gli Istituti Superiori di Studi Musicali in ottemperanza di quanto previsto all'articolo 2 comma 7 lettera *h)* in combinato disposto con l'articolo 2 comma 8 lettera *i)* della legge 21 dicembre 1999 n. 508, possono ai sensi della presente legge costituirsi in Poli di

ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, con istituti che operano nell'ambito dell'alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei Poli è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera *g*) tenendo conto dell'identità e dell'integrità degli istituti che vi confluiscono.

359-ter. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera *e*) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

359-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-ter del presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

359-quinquies. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle

Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

359-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 359-bis a 359-quinquies, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.

4768/VII/1. 44. Vignali, Crimi, Crivellari, Tancredi.

Al comma 484, lettera a), capoverso « 485 » aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai Comuni delle prime dieci città in graduatoria nella procedura di selezione per il conferimento del titolo « Capitale Italiana della Cultura » di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014.

4768/VII/1. 45. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli, Lavagno, Mariani.

Al comma 484, lettera a), capoverso « 485 » aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di « Capitale Italiana della Cultura ». Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.

4768/VII/1. 46. Di Salvo, Sanna, Castellato.

TAB. 2.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33 A), apportare le seguenti variazioni:

2018:
CP: -500.000;
CS: -500.000.

2019:
CP: -500.000;
CS: -500.000.

2020:
CP: -500.000;
CS: -500.000.

Conseguentemente, alla Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, azione: Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei, apportare le seguenti variazioni.

2018:
CP: +500.000;
CS: +500.000.

2019:
CP: +500.000;
CS: +500.000.

2020:
CP: +500.000;
CS: +500.000.

4768/VII/Tab. 2. 1. Narduolo, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Manfredi, Sanna, Castellato.

TAB. 13.

Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:

a) Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 12 (Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio):

2018:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2019:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

2020:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

b) Missione 31 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e competitività del turismo):

2020:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 13 (Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 250.000;

CS: – 250.000.

2019:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

2020:

CP: – 2.500.000;

CS: – 2.500.000.

4768/VII/Tab. 13. 1. Piccoli Nardelli, Ascani, Coscia, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blažina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Proposta di nomina del dottor Alessandro Luigi Ubiali a presidente del Consorzio del Ticino. Nomina n. 117. | |
| Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammurri a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Nomina n. 118. | |
| Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino. Nomina n. 119 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143 del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>) | 179 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 181 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 181 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina del dottor Alessandro Luigi Ubiali a presidente del Consorzio del Ticino. Nomina n. 117.

Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammurri a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Nomina n. 118.

Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino. Nomina n. 119.

(Seguito dell'esame, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143 del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina in titolo, rinviate nella seduta del 21 novembre 2017.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare che ciascun relatore aveva formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina di propria competenza, propone di procedere contestualmente alle votazioni su ciascuna delle proposte di parere formulate.

La Commissione consente.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'avvertire che le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere, precisa che, ove si intenda esprimere voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, si dovrà depositare la pallina bianca nell'urna marrone e la pallina nera nell'urna nera. In caso contrario, la pallina bianca andrà depositata nell'urna nera e la pallina nera nell'urna marrone.

Precisa, infine, che porrà in votazione le proposte di parere favorevole formulate dai relatori, le quali risulteranno approvate ove conseguiranno la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga conseguita e le proposte di parere vengano dunque respinte, si intenderà espresso parere contrario.

Ricorda, altresì, che per la validità della votazione, deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione.

Fa quindi presente che eventuali sostituzioni dovranno pervenire prima di procedere alla votazione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) preannuncia che i componenti del gruppo M5S si asterranno dalla votazione sulle proposte di nomina del dottor Alessandro Luigi Ubiali a presidente del Consorzio del Ticino e del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino.

La Commissione procede quindi contestualmente alle distinte votazioni per scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevole formulate dai relatori su ciascuna delle proposte di nomina in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del dottor Alessandro Luigi Ubiali a presidente del Consorzio del Ticino:

| | |
|----------------|----|
| Presenti | 34 |
| Votanti | 28 |
| Astenuti | 6 |

| | |
|-----------------------|----|
| Maggioranza | 15 |
| Hanno votato sì | 27 |
| Hanno votato no | 1 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione: Bergonzi, Stella Bianchi, Borghi, Braga, Carrescia, Castiello, Cominelli, D'Agostino, De Menech, Gadda, Ginoble, Grimoldi, Tino Iannuzzi, Labriola, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Matarrese, Cinzia Maria Fontana in sostituzione di Mazzoli, Morassut, Pellegrino, Realacci, Romele, Giovanna Sanna, Valiante, Vella e Zardini.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del dottor Giam-piero Sammuri a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano:

| | |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti | 34 |
| Maggioranza | 18 |
| Hanno votato sì | 24 |
| Hanno votato no | 10 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergonzi, Stella Bianchi, Borghi, Braga, Carrescia, Castiello, Cominelli, Daga, D'Agostino, De Menech, De Rosa, Gadda, Ginoble, Grimoldi, Cristian Iannuzzi, Tino Iannuzzi, Labriola, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Matarrese, Cinzia Maria Fontana in sostituzione di Mazzoli, Micillo, Morassut, Pellegrino, Realacci, Romele, Giovanna Sanna, Terzoni, Valiante, Vella, Zardini e Zolezzi.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino:

| | |
|-----------------------|----|
| Presenti | 34 |
| Votanti | 28 |
| Astenuti | 6 |
| Maggioranza | 15 |
| Hanno votato sì | 26 |
| Hanno votato no | 2 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione: Ber-
gonzi, Stella Bianchi, Borghi, Braga, Car-
rescia, Castiello, Cominelli, D'Agostino, De
Menech, Gadda, Ginoble, Grimoldi, Tino
Iannuzzi, Labriola, Manfredi, Mariani,
Marroni, Massa, Matarrese, Cinzia Maria
Fontana in sostituzione di Mazzoli, Mo-
rassut, Pellegrino, Realacci, Romele, Gio-
vanna Sanna, Valiante, Vella e Zardini.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte
che comunicherà i pareri favorevoli testé
espressi alla Presidenza della Camera, ai
fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presi-
denza del presidente Ermete REALACCI. —
Interviene la sottosegretaria di Stato per
l'ambiente e la tutela del territorio e del
mare, Silvia Velo.*

La seduta comincia alle 14.30.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan-
ziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020 e relativa Nota di variazioni.**

**C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I
Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del 5
dicembre 2017.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sotto-
pone all'attenzione della Commissione l'e-
sigenza, già più volte avanzata, di inter-
venire sul contributo unificato che le as-

sociazioni ambientaliste sono tenute a ver-
sare in caso di ricorso alla giustizia
amministrativa contro atti o opere ritenuti
illegittimi e lesivi dell'ambiente. Segnala a
tale proposito che tale obbligo, introdotto
nel 2002 dal testo unico sulle spese di
giustizia, rappresenta un onere economico
rilevante per le associazioni, in particolare
per quelle di minori dimensioni, che ve-
dono in tal modo limitata la propria
attività di contrasto al degrado del terri-
torio.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS)
sollecita i colleghi a condividere la propo-
sta, oggetto di confronto con il Ministro
Delrio durante l'audizione del 28 settem-
bre scorso, di consentire alle imprese edili
di portare in detrazione il 30 per cento
delle spese sostenute per interventi di
recupero del patrimonio immobiliare.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel con-
dividere le considerazioni svolte, invita il
relatore a integrare le questioni poste dai
colleghi nella proposta di relazione al
disegno di legge di bilancio in esame,
evidenziando in particolare come priori-
tarie le misure volte a promuovere la
qualità degli interventi edilizi. Reitera
inoltre l'invito a valutare l'opportunità di
presentare gli eventuali emendamenti di-
rettamente in Commissione bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 14.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 182 |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>) | 182 |
| ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati) | 188 |
| ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) | 194 |
| ALLEGATO 3 (Relazione approvata) | 198 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 187 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che entro il termine fissato sono stati presentati 16 emendamenti (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che il proponente, Paolo Gandolfi ha ritirato il proprio emendamento 4768/IX/1.3.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bruno Bossio 4768/IX/1.1, Gandolfi 4768/IX/1.2, Tullo 4768/IX/1.4, Tullo 4768/IX/1.5, Tullo 4768/IX/1.6, Meta 4768/IX/1.7, Meta 4768/IX/1.8, Anzaldi 4768/IX/1.9. Ritira il proprio emendamento

4768/IX/1.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Crivellari 4768/IX/1.11 e ritira altresì i propri emendamenti 4768/IX/1.12, 4768/IX/1.13 e 4768/IX/1.14. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4768/IX/1.15 e esprime parere favorevole sull'emendamento Tullo 4768/IX/1.17.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sull'emendamento 4768/IX/1.15 della relattrice e parere conforme sulle restanti proposte emendative.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede alla presidenza che si proceda alla votazione degli emendamenti nella giornata di domani, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti sulle tematiche affrontate dalle proposte emendative.

Michele Pompeo META, *presidente*, in ordine alla richiesta della collega Spessotto, si rimette all'orientamento dei Gruppi.

Mario TULLO (PD) ritiene che, anche in ragione del prevedibile andamento dei lavori parlamentari di questa settimana, sia preferibile procedere alla votazione già nella giornata odierna.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD) concorda con l'opportunità che si proceda alla votazione già nella giornata odierna, stante anche la diversa procedura adottata per questa sessione di bilancio in ordine agli emendamenti approvati dalle Commissioni in sede consultiva, per i quali non è assicurata la segnalazione automatica presso la Commissione Bilancio.

Michele DELL'ORCO (M5S) osserva che un'ulteriore tempo di riflessione consentirebbe al suo Gruppo di poter valutare favorevolmente talune proposte emendative che, *prima facie*, appaiono meritevoli di essere sostenute.

Michele MOGNATO (MDP) in ordine alla richiesta dei colleghi del MoVimento 5

Stelle, ritiene che, ove necessario, si potrebbe richiedere alla relattrice e ai presentatori una breve illustrazione degli emendamenti, come valido ausilio ai fini della loro comprensione.

Michele Pompeo META, *presidente*, tenuto conto delle richieste dei colleghi del MoVimento 5 Stelle e dei rappresentanti dei Gruppi intervenuti, sospende brevemente la seduta affinché possano essere svolti i necessari approfondimenti.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.35.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente che, sentiti i Gruppi, sussistono le condizioni per procedere alle votazioni. Ricorda che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bruno Bossio 4768/IX/1.1, Gandolfi 4768/IX/1.2, Tullo 4768/IX/1.4, Tullo 4768/IX/1.5 e Tullo 4768/IX/1.6 (vedi allegato 2).

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Meta ed altri 4768/IX/1.7, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo in quanto, pur condividendo le finalità di innalzare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, reputa eccessivo l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio sia con riguardo alla prima infrazione sia con riguardo alla recidiva, oltre a esporre l'utente a una discrezionalità troppo ampia dell'agente accertatore nella contestazione dell'infrazione.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente all'onorevole Biasotti che il testo licenziato a suo tempo dalla Commissione prevedeva che le sanzioni in caso di prima

infrazione fossero raddoppiate, per poi essere addirittura quadruplicate in caso di recidiva. Il testo in esame – in modo più equilibrato e coerente con l'impianto sanzionatorio del codice, inasprisce la sanzione per la prima infrazione con riguardo alla decurtazione dei punti sulla patente e con la previsione della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi già dalla prima infrazione, e non solo in caso di recidiva come previsto dalla legislazione vigente. Sono altresì raddoppiate le sanzioni pecuniarie e la durata della sospensione della patente per la recidiva.

Osserva, infatti, che gran parte degli incidenti stradali, purtroppo in aumento da quest'anno dopo un *trend* decennale di decrescita, sono causati, secondo i numerosi studi di settore, dalle distrazioni causate dall'uso alla guida del telefono cellulare. Ritiene che la previsione di una sanzione così gravosa già al momento della prima infrazione possa avere – come già successo in passato con l'introduzione della disposizione sulle cinture di sicurezza e delle disposizioni di contrasto alle cosiddette « morti del sabato sera » – un effetto deterrente molto forte.

Esprime pertanto rammarico per la contrarietà espressa dal Gruppo di Forza Italia, che invita ad una ulteriore riflessione.

Evidenzia che si tratta dell'ultima occasione utile per approvare tale disposizione, che affronta una vera e propria emergenza, dal momento che non sarà possibile pervenire in questa legislatura all'approvazione della proposta di legge di modifica del codice della strada, alla quale la Commissione ha dedicato grande impegno in questa legislatura.

Franco BRUNO (Misto), alla luce delle valutazioni espresse dal presidente, che comprende ma non condivide pienamente, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo in ordine alla votazione dell'emendamento in esame.

Osserva infatti che tale proposta non risolve il problema degli incidenti stradali evidenziato dal Presidente Meta, che andrebbe affrontato a suo giudizio attraverso opportune soluzioni tecnologiche da

adottare da parte delle imprese costruttrici di veicoli e di imprese produttrici di dispositivi elettronici di comunicazione.

Sottolinea inoltre che l'introduzione di sanzioni più gravi perde la propria efficacia in conseguenza della scarsità dei controlli sulle strade da parte delle forze dell'ordine.

Michele DELL'ORCO (M5S) preannuncia il parere favorevole del proprio Gruppo sulla proposta emendativa in esame e sul successivo emendamento Meta 4768/IX/1.8, che vanno nella direzione della sicurezza stradale, da sempre cavallo di battaglia del proprio Gruppo.

Naturalmente, deve essere anche in questa sede ribadito che tra i dispositivi di cui la norma impone il divieto siano esclusi i navigatori satellitari, al fine di non penalizzare i tanti utenti che ne fanno uso.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) in considerazione della richiesta rivoltagli dal Presidente Meta, muta la propria posizione nel senso di astenersi dalla votazione.

In ordine alle considerazioni del collega Dell'Orco, ritiene che il navigatore satellitare sia una fonte di distrazione per il guidatore pari se non maggiore a quella generata dagli altri dispositivi di cui si prevede il divieto.

Concorda infine con la necessità che la questione su cui interviene l'emendamento venga affrontata con il coinvolgimento delle case automobilistiche, che possono dotare i veicoli di strumentazioni tecnologicamente avanzate.

Paolo GANDOLFI (PD) ritiene la disposizione proposta dal presidente necessaria per affrontare il grave problema dell'aumento dell'incidentalità stradale, e pur esprimendo rammarico per la mancata approvazione di una legge specifica di modifica del codice della strada, giudica opportuno approfittare del disegno di legge di bilancio per pervenire ad una sua rapida approvazione.

Ricorda che la normativa vigente prevede che la sospensione della patente conseguente all'uso di telefoni cellulari alla

guida avvenga solo in caso di recidiva e osserva che, di fatto, non potendo l'agente osservatore verificare, al momento in cui commina la seconda sanzione, che l'utente ha già commesso la medesima infrazione nei due anni precedenti, tale sanzione risulta inefficace.

Ritiene che l'impossibilità di comminare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida sia alla base dell'approccio superficiale degli utenti della strada nell'uso del telefono cellulare alla guida e, pertanto, sottolinea favorevolmente l'introduzione di tale sanzione già dal momento della prima infrazione.

Giudica indispensabile che si contrasti il fenomeno di crescita dell'incidentalità stradale che, a seguito di numerosi studi effettuati sui cosiddetti *black point* e da ultimo quello riportato in un convegno che ha analizzato tali dati per alcune grandi città tra cui Udine, è attribuibile per lo più alla distrazione alla guida.

In ordine alle considerazioni svolte dal collega Bruno, considera come un dovere del legislatore predisporre soluzioni normative efficaci e rapide per contrastare le emergenze e sottolinea in ogni caso che l'approvazione dell'emendamento in esame non esclude la possibilità di affrontare la questione in futuro con un approccio più sistematico che preveda l'utilizzo di soluzioni tecnologiche.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i colleghi che hanno manifestato apprezzamento per la propria iniziativa. Sottolinea che la scelta di presentare la proposta emendativa in Commissione e non presso la Commissione Bilancio è motivata dall'intenzione di coinvolgere tutta la Commissione nella paternità della proposta, in ragione del forte impegno profuso da tutti i Gruppi su questo tema.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Meta 4768/IX/1.7, Meta 4768/IX/1.8, Anzaldi 4768/IX/1.9, Crivellari 4768/IX/1.11, 4768/IX/1.15 della relatrice e Tullo 4768/IX/1.17 (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, presenta una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 3*).

Roberta OLIARO (Misto-CI-EPI), ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per aver accolto in parte i suoi rilievi espressi nella seduta di ieri.

Intende tuttavia chiedere alla relatrice di modificare l'osservazione di cui al punto c) della proposta di relazione laddove si auspica che l'istituzione delle cosiddette « zone economiche speciali » possa avvenire secondo criteri meno restrittivi di quelli attualmente previsti solo dopo un periodo di sperimentazione.

Infatti ritiene che tale specificazione, visti i tempi normalmente legati ai progetti sperimentali, rischi di fatto di rendere inapplicabile una simile soluzione. Inoltre ritiene che non aver esplicitato la richiesta che le zone economiche speciali siano estese a tutto il territorio nazionale sia un grave errore: queste, infatti, generano sviluppo non solo per sé ma anche per le aree limitrofe, come dimostrato dalle oltre milleduecento zone economiche speciali ormai esistenti al mondo che interessano decine di milioni di abitanti.

Arianna SPESSOTTO (M5S), pur considerando positivamente alcuni interventi normativi approvati in questa sede, valuta, tuttavia, poco ambiziosi gli sforzi fatti che avrebbero potuto essere diretti, più convintamente, a fermare le grandi opere inutili, a rafforzare le agevolazioni per l'uso del trasporto pubblico locale, a favorire la manutenzione delle infrastrutture del Paese e a combattere l'inquinamento favorendo forme di mobilità più sostenibili.

Segnala, peraltro, che questi saranno gli ambiti in cui interverranno gli emendamenti che il suo Gruppo intende presentare alla legge di Bilancio presso la Commissione di merito.

Dichiara quindi il voto contrario sulla proposta di relazione.

Michele MOGNATO (MDP) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per aver accolto molte indicazioni emerse nel dibattito, e auspica che le osservazioni ivi recate possano costituire un valido supporto presso la Commissione Bilancio affinché quanto contenuto si traduca in conseguenti modifiche al testo.

Condivide tuttavia la critica espressa dalla collega Oliaro in merito alla necessità di attendere un periodo sperimentale per l'estensione delle zone economiche speciali. Apprezza, infine, l'approvazione degli emendamenti relativi ai dispositivi anti-abbandono e alla previsione di sanzioni per chi alla guida utilizza *smartphone* o altri congegni che possano distrarre dalla guida e causare incidenti, entrambi a prima firma del presidente Meta, che rappresentano anche il senso del lavoro svolto dalla Commissione per il miglioramento della sicurezza stradale.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD) unendosi ai ringraziamenti, dichiara di concordare con quanto affermato dalla collega Oliaro sui tempi connessi alla problematica relativa alla sperimentazione di zone economiche speciali, in più occasioni oggetto di dibattito in questa sede.

Valuta positivamente l'osservazione riferita alla liberalizzazione della notificazione di atti giudiziari e quanto previsto sulla mobilità sostenibile, mentre esprime rammarico per il ritiro degli emendamenti della relatrice relativi alla rottamazione dei carri merci e all'incremento delle risorse destinate al trasporto ferroviario delle merci; segnala, peraltro, che queste due ultime problematiche saranno oggetto di specifici emendamenti del suo Gruppo presso la Commissione di merito.

Mario TULLO (PD) osserva che quanto emerso dalla discussione sulle zone economiche speciali rappresenta un interes-

sante contributo al dibattito in corso da tempo.

Con riguardo alle considerazioni svolte dai colleghi in ordine alle Zone economiche speciali ritiene che vada differenziata l'esigenza di un rilancio della portualità e della logistica, che deve avvenire su base nazionale, da taluni interventi specifici che, per essere realmente efficaci, devono essere concentrati in ambiti territoriali limitati, salvo poi essere estesi ove le condizioni lo consentano.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, ritiene che l'azione del Governo in materia di zone economiche speciali, per come si è fin ora sviluppata, vada apprezzata e sostenuta.

Quanto riportato nella sua proposta di relazione corrisponde a tale valutazione anche in considerazione del fatto che l'aspetto distintivo delle zone in questione è il regime favorevole della loro tassazione nonché, in linea generale, che la proposta di loro istituzione può essere presentata dalle sole regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea.

In tal senso ricorda che il progetto per le zone economiche speciali, in Italia, parte appunto da due contesti particolarmente disagiati: Napoli e Gioia Tauro. Condivide quindi la scelta politica del Governo secondo la quale non vi è, al momento, spazio sufficiente per estendere indiscriminatamente l'istituzione della zona a tutto il Paese e che rinvia ulteriori sviluppi all'esito delle sperimentazioni in corso.

Roberta OLIARO (Misto-CI-EPI) precisa che le zone economiche speciali non sono contraddistinte dalla mera detassazione o comunque da soli benefici fiscali.

Ricorda, infatti, che uno degli aspetti maggiormente rilevanti e più qualificanti consiste nella semplificazione burocratica a favore delle imprese e dei lavoratori delle aeree interessate. Segnala, peraltro, che già ora anche al Nord Italia è possibile fruire di facilitazioni fiscali fino al 15 per cento, ma che tuttavia il vero valore ag-

giunto è rappresentato dallo snellimento degli obblighi burocratici che compliscono il mondo produttivo.

Ribadisce, infine, che non aver esteso a tutto il territorio italiano la misura in questione e quindi non aver dato pari opportunità a tutte le aeree del Paese rappresenta un grave errore, anche di prospettiva, e non risponde alle esigenze manifestate dai produttori di semplificare le condizioni produttive.

Michele Pompeo META, *presidente*, pone in votazione la proposta di relazione favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di relazione (*vedi allegato 3*), conferendo altresì all'onorevole Carloni l'incarico di relatrice presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-bis è sostituito dal seguente: « 11-bis. – In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio a richiesta degli agenti accertatori e, previa esibizione di un valido documento di identità, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento/notificazione della violazione, con presentazione del documento di viaggio nominativo regolarizzato prima dell'accertamento, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso del titolo. Resta ferma l'applicazione di una sanzione da definirsi con legge regionale almeno pari a quella comminata in caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10 ».

4768/IX/1. 1. Bruno Bossio, Gandolfi, Mura, Garofalo.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 27, comma 12-quarter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « di

affidamento » sono sostituite dalle seguenti: « di evidenza pubblica per l'affidamento ».

4768/IX/1. 2. Gandolfi, Bruno Bossio.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla fine del comma 640 aggiungere i seguenti periodi: « Al fine di contribuire allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui al presente comma con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Regioni possono finanziare progetti finalizzati all'acquisizione e la riconversione in ciclovie delle linee ferroviarie dismesse e per la valorizzazione delle relative pertinenti immobiliari. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ».

4768/IX/1. 3. Gandolfi, Bruno Bossio.

Dopo il comma 39, inserire i seguenti:

39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della

rete stradale nazionale (*Smart Road*) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il *testing* e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le *Smart Road*, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni *Smart Road* e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

39-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.

4768/IX/1. 4. Tullo, Bruno Bossio, Mura.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente: *e-bis)* « Lo 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo è destinato annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

4768/IX/1. 5. Tullo, Bruno Bossio, Mura.

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-bis. All'articolo 2, comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « L'uso del car-pooling nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che intende attivare un servizio di auto condivisa nel percorso casa-lavoro (*car pooling*) dia preventiva comunicazione per iscritto al datore di lavoro del veicolo utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti il veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria almeno 7 giorni prima della data di attivazione del nuovo sistema di trasporto »;

b) all'ultimo periodo le parole: « , in questo caso, » sono sostituite dalle seguenti: « , in ogni caso, ».

4768/IX/1. 6. Gandolfi, Bruno Bossio, Mura.

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-bis. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole « apparecchi radiotelefonici » sono aggiunte le seguenti: « smartphone, computer portatili, *notebook*, tablet e dispositivi analoghi, »;

b) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente: « *3-bis.* Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel

corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi ».

2. Alla Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-*bis* sostituire la voce articolo 173, con la seguente:

| | | |
|------------|---------------------|------|
| « Art. 173 | Comma 3 | 5 |
| | Comma 3- <i>bis</i> | 10 » |

4768/IX/1. 7. Meta, Anzaldi, Attaguile, Nicola Bianchi, Franco Bordo, Bruno Bossio, Carinelli, Culotta, Dell'Orco, Fauttilli, Gandolfi, Gregori, Liuzzi, Minnucci, Mognato, Mura, Francesco Saverio Romano, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Totaro, Tullo, Zanetti.

Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:

327-bis. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

327-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al comma 1.

327-quater. La disposizione di cui al comma 327-*bis* si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 327-*ter*.

4768/IX/1. 8. Meta, Anzaldi, Attaguile, Nicola Bianchi, Franco Bordo, Bruno Bossio, Carinelli, Crivellari, Culotta, Dell'Orco, Fauttilli, Gandolfi, Garofalo, Minnucci, Mognato, Mura, Oliaro, Piso, Spessotto, Totaro, Tullo.

Dopo il comma 327, inserire il seguente:

327-bis. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina individua la ripartizione delle attribuzioni in materia tra gli organi dello Stato e il coordinatore, di cui assicura l'indipendenza e lo svolgimento delle attività di competenza in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilendo, altresì, le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento del servizio di coordinamento, con la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.

4768/IX/1. 9. Anzaldi, Minnucci, Bruno Bossio.

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-bis. Al fine di procedere alla regolarizzazione dei rapporti con Trenitalia S.p.A relativi ai servizi ferroviari regionali nelle Regioni a statuto speciale e indivisi già eserciti, è stanziato un importo pari a 15.000.000 euro per l'anno 2018 e 20.000.000 euro per l'anno 2019. Nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali e nel rispetto della vigente normativa europea è inoltre autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione a detti servizi, nel limite delle risorse già impegnate, ivi inclusi i residui perenti, nonché

di quelle iscritte in bilancio. Con apposito Atto sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Trenitalia S.p.A. si procede alla ricognizione dei relativi rapporti contrattuali e alla programmazione dei servizi a tutto il 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad affidare i servizi relativi agli anni 2020 e seguenti ai sensi degli articoli 5 e 7 del Regolamento (CE) 1370/2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

2018: -15.000.000;

2019: -20.000.000.

4768/IX/1. 10. La Relatrice.

Dopo il comma 329, aggiungere i seguenti:

329-bis. Al fine di dare attuazione alle azioni 3.6 e 7.3 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2015:

a) al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: « con particolare riferimento alle autostrade del mare » sono aggiunte le seguenti: « e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare »;

b) al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera *f)* del comma 2, dell'articolo 1, dopo le parole: « strada-mare, » sono aggiunte le seguenti: « strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare, »;

2. alla lettera *a)* del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: « con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima » sono aggiunte le seguenti: « e della modalità di trasporto per vie navigabili interne »;

3. all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* Ai fini della tutela dell'ambiente e del territorio, agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce, di qualunque tipo, per via navigabile interna nazionale o fluvio-marittima in luogo della modalità stradale è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco. Se la merce è trasportata in contenitori, il contributo include il conteggio del peso del contenitore ed è erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole. Le modalità e la procedura per la corresponsione del contributo sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ».

329-ter. Agli oneri derivanti dal comma 329-bis, valutati in euro 1.500.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/IX/1. 11. Crivellari, Bruno Bossio.

Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:

329-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di

cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000;
2019: -5.000.000.

4768/IX/1. 12. La Relatrice.

Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:

329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dopo il comma 11-*quinqüies*, aggiungere il seguente: « 11-*sexies*. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo è destinato al finanziamento della demolizione dei carri merci non più conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e che siano entrati in servizio da almeno venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione al programma di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000;
2019: -5.000.000.

4768/IX/1. 13. La Relatrice.

Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:

329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-*quinqüies*, aggiungere il seguente: « 11-*sexies*. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo è destinato al finanziamento della demolizione dei carri merci non più conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data del 10 gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e che siano entrati in servizio da almeno venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione al programma di cui al presente comma ».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

2018: -10.000.000;
2019: -10.000.000.

4768/IX/1. 14. La Relatrice.

Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:

329-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica ed i trasporti cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della Società RAM – Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. per le funzioni di segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato per la logistica ed i trasporti è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per l'anno 2018, e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Partenariato per la logistica ed i trasporti presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composi-

zione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2018: -500.000;

2019: -100.000;

2020: -100.000.

4768/IX/1. 15. La Relatrice.

Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

639-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: « in costruzione » sono sostituite dalle seguenti: « e alle linee tramviarie ivi compreso il materiale rotabile » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

4768/IX/1. 17. Tullo, Bruno Bossio, Mura.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-bis è sostituito dal seguente: « 11-bis. – In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio a richiesta degli agenti accertatori e, previa esibizione di un valido documento di identità, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento/notificazione della violazione, con presentazione del documento di viaggio nominativo regolarizzato prima dell'accertamento, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso del titolo. Resta ferma l'applicazione di una sanzione da definirsi con legge regionale almeno pari a quella comminata in caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10 ».

4768/IX/1. 1. Bruno Bossio, Gandolfi, Mura, Garofalo.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 27, comma 12-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 giugno 2017, n. 96, le parole: « di affidamento » sono sostituite dalle seguenti: « di evidenza pubblica per l'affidamento ».

4768/IX/1. 2. Gandolfi, Bruno Bossio.

Dopo il comma 39, inserire i seguenti:

39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (*Smart Road*) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il *testing* e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le *Smart Road*, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni *Smart Road* e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

39-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.

4768/IX/1. 4. Tullo, Bruno Bossio, Mura.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) « Lo 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo è destinato annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

4768/IX/1. 5. Tullo, Bruno Bossio, Mura.

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-bis. All'articolo 2, comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « L'uso del car-pooling nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che intende attivare un servizio di auto condivisa nel percorso casa-lavoro (*car pooling*) dia preventiva comunicazione per iscritto al datore di lavoro del veicolo utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti il veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria almeno 7 giorni prima della data di attivazione del nuovo sistema di trasporto »;

b) all'ultimo periodo le parole: « , in questo caso, » sono sostituite dalle seguenti: « , in ogni caso, ».

4768/IX/1. 6. Gandolfi, Bruno Bossio, Mura.

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-bis. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole « apparecchi radiotelefonici » sono aggiunte le seguenti: « smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, »;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: « 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi ».

2. Alla Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis sostituire la voce articolo 173, con la seguente:

| | | |
|------------|-------------|------|
| « Art. 173 | Comma 3 | 5 |
| | Comma 3-bis | 10 » |

4768/IX/1. 7. Meta, Anzaldi, Attaguile, Nicola Bianchi, Franco Bordo, Bruno Bossio, Carinelli, Culotta, Dell'Orco, Fauttilli, Gandolfi, Gregori, Liuzzi, Minnucci, Mognato, Mura, Francesco Saverio Romano, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Totaro, Tullo, Zanetti.

Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:

327-bis. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

327-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al comma 1.

327-quater. La disposizione di cui al comma 327-bis si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 327-ter.

4768/IX/1. 8. Meta, Anzaldi, Attaguile, Nicola Bianchi, Franco Bordo, Bruno Bossio, Carinelli, Crivellari, Culotta, Dell'Orco, Fauttilli, Gandolfi, Garofalo, Minnucci, Mognato, Mura, Oliaro, Piso, Spessotto, Totaro, Tullo.

Dopo il comma 327, inserire il seguente:

327-bis. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina individua la ripartizione delle attribuzioni in materia tra gli organi dello Stato e il coordinatore, di cui assicura l'indipendenza e lo svolgimento delle atti-

vi di competenza in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilendo, altresì, le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento del servizio di coordinamento, con la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.

4768/IX/1. 9. Anzaldi, Minnucci, Bruno Bossio.

Dopo il comma 329, aggiungere i seguenti:

329-bis. Al fine di dare attuazione alle azioni 3.6 e 7.3 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2015:

a) al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;

b) al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera f) del comma 2, dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;

2. alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;

3. all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente e del territorio, agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce, di qualunque tipo, per via navigabile interna nazionale o fluvio-marittima in luogo della modalità stradale è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco. Se la merce è trasportata in contenitori, il contributo include il conteggio del peso del contenitore ed è erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole. Le modalità e la procedura per la corresponsione del contributo sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ».

329-ter. Agli oneri derivanti dal comma 329-bis, valutati in euro 1.500.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/IX/1. 11. Crivellari, Bruno Bossio.

Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:

329-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica ed i trasporti cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di cate-

ria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della Società RAM – Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. per le funzioni di segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato per la logistica ed i trasporti è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per l'anno 2018, e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Partenariato per la logistica ed i trasporti presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2018: -500.000;
2019: -100.000;
2020: -100.000.

4768/IX/1. 15. La Relatrice.

Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

639-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: « in costruzione » sono sostituite dalle seguenti: « e alle linee tramviarie ivi compreso il materiale rotabile » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

4768/IX/1. 17. Tullo, Bruno Bossio, Mura.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.C. 4768), la nota di variazioni (A.C. 4768/I), nonché gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10);

premesso che il disegno di legge di bilancio:

fissa l'obiettivo del decremento dell'indebitamento netto nominale, dal -1,6 per cento del PIL nel 2018, al -0,9 per cento del PIL per il 2019 e a -0,2 per cento del PIL per il 2020;

determina il saldo netto da finanziare programmatico, in termini di competenza, nel limite massimo di -45,2 miliardi nel 2018, -25,3 miliardi nel 2019 e -13,3 miliardi nel 2020, e registra il miglioramento del risparmio pubblico (che passa da 2,903 miliardi di euro del 2017 a 14,735 miliardi di euro nel 2018 in termini di competenza, per giungere nell'ultimo anno del triennio a 35,366 miliardi di euro), nonché il livello di ricorso al mercato (che cala dai 305,519 miliardi di euro del 2017 a 258,122 miliardi di euro del 2018, in termini di competenza, per giungere a 238,506 miliardi di euro nell'ultimo anno del triennio);

considerato che:

il comma 13 consente la detraibilità al 19 per cento, delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a un massimo di 250 euro e introduce agevolazioni fiscali per i « buoni TPL »;

il comma 39 consente di destinare parte delle risorse del fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile;

il comma 274 definisce le procedure per la modifica del regime delle notificazioni di atti giudiziari e delle violazioni delle norme del codice della strada, al fine di dar seguito alle norme della legge n. 124 del 2017 che hanno abrogato la riserva a Poste italiane per l'esecuzione di tale servizio;

i commi da 325 a 327 autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato 100 unità di personale, coprendo tali oneri al comma 380 con quota parte degli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile;

Il comma 328 riforma le norme relative al sostegno del lavoro temporaneo portuale di cui all'articolo 17, comma 15-bis della legge n. 84 del 1994;

il comma 329 interviene nel settore del trasporto marittimo con alcuni modesti stanziamenti a copertura dei costi per

la concessione gratuita alle Autorità di sistema portuale dell'uso della piattaforma logistica nazionale;

il comma 332 dispone un limitato incremento, a far data dal 2018, degli oneri finanziari per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto fondamentale diretto a coprire le attività volte a fronteggiare il fenomeno migratorio;

il comma 463 reca un modesto stanziamento per l'istituzione di un Comitato paritetico Stato-Regione incaricato di curare l'istruttoria diretta a conseguire il riconoscimento per la Sardegna dello *status* di « regione ultraperiferica »;

i commi da 598 a 617 recano una complessa disciplina in tema di assegnazione delle frequenze per lo sviluppo delle reti 5G e la rimodulazione delle assegnazioni di frequenze televisive sulla base delle bande che rimarranno disponibili per le trasmissioni televisive digitali;

il comma 618 novella l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 al fine di precisare i soggetti cui si applicano taluni obblighi a carico degli operatori di *call center*;

il comma 669, alla lettera b), proroga fino al 31 dicembre 2018 il divieto di incroci proprietari tra televisione e comunicazione ed editoria;

il comma 671 proroga al 31 ottobre 2018 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il salvamento acquatico;

il comma 672 proroga fino all'anno 2020 la durata della carica del commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina;

Rilevato che, con riguardo alla Tabella 2:

il programma 13.8 « *Sostegno allo sviluppo del trasporto* », per la parte iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento di 4.960,8 milioni, con un incre-

mento rispetto al bilancio assestato 2017, che vede un importo in conto competenza di circa 3.700 milioni di euro e una somma di residui di 1200 milioni di euro;

la missione 15, programma 15.3 « *Servizi postali* » prevede una spesa di 321,7 milioni, in riduzione rispetto al bilancio assestato per il 2017 (pari a 448 milioni di euro), con un calo peraltro legato all'esaurimento di oneri per annualità pregresse che non incide sull'attuale contratto di servizio;

con riguardo alla Tabella 3:

il programma 15.5 « *Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico* », ha uno stanziamento 2018 di 10,8 milioni di euro, leggermente inferiore al dato assestato per il 2017 (11,8 milioni);

il programma 15.8 « *Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali* », prevede uno stanziamento che passa da poco meno di 14 milioni del bilancio assestato per il 2017 a 27,4 milioni;

il programma 15.9 « *Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti* », introdotto dal 2017, vede uno stanziamento di circa 42 milioni di euro per il 2018, leggermente superiore rispetto ai 40 milioni dell'anno precedente;

il programma 17.18 « *Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione* », ha uno stanziamento per il 2018 di 8,5 milioni di euro, in linea con gli anni precedenti;

nell'ambito del programma 11.6 « *Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali* », si contabilizza il contributo di 300 milioni di euro per il 2018 a favore di Alitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017;

con riguardo alla Tabella 10:

lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo le

modifiche introdotte al Senato, espone per il 2018 spese finali per 14.839,4 milioni, in aumento rispetto al 2017 e rappresenta, in termini di competenza, il 2,4 per cento della spesa finale del bilancio statale;

la missione 13 « *Diritto alla mobilità* », vede un incremento per oltre 750 milioni (da 7.528,3 a 8.291,2 milioni), sia pure inferiore allo stanziamento 2018 a legislazione vigente (che prevedeva 8.443,6 milioni);

il programma 13.2 « *Autotrasporto ed intermodalità* » presenta un importo complessivo pari a 418 milioni, in netto aumento rispetto al dato assestato (286 milioni di euro) ma in linea con il bilancio a legislazione vigente (428 milioni);

il programma 13.4 « *Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo* » presenta un importo complessivo di 158,5 milioni, con un incremento sostanziale rispetto al dato assestato del 2017 (84,3 milioni), ma con una flessione rispetto al bilancio a legislazione vigente (pari a circa 169,7 milioni);

il programma 13.5 « *Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario* » reca uno stanziamento di 1.077 milioni, in forte aumento rispetto alle previsioni assestate per il 2017 (545,6 milioni) ma con una leggera flessione rispetto al bilancio a legislazione vigente (1.083 milioni);

il programma 13.6 « *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale* » reca uno stanziamento di 5.776 milioni, in aumento rispetto al dato assestato (5.628 milioni) e con una leggera flessione rispetto al bilancio a legislazione vigente (5.785 milioni) anche in relazione alla riduzione di 58 milioni, per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e successivi del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale il cui importo, fissato dal decreto-legge n. 50 del 2017 a 4.932.554 mila euro, viene ridotto a 4.874.544 mila euro;

il programma 13.9 « *Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne* » reca un

importo complessivo pari a 588 milioni, in flessione rispetto alle previsioni assestate per il 2017 (700 milioni, in linea con il bilancio a legislazione vigente pari a 703 milioni);

il programma 13.1 « *Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale* » reca uno stanziamento complessivo di 272,2 milioni, con una flessione sia rispetto al dato assestato (286,51 milioni) sia rispetto al bilancio a legislazione vigente (272,9 milioni);

il programma 7.7 « *Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste* », dopo la Nota di variazioni conseguente alle modifiche apportate al Senato, reca uno stanziamento pari a 728,03 milioni, con una flessione rispetto al bilancio assestato per il 2017 (744,7 milioni) e al bilancio a legislazione vigente (732 milioni);

il programma 14.11 « *Sistemi stradali, autostradali ed intermodali* » reca, per il 2018, 73 milioni di stanziamenti del Fondo per la realizzazione di ciclovie turistiche e di interventi per la sicurezza della ciclabilità, di cui 72 milioni sul capitolo 7582 (ciclovie turistiche e sicurezza della ciclabilità cittadina) ed 1 milione sul cap. 7583 (Fondo « cammini »);

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo alla novella recata dal comma 328 all'articolo 17, comma 15-bis della legge n. 84 del 1994, si proceda a uniformare la riforma delle norme relative al sostegno del lavoro temporaneo portuale con quanto indicata nel parere approvato dalla Commissione lo scorso 22 novembre sull'Atto del Governo n. 455, recante lo schema di decreto legislativo correttivo al decreto legislativo concernente le Autorità portuali (decreto legislativo n. 169 del 2016);

b) nell'ambito delle disposizioni sulle agevolazioni fiscali, si verifichi la possibilità di inserire previsioni volte a suppor-

tare le spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani per il conseguimento nonché il rinnovo di specifici certificati e abilitazioni, richiesti dalle disposizioni sovranazionali;

c) nell'ambito delle misure di rilancio dell'economia, per le finalità di sviluppo della logistica e dei trasporti in ambito portuale, si ponga particolare attenzione all'esigenza di consentire che l'istituzione delle cosiddette «zone economiche speciali», previste dal decreto n. 91 del 2017, dopo un necessario e adeguato periodo di sperimentazione, possa avvenire secondo criteri meno restrittivi di quelli attualmente previsti;

d) dovrebbe verificarsi la possibilità di introdurre misure volte a consentire il potenziamento dell'organico dell'ENAC, che versa in una situazione di grave carenza di organico, peraltro destinata ad acuirsi nel prossimo futuro, a fronte di un forte aumento del volume di traffico aereo;

e) in ragione degli effetti distorsivi del mercato in ambito portuale, si abbia cura di uniformare l'applicazione della disciplina riguardante il calcolo dell'IMU nei porti italiani, risultando esso non conforme, in alcuni casi, alle direttive impartite fin dal 2009 dal Ministero dell'economia e delle finanze volte a classificare tutte le aree concesse all'interno dei porti in categoria E1;

f) con riferimento al comma 274, capoverso 97-bis, si abbia cura di verificare se il riferimento all'«unico operatore» non sia in contraddizione con la nuova disciplina per la gestione dei pieghi e degli avvisi di ricevimento, anche in virtù della recente previsione introdotta dalla ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza che ha liberalizzato il servizio di notifica degli atti giudiziari e delle multe comminate per violazioni del Codice della strada;

g) valuti la Commissione Bilancio l'esigenza di estendere al 2019 la dotazione del fondo per le vittime a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti (di cui al comma 278 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 2015), nonché di intervenire sulle modalità di erogazione al fine di comprendere tra i beneficiari non solo eredi e superstiti ma anche gli stessi lavoratori interessati e, inoltre, di precisare che la liquidazione del danno può derivare, oltre che da sentenza esecutiva, anche da verbale di conciliazione giudiziale;

h) con riguardo al settore dell'auto-transporto e della sicurezza stradale, si individuino misure normative efficaci ad impedire che possa essere effettuato a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, prevedendo anche un adeguato apparato sanzionatorio;

i) si individuino ulteriori misure efficaci a favorire la mobilità sostenibile, con particolare riguardo all'esigenza di incentivare le immatricolazioni di veicoli elettrici e la predisposizione di strutture per la relativa ricarica; al riguardo, sarebbe necessario favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid* anche attraverso la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia;

j) al fine di favorire gli investimenti in automazione leggera e la digitalizzazione della logistica, si inserisca una norma che consenta al soggetto attuatore della Piattaforma logistica nazionale, di cui al comma 329, la facoltà di contrarre per un importo congruo un mutuo presso la BEI e di procedere alla redazione del progetto preliminare, eventualmente cedendo quote del proprio capitale sociale alle Autorità di sistema portuale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea » (COM(2017) 487) e della Comunicazione « Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali » (COM(2017) 494) <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)</i> | 202 |
|--|-----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea » (COM(2017) 487) e della Comunicazione « Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali » (COM(2017) 494) | 203 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) <i>(Seguito esame e rinvio)</i> | 203 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 204 |
|---|-----|

AUDIZIONI

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea » (COM(2017) 487) e della Comunicazione

« Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali » (COM(2017) 494).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Carlo CALENDÀ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cristina BARGERÒ (PD) e Alberto BOMBASSEI (Misto-CI-EPI) ai quali replica il Ministro Carlo CALENDÀ fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia il Ministro Calenda per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 dicembre 2017.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea » (COM(2017) 487) e della Comunicazione « Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali » (COM(2017) 494).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2017.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, nel rispondere alle questioni poste nella precedente seduta dal collega Crippa, sottolinea come la norma interpretativa in materia di rigassificatori prevede che sia assoggettabile ad imposizione fiscale la sola porzione dei manufatti destinati ad uso abitativo e di servizi civili, a suo avviso, secondo una modalità analoga a quella applicata ai cosiddetti imbullonati. In seguito agli approfondimenti effettuati, sottolinea che la relazione tecnica afferma che, in considerazione della natura interpretativa della disposizione, non si ascrivono sostanziali effetti in termini di gettito.

Rileva che alla medesima conclusione di neutralità finanziaria può giungersi per quanto concerne le disposizioni ai commi 460-462 dell'articolo 1, che demandano alla legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. In proposito, ricorda che ai sensi dell'articolo 71 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, non modificato dalle norme in esame, per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Alberto BOMBASSEI (Misto-CI-EPI) chiede chiarimenti circa la portata della disposizione in materia di invasi, in particolare se essa riguardi solo la gestione di quelli già esistenti.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, ritiene che le disposizioni dei commi 460-462 possano applicarsi solo agli involucri esistenti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore della Direzione per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dott. Stefano Scarpetta, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative a iniziative concernenti l'introduzione di retribuzione e compensi minimi 205

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato) (*per le parti di competenza*) (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 205

ALLEGATO (*Emendamenti presentati*) 208

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 dicembre 2017.

Audizione del Direttore della Direzione per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dott. Stefano Scarpetta, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative a iniziative concernenti l'introduzione di retribuzione e compensi minimi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.55.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato). (*per le parti di competenza*). (Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica anzitutto che sono stati presentati 102 emendamenti riferiti ai provvedimenti in oggetto (*vedi allegato*). Quanto all'ammissibilità di tali proposte, fa presente che le valutazioni espresse in sede consultiva non hanno carattere definitivo e si limiteranno ai profili generali di ammissibilità, senza che si effettui una disamina compiuta soprattutto dei profili della estraneità della materia rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio e della idoneità e della sufficienza della compen-

sazione indicata rispetto agli oneri recati dall'emendamento.

Avverte, pertanto, che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio sarà ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalla Commissione sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione Bilancio.

Alla luce di queste premesse, ritiene che debbano considerarsi inammissibili, le seguenti proposte emendative, in quanto determinano oneri privi di copertura finanziaria:

Rizzetto 4768/XI/1.4, che prevede l'abrogazione del criterio dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita;

Rizzetto 4768/XI/1.23, che prevede l'adozione di un provvedimento per la rivalutazione dei trattamenti di quiescenza dei lavoratori postali e l'istituzione di un apposito fondo;

Giacobbe 4768/XI/1.51, che amplia la platea dei soggetti che hanno diritto ad accedere ai benefici pensionistici previsti per i lavoratori esposti all'amianto;

Albanella 4768/XI/1.55, che sopprime la limitazione ai casi di riorganizzazione o di crisi aziendale per l'applicazione degli accordi di ricollocazione di cui al comma 78 dell'articolo 1;

Lavagno 4768/XI/1.63, che prevede l'utilizzo di disponibilità del bilancio INAIL per ulteriori finalità, determinando un peggioramento dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, senza prevedere alcuna compensazione;

Carra 4768/XI/1.64, che prevede la riliquidazione, a decorrere dal 2018, delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e invalidi del lavoro;

identici Carra 4768/XI/1.65 e Cominelli 4768/XI/1.66, che intervengono sulle modalità di considerazione dei periodi di

lavoro a tempo parziale di tipo verticale ai fini del perfezionamento dei requisiti previdenziali;

Patrizia Maestri 4768/XI/1.69, che prevede che l'esclusione della CIGS per la causale relativa a crisi aziendale si applichi fino al 31 dicembre 2017;

Boccuzzi 4768/XI/1.81, che prevede la successione delle regioni o degli enti regionali competenti in materia di servizi per l'impiego nei rapporti di lavoro del personale impiegato nei centri per l'impiego e la proroga dei contratti di lavoro in essere anche in deroga alle norme che limitano le assunzioni;

Boccuzzi 4768/XI/1.85, che prevede l'erogazione di un'indennità *una tantum* ad alcuni lavoratori che abbiano subito infortuni sul lavoro da erogare compatibilmente con le esigenze di equilibrio economico-finanziario dell'INAIL, determinando un peggioramento dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, senza prevedere alcuna compensazione;

Damiano 4768/XI/1.88, che introduce una nuova categoria di soggetti che possono accedere al pensionamento anticipato previsto per i cosiddetti lavoratori « precoci »;

Baruffi 4768/XI/1.90, che reca una norma di interpretazione autentica volta a prevedere una esclusione dal versamento dei contributi per il finanziamento dell'indennità economica di malattia;

Mongiello 4768/XI/1.107, che prevede la possibilità per i soci lavoratori di cooperative agricole di iscriversi alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli.

Ritiene, invece, che, ancorché rechino disposizioni che presentano profili di carattere ordinamentale, anche alla luce dei contenuti del disegno di legge in esame, possano considerarsi ammissibili le seguenti proposte emendative:

Rizzetto 4768/XI/1.19, che prevede l'istituzione di una commissione finaliz-

zata a individuare criteri idonei per l'istituzione di una retribuzione minima garantita, anche alla luce delle previsioni relative all'istituzione di specifiche commissioni tecniche di studio, contenute nell'articolo 1, commi 90 e 93;

identici Rizzetto 4768/XI/1.20, Damiano 4768/XI/1.35, Polverini 4768/XI/1.98, Simonetti 4768/XI/1.99, Placido 4768/XI/1.103, Martelli 4768/XI/1.104 e Baldassarre 4768/XI/1.105, che recano una riforma dell'organizzazione di INPS e INAIL, con norme assimilabili a quelle contenute nei commi da 305 a 308 dell'articolo 1, che attribuiscono nuovi compiti all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che assume la nuova denominazione di Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA), nonché a quelle di cui ai commi 316 e seguenti dell'articolo 1, che prevedono l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia, denominata « ItaliaMeteo »;

Damiano 4768/XI/1.29, che prevede un incremento dell'indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo e la destinazione di una quota di tale indennità al finanziamento dell'assegno di ricollocazione, anche tenendo conto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 79,

che prevedono un incremento della contribuzione dovuta in caso di licenziamenti collettivi;

Tinagli 4768/XI/1.37, che modifica la disciplina del contratto di lavoro intermittente;

Di Salvo 4768/XI/1.42, che reca disposizioni in materia di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni;

Baruffi 4768/XI/1.93, che incrementa le sanzioni per l'esercizio non autorizzato di intermediazione di manodopera;

Gribaudo 4768/XI/1.102, volto a ridurre da trentasei a ventiquattro mesi la durata massima del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, alla luce della necessità di approfondire nel merito le proposte emendative presentate, chiede di rinviare ad altra seduta l'espressione dei pareri.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta che sarà convocata alle ore 8 e 45 della giornata di domani, giovedì 7 dicembre 2017.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 50, sostituire le parole: per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento *con le seguenti:* per un periodo massimo di settantadue mesi, l'esonero del versamento del 25 per cento.

4768/XI/1. 31. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

Al comma 53, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, l'esonero spetta altresì nei confronti dei soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, purché risultino disoccupati da almeno sei mesi.

Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:

624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le

variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4768/XI/1. 30. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

Al comma 53, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato occupato a tempo indeterminato con contratto di somministrazione, il beneficio di cui al comma 50 è comunque riconosciuto al datore di lavoro che nei dodici mesi precedenti è stato utilizzatore del lavoratore ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e assume tale lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, fermo restando il requisito anagrafico di cui al comma 51.

4768/XI/1. 1. Gribaudo.

Al comma 58, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) dottorandi di ricerca, per i quali il requisito anagrafico è soddisfatto rispetto agli anni compiuti al momento dell'ammissione al dottorato.

4768/XI/1. 2. Gribaudo.

Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:

58-bis. Entro 90 giorni dall'approvazione della seguente legge l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridefinito attraverso un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di favorire l'occupazione delle giovani donne di età inferiore a 40 anni, in particolare prevedendo una forma di agevolazione fiscale o contributiva di entità non inferiore a 5.000 euro per la loro assunzione a tempo indeterminato. Fino all'emanazione del decreto restano valide le disposizioni vigenti con riferimento tale fondo.

4768/XI/1. 3. Gribaudo.

Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:

58-bis. Agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: « trentasei mesi », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: « ventiquattro mesi ».

4768/XI/1. 102. Gribaudo.

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

61-bis. Al fine di sostenere l'attività di contrasto al lavoro sommerso, l'osservanza delle norme di legislazione sociale e di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto del costo per il bilancio dello Stato dei fenomeni di lavoro nero scaturenti dalla relativa omissione contributiva e dei costi sociali derivanti anch'essi dagli infortuni sui luoghi di lavoro, il Fondo unico di amministrazione relativo al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comprensivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche at-

tive del lavoro, è incrementato di 7 milioni di euro, al fine di permettere il corretto svolgimento della funzione ispettiva. Le somme destinate al suddetto personale e finalizzate ad incentivare l'attività degli ispettori del lavoro non rientrano negli oneri e nelle riduzioni previste nell'allegato al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 72. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4768/XI/1. 18. Rizzetto.

Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:

69-bis. Al fine di garantire un'equa retribuzione a tutti i lavoratori in conformità all'articolo 36 della Costituzione, il Governo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica istituisce una commissione indipendente che individui i criteri idonei per l'istituzione di una retribuzione minima garantita su base nazionale.

4768/XI/1. 19. Rizzetto.

Dopo il comma 71, aggiungere il seguente:

71-bis. Al fine concorrere ad equilibrare le disuguaglianze di genere nei trattamenti pensionistici in agricoltura, con effetto dal 1° gennaio 2018 la misura della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, limitatamente alle lavoratrici agricole e rispetto all'importo della misura vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è incrementata di

50 euro o, in ogni caso, di una quota di tale incremento tale da raggiungere e non superare il corrispondente importo previsto per il trattamento pensionistico dei lavoratori agricoli.

71-ter. Le disposizioni di cui al comma 71-bis si applicano nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui e per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, *con le seguenti:* 2.585.300 euro per l'anno 2018 e di 38.868.200 euro per l'anno 2019, di 120.812.100 euro per l'anno 2020.

4768/XI/1. 106. Mongiello, Ginefra, Pellillo, Grassi, Valiante, Castricone, Marroni.

Al comma 76, capoverso ART. 22-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle medesime condizioni e in deroga agli articoli 4 e 22, comma 3, il contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1 lettera c) è prorogato sino a un limite massimo di sei mesi qualora siano stati previsti investimenti complessivi che necessitino di maggior tempo o siano presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane o la loro riqualificazione.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000.

4768/XI/1. 54. Albanella.

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

76-bis. Entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, ai lavoratori delle imprese per

le quali sono aperti i tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta, su richiesta, la proroga fino al 30 giugno 2018 della mobilità in essere al 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:

624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4768/XI/1. 32. Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri.

Al comma 78, capoverso ART. 24-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.

4768/XI/1. 55. Albanella.

Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:

79-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro che ricorrono a licenziamenti rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 sono tenuti a riconoscere una indennità non inferiore a otto mensilità e non superiore a trentasei mensilità, nonché un'indennità fissa pari a 1.000 euro, rivalutabili annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, finalizzata ad incrementare le dotazioni finanziarie volte a finanziare l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

4768/XI/1. 29. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:

79-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:

« 33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

4768/XI/1. 57. Rostellato.

Al comma 80, sostituire le parole: dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, *con le seguenti:* delle misure nazionali di politica attiva del lavoro, ivi comprese l'assegno di ricollocazione e l'alternanza scuola-lavoro.

4768/XI/1. 38. Tinagli.

Dopo il comma 81, aggiungere i seguenti:

81-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. L'intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 4 può essere autorizzato, sino ad un limite massimo di sei mesi ed entro il limite di

spesa di 50 milioni di euro anche per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

81-ter. Agli oneri derivanti dal comma 81-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

4768/XI/1. 68. Patrizia Maestri.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente

81-bis. All'articolo 15, comma 15-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 le parole: « 1° luglio 2017 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: « 30 giugno 2017 ».

4768/XI/1. 101. Gribaudo.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. All'articolo 44, comma 6-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: « con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « con esclusione delle risorse erogate ai destinatari in base all'effettivo utilizzo dei corrispondenti trattamenti di cassa o mobilità in deroga ».

4768/XI/1. 95. Baruffi, Incerti, Patrizia Maestri, Arlotti.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. All'articolo 44, comma 6-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome » sono aggiunte le seguenti: « ed erogate ai desti-

natari in base all'effettivo utilizzo dei corrispondenti trattamenti di cassa o mobilità in deroga».

4768/XI/1. 52. Miccoli.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda da euro 10.000 a euro 20.000 per ogni lavoratore occupato».

4768/XI/1. 93. Baruffi.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. I contenziosi amministrativi e giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti l'applicazione dell'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere definiti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a domanda dei datori di lavoro interessati, con la rinuncia ai contenziosi medesimi e con il pagamento integrale della contribuzione di finanziamento della indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, senza l'aggravio di sanzioni civili, di somme aggiuntive, di interessi di mora e di ogni altro accessorio. Il pagamento integrale può anche avvenire in trentasei rate mensili di pari importo, con il solo aggravio degli interessi di dilazione applicabili ai debiti contributivi.

4768/XI/1. 91. Baruffi.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. L'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si interpreta nel senso che i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di finanziamento della indennità economica di malattia per gli iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo e per gli iscritti al fondo pensioni degli sportivi professionisti, già di competenza dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con riguardo al solo personale inquadrato nella categoria degli impiegati che svolga mansioni di carattere amministrativo o contabile, a condizione che il relativo trattamento economico di malattia sia corrisposto agli stessi lavoratori per legge o per contratto collettivo di lavoro, anche di diritto comune e anche di livello territoriale o aziendale.

4768/XI/1. 90. Baruffi.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

Al comma 1, lettera b), dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2016» sono aggiunte le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2017».

4768/XI/1. 69. Patrizia Maestri.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2017 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è incrementata del 35 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2018 e in 78 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.

4768/XI/1. 76. Patrizia Maestri, Arlotti.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2017 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è incrementata del 17,5 per cento, fino ad un massimo del 35 per cento, per ciascuno degli anni immediatamente precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione nei quali il lavoratore sia stato impiegato esclusivamente in attività stagionali dei medesimi settori del turismo e degli stabilimenti termali. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2017 e in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

4768/XI/1. 67. Patrizia Maestri, Iacono, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

82-bis. Ai fini del calcolo dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è abrogato l'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive integrazioni e

modificazioni, l'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive integrazioni e modificazioni, l'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive integrazioni e modificazioni e l'articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le eventuali e ulteriori disposizioni non compatibili con le suddette abrogazioni.

4768/XI/1. 4. Rizzetto.

Al comma 83, dopo le parole: comma 84, aggiungere le seguenti: nonché per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 85;*

b) *dopo il comma 623 aggiungere il seguente:*

623-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 26,5 per cento ».

4768/XI/1. 22. Rizzetto.

Al comma 84, lettere a) e b), sostituire le parole: almeno 30 anni con le seguenti: almeno 20 anni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -40.000.000;

2019: -40.000.000;

2020: -40.000.000.

4768/XI/1. 33. Patrizia Maestri, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Miccoli.

All'Allegato B di cui al comma 84, lettera a), sostituire la lettera E) con la seguente:

E). Conducenti di autoambulanze, mezzi pesanti e camion.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -10.000.000;

2019: -10.000.000;

2020: -10.000.000.

4768/XI/1. 70. Patrizia Maestri.

All'Allegato B di cui al comma 84, lettera a), sostituire le lettere N) e O) con le seguenti:

N). Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca, a tempo determinato che abbiano svolto, anche in via non continuativa, almeno 102 giornate di lavoro ogni anno, per sette anni negli ultimi dieci;

O). Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in lato mare dipendenti o soci di cooperative che abbiano effettuato, anche in via non continuativa, almeno 9 mesi di lavoro ogni anno, per sette anni negli ultimi dieci anni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000.

4768/XI/1. 74. Arlotti, Marchetti.

All'allegato B di cui al comma 84, lettera a), dopo la lettera Q), aggiungere la seguente:

R). Operai ceramisti

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -25.000.000;

2019: -25.000.000;

2020: -25.000.000.

4768/XI/1. 43. Di Salvo, Mazzoli, Fioroni, Terrosi, Marco Di Maio, Morassut, Mellilli, Miccoli, Stella Bianchi.

All'allegato B di cui al comma 84, lettera a), dopo la lettera Q), aggiungere la seguente:

R). Lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -10.000.000;

2019: -10.000.000;

2020: -10.000.000.

4768/XI/1. 53. Albanella.

Al comma 89, dopo le parole: ulteriori specificazioni di cui all'allegato B aggiungere le seguenti: nonché ulteriori condizioni che possono determinare una riduzione dell'aspettativa di vita.

4768/XI/1. 50. Giacobbe.

Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:

89-bis. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del set-

tore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al primo periodo presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;

b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al primo periodo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000.

4768/XI/1. 5. Gribaudo.

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

92-bis. Al fine di riconoscere la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.a., il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per porre in essere la rivalutazione e istituisce un apposito Fondo con vincolo di destinazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

4768/XI/1. 23. Rizzetto.

Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:

95-bis. L'intervento del patronato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 10 ottobre 2008, relativo alla denuncia di infortunio di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è riconosciuto efficace ai fini del finanziamento, indipendentemente dal decorso del termine assegnato all'istituto previdenziale per provvedere ai sensi del medesimo articolo 100.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -1.000.000;

2019: -1.000.000;

2020: -1.000.000.

4768/XI/1. 97. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Margueretaz.

Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:

95-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, gli enti di previdenza di diritto privato, al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale nei confronti degli iscritti, sono abilitati, anche in forma associata, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali a sostegno del reddito e dell'attività professionale che abbiano comunque effetto sulla capacità reddituale e contributiva dei propri iscritti, nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. In caso di disavanzo economico-finanziario è possibile attivare misure di sostegno al reddito, nei confronti degli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla

propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, solo se finanziate da apposita contribuzione.

4768/XI/1. 6. Gribaudo.

Sostituire il comma 97 con il seguente:

97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »;

b) alla lettera a) dei commi 179 e 199, dopo le parole: « procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, » sono inserite le seguenti: « ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato »;

c) dopo il comma 179 è aggiunto il seguente:

179-bis. — Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di un anno per ogni figlio, nei limiti massimi di due anni;

d) alla lettera a) dei commi 179 e 199 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando che lo *status* di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non comporta l'esclusione dalle misure previste dal presente comma »;

e) all'articolo 1 comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato C) e successive modificazioni e integrazioni, che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, rispetto al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni su sette se più favorevole, attività lavora-

tive per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno 9 mesi di lavoro ogni anno »;

f) al comma 199, la lettera d), è sostituita dalla seguente: « d) sono lavoratori dipendenti, di cui alle professioni indicate all'allegato E) e successive modificazioni e integrazioni, che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni su sette se più favorevole, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento, ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca, a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno 9 mesi di lavoro ogni anno »;

g) al comma 186, primo periodo, le parole: « il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto » sono sostituite dalle seguenti: « I benefici ai sensi dei commi da 179 a 185 e 199, sono riconosciuti », e le parole: « 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni

di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023 ».

h) al comma 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della presente legge. ».

Conseguentemente, dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

97-bis. – Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le categorie di cui agli allegati C – ed E – della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono sostituite dalle categorie di cui all'allegato B – articolo 1, comma 84, lettera *a)*, della presente legge.

4768/XI/1. 25. Giacobbe, Albanella, Baruffi, Incerti, Miccoli, Patrizia Maestri, Casellato, Bocuzzi, Paris, Damiano, Arlotti, Lavagno, Rotta, Di Salvo, Rostellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo.

Al comma 97, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 179, alinea, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 ».

Conseguentemente, dopo il comma 629, aggiungere i seguenti:

629-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni

delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 150 milioni di euro per l'anno 2019.

629-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma *629-bis* è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4768/XI/1. 34. Baruffi, Albanella, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

Al comma 97, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 179, lettera *c)*, dopo le parole: « 74 per cento » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero che rientrano nei soggetti di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138, ».

Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 53.368.200 euro per l'anno 2019, di 135.312.100 euro per l'anno 2020, 179.508.500 euro per l'anno 2021, di 168.804.300 euro per l'anno 2022, di 123.300.700 euro per l'anno 2023, di 108.096.400 euro per l'anno 2024, di 138.892.100 euro per l'anno 2025, di 148.887.900 euro per l'anno 2026, di 140.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

4768/XI/1. 7. Gribaudo.

Al comma 97, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'allegato C di cui al comma 179, lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

N). operai agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato almeno 102 giornate di lavoro ogni anno, negli ultimi 6 anni;

O). lavoratori del settore della pesca che abbiano effettuato almeno 9 mesi di lavoro all'anno, negli ultimi 6 anni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -40.000.000;

2019: -40.000.000;

2020: -40.000.000.

4768/XI/1. 75. Arlotti, Marchetti.

Al comma 97, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 179, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« *d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.* ».

4768/XI/1. 89. Boccuzzi.

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

97-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera c), dopo le parole: « 74 per cento » *aggiungere le seguenti:* « o che hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -12.000.000;

2019: -12.000.000;

2020: -12.000.000.

4768/XI/1. 48. Giacobbe.

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

97-bis. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera c), *dopo le parole:* « 74 per cento » *aggiungere le seguenti:* « o che hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000.

4768/XI/1. 49. Giacobbe.

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

97-bis. All'articolo 1 comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« *c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento.* ».

4768/XI/1. 88. Damiano.

Dopo il comma 97 è aggiunto il seguente:

« *97-bis.* L'istituto del cumulo dei contributi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modifiche, si applica anche ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno i requisiti per richiedere l'accesso ad una delle misure di salvaguardia di cui all'ar-

ticolo 1, comma 212, e seguenti della legge 11 dicembre 2016 n. 232, nonché per accedere alla pensione contributiva in regime opzione donna, di cui all'articolo 1 comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. »

4768/XI/1. 94. Baruffi, Cinzia Maria Fontana.

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

97-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proroga si provvede a valere sulle risorse residue di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al periodo successivo. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

4768/XI/1. 9. Rizzetto.

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

97-bis. Al fine di prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista

è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 dicembre 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proroga si provvede a valere sulle risorse residue di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al periodo successivo. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

4768/XI/1. 8. Rizzetto.

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

97-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 giugno 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proroga si provvede a valere sulle risorse residue dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, con quota parte delle maggiori

risorse derivanti dalle disposizioni di cui al periodo successivo. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successi modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

4768/XI/1. 15. Rizzetto.

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

97-bis. La legge 11 giugno 1974, n. 252, è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.

4768/XI/1. 16. Rizzetto.

Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

97-bis. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

97-ter. Agli oneri derivanti dal comma *97-bis* si provvede mediante l'utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'aumento di 0,5 punti percentuali della misura di cui ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4768/XI/1. 17. Rizzetto.

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

97-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-*bis.*

(Calcolo per lavoratori stagionali).

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermi restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, dell'articolo 4 è così calcolata:

a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI;

b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI;

c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

3. In ogni caso la NASpI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. ».

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in deroga al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione ».

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comma 1 e, per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis. »

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comma 1 e, per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis. »

d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1-bis, entro un limite di

retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso. »

4768/XI/1. 21. Rizzetto.

Dopo il comma 99, aggiungere i seguenti:

99-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'importo dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è stabilito in 300 euro per tredici mensilità.

99-ter. Al fine di far fronte alle spese di cui al comma 99-bis, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria Interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2018 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro e, in via permanente, a decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro.

4768/XI/1. 72. Patrizia Maestri.

Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:

99-bis. A decorrere dall'anno 2018 l'importo dei trattamenti pensionistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, complessivamente inferiori a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, è incrementato del dieci per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -40.000.000;

2019: -40.000.000;

2020: -40.000.000.

4768/XI/1. 73. Patrizia Maestri.

Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:

99-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2013, n. 157 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti da aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

99-ter. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al predetto istituto degli elenchi delle imprese di cui al comma *99-bis*, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

99-quater. I trattamenti pensionistici di cui al comma *99-ter* sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017, di 3 milioni di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per l'anno 2019, di 3 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

99-quinquies. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma *99-bis* secondo l'ordine di sottoscrizione del re-

lativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione dei commi *99-bis*, *99-ter* e *99-quater*, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -3.000.000;

2019: -3.000.000;

2020: -3.000.000.

4768/XI/1. 59. Damiano.

Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:

99-bis. All'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

« *17-bis.* Le previsioni del comma 17 si applicano, su richiesta dagli interessati, anche ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca. I ricercatori acquisiscono il diritto alla permanenza in servizio, presentando la domanda al presidente dell'ente di appartenenza, almeno sei mesi prima della data di collocamento a riposo ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -3.000.000;

2019: -3.000.000;

2020: -3.000.000.

4768/XI/1. 26. Rotta, Zardini.

Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:

99-bis. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro a turni su dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -10.000.000;

2019: -10.000.000;

2020: -10.000.000.

4768/XI/1. 58. Damiano.

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresen-

tanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigi-

lanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza,

al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della *performance* e la relazione annuale sulla *performance* di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro

anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal *curriculum* del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

g) predispone e adotta il bilancio sociale;

h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o de-

ceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi pro-

vinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

***4768/XI/1. 20.** Rizzetto.

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

104-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli

istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il

Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli

per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della *performance* e la relazione annuale sulla *performance* di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al

processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in

posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal *curriculum* del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed

elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

g) predispone e adotta il bilancio sociale;

h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di

consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409

del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

***4768/XI/1. 35.** Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

104-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei

medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di

trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli

atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della *performance* e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro

anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal *curriculum* del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

g) predispone e adotta il bilancio sociale;

h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o de-

ceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi pro-

vinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

***4768/XI/1. 98.** Polverini.

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

104-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli

istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il

Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli

per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al

processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da tredici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in

posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed

elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

g) predispone e adotta il bilancio sociale;

h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di

consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409

del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze" ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

***4768/XI/1. 99.** Simonetti.

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

104-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli

istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il

Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli

per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al

processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in

posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal *curriculum* del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed

elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

g) predispone e adotta il bilancio sociale;

h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di

consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409

del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze" ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

***4768/XI/1. 103.** Placido, Airaudo.

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

104-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli

istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il

Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli

per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predisporre i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al

processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da tredici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in

posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed

elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

g) predispone e adotta il bilancio sociale;

h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di

consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409

del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze" ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

***4768/XI/1. 104.** Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo.

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

104-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto

dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di strategia e vigilanza;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei sindaci.

3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiun-

gimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione,

con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'at-

tività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da tredici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifici

che competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.

12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed

elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

g) predispone e adotta il bilancio sociale;

h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

16. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di

consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409

del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

19. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze ».

104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.

104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

104-*quinquies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-*bis* del presente articolo.

***4768/XI/1. 105.** Baldassarre, Artini, Béchis, Segoni, Turco.

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

104-*bis*. Al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le associazioni e fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione

di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o fondazioni depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ».

104-*ter*. Agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dal comma 629 del presente articolo.

4768/XI/1. 44. Di Salvo.

Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:

104-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 34, dopo la parola: « integrativa, » sono aggiunte le seguenti:

« socio assistenziale, di sostegno all'esercizio della libera professione, nonché di *welfare*, » e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: « Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e al successivo comma 34-*bis* una quota non superiore al 10 per cento dei rendimenti annuali del patrimonio »;

b) dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:

« 34-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea ».

4768/XI/1. 45. Di Salvo.

Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:

104-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove ».

Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di

139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 *con le seguenti:* 7.583.300 euro per l'anno 2018 e di 43.869.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026 e di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.

4768/XI/1. 39. Di Salvo, Paris.

Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:

104-*bis*. Al fine di consentire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) lo svolgimento delle funzioni ad esso normativamente assegnate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività ispettive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nonché con riguardo alla funzione di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) autorizzato a bandire un concorso per 100 funzionari amministrativi e 150 funzionari ispettivi.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -25.000.000;

2019: -25.000.000;

2020: -25.000.000.

4768/XI/1. 84. Boccuzzi, Lavagno.

Dopo il comma 105, aggiungere i seguenti:

105-bis. In via sperimentale, per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrisondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.

105-ter. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 105-bis, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.

105-quater. I soggetti di cui ai commi 105-bis e 105-ter che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione *una tantum* pari a 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, previa domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 105-bis. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione *una tantum* per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.

105-quinquies. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 105-bis e 105-ter e le integrazioni di cui al comma 105-quater a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di 25.000.000 euro, e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto

interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4768/XI/1. 62. Lavagno, Boccuzzi.

Dopo il comma 105, aggiungere i seguenti:

105-bis. Ai soli fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, senza corresponsione di arretrati, per i lavoratori che abbiano prestato la loro attività nell'ambito di stabilimenti industriali censiti come siti contaminati da amianto dai Piani Regionali di Intervento e Bonifica, alle dipendenze di aziende la cui responsabilità per inquinamento da asbesto sia stata accertata con sentenza penale, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di lavoro in condizioni di esposizione all'amianto successivi al 31 dicembre 1992 è moltiplicato per il coefficiente 1,5.

105-ter. Ai fini di cui al comma 105-bis, per periodi di esposizione all'amianto si intendono quelli durante i quali i lavoratori hanno operato nell'area del sito ove sono avvenute attività comportanti manipolazione di materiali in amianto o comunque per le quali sia stata accertata in sede penale una diffusa situazione di inquinamento ambientale da asbesto; a tal fine non si tiene conto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236.

105-quater. Ai soli fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, senza corresponsione di arretrati, per i lavoratori del settore delle riparazioni navali per i periodi di esposizione all'amianto già certificati dall'INAIL all'entrata in vigore della presente legge, anche se inferiori a dieci anni, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente 1,5.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -3.000.000;

2019: -3.000.000;

2020: -3.000.000.

4768/XI/1. 47. Pagani, Giacobbe, Tullo.

Dopo il comma 105, aggiungere i seguenti:

105-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

105-ter. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 105-bis e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora

dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 105-bis, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.

105-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 105-bis e 105-ter, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -10.000.000;

2019: -10.000.000;

2020: -10.000.000.

4768/XI/1. 86. Boccuzzi, Lavagno.

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

105-bis. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: « in favore » aggiungere le parole: « dei lavoratori interessati e », dopo le parole: « 2016, 2017 e 2018 » aggiungere le parole: « 2019 »; al terzo periodo, dopo le parole: « in favore », aggiungere le parole: « dei lavoratori interessati e »; dopo le parole: « con sentenza esecutiva » aggiungere le parole: « o con verbale di conciliazione giudiziale ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000.

4768/XI/1. 46. Tullo, Giacobbe, Pagani.

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

105-bis. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga un importo *una tantum* agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici per infortuni verificatisi o malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2018, con danni permanenti accertati inferiori al 6 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 1° maggio di ciascuno anno, su proposta dell'INAIL, sono determinati i criteri, la misura e le modalità di erogazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede compatibilmente con le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio dell'INAIL.

4768/XI/1. 85. Boccuzzi.

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

105-bis. La prestazione a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è erogata negli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2008, n. 244 e destinate a tale finalità dal predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta dell'INAIL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione della prestazione al fine di garantirne la tempestività e la regolarità nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Ai

fini del presente comma la dotazione del predetto Fondo è aumentata di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -40.000.000;

2019: -40.000.000;

2020: -40.000.000.

4768/XI/1. 61. Lavagno, Boccuzzi.

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

105-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definita con l'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del presidente dell'INAIL.

4768/XI/1. 64. Carra.

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

105-bis. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'INAIL, una quota pari a 10 milioni di euro all'anno per il triennio 2018-2020, è impegnata per le attività di sorveglianza sanitaria, monitoraggio epidemiologico, ricerca clinica e la creazione di almeno un centro di eccellenza per la cura dei tumori professionali e asbesto correlati.

4768/XI/1. 63. Lavagno, Boccuzzi.

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

105-*bis*. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalle legge 11 novembre 1983, n. 638, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario *part-time* verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

***4768/XI/1. 65.** Carra.

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

105-*bis*. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalle legge 11 novembre 1983, n. 638, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario *part-time* verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

***4768/XI/1. 66.** Cominelli, Patrizia Maestri.

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

105-*bis*. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 30 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

4768/XI/1. 51. Giacobbe.

Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:

106-*bis*. All'articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex IPOST, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultano iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria ».

106-*ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 106-*bis* si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 276 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferma restando l'applicazione dell'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

4768/XI/1. 27. Famiglietti, Paris.

Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

114-*bis*. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definita dall'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del presidente dell'INAIL. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si provvede nell'ambito della revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2018-2020, è subordinata all'attuazione della predetta revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

4768/XI/1. 83. Boccuzzi, Fregolent.

Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

140-bis. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse disponibili del medesimo Fondo, e sino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo le modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4768/XI/1. 78. Boccuzzi, Lavagno.

Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

140-bis. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -12.000.000;
2019: -12.000.000;
2020: -12.000.000.

4768/XI/1. 79. Boccuzzi, Lavagno.

Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:

120-bis. Il congedo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 si applica anche alle persone molestate sui luoghi di lavoro.

120-ter. Al fine di stabilire misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, nei luoghi e nei rapporti di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che denuncia una molestia sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 26, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di preve-

nire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto di cui al presente comma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2018.

Conseguentemente: al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 *con le seguenti:* 16.483.300 euro per l'anno 2018 e di 52.869.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026 e di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.

4768/XI/1. 41. Di Salvo, Paris.

Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:

120-bis. All'articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo, le parole: «quattro giorni per l'anno 2018» sono sostituite con le seguenti: «cinque giorni per l'anno 2018 e dieci giorni a decorrere dall'anno 2019», e, conseguentemente, il terzo periodo è soppresso.

Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere il seguente:

624-bis. Al fine di far fronte alle spese di cui al comma 120-bis, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria Interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2018 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro e, in via permanente, a decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

4768/XI/1. 40. Di Salvo, Paris.

Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:

139-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.».

4768/XI/1. 107. Mongiello.

Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:

228-bis. Nei limiti di reddito di cui al comma 228, i contributi previdenziali sono versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4768/XI/1. 28. Incerti.

Sostituire il comma 229 con il seguente:

229. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono apportate le modifiche seguenti:

a) al comma 1, è aggiunto il periodo seguente:

«È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che non superino complessivamente 500 ore nell'arco di un anno».

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato e attuato secondo le stesse regole di cui agli articoli 48 e 49, mediante accesso ad apposita sezione della stessa piattaforma INPS di cui all'articolo 48, comma 2, quando il prestatore sia:

a) titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) studente universitario o di scuola media superiore;

c) lavoratrice madre nel periodo di congedo facoltativo;

d) disoccupato da più di sei mesi;

e) affetto da disabilità che ne riduca l'attitudine al lavoro almeno del 33 per cento;

f) lavoratore extracomunitario dotato di permesso di soggiorno.

2-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, le parti del contratto possono pattuire l'esclusione del versa-

mento del contributo per l'assicurazione pensionistica».

4768/XI/1. 37. Tinagli.

Al comma 286, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Una quota di riserva pari al 10 per cento delle suddette unità è riservata al personale che ha completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

4768/XI/1. 80. Boccuzzi.

Dopo il comma 286, aggiungere i seguenti:

286-bis. Per l'attuazione del comma 286, alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2 si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con decreto del Ministro della giustizia 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Fanno eccezione soltanto i profili professionali per i quali sono richiesti titoli o abilitazioni differenti o ulteriori rispetto a quelli richiesti nel suddetto concorso pubblico e per la copertura dei quali si provvede mediante scorrimento di altre graduatorie in vigore oppure mediante procedure di riqualificazione del personale di ruolo del ministero della giustizia. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore oppure non sia possibile provvedere mediante procedure di riqualificazione del personale di ruolo del ministero della giustizia, si provvede mediante indizione di concorso pubblico.

286-ter. Per l'attuazione del comma 286, alla copertura dei profili professionali dell'area funzionale 1 si provvede attraverso le procedure di cui alla legge 28

febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni oppure mediante procedure di riqualificazione del personale di ruolo del ministero della giustizia.

Conseguentemente, sostituire il comma 287 con il seguente:

287. Per l'attuazione del comma 286, alla copertura dei profili professionali dell'area funzionale 3 si provvede mediante progressione professionale del personale di ruolo del Ministero della giustizia. Per le procedure concorsuali necessarie, nonché per altre procedure di riqualificazione del personale di ruolo del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2018.

4768/XI/1. 56. Albanella, Sgambato.

Dopo il comma 441, aggiungere il seguente:

441-bis. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 », e le parole: « degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 ».

4768/XI/1. 11. Gribaudo.

Al comma 442, dopo le parole: Per le finalità di cui al comma 441, *aggiungere le seguenti:* e per assicurare la continuità dei servizi pubblici per l'impiego già erogati dal personale a tempo indeterminato operante anche nell'ambito di aziende speciali di cui agli articoli 31 e 114 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, di proprietà pubblica ed accreditate a livello regionale per l'erogazione di servizi per il lavoro.

***4768/XI/1. 92.** Mauri, Baruffi.

Al comma 442, dopo le parole: Per le finalità di cui al comma 441, *aggiungere le seguenti:* e per assicurare la continuità dei servizi pubblici per l'impiego già erogati dal personale a tempo indeterminato operante anche nell'ambito di aziende speciali di cui agli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di proprietà pubblica ed accreditate a livello regionale per l'erogazione di servizi per il lavoro.

***4768/XI/1. 100.** Polverini.

Ai commi 443 e 444, terzo periodo, sostituire le parole: in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, *con le seguenti:* in essere alla data del 1° dicembre 2017.

4768/XI/1. 12. Gribaudo.

Al comma 445, sostituire le parole: 16 milioni di euro *con le parole:* 30 milioni di euro;

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: -14.000.000

2019: -14.000.000

2020: -14.000.000

4768/XI/1. 13. Gribaudo.

Dopo il comma 446, aggiungere il seguente:

446-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 446 nonché al fine di garantire il regolare funzionamento dei centri per l'impiego, a far data dal 1° gennaio 2018, le regioni le agenzie o gli altri enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego:

a) succedono nei rapporti di lavoro con il personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, impiegati dalle so-

cietà partecipate pubbliche delle città metropolitane e delle province presso i centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) possono procedere, anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro temporaneo del personale in servizio presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000

2019: -20.000.000

2020: -20.000.000

4768/XI/1. 96. Miccoli.

Dopo il comma 446, aggiungere il seguente:

446-bis. Per le finalità di cui al comma 446 ed al fine di garantire il regolare funzionamento dei centri per l'impiego, a far data dal 1° gennaio 2018, le regioni, le agenzie o gli altri enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego:

a) succedono nei rapporti di lavoro con il personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, impiegati dalle società partecipate pubbliche delle città metropolitane e delle province presso i centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) possono procedere, anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro temporaneo del personale in servizio presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2017.

4768/XI/1. 81. Boccuzzi, Minnucci.

Dopo il comma 497, aggiungere il seguente:

497-bis. All'articolo 1, comma 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Sono escluse le spese sostenute sia per tirocini di formazione ed orientamento lavorativo sia per progetti di politica attiva per il lavoro finalizzati alla formazione ed inserimento o reinserimento occupazionale.

4768/XI/1. 82. Boccuzzi, Bragantini, D'Ottavio.

Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:

509-bis. I datori di lavoro o commitenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. I datori di lavoro o commitenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

509-ter. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-bis, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle

cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

509-quater. Le disposizioni di cui ai commi **509-bis** e **509-ter** non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma **509-bis**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

509-quinquies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi **509-bis**, **509-ter** e **509-quater**. Gli obblighi di cui ai commi **509-bis**, **509-ter** e **509-quater** e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne

informative, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2018.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

2018: -100.000.

4768/XI/1. 42. Di Salvo, Paris.

Al comma 676, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».

4768/XI/1. 36. Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli.

Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

***4768/XI/1. 24.** Rizzetto.

Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

***4768/XI/1. 60.** Paris, Damiano, Miccoli, Marroni.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (<i>per le parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 270 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>) | 276 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 288 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (<i>per le parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione</i>) . | 274 |
| ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>) | 294 |
| ALLEGATO 4 (<i>Relazione di minoranza presentata dai deputati Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Baroni</i>) | 296 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 275 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 13.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (*per le parti di competenza*).

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Lenzi, ha svolto la propria relazione e che alle ore 18 di ieri è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte che sono pervenute circa 30 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendono intervenire nella discussione.

Filippo FOSSATI (MDP) manifesta in via preliminare il proprio disagio per l'assenza di un rappresentante del Ministero della salute, sottolineando che tale modo di procedere non appare corretto, soprat-

tutto in considerazione della rilevanza del provvedimento in discussione.

Esprime, quindi, un giudizio fortemente negativo sulle parti della manovra di bilancio di competenza della Commissione affari sociali, rilevando l'assenza di un cambiamento dell'impostazione che porta a definanziare progressivamente il Servizio sanitario nazionale, con la conseguenza di scendere sotto la soglia rappresentata dal 6,5 per cento del PIL già dal 2019. Ricorda che tale soglia rappresenta il limite minimo indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità al fine di garantire la non diminuzione dell'aspettativa di vita. Segnala, pertanto, che le scelte adottate dal Governo avranno come conseguenza una riduzione della stessa aspettativa di vita ovvero, per coloro che possono permetterselo, un aumento della spesa sanitaria con risorse proprie. Pone in evidenza le posizioni contrarie alla manovra espresse dal mondo degli operatori sanitari che hanno anche indetto uno sciopero per i prossimi giorni. Le risorse individuate non consentono, infatti, di procedere agli auspicati rinnovi contrattuali e non permettono di realizzare il pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza, a causa della riduzione dei servizi sul territorio. Nel ricordare che nel corso dell'esame al Senato non è stato permesso di aumentare le risorse per la sanità a valere sulla tassazione del tabacco, giudica irrisorio lo stanziamento previsto per la riduzione del cosiddetto *superticket*, osservando che la cifra indicata non rappresenta neanche un decimo di quanto incassato attraverso tale forma di tassazione.

Ribadisce che lo scenario negativo e desolante relativo al settore della sanità non viene compensato dai limitati interventi adottati nel campo delle politiche sociali. Rileva, peraltro, che alcune buone leggi come quelle sul cosiddetto «Dopo di noi» o sul contrasto alla povertà risultano in gran parte inefficaci in assenza di dotazioni finanziarie adeguate, rendendo vani gli sforzi fatti dal Parlamento. In tal modo, oltre ad abbassarsi la qualità della vita dei cittadini, aumenta la sfiducia nei confronti della classe politica.

Giulia GRILLO (M5S) esprime a nome del Movimento 5 Stelle un giudizio assolutamente negativo sulla legge di bilancio in discussione, che conferma una volontà politica trasversale tesa a smantellare il Servizio sanitario nazionale. Passando ai singoli contenuti della legge, ricorda che il suo gruppo ha evidenziato oramai da molti anni l'inadeguatezza del meccanismo del *payback* relativo alla spesa farmaceutica, inadeguatezza che costringe ad intervenire per l'ennesima volta con un provvedimento normativo, senza peraltro risolvere definitivamente il problema all'origine del contenzioso. A suo avviso, si è persa l'occasione per semplificare il meccanismo, prevedendo di quantificare il rimborso sulla base del fatturato complessivo delle singole case farmaceutiche.

Preannuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti in tal senso presso la Commissione bilancio. Nel giudicare surreali le misure adottate in relazione al *superticket* in ragione della insufficienza delle risorse stanziare, ritiene imbarazzante la previsione di delegare alle fondazioni bancarie il cosiddetto *welfare* di comunità.

Marialucia LOREFICE (M5S) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza da parte del suo gruppo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, prima di invitare la relatrice e la rappresentante del Governo a formulare i rispettivi pareri sugli emendamenti presentati, ritiene utile segnalare che, in base alle decisioni assunte in sede di Ufficio di presidenza della Commissione Bilancio nella riunione tenutasi nella giornata di ieri, gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno considerati automaticamente segnalati ai fini dell'esame presso la Commissione Bilancio, ma ciascun gruppo parlamentare avrà la possibilità di segnalarli, in un numero limitato.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, richiamandosi a quanto comunicato dal presidente Marazziti, premette di aver effettuato una selezione preventiva delle pro-

poste emendative su cui esprimere un parere favorevole anche in ragione del limite posto alla possibilità di segnalare gli emendamenti approvati alle Commissioni di settore.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Gelli 4768/XII/1.10, a condizione che sia riformulato mantenendo solo la lettera *c*), sugli emendamenti Monchiero 4768/XII/1.22, Marazziti 4768/XII/1.15 e 4768/XII/1.29, Carnevali 4768/XII/1.8 e 4768/XII/1.6, Miotto 4768/XII/1.17 e 4768/XII/1.18, Gelli 4768/XII/1.11, sull'emendamento Paola Boldrini 4768/XII/1.12, a condizione che sia riformulato riducendo da 2,5 a 1,5 milioni di euro annui le risorse vincolate, nonché sugli emendamenti Piazzoni 4768/XII/1.5 e Carnevali 4768/XII/Tab. 2.1. Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio emendamento 4768/XII/1.32. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dei restanti emendamenti presentati.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice, tranne che per l'emendamento Marazziti 4768/XII/1.29, rispetto al quale si rimette alla Commissione.

Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 4768/XII/1.32 della relatrice.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira l'emendamento 4768/XII/1.16, di cui è prima firmataria.

Daniela SBROLLINI (PD) ritira gli emendamenti Amato 4768/XII/1.9 e Paola Boldrini, 4768/XII/1.14, di cui è cofirmataria. Sottoscrive, inoltre, gli emendamenti Piazzoni 4768/XII/1.19, Patriarca 4768/XII/1.20, Cenni, 4768/XII/1.30 e 4768/XII/1.31 e Amato 4768/XII/1.7 e li ritira.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ritira il suo emendamento 4768/XII/1.13.

Federico GELLI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4768/XII/1.10.

Giulia GRILLO (M5S) invita i presentatori o la relatrice a fornire spiegazioni in relazione alle finalità dell'emendamento Gelli 4768/XII/1.10, alla luce della rilevanza dei temi da esso trattati.

Federico GELLI (PD) precisa che l'emendamento a sua prima firma 4768/XII/1.10, rispondendo ad una esigenza segnalata dalle regioni, consente a queste ultime di iscrivere a bilancio preventivamente le somme, individuate con la specifica determinazione dell'AIFA, ad esse destinate al fine del ripiano del superamento del tetto per la spesa farmaceutica. Segnala l'opportunità di apportare tale modifica alla normativa vigente al fine di assicurare un maggiore grado di certezza ai bilanci regionali, ferma restando l'opportunità, in una sede diversa, di rivedere complessivamente la *governance* della spesa farmaceutica.

Giulia GRILLO (M5S) osserva che le modifiche proposte attraverso l'emendamento in discussione avranno un risultato opposto a quello previsto dal collega Gelli, aumentando l'incertezza sulla tenuta dei bilanci della regione, non potendosi assicurare né la tempistica né l'entità del previsto rimborso connesso allo sfioramento del tetto della spesa farmaceutica.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea che le modifiche proposte con l'emendamento Gelli 4768/XII/1.10 hanno come scopo quello di difendere i cittadini, evitando che alle singole regioni siano applicati i piani di rientro. L'intervento appare giustificato anche da un punto di vista tecnico in quanto, a fronte di una spesa che ecceda il limite imposto dai tetti, viene iscritto in bilancio il corrispettivo rimborso non sulla base di una valutazione discrezionale della regione bensì a seguito di una determinazione dall'AIFA. Si tratta pertanto, a suo avviso, di una norma di sana amministrazione.

La Commissione approva l'emendamento Gelli 4768/XII/1.10 (Nuova formulazione) (*vedi allegato 2*).

Federico GELLI (PD) sottoscrive l'emendamento Monchiero 4768/XII/1.22.

La Commissione approva l'emendamento Monchiero 4768/XII/1.22, sottoscritto dal deputato Gelli (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Monchiero 4768/XII/1.21: s'intende che vi abbia rinunciato.

Illustra, quindi, le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4768/XII/1.15, sottolineando l'importanza di favorire un più diffuso impiego di farmaci di qualità per i diabetici e per i pazienti affetti da patologie respiratorie.

Federico GELLI (PD), nel ricordare che il tema oggetto dell'emendamento Marazziti 4768/XII/1.15, di cui è cofirmatario, è stato oggetto anche di alcuni atti di sindacato ispettivo, sottolinea l'esigenza di adeguare la normativa nazionale a quanto previsto in tutti gli altri Paesi europei, aumentando le possibilità di utilizzo dei farmaci innovativi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Marazziti 4768/XII/1.15 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Fossati 4768/XII/1.4.

Marco RONDINI (LNA), in relazione all'emendamento Marazziti 4768/XII/1.29, manifesta forti perplessità sulla possibilità di prevedere l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento quando la norma che dovrebbe prevedere tali disposizioni non è ancora stata approvata dal Parlamento.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione sta procedendo in questa fase alla votazione di emendamenti che saranno sottoposti, in una fase successiva, alla Commissione bilancio per la definitiva approvazione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in relazione all'emendamento in discussione, di

cui è primo firmatario, segnala che l'istituzione di una banca dati presso la quale le persone maggiorenni hanno la possibilità di registrare le proprie disposizioni anticipate di trattamento ha una valenza autonoma che prescinde dall'approvazione di un provvedimento volto a disciplinare in modo organico la materia.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Marazziti 4768/XII/1.29 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Fossati 4768/XII/1.2.

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI-EPI) ritira le proprie proposte emendative 4768/XII/1.24, 4768/XII/1.25 e 4768/XII/1.23.

La Commissione approva l'emendamento 4768/XII/1.32 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI-EPI) insiste per la votazione del proprio emendamento 4768/XII/1.26, soppressivo del comma 261, sottolineando che tale norma potrebbe creare difficoltà in quanto l'eventuale incremento di prestazioni erogate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) deve necessariamente essere compensato su altre strutture sanitarie regionali.

Massimo Enrico BARONI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Monchiero 4768/XII/1.26.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Monchiero 4768/XII/1.26 e approva gli emendamenti Carnevali 4768/XII/1.8 e 4768/XII/1.6 (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE (M5S) dichiara il voto convintamente favorevole del Movimento 5 Stelle sugli emendamenti Miotto 4768/XII/1.17 e 4768/XII/1.18, segnalando altresì l'intenzione di sottoscriverli.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Miotto 4768/XII/1.17 e 4768/XII/1.18 (*vedi allegato 2*).

Federico GELLI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 4768/XII/1.11 con il quale si intende promuovere la ricerca in ambito sanitario, procedendo, attraverso un meccanismo di gradualità, alla stabilizzazione del personale precario degli IRCCS e degli Istituti zooprofilattici.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gelli 4768/XII/1.11 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Fossati 4768/XII/1.3.

Paola BOLDRINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4768/XII/1.12.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Paola Boldrini 4768/XII/1.12 (*Nuova formulazione*) e Piazzoni 4768/XII/1.5 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Fossati 4768/XII/1.1.

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI-EPI) ritira i propri emendamenti 4768/XII/1.27 e 4768/XII/1.28.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 4768/XII/Tab. 2.1 (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che si terrà al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, per l'approvazione della relazione da trasmettere alla Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 19.20.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (*per le parti di competenza*).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana del 6 dicembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di oggi delle ore 13.30 sono state votate tutte le proposte emendative presentate. Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Lenzi, di formulare una proposta di relazione.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di relazione favorevole con una condizione (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, segnala che, come preannunciato, il gruppo Movimento 5 stelle ha presentato una proposta di relazione di minoranza (*vedi allegato 4*). Ricorda che quest'ultima non sarà posta in votazione ove fosse approvata la proposta di relazione formulata dalla relatrice.

Marialucia LOREFICE (M5S) ritiene doveroso precisare, affinché rimanga agli atti della Commissione, che il suo gruppo valuta favorevolmente la condizione inserita nel proposta di relazione illustrata dalla collega Lenzi ma che ciò nonostante il voto su di essa permane contrario, in ragione del giudizio fortemente critico sulle disposizioni della legge di bilancio di competenza della Commissione affari sociali.

Delia MURER (MDP), nel manifestare anch'essa apprezzamento per la condizione proposta dalla relatrice, conferma il voto contrario del suo gruppo sulla sua proposta di relazione, in linea con le

considerazioni svolte dal collega Fossati nella seduta precedente.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizione della relatrice.

Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regola-

mento, la deputata Lenzi quale relatrice presso la V Commissione.

La seduta termina alle 19.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.30 alle 19.35.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Dopo il comma 113, aggiungere il seguente:

113-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali per il servizio sociale professionale in deroga ai divieti e alle limitazioni di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto ai sensi degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4768/XII/1. 19. Piazzoni.

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

118-bis. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, all'articolo 1, comma 125, le parole: « nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni » sono soppresse.

4768/XII/1. 20. Patriarca.

Dopo il comma 215, aggiungere il seguente:

215-bis. Al fine di realizzare valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente rilascio di « bollino di qualità », all'Istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 *con le seguenti:* 17.285.300 euro per l'anno 2018.

4768/XII/1. 30. Cenni.

Dopo il comma 215, aggiungere il seguente:

215-bis. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018, per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 *con le seguenti:* 15.085.300 euro per l'anno 2018.

4768/XII/1. 31. Cenni.

Al comma 249, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dell'AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera individua l'importo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della regione della quota ad essa spettante.

4768/XII/1. 10. Gelli, Piazzoni, Carnevali, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Miotto, Piccione, Sbrollini.

Al comma 249, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

251-bis. L'AIFA determina il ripiano per l'anno 2017 in modo tale che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, i titolari di AIC di uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per i quali non siano disponibili i dati di vendita relativi ai 12 mesi dell'anno precedente partecipano al ripiano stesso nella

misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche per la determinazione degli oneri di ripiano accertati dall'AIFA a decorrere dall'anno 2018.

4768/XII/1. 22. Monchiero.

Dopo il comma 253, aggiungere i seguenti:

253-bis. Entro il 30 giugno 2018 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, collocando nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i farmaci terapeuticamente superati. In sede di revisione straordinaria ai sensi del precedente periodo del presente comma, i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare, non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

253-ter. Le risorse derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 253-bis sono destinate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV).

4768/XII/1. 16. Miotto, Carnevali.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-bis. Entro il 31 gennaio 2018, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 10 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento.

4768/XII/1. 21. Monchiero.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) sono aggiunti i seguenti:

5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associa-

zione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva;

6) alla copertura dell'eventuale superamento del tetto di spesa per l'acquisto di ossigeno terapeutico, al netto del costo dei servizi accessori alla fornitura del medesimo.

4768/XII/1. 13. Marazziti.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva.

4768/XII/1. 15. Marazziti, Gelli.

Dopo il comma 259, aggiungere i seguenti:

259-bis. Per l'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato in 114.998 milioni di euro, in coerenza con quanto indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016, in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per gli anni 2019 e 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui

concorre lo Stato è rideterminato rispettivamente in 116.500 milioni di euro e in 118.000 milioni di euro.

259-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 259-bis pari a 998 milioni di euro nell'anno 2018, 1500 milioni nell'anno 2019 e 3000 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 259-quater.

259-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.

4768/XII/1. 4. Fossati, Murer, Speranza, Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Fontanelli.

Dopo il comma 259, aggiungere i seguenti:

259-bis. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018.

259-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma precedente.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000;

2019: -;

2020: -.

4768/XII/1. 29. Marazziti, Gelli.

Dopo il comma 259, aggiungere i seguenti:

259-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 584, lettera a), le parole: « al 2020 » sono sostituite dalle seguenti « al 2017 ».

259-ter. Nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare, a condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.

4768/XII/1. 2. Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Fontanelli.

Dopo il comma 259, aggiungere i seguenti:

259-*bis*. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 127-*vicies*) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 ».

259-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 259-*bis*, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/XII/1. 24. Monchiero.

Dopo il comma 259, aggiungere i seguenti:

259-*bis*. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 127-*vicies*) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 ».

259-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 259-*bis*, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4768/XII/1. 25. Monchiero.

Dopo il comma 259, aggiungere i seguenti:

259-*bis*. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 127-*vicies*) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 ».

259-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 259-*bis*, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/XII/1. 23. Monchiero.

Al comma 260, capoverso comma 16, sostituire le parole: articolo 64, comma 2 con le seguenti: articolo 64, commi 2 e 3.

4768/XII/1. 32. La Relatrice.

Sopprimere il comma 261.

4768/XII/1. 26. Monchiero.

Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:

261-*bis*. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 604 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

261-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 261-bis, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

261-quater. Il maggior gettito di cui al comma 261-bis confluisce nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

4768/XII/1. 8. Carnevali, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Patriarca, Piccione, Sbroolini, Piazzoni, Paola Bragantini.

Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:

261-bis. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio sanitario nazionale cessate dal servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità di attribuzione agli specifici fondi contrattuali favorendo la tendenziale perequazione tra gli enti del Servizio sanitario nazionale della stessa regione o provincia autonoma.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -45.000.000;
2019: -45.000.000;
2020: -45.000.000.

4768/XII/1. 6. Carnevali, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Piccione, Sbroolini.

Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:

261-bis. Le limitazioni al salario accessorio dei dirigenti sanitari previste dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cessano di avere efficacia, senza recupero degli arretrati, al 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -45.000.000;
2019: -45.000.000;
2020: -45.000.000.

4768/XII/1. 7. Amato, Carnevali, Argentin, Paola Boldrini, Beni, Capone, Casati, Grassi, D'Incecco, Gelli, Piccione, Miotto, Piazzoni, Paola Bragantini.

Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:

261-bis. Gli articoli 8 e 9 del Contratto collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del gennaio 2005, firmato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive, vanno intesi nel senso che negli accordi integrativi regionali adottati a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del Contratto collettivo nazionale possono essere previsti indennità e compensi orari per particolari situazioni di disagio e di rischio. Pertanto, il compenso orario omnicomprendente di cui all'articolo 72 del Contratto collettivo nazionale può essere integrato con detta indennità. Le prestazioni e i compensi legati ai rischi e alla tipologia dell'incarico previsti dagli accordi regionali integrativi adottati a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), non possono essere oggetto di azioni di rivalsa da parte delle regioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -22.000.000;
2019: -22.000.000;
2020: -22.000.000.

4768/XII/1. 9. Amato, Piazzoni, Carnevali, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Miotto, Piccione, Sbroolini.

Dopo il comma 264, aggiungere i seguenti:

264-bis. Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle Regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 130 milioni di euro per l'anno 2018.

264-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *264-bis*, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/XII/1. 17. Miotto.

Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

264-bis. Fra i beneficiari dell'equa ripartizione prevista dall'articolo *27-bis* della legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo *iure proprio*, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all'*iter* transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000;
2020: -1.000.000.

4768/XII/1. 18. Miotto.

Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:

270-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei principi della Carta europea del Ricercatore (raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005) e per consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati « Istituti », un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

270-ter. Il rapporto di lavoro dei ricercatori è disciplinato da specifica sezione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità con esclusione dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, mentre per il personale di supporto alla ricerca è disciplinato da specifica sezione del CCNL del comparto sanità.

270-quater. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca.

270-quinquies. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al *270-ter*, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.

270-sexies. Previo Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 270-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

270-septies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 270-quinquies e 270-sexies, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione. Modalità, criteri e condizioni per la valutazione di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

270-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.

270-novies. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione,

ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

270-decies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 270-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 270-septies.

270-undecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 270-decies, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 270-decies attraverso la proroga dei contratti in essere.

270-duodecies. Per le finalità di cui ai commi da 270-bis a 270-undecies, nei limiti delle risorse di cui al comma 270-quinquies, i contratti a tempo determinato di cui ai predetti commi sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

270-terdecies. Gli oneri derivanti dai commi da 270-bis a 270-duodecies sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e in 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente:

sostituire il comma 625 con il seguente:

625. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 25.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 68.700.000 euro per l'anno

2025, di 90.900.000 euro per l'anno 2026 e di 94.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;
2019: -20.000.000;
2020: -20.000.000.

4768/XII/1. 11. Gelli, Miotto, Carnevali, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Piazzoni, Piccione, Sbrollini, Miccoli, Burtone, Scuvera.

Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

271-bis. Al fine di sopperire alle carenze di personale medico previste per i prossimi anni, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce entro il 30 giugno 2018 un piano per il graduale aumento del numero di contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali e del numero di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale.

271-ter. Alle prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e alla continuità nell'erogazione dei LEA nel biennio 2018-2019, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dalla legge 12 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

271-quater. L'indennità di esclusività di rapporto dei dirigenti sanitari è calcolata

al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.

271-quinquies. Al fine di superare la grave carenza di docenti afferenti al Settore scientifico disciplinare Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, entro il 30 giugno 2018, nel rispetto dei vincoli di bilancio, adeguati strumenti per incentivare gli Atenei ad adottare strumenti per riequilibrare il rapporto studenti/docenti di ruolo nei Corsi di Scienze infermieristiche.

271-sexies. Dall'attuazione dei commi da 271-bis a 271-quinquies derivano oneri pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -60.000.000;
2019: -60.000.000;
2020: -60.000.000.

4768/XII/1. 3. Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Fontanelli.

Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

264-bis. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

4-bis. Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.

4-ter. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

4-quater. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-bis della presente legge, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 2,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 34.

4768/XII/1. 12. Paola Boldrini, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Piccione, Sbrollini.

Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:

270-bis. Al fine di accrescere l'efficienza organizzativa e la sostenibilità del sistema di emergenza nel Servizio sanitario nazionale, le regioni possono inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati nelle aziende sanitarie, operanti nei servizi di emergenza da cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge o comunque al compimento dei cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti di anzianità di servizio continuativo e previa verifica della professionalità.

270-ter. Ai predetti professionisti, pur in assenza di titolo di specializzazione in medicina di emergenza urgenza o in discipline equipollenti o affini, transitati nei ruoli della dirigenza medica ai sensi della normativa richiamata, è riconosciuta la qualifica di dirigente medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'emergenza e l'anzianità di servizio ai sensi e nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 e nelle more della specializzazione in Medicina di emergenza urgenza.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -45.000.000;
2019: -45.000.000;
2020: -45.000.000.

4768/XII/1. 14. Paola Boldrini, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Sbrollini, Paola Bragantini.

Dopo il comma 431, aggiungere il seguente:

431-bis. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale » sono aggiunte le seguenti: « con esclusione delle risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché delle risorse destinate al Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112 ».

4768/XII/1. 5. Piazzoni, Carnevali, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Paola Bragantini.

Sostituire i commi 449 e 450 con i seguenti:

449. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le

iniquità del sistema in vigore, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le seguenti parole: « , per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. » e la lettera p-bis) è abrogata;

b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, le parole « i disoccupati » sono sostituite dalle seguenti: « i non occupati », in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

450. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1° gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

450-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 449, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente:

1) dopo il comma 566, aggiungere i seguenti:

566-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

566-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: « sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare » sono sostituite con le seguenti: « sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare ».

566-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: « nella misura del 96 per cento del loro ammontare » sono sostituite con le seguenti: « nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

566-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 566-bis a 566-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

566-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 566-bis e 566-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulla attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

2) dopo il comma 623 inserire il seguente:

623-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

3) dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:

624-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

624-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

4768/XII/1. 1. Fossati, Laforgia, Speranza, Scotto, Murer, Melilla, Fontanelli, Albini, Capodicasa, Duranti, Lacquaniti.

Al comma 449, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro l'anno 2020 è abrogata la quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma.

4768/XII/1. 27. Monchiero.

Al comma 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro l'anno 2020 si procede alla revisione del complesso della normativa che regola il sistema della compartecipazione alla spesa sanitaria al fine di garantire una maggiore accessibilità da parte dei cittadini al Servizio sanitario nazionale, salvaguardando i principi di equità e universalità.

4768/XII/1. 28. Monchiero.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), Programma 23.1 Fondi da assegnare: (33.1), apportare le seguenti variazioni:

| |
|-----------------|
| 2018: |
| CP: -5.000.000; |
| CS: -5.000.000; |
| 2019: |
| CP: -5.000.000; |
| CS: -5.000.000; |
| 2020: |
| CP: - |
| CS: - |

Conseguentemente, alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), apportare le seguenti variazioni:

| |
|------------------|
| 2018: |
| CP: + 5.000.000; |
| CS: + 5.000.000. |
| 2019: |
| CP: + 5.000.000; |
| CS: + 5.000.000; |
| 2020: |
| CP: - |
| CS: - |

4768/XII/Tab. 2. 1. Carnevali, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Miotto, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Sbrollini, Paola Bragantini.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 249, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dell'AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera individua l'importo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della stessa regione e provincia autonoma della quota ad essa spettante.

4768/XII/1. 10. (Nuova formulazione).

Gelli, Piazzoni, Carnevali, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Miotto, Piccione, Sbroellini.

Al comma 249, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

251-bis. L'AIFA determina il ripiano per l'anno 2017 in modo tale che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto

della spesa farmaceutica convenzionata, i titolari di AIC di uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto, per i quali non siano disponibili i dati di vendita relativi ai 12 mesi dell'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per la determinazione degli oneri di ripiano accertati dall'AIFA a decorrere dall'anno 2018.

4768/XII/1. 22. Monchiero, Gelli, Sbroellini.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

« 5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associa-

zione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva ».

4768/XII/1. 15. Marazziti, Gelli, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, Murer, Fossati, D’Incecco, Beni, Capone, Giuditta Pini, Miotto, Brignone.

Dopo il comma 259, aggiungere i seguenti:

259-bis. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2018.

259-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma precedente.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000;

2019: -;

2020: -.

4768/XII/1. 29. Marazziti, Gelli, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, Murer, D’Incecco, Beni, Capone, Giuditta Pini, Brignone, Mariano, Miotto, Piazzoni, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni.

Al comma 260, capoverso comma 16, sostituire le parole: articolo 64, comma 2 con le seguenti: articolo 64, commi 2 e 3.

4768/XII/1. 32. La Relatrice.

Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:

261-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l’efficienza e l’efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 604 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

261-ter. Il decreto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 261-bis, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

261-quater. Il maggior gettito di cui al comma 261-bis confluisce nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

4768/XII/1. 8. Carnevali, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D’Incecco, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Piazzoni, Paola Bragantini.

Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:

261-bis. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio sanitario nazionale cessato dal servizio, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità di attribuzione agli specifici fondi contrat-

tuali favorendo la tendenziale perequazione tra gli enti del Servizio sanitario nazionale della stessa regione o provincia autonoma.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -45.000.000;

2019: -45.000.000;

2020: -45.000.000.

4768/XII/1. 6. Carnevali, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Piccione, Sbroliini.

Dopo il comma 264, aggiungere i seguenti:

264-bis. Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 130 milioni di euro per l'anno 2018.

264-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 264-bis, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4768/XII/1. 17. Miotto, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbroliini, Murer, Fossati, D'Incecco, Gelli, Beni, Capone, Giuditta Pini, Brignone, Mariano, Piazzoni.

Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

264-bis. Fra i beneficiari dell'equa ripartizione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo *iure proprio*, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso

all'*iter* transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -1.000.000;

2019: -1.000.000;

2020: -1.000.000.

4768/XII/1. 18. Miotto, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbroliini, Murer, Fossati, D'Incecco, Gelli, Beni, Capone, Giuditta Pini, Brignone, Mariano, Piazzoni.

Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:

270-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei principi della Carta europea del Ricercatore (raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005) e per consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati « Istituti », un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

270-ter. Il rapporto di lavoro dei ricercatori è disciplinato da specifica sezione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità con esclusione dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, mentre per il personale di supporto alla ricerca è disciplinato da specifica sezione del CCNL del comparto sanità.

270-quater. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono

una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca.

270-quinquies. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti possono assumere, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al *270-ter*, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.

270-sexies. Previo Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma *270-ter*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

270-septies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi *270-quinquies* e *270-sexies*, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione. Modalità, criteri e condizioni per la valutazione di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

270-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili,

nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.

270-novies. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

270-decies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma *270-ter*, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque anni, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma *270-septies*.

270-undecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione di cui al comma *270-decies*, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma *270-decies* attraverso la proroga dei contratti in essere.

270-duodecies. Per le finalità di cui ai commi da *270-bis* a *270-undecies*, nei limiti delle risorse di cui al comma *270-quinquies*, i contratti a tempo determinato di cui ai predetti commi sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

270-terdecies. Gli oneri derivanti dai commi da *270-bis* a *270-duodecies* sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e in 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 625 con il seguente:

625. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 25.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 68.700.000 euro per l'anno 2025, di 90.900.000 euro per l'anno 2026 e di 94.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;
2019: -20.000.000;
2020: -20.000.000.

4768/XII/1. 11. Gelli, Miotto, Carnevali, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Piazzoni, Piccione, Sbroellini, Miccoli, Burtone, Scuvera.

Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

264-bis. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.

4-ter. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

4-quater. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-bis della presente legge, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ».

4768/XII/1. 12. (Nuova formulazione). Paola Boldrini, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Piccione, Sbroellini.

Dopo il comma 431, aggiungere il seguente:

431-bis. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale » sono aggiunte le seguenti: « con esclusione delle risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché delle risorse destinate al Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112. ».

4768/XII/1. 5. Piazzoni, Carnevali, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Patriarca, Piccione, Sbroellini, Paola Bragantini.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), Programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000;

2019:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000;

2020:

CP: -

CS: -

Conseguentemente, alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a

enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2019:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000;

2020:

CP: -

CS: -

4768/XII/Tab. 2. 1. Carnevali, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Miotto, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Sbrollini, Paola Bragantini, Foscati, Murer, Brignone.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4768, approvato dal Senato, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato) per le parti di propria competenza;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 14);

espresso apprezzamento, per quanto riguarda la materia delle politiche sociali, per la previsione di una serie di disposizioni, a partire da quelle volte ad estendere la platea dei beneficiari e ad incrementare il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale recentemente introdotta dal decreto legislativo n. 147 del 2017;

apprezzate, altresì, sempre in materia di politiche sociali, le norme concernenti, rispettivamente, la stabilizzazione dell'assegno di natalità (cosiddetto *bonus bebè*) e l'istituzione di un Fondo per il sostegno del *caregiver* familiare, nonché l'incremento del finanziamento della spesa per il

Terzo settore e il rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze per 450 milioni di euro;

valutato, al contrario, negativamente il definanziamento di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

sottolineata, in termini generali, la necessità, più volte ribadita dalla Commissione Affari sociali, per cui le dotazioni dei fondi volti a sostenere diritti e politiche sociali devono essere vincolate affinché le regioni non possano disporre al fine di assicurare il raggiungimento di obiettivi di pareggio di bilancio, come è già accaduto attraverso intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-regioni;

evidenziata, con riferimento alla materia della salute, l'assenza di disposizioni volte a fornire una risposta alle numerose questioni rimaste aperte in questo settore, dall'incremento del Fondo sanitario nazionale ai fabbisogni di personale in sanità, dal rinnovo dei contratti del personale sanitario alla stabilizzazione dei ricercatori;

stigmatizzato, in particolare, il fatto che il Fondo sanitario nazionale per il 2018, che sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2017 sarebbe dovuto ammontare a 114 miliardi di euro, ammonta invece a 113,4 miliardi, a causa dei circa 600 milioni di euro che le regioni a statuto ordinario devono allo Stato a causa del rifiuto delle amministrazioni a statuto

speciale di farsi carico dei tagli impartiti a suo tempo dalla legge di stabilità 2016;

raccomandata l'approvazione delle proposte emendative approvate dalla XII Commissione, che si allegano alla presente relazione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

sia introdotta una disposizione volta a prevedere che le risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza, al Fondo per le politiche sociali e al Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare siano vincolate al perseguimento di tali finalità e che non possano essere altrimenti utilizzate da parte delle regioni destinatarie.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA DAI DEPUTATI NESCI, COLONNESE, MANTERO, SILVIA GIORDANO, GRILLO, LOREFICE, BARONI

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, già approvato dal Senato, e la relativa nota di variazione;

premessi che:

nota dolente dell'intero provvedimento è l'invarianza delle risorse del Fondo sanitario nazionale a fronte della consueta determinazione del contributo delle Regioni alla finanza pubblica (commi 425- 427); infatti, da un lato si definisce il contributo spettante alle Regioni a statuto ordinario, destinato alla riduzione del debito, per un importo pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2018, dall'altro si stabilisce che per il medesimo anno il concorso alla finanza pubblica delle medesime Regioni, per il settore non sanitario, è realizzato: quanto a 2.200 milioni di euro con il contributo succitato, quanto a 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria e, infine, quanto a 300 milioni di euro la riduzione è ricavata, in sede di intesa Stato Regioni, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

è evidente che siamo dinanzi a qualcosa di molto simile ad un « partita di giro », eufemisticamente attenuata da una riduzione di soli 100 milioni; di fatto

rimane intatto il contributo che le Regioni devono restituire allo Stato in ottemperanza agli obblighi comunitari e al pareggio di bilancio, così come sarà intatta la consuetudine di drenare, anche quei 300 milioni, alla salute dei cittadini;

parimenti rimane intatto il progressivo definanziamento della sanità italiana e del Servizio sanitario nazionale di oltre 25 miliardi decorso dal 2012, come annunciato dall'allora Ministro della salute Balduzzi e confermato in ogni intervento finanziario successivo;

le risorse indicate nel Patto per la Salute 2014 sono state tutte disattese per il triennio considerato (109,928 miliardi di euro per il 2014, 112,062 miliardi di euro per il 2015 e 115,444 miliardi di euro per il 2016) poiché le successive manovre finanziarie, avallate con Intesa Stato-Regioni, hanno certificato la riduzione progressiva al SSN. La manovra finanziaria per l'anno 2016 aveva fissato in 111 miliardi di euro il finanziamento per il 2016 ma nel frattempo aveva fissato il contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni in 3,98 miliardi di euro per il 2017, in 5,48 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

dunque le risorse apparentemente invariate del FSN (113 miliardi di euro per il 2017, 114 per il 2018 e 115 per il 2019) vanno sempre lette alla luce del cosiddetto contributo dovuto dalle regioni alla fi-

nanza pubblica e soprattutto vanno lette alla luce della previsione, inesorabilmente discendente, del rapporto spesa sanitaria/PIL che, secondo le ultime stime, arriverà al 6,3 per cento nel 2020;

la revisione della spesa, di fatto, è stata utilizzata e abusata per camuffare un'altra realtà, un'altra finalizzazione: taglio lineare indistinto e indiscriminato alla spesa pubblica e questo taglio lineare ha insistito in maniera insopportabile, se non addirittura feroce, proprio nella sanità italiana;

a luglio 2017, nella relazione sulla gestione finanziaria delle regioni, la Corte dei Conti ha messo nero su bianco che nel periodo 2015-2018, per gli obiettivi di finanza pubblica, il finanziamento del SSN ha visto una riduzione cumulativa di 10,52 miliardi, riduzioni che si aggiungono agli oltre 20 miliardi del periodo 2011-2015;

questo progressivo definanziamento della sanità pubblica ha significato un taglio inaccettabile alle risorse umane del SSN (blocco del *turnover*, precariato e orari di lavoro insostenibili, in contrasto con le direttive dell'Europa); soprattutto ha significato una rinuncia alle cure da parte dei cittadini (soprattutto i più fragili!) ed una privatizzazione di fatto della sanità italiana, costringendo i cittadini a rivolgersi al privato;

le risorse per il personale sanitario sono le grandi assenti di questo provvedimento; i professionisti della sanità sono gli «innominati» di questa legge di bilancio: non si stanziava un euro per il rinnovo dei loro contratti che sarà fatto a valere sulle già esigue risorse del Fondo sanitario nazionale e a discapito delle prestazioni sanitarie da garantire ai cittadini; i processi di assunzione e stabilizzazione del personale sanitario vanno a rilento e non si aumentano le risorse a ciò destinate né si provvede ad aumentare la dotazione organica per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico;

considerato inoltre che:

il comma 75, intervenendo sul testo unico delle imposte sui redditi e modificando la soglia per usufruire del bonus di 80 euro, aumentandola di 600 euro, di fatto non aumenta i beneficiari ma semplicemente ne evita la diminuzione, con ciò confermando quindi una misura di sostegno al reddito assolutamente insufficiente e inadeguata, introdotta solo quale vessillo elettorale dall'allora presidente del Consiglio;

gli incrementi al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, pari a 300 milioni nel 2018, 700 milioni nel 2019 e 783 milioni nel 2020, appaiono assolutamente insufficienti per il contrasto alla povertà; le modifiche introdotte al Senato, non cambiano nella sostanza la disciplina del Reddito di inclusione (ReI) e le risorse complessivamente stanziare rimangono assolutamente insufficienti a garantire un reddito di civiltà e di cittadinanza, come invece proposto dal M5S e che richiede risorse ben più elevate, corrispondenti a quanto in questi anni, invece, i Governi succedutisi hanno ben ritenuto di dare agli istituti bancari;

l'ampliamento della platea dei beneficiari del ReI, ottenuto semplicemente cambiando l'ordine degli addendi ossia eliminando alcune specifici requisiti correlati a contesti familiari particolarmente fragili, non solo non ha cambiato il risultato di fondo ovvero l'insufficienza delle risorse ma è sintomatico della «guerra tra poveri» che di fatto il Governo propina per risolvere i propri numeri di bilancio e non già i problemi e numeri della povertà in Italia; di fatto questa legge di bilancio aumenta solo del 10 per cento l'ammontare annuo dell'assegno sociale, portandolo da 485 euro mensili per 12 mensilità a circa 534 euro;

nell'ambito del Fondo per la lotta alla povertà, le risorse destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, aumentano di 35 milioni per il 2018 (per complessivi 297 milioni), 70 milioni nel 2019 (per complessivi 347 milioni), e

158 milioni dal 2020 (per complessivi 470 milioni); le politiche sociali delle Regioni sono oggi finanziate per la maggior parte proprio dal Fondo povertà tant'è che nell'ultimo riparto per il 2017, di quasi 277 milioni, solo circa 65 provengono dal Fondo nazionale politiche sociali e 212, invece, provengono dal Fondo Povertà;

le risorse del Fondo nazionale politiche sociali ammontavano per il 2017 a circa 312 milioni e, a seguito dell'intesa Stato-Regioni del 23 febbraio 2017, relativa al contributo alla finanza pubblica delle Regioni, la dotazione del FNPS è stata poi ridotta a circa 99/100 milioni, ridotto ulteriormente a circa 78 milioni per effetto della disposizione concernente il Codice del Terzo settore che ha trasferito in altro fondo le risorse per il medesimo;

pertanto, fermo restando che le risorse per le politiche sociali sono complessivamente passate, per il 2017, da 312 a 277 milioni, l'aumento che la disposizione propone non fa altro che restituire, ad esempio per l'anno 2018, l'importo di 35 milioni, importo corrispondente esattamente alla differenza tra quanto era stato previsto per il 2017 e quanto poi effettivamente ripartito tra le regioni, prelevando dal Fondo per la povertà;

le misure sul « *welfare* di comunità » appaiono sconcertanti laddove introducono, per tre anni, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti sociali e sanitari. Più in particolare, il beneficio è previsto per le erogazioni inerenti a progetti promossi dalle suddette fondazioni (nel perseguimento degli scopi statutari) per una o più delle seguenti finalità: contrasto delle povertà, delle fragilità sociali e del disagio giovanile, tutela dell'infanzia, cura e assistenza per gli anziani ed i disabili, inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati, dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie; questa disposizione si colloca nel più vasto contesto di riforma

del terzo settore e del processo di « finanziarizzazione » dei servizi sanitari e socio-sanitari. È una misura analoga ad altre già presenti nelle precedenti leggi finanziarie o di stabilità, con la differenza che mentre prima si contemplava tale contributo in relazione alle erogazioni destinate al sociale e dunque al terzo settore, con tale disposizione si contempla anche il finanziamento a Stato, regioni ed enti pubblici che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie;

appare sconcertante che per l'erogazione di tali contributi da parte delle Fondazioni bancarie sia prevista l'evidenza pubblica solo per gli enti del terzo settore, consentendo di fatto alle fondazioni bancarie di « finanziare » le Regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale che più riterranno « conveniente » finanziare;

il fatto che non vi siano limiti ad usufruire del credito d'imposta e compensabilità appare un privilegio eccessivo che sia riconosciuto un credito d'imposta sulla base del mero impegno ad effettuare erogazioni e secondo l'ordine di inoltro all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.a (ACRI);

al netto dell'assoluta non condivisione della disposizione sulle fondazione bancarie sarebbe quantomeno auspicabile che le richieste per usufruire delle erogazioni siano inviate al Ministero del lavoro previa definizione degli obiettivi e progetti finanziabili nonché dei criteri per la valutazione delle richieste di finanziamento alle fondazioni; in buona sostanza sarebbe auspicabile garantire quantomeno l'imparzialità nella procedura, evitando conflitti d'interesse laddove, ad esempio, il presidente dell'ACRI è anche il presidente della Fondazione Cariplo, quest'ultima particolarmente attiva proprio in tali tipi di finanziamento ossia ad attività socio-sanitarie;

la disposizione di cui al comma 119, che autorizza la previsione di finanziamenti (non predeterminati nell'importo) e la stipulazione di convenzioni con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, per lo

svolgimento delle funzioni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, appare incomprensibile nella *ratio*;

sulle politiche dell'infanzia sarebbe invece opportuno intervenire unificando le risorse che, nell'ambito del bilancio dello Stato sono diversamente destinate all'infanzia e all'adolescenza, per farle confluire tutte nel Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza istituito dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, al fine di porre in essere azioni strutturali e coordinate per dare concreta attuazione alle azioni individuate dal Piano nazionale d'azione per l'infanzia e l'adolescenza, individuando i soggetti promotori delle singole azioni e indicandone le correlate risorse; è necessario garantire in tutto il territorio nazionale condizioni per l'uguaglianza di accesso alle risorse non solo della salute, ma anche delle risorse sociali, della cultura, dell'educazione, dell'abitazione per abbattere l'impatto dell'insieme delle ineguaglianze che sono alla base della vulnerabilità familiare e che pesano sullo sviluppo del bambino limitandone le potenzialità, anche attraverso l'adozione di modelli di *welfare* generativo; è necessario garantire adeguate risorse umane e strumentali affinché in ogni regione sia istituita la figura del Garante dell'infanzia;

è altresì necessario garantire unitarietà del sistema di *governance* alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, a livello nazionale e regionale, superando l'attuale settorializzazione delle competenze e degli interventi, al fine di garantire tutte le condizioni organizzative, economiche e professionali affinché le politiche minorili e per le famiglie siano uniformi, eque e inclusive;

nell'ambito delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza è necessario colmare il *deficit* di informazione nel sistema dei servizi tramite l'implementazione di un sistema informatico uniforme, finalizzato alla realizzazione di un flusso informativo costantemente aggiornato tramite l'ISTAT, nell'ambito del programma statistico na-

zionale e in coordinamento con il centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, anche al fine di assicurare un'azione di monitoraggio sistemica e strutturata tale da garantire livelli ottimali di raccordo e dialogo fra sistemi e servizi;

riguardo alle politiche della famiglia è stata soppressa, in Senato, la disposizione che istituiva presso il MEF un fondo da destinare alle politiche della famiglia con una dotazione di 100 milioni annuali a decorrere dal 2018; la disposizione recava in effetti alcune perplessità tenuto conto che già esiste un Fondo per le politiche della famiglia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato « Fondo per le politiche della famiglia » (capitolo 858);

c'è però da rilevare che la soppressione della disposizione citata non ha sanato un altro e ben più sostanziale *vulnus*: la progressiva riduzione di risorse per le politiche sulla famiglia sul Fondo attualmente esistente; infatti, in base alla legge di bilancio per l'anno 2017 la dotazione del Fondo risulta pari ad euro 5.144.858,00 ma nel corso dell'anno 2017 sono state apportate riduzioni pari ad euro 2.364.826,00; e che pertanto il Fondo residuo per l'anno 2017 è pari ad euro 2.780.032,00; tali risorse sono destinate alle Regioni per finanziare i servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia con tale esiguità di risorse! Si ricorda che nel giudizio di parificazione per il rendiconto 2016 anche la Corte dei Conti ha rilevato diffuse perplessità sulle risorse di tale Fondo, stante l'enorme ritardo nelle assegnazioni e nei trasferimenti.

sulla famiglia il provvedimento all'esame interviene invece sull'assegno di natalità (commi 141 e 142), già istituito con la legge di stabilità 2015 (cosiddetto *bonus bebè*), ed interviene a gamba tesa peggiorando le condizioni per usufruirne e diminuendone l'importo; infatti fino ad oggi è stato possibile usufruire di tale assegno fino a tre anni dalla nascita o l'adozione, mentre con la modifica intro-

dotta sarà possibile usufruirne solo per il primo anno; inoltre l'importo dell'assegno passerà da 960 euro annui a 480 euro annui, dal 2019;

in Senato, ai commi 145-147, è stato istituito il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020; esso è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi intesi al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare di cui se ne fornisce una definizione; tale disposizione se da un lato appare condivisibile nella misura in cui tiene conto del rilevante problema del cosiddetto « *welfare* familiare » ossia delle famiglie di fatto « abbandonate » delle famiglie nell'assistenza dei propri familiari disabili dall'altro non appare esaustivo nella misura in cui non solo stanZIA risorse risibili ma non indica concretamente quali siano le azioni di sostegno che si vogliono porre in essere a favore dei *caregiver*;

le diverse disposizioni che attribuiscono risorse ad hoc ai diversi istituti (contributi in favore dell'Ente nazionale sordi, del Centro internazionale del libro parlato « Adriano Sernagiotto », della Lega del Filo d'oro, della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza) recano perplessità nel metodo e non già nel merito, nella misura in cui non si stabilisce un criterio uniforme sul modo e sui criteri di erogare tali contributi;

le disposizioni relative al *payback* farmaceutico (commi 249-251), rappresentano l'ennesimo intervento sul *payback* farmaceutico e di fatto il Governo cerca di risolvere la sua stessa incapacità a trovare soluzioni efficaci per il ripiano della spesa farmaceutica che ha superato i tetti di spesa; la conseguenza di tale incapacità è che le Regioni non incassano le somme loro spettanti versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di *payback*; la soluzione transattiva prospettata nella disposizione è infatti conseguente ai numerosi conten-

ziosi con le aziende farmaceutiche; si introduce l'ennesima misura tampone senza intervenire sulla *governance* del settore, senza intervenire in maniera radicale e urgente sulla scarsa qualità dei dati utilizzati correlata ai limiti dei sistemi di rilevazione contabile delle aziende sanitarie; non s'interviene su quella che l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), in un *focus* specifico sul governo della spesa farmaceutica del giugno 2017, indica come « insufficiente solidità e trasparenza dei procedimenti di calcolo adottati dall'AIFA »; non si procede alla revisione dei margini della distribuzione e all'ulteriore espansione dell'uso di farmaci non coperti da brevetto o comunque a prezzo più basso; non s'interviene sulla razionalizzazione dei criteri di competenza tra centro e periferia per la formazione dei prontuari nazionale e regionali e, soprattutto non si effettua la programmazione rigorosa dei trattamenti con medicinali innovativi e vaccini, condizionata alla verifica scientifica di un favorevole rapporto rischio-beneficio e costo-efficacia;

quanto al monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell'utilizzo dei farmaci innovativi (commi 252-253) si dispone che, in via sperimentale, per il triennio 2018-2020, ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una migliore organizzazione del Ssn, il Ministero della salute, di concerto con il Mef, avvierà un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo; tale monitoraggio sarà effettuato dal Comitato per la verifica dei LEA su una o più aree terapeutiche e sarà svolto sulla base dei dati di *real world evidence* e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio da parte dell'AIFA; si precisa che tale monitoraggio è funzionale alla migliore allocazione delle risorse del Ssn, anche in riferimento alla valutazione di congruità dei fondi per i succitati farmaci istituiti con la legge di bilancio 2017 (500

milioni per i farmaci innovativi e 500 milioni per i farmaci innovativi oncologici).

suscita talune perplessità l'inserimento a posteriori del monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo; appare stupefacente che l'analisi costo-beneficio sia postuma all'istituzione di fondi vincolati;

affidare il monitoraggio del costo-beneficio al Comitato LEA non appare la soluzione migliore poiché sarebbe opportuno che tali valutazioni siano comunque affidate ad organismi terzi e indipendenti, caratterizzati da competenze scientifiche in materia terapeutica e sanitaria; inoltre appare opportuno correlare il *real world evidence* (un nuovo sistema di rilevazione dei dati che mette insieme informazioni sanitarie al fine di verificare il beneficio di un trattamento) anche allo studio clinico controllato (RCT) che è al momento lo strumento di ricerca consolidato per verificare la reale efficacia di un trattamento oppure ancor di più sarebbe meglio fare riferimento all'*Health Technology Assessment*;

s'introduce un progetto d'informatizzazione del ciclo passivo delle acquisizioni di beni e servizi in ambito sanitario (commi 255-259); la disposizione appare insufficiente e aleatoria perché rimanda, *sine die*, a decreti del MEF la definizione del progetto e non si stanziava alcuna risorsa a riguardo; si fa riferimento ad un programma di gestione informatizzata dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi che ancora non sembra esistere o se esiste non viene indicato esattamente quale sia; se invece tale sistema di gestione è da realizzare non si comprende con quali risorse sarà realizzato; di fatto tale disposizione appare un mero annuncio che sembra quasi voler pretestuosamente soltanto assecondare gli impegni della nostra mozione approvata proprio oggi alla Camera;

il rinvio sulla definizione delle tariffe massime di remunerazione nel set-

tore sanitario (comma 260), pur necessario per ovvi motivi, di fatto certifica l'inerzia del Ministero della salute nel definire le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale e clamorosamente si omette il riferimento alle tariffe massime delle prestazioni relative all'assistenza protesica;

la rivalutazione del fabbisogno di prestazioni (comma 261) assicurate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato (accreditati nell'ambito del Servizio sanitario regionale), al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni di tali Istituti, anche con riferimento alle prestazioni rese in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di appartenenza della struttura dell'Istituto (nell'ambito della mobilità sanitaria interregionale) rappresenta una deroga o un distinguo non comprensibile;

l'intervento sull'edilizia sanitaria (al comma 262), rappresenta l'ennesima misura tampone sul tema, laddove presumibilmente per esigenze di bilancio, si modificano i termini temporali previsti dalla disciplina sugli accordi di programma tra Stato e regioni o province autonome in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

reca diffuse perplessità la disposizione (comma 265) che istituisce un contributo non avente natura previdenziale in favore dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF); le società di gestione di farmacie con maggioranza di soci non farmacisti devono versare all'ENPAF un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo, al netto dell'IVA; sarebbe auspicabile che tale « tributo » para-impositivo a favore di un ente privatizzato, sia eventualmente destinato ad altre finalità come ad esempio all'impiego di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una spe-

ranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;

quanto all'istituzione del Fondo per la riduzione del *superticket* (commi 449 e 450), se ne rileva l'assoluta inconsistenza nella sua formulazione « futuristica », priva di fatto di alcuna concretezza e priva di risorse sufficienti; la definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata infatti ad un decreto del Ministro della salute, e ci si limita a dire che nel riparto dovranno essere privilegiate le regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte misure alternative regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;

sul *superticket* si misura tutta l'inconsistenza delle promesse di questo Governo e del Ministro della salute poiché è evidente che un intervento soppressivo del cosiddetto *superticket* richiede non solo d'incidere sulle fasce di esenzione, ampliandole ovviamente, ma richiede soprattutto di aumentare il Fondo sanitario nazionale a fronte di una riduzione delle entrate per le Regioni che devono, sempre e comunque, garantire le prestazioni inserite nei LEA; in buona sostanza se veramente si vuole abolire, come promesso

coram populo, non solo si deve modificare la soglia di esenzione ma si deve aumentare il fondo sanitario nazionale;

le disposizioni concernenti l'Agendas (commi 266-270) recano diffuse perplessità laddove, ad esempio, nell'elevare da 46 a 146 unità la dotazione organica dell'Agenzia, si precisa che 17 saranno le unità con qualifica dirigenziale. In buona sostanza si prospetta un dirigente ogni 8 unità di personale! È chiaro che tale rapporto dirigente/unità di personale è spropositato tenendo conto che in altri contesti tale rapporto è di circa 1 dirigente ogni 50/100 dipendenti; inoltre non si comprende perché si deve creare una disposizione *ad hoc* per la stabilizzazione e l'assunzione del personale AGENAS, stante la disciplina vigente valida per tutte le pubbliche amministrazioni, come novellata proprio di recente dal Governo ed esplicitata con la circolare del Ministro Madia;

da stigmatizzare sono infine le consuete disposizioni in materia di giochi che nulla recano in ordine alla necessità di intervenire sulla cura delle patologie legate al gioco d'azzardo,

delibera di

RIFERIRE NEGATIVAMENTE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvata dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio</i>) | 303 |
|---|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 476 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) | 304 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>) | 312 |

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 305 |
| 7-00497 Gallinella: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA. | |
| 7-00736 Zaccagnini: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA. | |
| 7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00277 e 8-00278 – Reiezione della risoluzione n. 7-00736</i>) | 305 |
| ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione n. 8-00277 approvata dalla Commissione</i>) | 314 |
| ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione n. 8-00278 approvata dalla Commissione</i>) | 316 |
| 7-01016 Venittelli: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. | |
| 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00279 e n. 8-00280</i>) | 310 |
| ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione n. 8-00279 approvata dalla Commissione</i>) | 323 |
| ALLEGATO 5 (<i>Risoluzione n. 8-00280 approvata dalla Commissione</i>) | 325 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 311 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvata dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che alle ore 14 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge di bilancio. Ricorda altresì che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Taricco, ha svolto la relazione introduttiva e che ha poi avuto inizio il dibattito a carattere generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 476.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2017.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 22 novembre scorso il relatore, onorevole Prina, ha illustrato i contenuti del provvedimento, sul quale si è avviata la discussione, proseguita poi nella seduta di ieri, anche con l'intervento del rappresentante del Governo.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, richiama le principali questioni sulle quali, in base a quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi nella seduta del 22 novembre scorso, ha svolto uno specifico approfondimento, formalizza una proposta di parere favorevole con una condizione con la quale si chiede al Governo di provvedere a modificare lo schema di riparto in titolo sopprimendo il contributo ivi previsto di 77.953 euro a favore del Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria — CREA (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA (M5S) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore. Precisa, tuttavia, che tale orientamento di voto non muove dalla contrarietà del suo Gruppo ai rilievi contenuti nella proposta di parere formulata dall'onorevole Prina — al quale esprime, invece, apprezzamento per il lavoro svolto — bensì dalla contrarietà all'impianto di fondo dello schema di decreto che il suo Gruppo contesta radicalmente.

Il sottosegretario Giuseppe Castiglione ringrazia il relatore per aver sintetizzato nella sua proposta di parere tutti i contributi emersi dal dibattito. Osserva che il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del MIPAAF si configura prevalentemente come un atto amministrativo a carattere gestionale, con riferimento al quale il Governo esercita una funzione di indirizzo e di vigilanza.

Richiamati, quindi, i chiarimenti resi nella precedente seduta circa i criteri adottati per la scelta degli enti e delle Università ai quali destinare i fondi del predetto stanziamento, manifesta l'impegno da parte dell'Esecutivo a tenere per il futuro in considerazione le indicazioni contenute nella proposta di parere del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando alle osservazioni svolte dal sottosegretario Castiglione, rileva che il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del MIPAAF è disposto con uno schema di decreto che reca la firma del Ministro, e rientra dunque nella piena responsabilità dell'Esecutivo.

Ribadisce quindi le motivazioni che hanno portato il relatore, accogliendo le osservazioni da lui stesso svolte nella seduta del 22 novembre scorso, a formulare una condizione che ha ad oggetto la soppressione del contributo di 77.953 euro a favore del CREA.

Considera infatti non tollerabile che a tale Ente vengano assegnate ulteriori risorse per lo svolgimento di un'attività che rientra pienamente tra i compiti e le finalità istituzionali dell'Ente, come emerge dall'articolo 2 del suo Statuto.

Ricorda, inoltre, che al CREA sono stati già destinati, dalla legge di stabilità per l'anno 2016, 21 milioni di euro per l'attuazione di un piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole e che – a seguito della dismissione di parte significativa del proprio patrimonio immobiliare – il CREA gode della disponibilità di notevoli risorse finanziarie.

Con riferimento al contributo disposto a favore delle Università, osserva che il Governo non ha tenuto affatto conto delle indicazioni già espresse nel parere approvato dalla XIII Commissione sullo schema di riparto riferito all'anno 2016 in merito alla necessità che l'Esecutivo espliciti, in anticipo e dandone adeguata pubblicità, i criteri in base ai quali effettuerà la scelta degli Atenei destinatari di fondi.

Sottolinea inoltre che lo schema di riparto oggi in esame riproduce un errore materiale già contenuto negli schemi di riparto riferiti agli anni 2015 e 2016, che avevano formato oggetto di una specifica osservazione da parte della XIII Commissione, alla quale il Governo non ha, evidentemente, prestato la dovuta considerazione.

Preannuncia quindi il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00497 Gallinella: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.

7-00736 Zaccagnini: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.

7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00277 e 8-00278 – Reiezione della risoluzione n. 7-00736).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 22 novembre 2017.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 novembre scorso l'onorevole Gallinella e l'onorevole Oliverio, in qualità di cofirmatario della risoluzione Antezza, avevano chiesto un rinvio della discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, invita il rappresentante del Governo ad esprimere conclusivamente il proprio parere sulle risoluzioni.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, con riferimento alla risoluzione Gallinella n. 7-00497, esprime parere favorevole sulle premesse. Con riferimento agli impegni, esprime parere favorevole sul primo capoverso del dispositivo, mentre esprime parere contrario sulla lettera *a*), in quanto lo schema di decreto legislativo di riforma Agea, all'esame del Consiglio dei Ministri, mantiene in capo all'Ente Risi le funzioni di Organismo pagatore.

Con riferimento alla lettera *b*) formula parere favorevole con la seguente riformulazione: « rivedere l'insieme delle prestazioni istituzionali esternalizzate da Agea e valutare, nell'ottica del conseguimento di un risparmio di spesa, l'opportunità che in futuro Agea promuova o costituisca consorzi e società ».

Esprime parere favorevole sulle lettere *c*) e *d*); mentre con riferimento alla lettera *e*) formula un parere favorevole con la seguente riformulazione: « mantenere, come sancito dal cosiddetto collegato agricolo (Legge n. 154 del 2016), il livello occupazionale dei dipendenti di Agecontrol S.p.A., anche nella fase transitoria ».

Esprime quindi un parere contrario sulla risoluzione Zaccagnini n. 7-00736.

In relazione alla risoluzione Antezza n. 7-00993, esprime parere favorevole su tutti i capoversi delle premesse, segnalando l'opportunità di correggere il riferimento normativo recato dal quarto capoverso facendo riferimento, anziché al regolamento (CE) n. 1290/2005, al regolamento (UE) n. 1306/2013, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune.

Per quanto concerne la parte dispositiva, formula un parere favorevole sul

primo impegno, mentre sul secondo impegno esprime un parere favorevole con la seguente riformulazione: « ad assumere iniziative urgenti per riformare complessivamente il sistema di Agea, in modo da delineare un chiaro quadro di riparto delle funzioni, valutando la possibilità di attribuire agli organismi pagatori regionali il ruolo cogestionale dentro il coordinamento di Agea ».

Esprime un parere favorevole sul terzo, quarto, quinto e sesto impegno; esprime, invece, parere contrario sul settimo impegno, in quanto la finalità di dare voce alle Autorità di gestione delle Regioni, risulta soddisfatta dalla previsione contenuta nello schema di decreto legislativo di riforma dell'Agea all'esame del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui, a tal fine, contempla l'istituzione di un Comitato tecnico.

Sull'ottavo impegno formula un parere favorevole con la seguente riformulazione: « a favorire l'istituzione, presso Agea Organismo Pagatore, di un Servizio tecnico e di informazione tecnologica », in quanto le nuove procedure concorsuali non possono essere avviate, ostandovi esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Esprime un parere favorevole sul nono e decimo impegno, mentre sull'undicesimo impegno formula un parere favorevole con la seguente riformulazione: « a continuare a vigilare affinché, nei tempi stabiliti dalla regolamentazione europea, siano garantiti i pagamenti degli aiuti e contributi a tutte le imprese agricole aventi diritto ».

Formula infine un parere favorevole sui restanti impegni.

Filippo GALLINELLA (M5S) intende mantenere l'impegno recato alla lettera *a*) della risoluzione a sua prima firma, sulla quale il Governo ha espresso parere contrario.

Accetta invece la riformulazione proposta dal Governo dell'impegno contenuto alla lettera *b*).

Con riferimento all'impegno di cui alla lettera *e*), sul quale il Governo ha formu-

lato un parere favorevole a condizione che sia riformulato, chiede all'Esecutivo di rivedere il parere espresso.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE fa rilevare che il Governo ha accettato l'impegno volto a mantenere i livelli occupazionali di Agecontrol Spa, in ottemperanza a quanto sancito dal così detto collegato agricolo e in considerazione del fatto che Agecontrol è una società totalmente partecipata dallo Stato. Diversa è invece la valutazione che l'Esecutivo ha ritenuto di compiere riguardo a SIN, al quale fanno capo numerose aziende private. In tal caso, infatti, solo successivamente ad una ricognizione completa del numero dei dipendenti che a tali aziende fanno capo, il Governo potrà valutare se vi siano le condizioni per procedere alla loro immissione nei ruoli della pubblica amministrazione.

Reputa pertanto che sulla questione del mantenimento dei livelli occupazionali dei dipendenti di SIN Spa il Governo abbia assunto una posizione chiara e che non vi siano le condizioni per modificare il parere espresso.

Filippo GALLINELLA (M5S), preso atto dei chiarimenti offerti dal sottosegretario Castiglione, accetta la riformulazione della lettera e) proposta dal Governo.

Maria ANTEZZA (PD) concorda sulla correzione proposta dal Governo del quarto capoverso delle premesse della risoluzione a sua prima firma, e accetta le riformulazioni proposte del secondo e undicesimo impegno del dispositivo.

Con riferimento al settimo impegno, sul quale il Governo ha espresso parere contrario, richiamando la motivazione fornita dal sottosegretario nel rendere il parere, avanza una proposta di riformulazione, nel senso di sostituire le parole « Comitato esecutivo » con le parole « Comitato tecnico ».

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) concorda con la proposta di riformulazione avanzata dalla collega Antezza, an-

che in considerazione del fatto che – a quanto detto dallo stesso Sottosegretario – lo schema di decreto relativo all'Agea, di prossima emanazione, andrebbe proprio nella direzione dell'impegno così proposto.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE concorda con la proposta di riformulazione avanzata dall'onorevole Antezza ed esprime quindi un parere favorevole sul settimo impegno, come riformulato.

Maria ANTEZZA (PD) non comprendendone le ragioni, chiede quindi al Governo chiarimenti sulla riformulazione proposta dal sottosegretario dell'ottavo impegno contenuto nella sua risoluzione che ha ad oggetto l'istituzione presso Agea di un Servizio tecnico e di informazione tecnologica, che possa avvalersi di professionalità assunte attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica e che sia in grado di assicurare il monitoraggio continuo e la supervisione sul fornitore dei Servizi Informatici e sugli Enti delegati da Agea OP ai controlli.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) associandosi alla richiesta dell'onorevole Antezza, ritiene che il Governo debba rivedere la riformulazione proposta anche alla luce delle gravi carenze di personale tecnico, dotato delle competenze necessarie a svolgere servizi di informazione tecnologica, emerse con riferimento ad AGEA e al Ministero delle politiche agricole in sede di audizione presso la Commissione d'inchiesta sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Reputa quindi necessario che il Governo assuma un impegno concreto volto a superare tale carenza.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE preso atto delle osservazioni testé svolte, propone la seguente nuova riformulazione dell'ottavo impegno, cui subordina il parere favorevole: « a favorire l'istituzione, presso Agea Organismo Pagatore, di un Servizio tecnico e di informazione tecnologica che assicuri il monitoraggio continuo, anche avvalendosi

di professionalità assunte attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica ».

Maria ANTEZZA (PD) ribadita l'estrema rilevanza di dotare AGEA di un apparato tecnico-informatico adeguato a garantire la supervisione dei fornitori dei servizi e la vigilanza sugli organismi delegati, accetta la riformulazione da ultimo proposta dal Governo dell'ottavo impegno contenuto nella sua risoluzione.

Filippo GALLINELLA (M5S), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, rimarca l'estrema rilevanza della materia oggetto degli atti d'indirizzo in discussione, e ricordato che è all'esame del Consiglio dei ministri uno schema di riforma di AGEA, valuta positivamente che la Commissione approvi oggi le risoluzioni in titolo. Auspica quindi che di tali atti d'indirizzo l'Esecutivo tenga conto nel prosieguo dell'esame dello schema di riforma soprattutto con l'obiettivo di superare le situazioni deficitarie sul piano della carenza di personale, di difficoltà nella gestione del contenzioso e nell'attività di coordinamento e vigilanza dell'attività degli organismi pagatori regionali.

Sottolinea l'importanza dell'impegno contenuto alla lettera *a*) del dispositivo della sua risoluzione – sul quale il Governo ha espresso parere contrario – con il quale, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, duplicazioni ed inefficienze, si chiede di trasferire in capo ad Agea le funzioni di organismo pagatore svolte dall'Ente Nazionale Risi che, mantenendo gli attuali livelli occupazionali, potrebbe incentivare ulteriormente le attività di studio, ricerca ed assistenza tecnica. Insiste pertanto per la votazione di tale impegno.

Con riferimento alla parte dell'impegno, originariamente contenuta nella lettera *e*) del dispositivo del suo atto d'indirizzo e soppressa dalla riformulazione proposta dal Governo, relativa al mantenimento del livello occupazionale dei dipendenti di SIN Spa, osserva che, quest'ultima è una società partecipata al 51 per cento da AGEA e che nella stessa

operano professionalità che occorre salvaguardare. Auspica pertanto che il Governo se ne faccia presto carico.

Conclusivamente, raccomanda l'approvazione della propria risoluzione; preannuncia invece il voto contrario del Gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla risoluzione Zaccagnini n. 7-00736.

Infine, rilevato che la risoluzione del Partito Democratico, sebbene rechi alcuni passaggi che sollevano dubbi, è volta nel suo complesso a rendere più efficiente AGEA, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla risoluzione Antezza n. 7-00993.

Mara MUCCI (Misto-CI-EPI) si sofferma, in particolare sull'ottavo impegno della Risoluzione a prima firma dell'onorevole Antezza, rilevandone la non chiara formulazione, anche con riferimento alla dizione di « servizio tecnico e di informazione tecnologica », che appare una errata traduzione dell'acronimo inglese ICT (*Information and Communication Technology*).

Rileva quindi, concordando con quanto segnalato dall'onorevole Oliverio, che è necessario intervenire per rimediare alle gravi carenze di personale tecnico in AGEA, dotato delle competenze necessarie a svolgere servizi di informazione tecnologica. Più in generale, sottolinea l'esigenza di potenziare il personale manageriale dell'Agenzia, richiamando sul punto le norme relative alla riorganizzazione e digitalizzazione delle amministrazioni di cui all'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

Ritiene infine condivisibili le preoccupazioni manifestate dal deputato Gallinella relativamente ai dipendenti di SIN Spa.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) osserva che la discussione sulla necessità di ristrutturare complessiva AGEA – le cui criticità sono a tutti ben note – si trascina da molto tempo nell'assenza di azioni concrete da parte del Governo, auspica che lo schema di riforma attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri, sep-

pure tardivo, serva a migliorare radicalmente il sistema di funzionamento di un organo chiamato, tra l'altro, a svolgere funzioni relevantissime nel settore dei pagamenti dei contributi europei agli agricoltori.

Nello spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di non ritirare l'atto d'indirizzo a sua firma sul quale il Governo ha espresso parere contrario, preannuncia il suo voto contrario sulle risoluzioni Gallinella n. 7-00497 e Antezza n. 7-00993.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia il sottosegretario Castiglione per aver contribuito alla definizione dei testi delle risoluzioni in titolo.

Ribadisce l'urgenza di mettere mano ad una radicale riforma di AGEA che finora ha denotato gravi inefficienze, con cronici malfunzionamenti e ritardi nell'erogazione dei pagamenti della PAC, che causano danni ingentissimi alle imprese agricole, il cui reddito è rappresentato nella misura del 41 per cento dai pagamenti diretti della PAC.

Rammenta che le criticità di AGEA sono oggetto di attenzione costante non solo del suo partito – cita, al riguardo, le dichiarazioni rese ieri alla stampa dal segretario del Partito Democratico in occasione di un incontro con gli agricoltori in Sardegna – ma di tutte le forze politiche in Parlamento. Osserva, quindi, che spetta ora al Governo portare avanti una seria azione di riforma e auspica che ciò possa avvenire con lo schema attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri.

In conclusione, ribadisce l'orientamento favorevole del PD sulla Risoluzione 7-00993 Antezza, come riformulata, e preannuncia che il suo Gruppo voterà a favore su tutte le parti della risoluzione Gallinella n. 7-00497 sulle quali il Governo ha espresso parere favorevole.

Preannuncia infine che il suo Gruppo voterà contro la risoluzione Zaccagnini n. 7-00736.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione l'impegno contenuto alla lettera a) della risoluzione Gallinella n. 7-00497,

sulla quale il Governo ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge l'impegno contenuto alla lettera a) della risoluzione Gallinella n. 7-00497.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione Gallinella n. 7-00497, così come riformulata, ad eccezione dell'impegno di cui alla lettera a) testé respinto.

La Commissione approva la risoluzione Gallinella n. 7-00497, così come riformulata, ad eccezione dell'impegno di cui alla lettera a).

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito delle votazioni effettuate, la risoluzione Gallinella n. 7-00497, approvata in un nuovo testo, assume il n. 8-00277 (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione Zaccagnini n. 7-00736, sulla quale il Governo ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge la risoluzione Zaccagnini n. 7-00736.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione Antezza n. 7-00993, così come risultante dalle riformulazioni proposte dal Governo e accolte dalla presentatrice.

La Commissione approva la risoluzione Antezza n. 7-00993, così come riformulata (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito della votazione effettuata la risoluzione Antezza n. 7-00993, approvata in un nuovo testo, assume il n. 8-00278 (*vedi allegato 3*).

7-01016 Venittelli: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00279 e n. 8-00280).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2017.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, con riferimento alla risoluzione Venittelli n. 7-01016 esprime un parere favorevole sulle premesse, mentre sull'impegno da essa recato formula un parere favorevole con la seguente riformulazione: « a favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura mediante le garanzie accordate da ISMEA, con ogni strumento utile a legislazione vigente, anche mediante l'intervento diretto di ISMEA, nei limiti delle risorse disponibili ed utilizzabili a tali scopi, verificando la percorribilità dell'impiego delle risorse del FEAMP nel contesto della duplice finalità del più agevole accesso al credito e di un sistema efficiente di gestione del rischio ».

In relazione alla risoluzione Benedetti n. 7-01046 esprime un parere favorevole sulle premesse; esprime inoltre un parere favorevole sul primo impegno, mentre sul secondo impegno formula un parere favorevole con la seguente riformulazione: « ad adottare ogni utile iniziativa volta a promuovere l'accesso alle operazioni di microcredito con garanzia pubblica da parte delle aziende del settore ittico e dell'acquacoltura ».

Laura VENITTELLI (PD) accoglie la riformulazione proposta dal Governo.

Silvia BENEDETTI (M5S) accoglie la riformulazione proposta dal Governo.

Laura VENITTELLI (PD), intervenendo in dichiarazione di voto, ringrazia tutti i componenti la Commissione per il lavoro portato avanti sul tema oggetto degli atti d'indirizzo in titolo che è stato approfondito e si è sviluppato anche attraverso le audizioni dei rappresentanti delle categorie interessate. Ritiene che l'approvazione delle risoluzioni, che completa il percorso sin qui svolto, possa segnare l'avvio di una nuova fase nella quale le imprese della pesca potranno avere accesso al credito con garanzie dirette di ISMEA.

Preannuncia, quindi a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sulla risoluzione a sua prima firma e su quella a prima firma dell'onorevole Benedetti.

Silvia BENEDETTI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime soddisfazione per gli impegni assunti dal Governo a favore dell'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura che sono penalizzate dalla mancanza di strumenti finanziari calibrati sulle loro esigenze.

Rimarca quindi la rilevanza dell'impegno, accettato dal Governo, di assumere iniziative per attuare urgentemente il regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP. Esprime l'auspicio che il Governo, a seguito dell'approvazione delle risoluzioni in titolo, adotti i provvedimenti ad esse conseguenti.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione Venittelli n. 7-01016, così come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione Venittelli n. 7-01016, così come riformulata.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito della votazione effettuata, la risoluzione Venittelli n. 7-01016, approvata in un nuovo testo, assume il n. 8-00279 (*vedi allegato 4*).

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione Benedetti n. 7-01046, così come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione Benedetti, così come riformulata.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito della votazione effettuata, la risoluzione Benedetti n. 7-01046, approvata in

un nuovo testo, assume il n. 8-00280 (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 476).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 476);

osservato che il medesimo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2017 nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, sul capitolo 2200, assegnando somme per un ammontare pari a 364.009 euro: al CREA, per 77.953 euro; a 3 Organismi internazionali che operano nel settore agricolo e, in particolare, all'*Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes* – OEPP, per 99.840 euro; all'ITAL-ICID – Comitato italiano per l'irrigazione e la Bonifica Idraulica, che aderisce all'ICID internazionale – *International Commission on Irrigation and Drainage*, per 30.000 euro, e alla *Européenne Federation de Zootechnie* – EAAP, per 14.641 euro, nonché a cinque tra enti e dipartimenti universitari italiani. Si tratta, segnatamente, del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, cui sono attribuiti 30.000 euro, del Comitato volontario per

l'organizzazione dell'ottavo simposio internazionale dell'uva da tavola, al quale sono concessi 25.000 euro, del Comitato organizzatore del Convegno internazionale « CIOSTA 2017 », cui vengono corrisposti 35.000 euro, dell'Università degli studi dell'Insubria, cui sono attribuiti 21.575 euro, e del Centro NRD dell'Università degli studi di Sassari, che riceve 30.000 euro;

preso atto che le risorse assegnate dallo schema di decreto al CREA, pari a 77.953 euro, sono destinate – come indicato nelle premesse allo schema di decreto – alla stesura di un piano di valutazione dei rischi fitosanitari sulle colture in ambito nazionale e internazionale, esteso alle « colture minori »;

rilevato che tale obiettivo appare pienamente riconducibile alle finalità e attività istituzionali del CREA – come definite e specificamente elencate all'articolo 2 dello statuto dell'Ente, secondo il quale, in via generale, compete al CREA svolgere ricerche e sviluppare soluzioni tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilità e salubrità delle produzioni, la profittabilità e la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici – e non si configura affatto come un impegno aggiuntivo richiesto all'Ente che giustifichi un apposito stanziamento;

considerato altresì che la legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha destinato al CREA 21 milioni di euro per l'attuazione di un piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole e che – a seguito della dismissione di parte significativa del proprio patrimonio immobiliare – il CREA gode della disponibilità di notevoli risorse finanziarie;

ritenuto pertanto che la destinazione di ulteriori risorse al CREA disposta dallo Schema di decreto in esame appare del tutto ingiustificata;

tale destinazione di fondi rischia inoltre di determinare un danno ai numerosi enti e organismi che svolgono attività di ricerca in agricoltura e che versano in condizioni di difficoltà, distogliendo loro le necessarie risorse;

richiamati i contenuti del parere espresso dalla XIII Commissione e approvato nella seduta del 21 giugno 2017 sul precedente schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016 (atto n. 420);

rammentato che in tale parere la XIII Commissione evidenziava – riproducendo peraltro un rilievo già formulato nel parere espresso sullo schema di riparto per l'anno 2015 – l'opportunità di verificare la denominazione dell'organismo internazionale destinatario delle somme stanziare sul capitolo 2200 indicato erroneamente come « Europeenne Federation de Zootechnie – EAPP »;

osservato che nello schema di decreto in esame tale organismo risulta nuovamente citato con una analoga errata denominazione, ovvero « Europeenne Federation de Zootechnie – EAAP »;

preso atto con rammarico che il Governo non ha affatto tenuto in considerazione il rilievo espresso dalla XIII Commissione, denotando una scarsa attenzione per le indicazioni del Parlamento;

ribadito che il richiamato organismo deve essere correttamente citato come « Fédération Européenne de Zootechnie – FEZ » e che l'ulteriore organismo destinatario di risorse riportato nello schema di decreto come « Organisation Europeenne et Mediterraneenne pour la Protection des Plantes – OEPP » deve essere più correttamente indicato come « Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes – OEPP »;

ricordato inoltre che nel citato parere espresso dalla XIII Commissione sullo schema di riparto riferito all'anno 2016, si esprimeva l'auspicio che, con riferimento al contributo disposto a favore delle Università, fosse individuata la normativa che presiede alla scelta delle istanze pervenute;

osservato come, anche in questo caso, il Governo non abbia tenuto affatto conto delle indicazioni espresse in sede parlamentare;

evidenziata a tale proposito – al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione di risorse pubbliche – la necessità che il Governo espliciti per il futuro, in anticipo e dandone adeguata pubblicità, i criteri in base ai quali sarà effettuata la scelta degli Atenei destinatari di fondi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a modificare lo schema di riparto in titolo sopprimendo il contributo ivi previsto di 77.953 euro a favore del Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA.

ALLEGATO 2

7-00497 Gallinella, 7-00736 Zaccagnini e 7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.**RISOLUZIONE N. 8-00277 APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),
premessi che:

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea – istituita con decreto legislativo n. 165 del 1999 svolge funzioni indispensabili di organismo pagatore e di coordinamento, così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di politica agricola comune;

l'Agea è incaricata, tra l'altro, della vigilanza e del coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari ed è altresì competente per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri Paesi;

è largamente condivisa la necessità di procedere, anche alla luce della generale revisione della spesa pubblica che è in atto ormai da tempo, ad un riordino complessivo della struttura dell'Agenzia attraverso una riorganizzazione degli assetti e delle funzioni, al fine di migliorarne l'efficienza e la trasparenza, oltre che conseguire una significativa riduzione dei costi;

come noto, per tutte le funzioni non attribuite agli organismi regionali, operano, unitamente ad Agea, l'Ente na-

zionale risi, che tuttavia, in un'ottica di riordino e di recupero di efficienza, dovrebbe limitarsi a svolgere attività di ricerca e di assistenza tecnica e non anche quella di organismo pagatore e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – servizio autonomo interventi settore agricolo SAISA – organismo pagatore dell'Unione europea per le restituzioni all'esportazione di prodotti agroalimentari;

relativamente alle funzioni svolte da SAISA, le complesse procedure di gestione delle restituzioni, attivate nell'ambito di una procedura di sicurezza destinata a garantire che ad esse si ricorra solo quando vi siano forti elementi turbativi di mercato, richiedono che le stesse siano liquidate dall'autorità doganale che presiede al controllo, accertamento e verifica della circolazione delle merci e della fiscalità interna connessa agli scambi internazionali;

ciò che emerge come aspetto caratterizzante l'organizzazione di Agea è l'accentuata esternalizzazione dei suoi compiti istituzionali che coinvolge società private direttamente o indirettamente controllate dall'Agenzia e organismi indipendenti pubblici e privati;

come evidenziato dalla relazione della Corte dei conti per gli esercizi dal 2009 al 2011, tra la gestione del sistema informativo (SIAN e SIGG) e le convenzioni stipulate con i Centri di assistenza agricola CAA, in particolare per quanto concerne la ricezione delle domande di pagamento avanzate dagli agricoltori, nonché la formazione e gestione del fascicolo

aziendale, oltre il 76 per cento della spesa corrente, percentuale peraltro superiore al finanziamento statale per il coordinamento, ha remunerato prestazioni istituzionali affidate all'esterno;

è pertanto opportuno che si proceda a rivedere l'insieme delle attività e dei servizi delegati, posto che tale esternalizzazione ha in sostanza ristretto, nell'ambito delle competenze non delegabili, le attività in concreto svolte da Agea organismo pagatore;

i Centri di assistenza agricola svolgono importanti servizi a supporto degli agricoltori quali in particolare gli adempimenti amministrativi e la compilazione del fascicolo aziendale e sarebbe auspicabile migliorare il processo di raccolta delle informazioni e la loro trasmissione all'organismo di coordinamento,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per un riordino generale delle funzioni e dell'organizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in base alle seguenti linee guida:

a) rivedere l'insieme delle prestazioni istituzionali esternalizzate da Agea e valutare, nell'ottica del conseguimento di un risparmio di spesa, l'opportunità che in futuro Agea promuova o costituisca consorzi e società;

b) riportare in capo ad Agea il coordinamento tecnico delle attività svolte da SIN spa attualmente di competenza del-

l'area coordinamento, e procedere anche in considerazione della risoluzione del contratto prevista per il 2016, affinché a tale area si affianchi una unità tecnica della stessa Agenzia, o di altro soggetto pubblico, incaricata di predisporre i codici di programma necessari a gestire in automatico le domande di pagamento e riservare ad un soggetto esterno, anche pubblico, esclusivamente la gestione del servizio relativo alla parte informatica, consentendo quindi all'Agenzia di mantenere la titolarità delle proprie funzionalità e competenze tecniche;

c) far sì che i Centri di assistenza agricola e gli organismi pagatori, in quanto terminali operativi del sistema informativo gestito da Agea, ottimizzino il processo di raccolta delle informazioni e di monitoraggio in modo da assicurare in tempo reale la trasmissione dei dati all'organismo di coordinamento e, allo stesso tempo, garantire loro, nel rispetto delle rispettive competenze, l'accesso al *database* di Agea evitando un possibile disallineamento delle informazioni anche in funzione delle nuove procedure per il controllo dei requisiti relativi all'agricoltore attivo, al *greening* e alle procedure di gestione del rischio;

d) mantenere, come sancito dal cosiddetto collegato agricolo (Legge n. 154 del 2016), il livello occupazionale dei dipendenti di Agecontrol S.p.A., anche nella fase transitoria.

(8-00277) « Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela ».

ALLEGATO 3

7-00497 Gallinella, 7-00736 Zaccagnini e 7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.**RISOLUZIONE N. 8-00278 APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

premesso che:

L'Unione europea sostiene la produzione agricola dei Paesi della Comunità attraverso l'erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni, finanziate da Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia) e Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), sono gestite dagli Stati membri attraverso gli organismi pagatori, istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 885 del 2006;

con il decreto legislativo n. 165 del 1999 è stata istituita l'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi da parte delle singole regioni, ed è stata, quindi, disciplinata l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di servizi ed organismi per lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore;

la funzione di « organismo pagatore », che doveva in origine rappresentare un'attività suppletiva rispetto all'attività affidata agli istituendi organismi regionali, si è rilevata nel tempo attività principale. La funzione di « coordinamento », che la normativa europea prevede in caso di costituzione di più organismi pagatori, è tornata ad essere gestita dall'Agea, dopo un passaggio normativo che aveva attribuito tale compito direttamente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed è finalizzata all'armonizza-

zione procedurale e di rendicontazione nei confronti della Commissione europea;

con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, l'Agea è tornata ad essere l'unico rappresentate dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea, mentre resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la stessa Commissione afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea;

l'Agea, quale organismo di coordinamento ha, come compiti principali: la gestione dei registri nazionali (registro nazionale titoli e registro nazionale dei debiti); la gestione delle quote di produzione; l'aggiornamento del sistema informativo territoriale; i controlli incrociati a livello nazionale di tutte le domande di aiuto presentate agli organismi pagatori con il Sistema integrato di gestione e controllo – SIGC – costituito secondo le norme comunitarie; l'esecuzione dei controlli tramite fotointerpretazione a video su immagini aeree o satellitari e in loco presso le aziende, a beneficio di tutti gli organismi pagatori; la rendicontazione in sede Unione europea delle somme erogate in Italia da tutti gli organismi pagatori;

in tale funzione di organismo di coordinamento, l'Agea è, inoltre, autorità incaricata: della vigilanza e del coordinamento degli organismi pagatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005; del coordinamento del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), sistema dei controlli stabilito dalla riforma della politica agricola comune; dei controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1580/2007; del coordinamento e della gestione del sistema informativo, agricolo nazionale (SIAN); nonché dell'attuazione dei controlli obbligatori *ex post* previsti dal regolamento (CE) n. 485 del 2008 e dall'articolo 1, comma 1048, della legge n. 296 del 2006;

l'Agea come organismo pagatore italiano ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri Paesi;

l'Agenzia esercita le proprie funzioni non solo mediante le proprie strutture operative, ma anche avvalendosi di proprie società controllate (Sin S.p.A. e Agecontrol S.p.A.): la Sin S.p.A. cura per legge l'esercizio delle funzioni del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), è partecipata al 51 per cento dall'Agea mentre il 49 per cento delle quote è posseduto da un raggruppamento temporaneo di imprese. Il portafoglio azionario di Agecontrol S.p.a., società di controlli, è interamente posseduto dall'Agea;

nell'espletamento della sua missione istituzionale, Agea, infine, si avvale anche di altri organismi a cui sono stati delegati particolari compiti. Tra questi figurano anche i Caa (Centri di assistenza agricola) i quali svolgono le attività di supporto nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali su mandato degli imprenditori interessati;

in Italia sono stati istituiti i seguenti organismi pagatori: Artea per la

regione Toscana; Agrea per la regione Emilia-Romagna; Avepa per la regione Veneto; Arcea per la regione Calabria; Arpea per la regione Piemonte; OPR per la regione Lombardia; Oppab per la provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige; Appag per provincia autonoma di Trento – Alto Adige; Agea per tutte le regioni che non hanno costituito un proprio organismo pagatore e per tutte le altre funzioni non attribuite agli altri organismi pagatori; SAISA – Agenzia delle dogane – per le restituzioni alle esportazioni, e Ente nazionale risi per il riso;

con il comma 6-*bis* dell'articolo 1 della legge 2 luglio 2015, n. 91, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, è stato previsto dal Parlamento che, alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del Sian, alla gestione e allo sviluppo del Sian direttamente, o tramite società interamente pubblica, nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi, mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche avvalendosi a tal fine della società Consip Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione;

le basi per raggiungere l'obiettivo sono state poste affidando a Consip la gara di appalto per la gestione di Sian e con il superamento del modello pubblico-privato di Sin;

la Conferenza Stato-Regioni il 5 maggio 2016 ha approvato le linee guida 2016 per lo sviluppo del Sian, individuando gli obiettivi, rappresentando quale deve essere il nuovo modello di servizio, tecnologico e la sua *governance*;

con l'articolo 15 della legge n.154 del 2016, il cosiddetto collegato agricolo, il Governo è stato delegato a riorganizzare l'AGEA, rivedendone le funzioni, con

particolare riguardo all'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), e definendo un nuovo modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. È stato richiesto espressamente nella delega che la riorganizzazione dovesse favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti e ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale, nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore;

annualmente l'Agenzia effettua erogazioni per la gestione dei fondi europei, di cui oltre il 70 per cento è destinato agli agricoltori, che ricevono sostegni in forme assai differenziate, polarizzate in due grandi capitoli: il premio unico aziendale e le misure previste nei piani regionali di sviluppo rurale;

un'ulteriore quota di risorse si articola in diversi strumenti di sostegno, allargati anche all'ambito agro-industriale. Si tratta, principalmente, di aiuti per i programmi operativi ortofrutticoli, misure previste nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, risorse destinate alla promozione di prodotti alimentari all'estero, al miglioramento della qualità dell'olio e altro;

nel 2015 – con un anno di ritardo – è entrata in vigore la nuova PAC 2014-2020, il cui quadro normativo è composto da cinque regolamenti base, destinati a mobilitare risorse finanziarie complessive per circa 408,3 miliardi di euro a prezzi

correnti, di cui circa 312,7 miliardi di euro per i pagamenti diretti e le misure di mercato. Per l'Italia, le risorse finanziarie disponibili ammontano, dal 2014 al 2020, a circa 52 miliardi di euro, di cui circa 27 miliardi per i pagamenti diretti, circa 20,8 miliardi per lo sviluppo rurale (compresa la quota di cofinanziamento statale e regionale, pari a circa 10,43 miliardi di euro) e 4,2 miliardi per le organizzazioni comuni di mercato;

gli obiettivi principali della nuova PAC sono la semplificazione e lo snellimento delle procedure burocratiche e una maggiore selettività nel sostegno agli agricoltori: sia rispetto alla platea dei beneficiari, d'ora in poi ristretta ai soli « agricoltori attivi », sia rispetto alle situazioni o ai comportamenti meritevoli di sostegno, attraverso lo « spaccettamento » del vecchio pagamento unico aziendale in un menù di sette diversi possibili pagamenti, tra i quali gli Stati membri hanno scelto quali attivare e per quale ammontare;

con il regolamento n. 1748 del 30 settembre 2015, la Commissione europea ha stabilito la possibilità per gli Stati membri di erogare – a partire dal 16 ottobre e fino al 30 novembre 2015 – attraverso gli enti nazionali preposti, un anticipo fino al 70 per cento dei pagamenti diretti spettanti a un agricoltore, disposti dalla riforma della politica agricola comune; le indicazioni presenti nel regolamento sono state recepite dalle circolari di Agea ACIU 2015.435 e ACIU 2015.464. In tali documenti è stato esplicitamente espresso che le procedure degli anticipi sono state predisposte per sostenere le numerose imprese agricole che versano in difficoltà economiche;

considerato che:

la grave crisi economica che ha coinvolto il settore primario, soprattutto nell'ambito dei seminativi, del vino, della carne bovina e dell'olio, e che ha determinato livelli di reddito tra i più bassi degli ultimi dieci anni richiede una efficienza della macchina pubblica, in parti-

colare di Agea, che deve essere all'altezza della sfida e mettere in campo azioni efficaci per sostenere l'agricoltura;

proprio nel periodo di maggiore crisi, quando le entrate dei pagamenti diretti della PAC diventano fondamentali per molte imprese agricole, Agea manifesta il cronico malfunzionamento e ritardo nell'erogazione dei pagamenti della PAC, soprattutto di quelli del programmi di sviluppo rurale;

una recente ricerca del Parlamento europeo evidenzia che i pagamenti diretti della PAC rappresentano il 41 per cento del reddito agricolo, costituendo, quindi, un elemento essenziale per la redditività delle imprese agricole;

un recente sondaggio de *L'Informatore Agrario* rileva che l'80 per cento degli agricoltori lamenta la burocrazia e i ritardi di gestione di Agea, considerata l'emblema della burocrazia della pubblica amministrazione in agricoltura, giudicando, per una percentuale pari all'84 per cento, «pessimo» e «cattivo» il funzionamento di Agea, e la complessità burocratica di Agea viene valutata in peggioramento negli ultimi due anni;

i ritardi nei pagamenti e nella gestione delle pratiche si traducono inoltre in ritardi competitivi con le imprese degli altri Paesi europei, dove le pubbliche amministrazioni sono in grado di gestire la presentazione delle domande senza affanni e di erogare nei termini i contributi previsti dai regolamenti comunitari;

le regioni hanno già segnalato al Governo la gravità della situazione e le criticità più rilevanti: dati incoerenti e non aggiornati nei sistemi informativi, banche dati che non dialogano tra loro, rendendo inaffidabili i controlli amministrativi, ritardo nell'aggiornamento dei dati relativi alle imprese, mancata comunicazione del valore definitivo dei titoli PAC 2014-2020, mancanza dei criteri e delle procedure operative per il calcolo della quota *greening* dei premi PAC, tempistica inadeguata nella gestione delle

coperture assicurative, indicazioni assenti per il corretto coordinamento nella gestione delle domande, assenza di interlocuzione e/o informazione su comunicazioni e procedure, supporto informativo del tutto insufficiente nei confronti degli organismi pagatori regionali;

dal 2015 risulta un peggioramento per AGEA nella tempistica di pagamento – tra la data effettiva di pagamento all'agricoltore e la prima data di pagamento prevista dalla normativa comunitaria – con uno scostamento significativo rispetto al passato poiché si è passati, infatti, dai 90 giorni degli anni precedenti ai 150 del 2015, con un leggero miglioramento della tempistica per il 2016;

la gestione del Registro dei titoli, gestito da Agea, risulta in continuo aggiornamento, determinando confusione ed incertezza tra gli agricoltori. In particolare, i titoli 2015-2020 richiedevano di essere assegnati in via definitiva il 1° aprile 2016; diversamente, dal 2016 e per tutti gli anni successivi Agea ha effettuato sei ricalcoli dei titoli, spesso in modo retroattivo. Anomalie sulla gestione dei titoli, incomprensibili e difficili da sanare, si sono verificate, altresì, sulla ricognizione preventiva 2015; allo stesso modo sono state respinte domande di accesso alla riserva nazionale senza averne rese note le motivazioni. La situazione sopra descritta crea una incertezza a danno degli agricoltori che non riescono ad avere contezza in ordine alla titolarità e all'assegnazione dei titoli definitivi;

il sistema delle assicurazioni agevolate, e, più in generale della gestione del rischio in agricoltura, è quello in cui Agea manifesta maggiori difficoltà di gestione, nonostante il dibattito a livello europeo indichi che il futuro della politica agricola è affidato allo strumento della gestione del rischio. In Italia, infatti, il sistema di assicurazioni agevolate è notevolmente cresciuto, soprattutto dal 2004 al 2014; dal 2015, la situazione si è bloccata, con un crollo del sistema delle assicurazioni agevolate. I finanzia-

menti del 2015 a tale tipo di assicurazioni sono stati erogati nel 2017, ma solo in minima parte, meno del 50 per cento. Per il 2016, non risultano ancora certezze sull'effettiva erogabilità dei pagamenti nonostante gli agricoltori si siano già impegnati con le assicurazioni del 2017. Il sistema dei Consorzi di Difesa, un'eccellenza del sistema italiano, soffre gravi conseguenze per i ritardi dei pagamenti, aggravati da oneri finanziari e difficoltà per far fronte alla gestione ordinaria nonostante le risorse finanziarie, pari a 1,6 miliardi di euro, siano disponibili;

un'altra situazione critica di Agea è rappresentata dai sistemi informatici, dalla lentezza nel caricamento degli stessi, dalle difficoltà di connessione in prossimità della scadenza delle domande, anche per giornate intere; situazione incomprensibile, considerato che il Governo ha investito ingenti risorse sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione;

la Commissione europea – in particolare la Direzione generale Agricoltura (Dg Agri) – sembra abbia rilevato una serie di carenze nell'applicazione del piano di azione che Agea ha adottato per allinearsi ai nuovi requisiti che la riforma della PAC prevede per gli organismi pagatori e una mancanza di azione coordinata tra il livello locale e quello nazionale. Secondo la Commissione, le carenze riguarderebbero in particolare l'accuratezza e l'affidabilità dei dati forniti dai CAA (Centri assistenza agricola), la gestione del registro dei debitori, la supervisione dell'attività del Sin. Inoltre la Dg-Agri constatarebbe che il rispetto dei criteri di riconoscimento dell'Agea, in particolare la gestione del debito e del registro dei debitori, non è stato conforme alle norme dell'Unione europea;

L'Organismo pagatore AGEA non ha ancora avuto, per il 2015 e 2016, la liquidazione dei conti da parte della Commissione europea, con il pericolo del mancato riconoscimento delle spese che potrebbero essere imputate all'erario nazionale; si tratta di importi complessivamente pari a circa 7,5 miliardi di euro;

la Commissione d'inchiesta sulla digitalizzazione della P.A. ha rilevato, rispetto al SIAN, che «le criticità maggiori emerse riguardano l'eccessivo sbilanciamento delle competenze tecnologiche presenti nei fornitori e quasi totalmente assenti nella parte pubblica con la conseguente sostanziale impossibilità di controllo di qualità e di adeguato dimensionamento della spesa» e che «il quasi totale affidamento nei confronti di Sin vede come principale causa l'assenza di competenze tecniche, informatiche e manageriali nei dipendenti AGEA». La relazione prosegue ricordando che anche la Commissione europea ha rilevato come Agea oggi non abbia la capacità di coordinamento e di governo dal punto di vista della gestione del SIAN;

si registrano significativi ritardi nell'andamento della spesa relativa ai Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020, il cui livello di attuazione per l'Italia si attesta ad una media del 10 per cento circa, al di sotto dei livelli raggiunti negli altri paesi europei. Si verificano, altresì, numerose difficoltà nel mettere a disposizione delle Regioni gli strumenti di gestione operativa del PSR;

Agea Organismo Pagatore evidenzia criticità di carattere gestionale che, a poco più di due anni dall'avvio dei PSR nelle regioni italiane, non consentono alle Regioni di operare con procedure informatiche stabili, il cui mancato perfezionamento produce ritardi nella spesa delle misure cosiddette a superficie ed in quelle per investimenti;

pur avendo Agea Organismo Pagatore stabilito un piano di azione per accelerare l'attuazione (pagamenti delle misure strutturali e a superficie) delle passate annualità e per l'attuazione dei programmi 2014-2020, le Regioni che operano attraverso Agea OP evidenziano notevoli problematiche gestionali;

i Servizi della Commissione e, in particolare della DG Agri, hanno evidenziato in occasione dei Comitati di Sorveglianza svoltisi nelle varie regioni, la gra-

vità di tali ritardi e l'impatto negativo che essi generano sull'avanzamento della spesa dei PSR italiani;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per assicurare una maggiore efficienza a livello nazionale e una omogeneità di procedure amministrative e informatiche a tutti i livelli per garantire una necessaria operatività degli organismi pagatori e per limitare il dispendio di risorse finanziarie;

ad assumere iniziative urgenti per riformare complessivamente il sistema di Agea, in modo da delineare un chiaro quadro di riparto delle funzioni, valutando la possibilità di attribuire agli organismi pagatori regionali il ruolo cogestionale dentro il coordinamento di Agea;

a dare attuazione ad una riforma di Agea in grado di dare un ruolo adeguato agli operatori pubblici cointeressati alla gestione dei fondi agricoli comunitari;

a riformare il sistema informativo agricolo nazionale in modo da rendere lo stesso compatibile e facilmente dialogante con quello adottato degli enti pagatori regionali, in modo da rendere i dati forniti immediatamente utilizzabili, evitando operazioni di conversione degli stessi dati, causa di rilevanti incertezze nelle operazioni di controllo;

a garantire l'applicazione operativa delle linee guida per lo sviluppo del Sian 2016, approvate dalla Conferenza Stato-regioni il 5 maggio 2016 avendo riguardo anche alle modalità di *governance* ivi individuate, che ne richiedono una pronta realizzazione;

a favorire la previsione di un Comitato nell'ambito dell'Organismo di Coordinamento Agea, per meglio valorizzare le esigenze dei rappresentanti degli organismi pagatori regionali riconosciuti;

a sostenere l'istituzione di un apposito Comitato tecnico nell'ambito dell'Organismo Pagatore di Agea, per dare voce

alle Autorità di Gestione delle Regioni prive di un proprio OPR riconosciuto;

a favorire l'istituzione, presso Agea Organismo Pagatore di un Servizio tecnico e di informazione tecnologica che assicuri un monitoraggio continuo, anche avvalendosi di professionalità assunte attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica;

a rendere tracciabili i dati immessi nel sistema in modo da poter individuare con certezza il soggetto responsabile della correttezza dei dati immessi ed evitare incertezze in ordine ai soggetti e ai contributi ammessi, anche incrociando le informazioni fornite con quelle già in possesso delle pubbliche amministrazioni competenti;

ad assumere iniziative per snellire gli adempimenti burocratici e semplificare le procedure, in particolare per alcuni pagamenti che si sono rilevati maggiormente problematici quali quelli riguardanti i premi accoppiati, le superfici pascolative, anche rispetto al pascolo per conto terzi, nonché per le procedure e i controlli in vari settori, quali, ad esempio quello olivicolo, zootecnico e della multifunzionalità;

a continuare vigilare affinché, nei tempi stabiliti dalla regolamentazione europea, siano garantiti i pagamenti degli aiuti e contributi a tutte le imprese agricole aventi diritto;

ad assumere iniziative per ripristinare un nuovo rapporto di fiducia con le istituzioni europee e con tutto il mondo agricolo;

a far sì che, alla luce di quanto esposto in premessa, il Direttore, per il buon funzionamento dell'Agenzia, promuova una revisione della *governance* in modo da garantire nel prossimo futuro la realizzazione dei compiti in tempi certi e con le modalità richieste, assicurando, al tempo stesso, una utilizzazione efficiente del management e favorendo il necessario e finora mai realizzato avvicendamento dei responsabili apicali di funzioni;

a salvaguardare i livelli occupazionali e a valorizzare le professionalità utili al comparto dei controlli in agricoltura dei lavoratori di Agecontrol S.p.A.

(8-00278) « Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra,

Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Vico, Schullian, Giacobbe ».

ALLEGATO 4

7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.**RISOLUZIONE N. 8-00279 APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),
premessò che:

l'articolo 1, comma 415, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che l'ISMEA possa concedere garanzie e aiuti per l'accesso al credito a favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura anche avvalendosi delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP);

a tal fine le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e all'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura: l'ISMEA può prestare la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB resto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni), nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca; la garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali;

l'articolo 57 del regolamento (Ue) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dispone che, per salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli, il FEAMP possa contribuire a un'assicurazione degli *stock* acquicoli che copra le perdite dovute

ad almeno uno dei seguenti eventi, riconosciuti ufficialmente – anche in base a criteri prestabiliti – dallo Stato membro interessato:

a) calamità naturali;

b) eventi climatici avversi;

c) improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile;

d) malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile; il sostegno del FEAMP è concesso unicamente per contratti assicurativi degli *stock* acquicoli che coprono le perdite economiche pari a più del 30 per cento del fatturato annuo dell'acquacoltore, calcolato sulla base del fatturato medio dell'operatore dell'acquacoltura nel corso dei tre anni civili precedenti l'anno in cui si sono verificate le perdite economiche;

le diverse forme di garanzia per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese sono rilasciate da ISMEA mediante la Società gestione fondi per l'agroalimentare – società di scopo a responsabilità limitata al 100 per cento di proprietà dell'ISMEA (SGFA), che gestisce gli interventi per il rilascio delle garanzie dirette e delle garanzie sussidiarie, attribuite per legge ad Ismea; la garanzia diretta SGFA è disciplinata dal decreto ministeriale 22 marzo 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; la garanzia

diretta, che favorisce l'accesso al credito delle aziende con quattro differenti tipologie (fideiussione, cogaranzia, controgaranzia, garanzia di portafoglio) non può superare il limite di 1 milione di euro per le micro o piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese; inoltre, la garanzia può essere concessa entro il limite del 70 per cento del finanziamento, o entro il limite dell'80 per cento per i giovani imprenditori, e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese;

la garanzia sussidiaria, di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2006; rilasciata in modo automatico dalla SGFA ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 385 del 1993, è liquidata dalla SGFA alla banca che registri una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria;

i commi da 659 a 664 della legge di stabilità 2016 hanno disposto l'incorporazione di diritto della società Istituto per lo sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA) e della

società Gestione fondi per l'agroalimentare s.r.l. (SFGA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),

impegna il Governo

a favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura mediante le garanzie accordate da ISMEA, con ogni strumento utile a legislazione vigente, anche mediante l'intervento diretto di ISMEA, nei limiti delle risorse disponibili ed utilizzabili a tali scopi, verificando la percorribilità dell'impiego delle risorse del FEAMP nel contesto della duplice finalità del più agevole accesso al credito e di un sistema efficiente di gestione del rischio.

(8-00279) « Venittelli, Pelillo, Sani, Oliverio, Crivellari, Arlotti, Vico, Marco Di Maio, Luciano Agostini, Donati, Lodolini, Mongiello, Morani, Carrescia, Paola Boldrini, Iacono, Minnucci, Romanini, Capozzolo, Zardini, Manzi, Rostellato, Capone, Culotta ».

ALLEGATO 5

7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.**RISOLUZIONE N. 8-00280 APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),
premessò che:

le difficoltà economiche che stanno attraversando gli operatori della pesca in seguito all'impennata dei prezzi del carburante e al deterioramento degli *stock* ittici, unitamente alle perdite in acquacoltura causate da patologie ittiche spesso derivanti da avverse condizioni atmosferiche rendono sempre più urgenti concrete misure strutturali in grado sia di promuovere e favorire l'accesso al credito, sia di introdurre modalità innovative per la gestione dei rischi;

il fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, pur rappresentando un quadro normativo importante per l'attivazione di misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi, di interventi compensativi e di altre azioni in favore degli eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi o degli addetti agli impianti di acquacoltura deceduti a seguito di cause di servizio o di affondamento delle unità asservite agli impianti, non è tuttavia sufficiente per fronteggiare le innumerevoli criticità che caratterizzano il comparto;

gli strumenti di gestione del rischio, così come avviene per il comparto agricolo, rappresentano senza dubbio la via maestra per la tutela dei redditi degli operatori ed è indispensabile pertanto l'attuazione del regolamento (CE) n. 508/2014;

quest'ultimo, riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, promuove la sicurezza delle imprese contribuendo alla copertura assicurativa

dell'acquacoltura, salvaguardando così il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute, in particolare, a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e la distruzione di impianti di produzione, e contribuisce a fondi comuni che forniscono ai pescatori compensazioni finanziarie per le perdite economiche causate da eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o i costi di salvataggio;

investire nel capitale umano è altresì vitale al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime, ed è pertanto urgente attuare e sostenere i servizi di consulenza, la cooperazione tra scienziati e pescatori, la formazione professionale e l'apprendimento permanente anche con l'obiettivo di divulgare le conoscenze e contribuire a migliorare le prestazioni complessive e quindi la competitività degli operatori,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per attuare urgentemente quanto disposto dagli articoli 27, 35 e 57 del regolamento (CE) n. 508/2014 del parlamento europeo e del consiglio relativo al fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

ad adottare ogni utile iniziativa volta a promuovere l'accesso alle operazioni di microcredito con garanzia pubblica da parte delle aziende del settore ittico e dell'acquacoltura.

(8-00280) « Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Gagnarli, Parentela, Massimiliano Bernini, Lupo ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto n. 474 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 326 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 328 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) . | 326 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>) | 330 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

Atto n. 474.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2017.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2017.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che sul provvedimento non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice, deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la deputata Berlinghieri quale relatrice presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 9.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (Atto n. 474).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (Atto del Governo n. 474);

ricordato che il provvedimento costituisce attuazione sia della delega contenuta nel c.d. «collegato agricolo» (legge n. 154 del 2016) che di quella prevista dalla legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) che all'articolo 2 ha delegato il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della stessa legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

valutata positivamente la finalità del provvedimento, che attraverso l'apparato sanzionatorio e di controlli ivi recato, è volto a garantire la produzione agricola e agroalimentare biologica;

preso atto, con riguardo all'impianto sanzionatorio introdotto dal provvedimento, che alcune specifiche disposizioni non appaiono del tutto coerenti con il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici:

le misure sanzionatorie di cui al comma 5 dell'articolo 5, previste per i casi di infrazione, parrebbero maggiormente afflittive di quelle previste all'articolo 30 del citato Regolamento n. 834 del 2007 che, in caso di infrazione grave o con effetti prolungati, non prevede l'esclusione definitiva dal sistema ma il divieto di commercializzare prodotti con l'indicazione biologica per un periodo da concordare con l'autorità competente;

il sistema relativo alle sanzioni per irregolarità, di cui al comma 7 del medesimo articolo 5, andrebbe coordinato con il principio generale europeo di proporzionalità, espressamente richiamato dal citato articolo 30 del regolamento europeo, in cui si prevede che «nei casi di irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico se ciò sia proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari»;

risulta privo di sanzione l'obbligo introdotto all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento n. 834, che prevede che prima dell'immissione di prodotti sul mercato come biologici, gli operatori debbano notificare la loro attività all'autorità di controllo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare le disposizioni di cui ai commi

5 e 7 dell'articolo 5 dello Schema di decreto, al fine di renderle maggiormente coerenti con il dettato del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

b) valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame al

fine di introdurre nel provvedimento una disposizione sanzionatoria in attuazione di quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 834/2007, che prevede che prima dell'immissione di prodotti sul mercato come biologici, gli operatori debbano notificare la loro attività all'autorità di controllo.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni (C. 4768 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4768 Governo, approvato dal Senato (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I), limitatamente alle parti di competenza;

rammentato che la manovra di finanza pubblica, operata mediante il disegno di legge di bilancio 2018, interviene in un quadro di graduale ripresa dell'economia, sulla base di un andamento positivo del Pil che, ormai in corso dal 2015 si prevede confermarsi anche nel 2017, con un tasso di crescita dell'1,5 per cento, per poi proseguire con analogo incremento anche nel 2018 e nel 2019, riducendosi poi lievemente nel 2020 all'1,3 per cento;

osservato che in tale contesto la manovra di bilancio 2018 mantiene – in linea con la direzione già seguita con la legge di bilancio dello scorso anno – un orientamento volto a continuare il sostegno alla crescita, pur sempre nel quadro di un percorso di consolidamento delle finanze pubbliche volto al raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio (vale a dire l'Obiettivo di medio termine – OMT) nel 2020;

rilevato che il sostegno alla crescita può essere ulteriormente perseguito mediante il pieno recepimento della normativa europea, con particolare riferimento al settore dei servizi e alla tutela della concorrenza;

considerata a tale proposito – anche alla luce del parere favorevole con condizioni approvato il 18 ottobre 2017 dalla XIV Commissione sul provvedimento recante Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (C. 4407) – l'importanza di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

ritenuto opportuno in particolare, anche al fine di favorire la ripresa degli investimenti nel settore delle attività di assistenza e cura in ambito termale, che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, sia interpretato nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge;

considerato altresì auspicabile, anche alla luce delle disposizioni recate dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148

(cd. Decreto Fiscale) in materia di intermediazione nella gestione dei diritti di autore, che prosegua la riflessione avviata sul completo recepimento della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla possibilità di

aprire il mercato anche a diverse forme di gestione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e nota di variazioni (C. 4768 Governo e C. 4768/I, approvati dal Senato) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 332 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> | 343 |
| Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. S. 2930, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 8 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 340 |
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> | 348 |
| Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. S. 1324-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 340 |
| <i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> | 349 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. | |
| Audizione del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 341 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 342 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e nota di variazioni.

C. 4768 Governo e C. 4768/I, approvati dal Senato. (Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla V Commissione Bilancio della Camera, sul disegno di legge C. 4768, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 », approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 8 novembre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

A seguito dell'esame presso il Senato, le disposizioni della sezione I sono ora confluite in un unico articolo, composto da 684 commi.

Nella relazione, richiama le disposizioni di maggior interesse per i profili di competenza della Commissione.

Il comma 21 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si consente altresì ai Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.

Il comma 39 interviene sulla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, prevedendo la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai Comuni e dalle Città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziare per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

Il comma 102 disciplina l'adesione a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano.

I commi 166 e 167 istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari siano stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso.

I commi da 235 a 248, al fine di assicurare la realizzazione delle Università di Napoli 2019, prevedono la nomina di un Commissario straordinario a cui è affidato il compito di provvedere all'attuazione del piano degli interventi necessari. Sono, altresì, disciplinate le procedure per la predisposizione e l'approvazione del piano, i compiti e i poteri attribuiti al Commissario (tra cui le fun-

zioni di stazione appaltante), nonché i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale. Ulteriori norme sono volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il comma 261 prevede che le Regioni procedano alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato (accreditati nell'ambito del Servizio sanitario regionale), al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni di tali istituti, anche con riferimento alle prestazioni rese in favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quella di appartenenza della struttura dell'istituto (nell'ambito della mobilità sanitaria interregionale). Resta fermo il rispetto della normativa vigente relativa ai rapporti della Regione con le strutture pubbliche e private accreditate nonché dei vincoli finanziari vigenti.

Il comma 262 estende alcuni termini previsti dalla normativa vigente in materia di interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, già definiti per razionalizzare l'utilizzo delle risorse per il finanziamento degli accordi di programma sottoscritti da Regioni e Province autonome.

I commi 263 e 264 demandano ad un decreto del Ministro della salute l'istituzione della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, e la definizione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.

I commi da 266 a 270 dettano disposizioni in merito alla dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), autorizzando, per il biennio 2018-2019, lo svolgimento di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale.

Il comma 275, in relazione al passaggio dai Comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria.

Il comma 291 è volto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cd. « legge orientamento »).

I commi da 309 a 312 destinano risorse per lo svolgimento delle funzioni delle Autorità di bacino distrettuali e per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché autorizzano l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ad assumere personale e prorogano l'applicazione del contratto collettivo nazionale per le Regioni e gli enti locali a favore del personale delle autorità di bacino distrettuali.

I commi 393 e 394 aggiungono ai finanziamenti attualmente previsti l'assegnazione, per l'anno 2018, di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, e di 2 milioni di euro in favore degli altri Comuni del cratere sismico, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

Il comma 396 attribuisce ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) delle Regioni colpite dal sisma del 20 e 29

maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia, la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. Il limite massimo di spesa complessiva è aumentato da 200 a 350 milioni di euro. I commi da 397 a 399 prorogano fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni per la zona franca urbana nei Comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016. I commi da 404 a 407 prevedono, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012, la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

I commi da 410 a 412 prevedono che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. I soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018. L'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili è prorogata fino all'anno d'imposta 2018.

Il comma 413 incrementa di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 la dotazione del Fondo per la ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012. Viene altresì consentito al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato, di rimborsare i costi per le

assunzioni di personale, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per il 2019 (comma 414, anch'esso inserito al Senato).

I commi 415 e 416 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dal sisma del 21 agosto 2017; viene prevista una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni per il 2020.

I commi da 421 a 424 dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.

I commi da 425 a 427 intervengono sul concorso da parte delle Regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il comma 426 riduce l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica (per un importo di 100 milioni di euro) e stabilisce che detto concorso dovrà essere realizzato mediante il contributo (introdotto al comma 425) finalizzato alla riduzione del debito regionale (pari a 2 miliardi di euro), il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria (per 94,10 milioni) e, per la restante parte (300 milioni), la riduzione di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi secondo quanto sarà previsto con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Qualora non si pervenga all'intesa entro i prescritti termini, è previsto il potere sostitutivo del Governo.

Il comma 428 rinvia di un anno, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni come attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul

federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009. Si tratta in particolare dell'attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione dei fondi perequativi.

I commi da 429 a 432 consentono alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci attuali), rideterminandolo in quote costanti.

I commi 433 e 434 recano un intervento di semplificazione in ordine ai documenti allegati al bilancio di previsione, con riguardo in particolare al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio. Elimina inoltre l'obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.

I commi da 435 a 439 regolano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti territoriali competenti.

Il comma 440 integra le disposizioni contabili relative agli interventi per i terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017), al fine di prevedere una verifica dell'andamento degli oneri connessi agli eventi sismici. In base agli esiti della verifica, verrà determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare alle Regioni colpite, destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.

I commi 441, 443 e 451 prevedono il trasferimento alla Regione – o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego – di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego. Il comma 444 disciplina la possibilità di stabilizzazione, presso la Regione o agenzia o ente

regionale suddetto, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, o presso l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore. I commi 442, 445 e 452 recano gli stanziamenti per l'attuazione dei commi summenzionati e disciplinano la procedura per i trasferimenti delle risorse finanziarie alle Regioni. I commi da 446 a 448 introducono alcune norme in materia di comunicazione di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del mercato del lavoro.

I commi 449 e 450 istituiscono un Fondo per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto *superticket*), con una dotazione annua di 60 milioni di euro. La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Nel riparto dovranno essere privilegiate le Regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte misure alternative regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

Il comma 453 attribuisce alle Regioni un contributo a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015.

I commi da 456 a 459 istituiscono un fondo di 60 milioni di euro annui dal 2018 in favore delle autonomie speciali, stabiliscono il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per quelle di tali autonomie cui continuavano ad applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno ed, infine, escludono alcune tipologie di spesa dal calcolo della spesa corrente della Regione Siciliana.

I commi da 460 a 462 modificano, con decorrenza 1° gennaio 2018, le disposi-

zioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La nuova disciplina indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle Province. Viene inoltre previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle Province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle Province per l'emanazione degli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il comma 463, reca disposizioni per promuovere l'avvio di una procedura affinché la regione Sardegna, in ragione della propria condizione di insularità, possa godere delle condizioni di specialità che l'ordinamento dell'Unione europea riserva alle regioni ultraperiferiche.

Il comma 464 destina risorse in favore di Province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e Città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'articolo 20 del decreto-legge n. 50/2017 che il comma 465 intende sopprimere).

Il comma 466 destina un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle Province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione.

Il comma 467 dispone un contributo alla regione Sardegna pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019.

I commi da 468 a 477 dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai Comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Vengono disciplinate, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari (comma 468), le modalità di presentazione della richiesta (comma 469) e di assegnazione del contributo (comma 470), gli obblighi cui è tenuto il Comune beneficiario (comma 472), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 473) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 474), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (commi 475 e 476). Il comma 477 è diretto a riconoscere ai piccoli Comuni un contributo pari a 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di medesimi interventi in favore dei piccoli Comuni.

I commi 478 e 479 incrementano la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

I commi 480 e 481 mirano a favorire la fusione di Comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli Comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura.

I commi 482 e 483 attribuiscono ai Comuni un contributo nel 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo di 300 milioni complessivi, da attribuire ai Comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i Comuni dell'analogo contributo assegnato per l'anno 2017.

Il comma 484 interviene, incrementandone le risorse, sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui

sono stati assegnati spazi finanziari agli enti locali (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all'edilizia scolastica – ed alle Regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate le procedure di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziare da parte degli enti richiedenti. L'articolo aumenta lo stanziamento previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Inoltre esso inserisce una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'impiantistica sportiva, apporta alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari dai Comuni facenti parte di un'unione di Comuni e, infine, introduce al primo dei criteri prioritari per l'assegnazione degli spazi finanziari in questione una ulteriore tipologia di interventi, relativa ad interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale universitaria oggetto di cofinanziamenti ai sensi di disposizioni vigenti.

Il comma 485 abroga alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112/2008 (ai commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis), finalizzate a tenere sotto controllo la dinamica di crescita dello stock di debito del comparto degli enti locali, in quanto superate dai vincoli introdotti dalla nuova contabilità armonizzata nonché dall'applicazione del principio del pareggio di bilancio.

Il comma 486 introduce la possibilità per il Commissario per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020-febbraio 2021) di ridurre diversi termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché di fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per gli appalti relativi agli interventi attuati del piano.

Il comma 487 estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica « misto » per Regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720/1984.

Il comma 490 richiede alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* la presentazione alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale di una relazione biennale sullo stato di attuazione delle norme in materia di federalismo fiscale, con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.

Il comma 491 interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, riducendo la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire negli anni 2018 e 2019 tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*.

Il comma 492 dispone che le somme accantonate sul fondo di solidarietà comunale, non utilizzate per eventuali conguagli ai Comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo stesso, siano destinate ad incrementare i contributi a favore delle fusioni dei Comuni.

Il comma 493 introduce un ulteriore criterio, rispetto a quelli già previsti – per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 492, consistente nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il comma 494 è mirato alla semplificazione della disciplina del documento unico di programmazione semplificato, che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono presentare annualmente entro il 31 luglio.

Il comma 495 incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

I commi 496 e 497 prevedono la possibilità, per specifiche Regioni, di introdurre misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età (o con più di 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi), in particolare estendendo nel 2018 l'esonero contributivo disposto per la generalità dei neo assunti dal precedente comma 50, sia riguardo alla percentuale dello sgravio contributivo, sia riguardo alla sua entità economica (comunque entro il limite massimo di 8.060 euro annui).

I commi 498 e 499 incrementano di 91,2 milioni, di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla « Strategia per le Aree interne » a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

I commi 500-506 dispone l'istituzione di un fondo denominato « Fondo imprese Sud » a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020.

I commi 507 e 508 autorizzano il commissario liquidatore dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania) a stipulare transazioni per accelerare

le procedure di liquidazione del suddetto ente. Si dettano inoltre disposizioni per la costituzione di un nuovo soggetto gestore delle infrastrutture regionali per le risorse idriche del Sud. In particolare, si disciplinano alcuni aspetti relativi alla partecipazione delle Regioni interessate alla costituenda società, allo Statuto, alla gestione di eventuali attività e passività residue dalla liquidazione dell'EIPLI, alla tariffa idrica da applicare agli utenti.

I commi da 557 a 560 riducono – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

I commi da 634 a 639 istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo progettazione degli enti locali e ne disciplinano il funzionamento, la gestione, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati. La dotazione finanziaria del fondo, quantificata in 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, è destinata al cofinanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Si stabilisce inoltre una riduzione di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dell'autorizzazione di spesa relativa al c.d. Fondo investimenti (di cui al comma 140 della L. 232/2016), relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie.

I commi da 658 a 661 istituiscono il Parco del Delta del Po, modificando la legge quadro in materia di aree protette. Si interviene poi in materia di aree marine di reperimento, ridenominate di Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli e Capo Spartivento, prevedendo per l'istituzione e il primo avviamento delle riserve

in tali aree marine il finanziamento entro limiti massimi di spesa di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018 e finanziando con 300.000 euro ciascuna riserva a decorrere dall'esercizio 2019 il loro funzionamento.

I commi da 662 a 664 istituiscono i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino). L'istituzione e il primo avviamento dei parchi sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018. Il funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

Il comma 665, lettera *a*), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane).

La lettera *c*) del comma 666 dispone l'applicazione per l'esercizio finanziario 2018 della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

La lettera *d*) del comma 666 dispone la proroga del termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, fissandolo al 31 dicembre 2018.

Il comma 667 estende all'anno 2018 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

Il comma 680 reca una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con otto osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

S. 2930, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 13^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, sul disegno di legge S. 2930, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche », approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 19 novembre 2013, nel corso dell'esame presso la Camera.

Il disegno di legge, costituito da due articoli, prevede l'emanazione di un regolamento volto a coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità.

Richiamando per il resto la relazione già svolta nel corso dell'esame in prima lettura, segnala le modificazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera.

È stato inserito il Ministro della salute tra i Ministri tenuti ad esercitare il potere di proposta ai fini dell'emanazione del regolamento (articolo 1, comma 1).

Tra i compiti affidati alla Commissione permanente ricostituita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è stato aggiunto quello di « elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini ».

Al medesimo comma 3 dell'articolo 1, è stato richiesto anche il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della nomina, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei membri della predetta Commissione.

All'articolo 1, è stato aggiunto un apposito comma (comma 4) volto a prevedere la presentazione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione annuale alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione permanente.

È stato, infine, aggiunto l'articolo 2, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

S. 1324-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 12^a Commissione Igiene e Sanità del Senato, sul disegno di legge S. 1324-B, recante « Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il parere in data 17 settembre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato in prima lettura, e in data 3 ottobre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.

Tra le modificazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera, segnala quelle relative all'articolo 2, che istituisce e disciplina il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici:

al comma 1, è stata soppressa la previsione sulla base della quale l'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) si sarebbe avvalsa del Centro di coordinamento nell'elaborazione di specifiche linee guida concernenti gli aspetti scientifici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014;

al comma 4, è stato previsto che il Centro di coordinamento sia composto da un massimo – anziché da un minimo – di 15 componenti;

al medesimo comma 4, è stata introdotta la previsione per la quale alle riunioni del Centro di coordinamento partecipano di diritto i presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e dell'Istituto superiore di sanità;

è stato inserito un apposito comma (comma 13) al fine di coordinare con

l'articolo in esame l'articolo 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 211 del 2003, il quale prevede che l'Osservatorio sulle sperimentazioni operante presso la Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza svolga, tra l'altro, funzioni di supporto alle attività dei comitati etici territoriali (anziché – come nella formulazione vigente – dei comitati etici locali);

è stato infine inserito un comma (comma 16) recante clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.20.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Audizione del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti

audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano BONACCINI, *Presidente della Regione Emilia-Romagna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Leana PIGNEDOLI (PD) e il deputato Michele MOGNATO (MDP).

Stefano BONACCINI, *Presidente della Regione Emilia-Romagna*, risponde ai quesiti posti.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il Presidente della Regione Emilia-Roma-

gna e i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9 alle 9.05.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e nota di variazioni (C. 4768 Governo e C. 4768/I, approvati dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4768, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 », approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 8 novembre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il disegno di legge di bilancio è riconducibile nel suo complesso alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie » e « tutela della concorrenza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.) e alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) delle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie » e « tutela della concorrenza » « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese,

strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica » (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008);

preso atto dell'orientamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) sul provvedimento in esame manifestato nel corso delle audizioni presso le Commissioni bilancio di Senato e Camera;

espresso apprezzamento per il complesso delle misure di specifico interesse delle Regioni ed enti locali e valutate con particolare favore le finalità delle disposizioni riguardanti:

la riduzione dell'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, commi 425 e 426, del provvedimento in esame;

il trasferimento alla Regione – o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego – di dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego, con le connesse risorse finanziarie (articolo 1,

commi 441-445, 451-452), sebbene, quanto a quest'ultimo aspetto, occorrerebbe valutare l'adeguatezza dello stanziamento che secondo la Conferenza delle Regioni dovrebbe essere ulteriormente integrato per evitare ripercussioni sul servizio e sull'occupazione;

il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, unici enti ai quali continuavano ad applicarsi i vincoli di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità (articolo 1, commi 457 e 458);

l'attribuzione di risorse in favore di Province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e di Città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2017 che il comma 2 intende sopprimere) per lo svolgimento di funzioni fondamentali (articolo 1, comma 464). Sul punto si registra tuttavia la posizione degli enti locali che chiedono un ulteriore incremento di risorse da destinare alla manutenzione stradale e all'edilizia scolastica;

l'assegnazione, a favore dei Comuni, di contributi (quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni per l'anno 2019; 400 milioni per l'anno 2020) per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali (articolo 1, commi 468-476);

l'attribuzione ai piccoli Comuni di un contributo complessivamente pari a 10 milioni di euro annui per il finanziamento di interventi diretti: alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali; alla mitigazione del rischio idrogeologico; alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici; alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; alla promozione dello sviluppo eco-

nomico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive (articolo 1, comma 477);

l'incremento dei contributi erogabili ai singoli comuni volti a favorire la fusione di tali enti (articolo 1, commi 480 e 481);

l'assegnazione di un contributo pari a 300 milioni di euro ai Comuni per l'anno 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili (articolo 1, comma 482);

l'accrescimento degli spazi finanziari già previsti dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, per gli enti locali per un importo pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023, accrescimento che rappresenta una misura particolarmente efficace di sostegno agli investimenti degli enti locali (articolo 1, comma 484);

valutate altresì positivamente, nel complesso, le finalità delle disposizioni relative agli interventi in favore dei territori colpiti da eventi sismici, nonché le misure per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno;

rilevata tuttavia la necessità di assicurare la necessaria assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, anche a seguito del riordino delle funzioni degli enti di area vasta;

preso atto che:

l'articolo 1, comma 426, stabilisce che il concorso alla finanza pubblica delle Regioni debba essere assicurato, fra l'altro:

per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;

per 300 milioni negli ambiti di spesa e per importi che saranno oggetto di una proposta da parte delle Regioni e

dalle Province autonome, in sede di auto-coordinamento, che dovrà eventualmente essere recepita nell'ambito di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 aprile 2018;

considerato, al riguardo, che:

il richiamato taglio ai finanziamenti per l'edilizia sanitaria, che si somma a pregresse decurtazioni, pone l'esigenza di una verifica in ordine all'adeguatezza delle risorse che residuano alle Regioni per gli interventi in tale settore;

sul contributo pari a 300 milioni si registra la preoccupazione delle Regioni in ordine all'esigenza di contrarre la spesa per l'istruzione e per le politiche sociali;

la data del 30 aprile 2018 entro cui si deve pervenire all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione del riparto del taglio di 300 milioni di euro potrebbe incidere negativamente sulla capacità programmatica delle Regioni e, nello specifico, come sostenuto dalla Conferenza delle Regioni, ritardare la conclusione del procedimento di definizione delle intese con cui le Regioni possono cedere spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio per la realizzazione di investimenti;

si ritiene pertanto opportuna un'anticipazione di tale data al 31 gennaio, in modo da farla coincidere con la data entro cui deve essere raggiunta l'intesa per il riparto fra le Regioni del contributo complessivo alla finanza pubblica;

rilevato che:

il tenore dell'articolo 1, comma 464, riguardante il riparto delle risorse destinate alle Province e alle Città metropolitane, potrebbe prestarsi a eventuali incertezze interpretative circa la possibilità da parte del Governo di poter procedere comunque con il riparto del contributo in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-Città, ma in presenza di proposte di riparto da parte delle associazioni degli enti locali (o anche di una sola di esse);

al fine di consentire al Governo di poter procedere senza indugio nel caso in cui non si raggiunga la predetta intesa, evitando possibili ritardi che penalizzerebbero gli stessi enti di area vasta, si ritiene opportuno sopprimere le parole « ovvero non sia stata presentata alcuna proposta »;

le medesime considerazioni possono essere svolte in relazione all'articolo 1, comma 466, circa il riparto del contributo a favore delle Province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, nel caso in cui non intervenga l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2018, ma entro tale data sia stata presentata una proposta dell'UPI;

l'articolo 1, comma 477, che attribuisce ai piccoli Comuni un contributo pari a 10 milioni di euro annui, non tiene conto della legge n. 158 del 2017, recante « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni », che persegue analoghe finalità. Ciò sebbene gli ambiti di intervento considerati nel comma in esame corrispondano proprio a quelli elencati all'articolo 3 della predetta legge, cui sono destinati i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, ivi istituito;

al fine di favorire una più efficace programmazione degli interventi, nonché evitare la frammentazione delle procedure e dei canali finanziari, parrebbe opportuna una sinergia con le misure già introdotte dalla legge n. 158 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni. A tale riguardo, occorrerebbe riformulare il comma 477 prevedendo la destinazione delle risorse ivi previste alle finalità della legge n. 158 o, in alternativa, facendo confluire le risorse nel Fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge;

preso atto che tra le misure per la riduzione della pressione fiscale, l'articolo 1, comma 21, proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del Consiglio comunale;

pur ritenendo condivisibile la finalità del contenimento della pressione fiscale, occorrerebbe avviare una riflessione sull'esigenza, per il futuro, di restituire agli enti territoriali la piena capacità impositiva nello spirito della legge n.42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, adottata in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

rilevato che l'articolo 1, comma 263, demanda ad un decreto del Ministro della salute l'istituzione della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, e la definizione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza, senza specificare la natura dell'atto volto all'emanazione delle predette linee guida e senza prevedere al riguardo il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;

preso atto che l'articolo 1, commi 372 e 373, dispone che siano posti a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, inclusi gli enti territoriali e del servizio sanitario nazionale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente;

valutato inoltre favorevolmente l'inserimento, all'articolo 1, comma 680, di una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

richiamata infine la recente sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017, depositata il 29 novembre, che ha dato una lettura costituzionalmente orientata delle vigenti disposizioni riguardanti l'avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato delle Regioni, riconoscendo che l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza e che gli enti territoriali mantengono la piena facoltà di gestire *secundum legem* il fondo pluriennale vincolato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la necessità di individuare risorse aggiuntive in favore delle Regioni da destinare alle politiche sociali, con particolare riferimento all'assistenza degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali;

b) all'articolo 1, comma 263, che istituisce la rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, si valuti l'opportunità di specificare la natura dell'atto volto all'emanazione delle linee guida ivi previste, prevedendo altresì il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;

c) si valuti la necessità di destinare agli enti territoriali idonee risorse per consentire loro di far fronte, almeno in parte, agli oneri che gli stessi saranno chiamati a sostenere per il rinnovo dei contratti del personale alle loro dipendenze, ai sensi dell'articolo 1, commi 372 e 373;

d) si valuti l'opportunità di una verifica dell'adeguatezza delle risorse che residuano alle Regioni per gli interventi per l'edilizia sanitaria a seguito del taglio dei finanziamenti in tale settore ai sensi dell'articolo 1, comma 426, lettera b);

e) si valuti l'opportunità di anticipare al 31 gennaio 2018 la data entro cui deve essere raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la defini-

zione del riparto del taglio di 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, lettera *c*);

f) all'articolo 1, commi 464 e 466, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « ovvero non sia stata presentata alcuna proposta »;

g) si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 477, al fine di

tener conto delle misure già introdotte dalla legge n. 158 del 2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni;

h) si applichino le vigenti disposizioni riguardanti l'avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato delle Regioni conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2017.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (S. 2930, approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2930, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche », approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso, nel corso dell'esame alla Camera, in data 19 novembre 2013;

considerato che il provvedimento afferisce alle materie di competenza legislativa concorrente « tutela della salute » e « governo del territorio », nella quale la giurisprudenza costituzionale fa rientrare le disposizioni in tema di urbanistica ed edilizia, nonché alla materia dei « servizi sociali », di competenza regionale;

rilevato che:

è prevista l'espressione del parere della Conferenza unificata sullo schema di regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, finalizzato a coordinare ed aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere;

analogo parere è previsto per la nomina dei membri della commissione di cui all'articolo 1, comma 3;

tenuto conto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'Assemblea della Camera ed in particolare dell'integrazione dei compiti assegnati alla predetta Commissione, che ora si estendono all'elaborazione di proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 3, al fine di attribuire alla Conferenza unificata la facoltà di individuare una propria rappresentanza all'interno della Commissione di cui all'articolo 1, comma 3.

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (S. 1324-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1324-B, recante « Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute », approvato dal Senato e modificato dalla Camera;

richiamati i pareri espressi, in data 17 settembre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato in prima lettura, e in data 3 ottobre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il provvedimento investe una pluralità di ambiti materiali, riconducibili in parte alla competenza esclusiva dello Stato – quali la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni », l'« ordinamento e organizzazione amministra-

tiva dello Stato e degli enti pubblici nazionali », l'« ordinamento civile e penale », il « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni » e l'« immigrazione » – in parte alla competenza concorrente tra Stato e Regioni – quali la « tutela della salute » e le « professioni » – e in parte alla competenza regionale, come la « formazione professionale »;

sottolineato che il provvedimento prevede un ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali, nella forma di accordi, intese o pareri su provvedimenti attuativi delle disposizioni in esso contenute, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto n. 474 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 350 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 352 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 8.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

Atto n. 474.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 29 novembre 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che sono in distribuzione le osservazioni sul provvedimento fatte pervenire al relatore da associazioni di operatori del settore dell'agricoltura biologica e da Accredia, l'ente nazionale di accreditamento.

Mino TARICCO, *relatore*, con riferimento alle osservazioni pervenute sul provvedimento, rileva che ha ritenuto di inserire nella proposta di parere quanto segnalato circa l'opportunità di specificare che all'accREDITAMENTO procederà l'ente nazionale di accREDITAMENTO in coerenza con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato per quanto attiene la commercializzazione dei prodotti; si tratta infatti di evitare il rischio di una duplicazione di funzioni, aspetto rilevante per l'ambito di competenza della Commissione. Per quanto concerne le altre osservazioni pervenute, pure meritevoli di approfondimento, ritiene che attengano al merito del provvedimento e debbano quindi essere affrontate dalle Commissioni

riunite giustizia e agricoltura. Formula quindi la proposta di parere.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE concorda con la proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 8.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto n. 474.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge 28 luglio 2016 n. 154, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (atto n. 474);

preso atto che il Governo con il provvedimento intende attuare, oltre alla delega in materia di semplificazione dei controlli sulla produzione biologica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge n. 154 del 2016, anche la delega di cui all'articolo 2 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), in materia di definizione delle sanzioni per le violazioni di atti normativi dell'Unione europea;

considerato che, a tale proposito, ai fini del computo dei termini di delega deve comunque considerarsi la sola delega contenuta nella legge n. 154 del 2016, in quanto il provvedimento non interviene nella sola materia sanzionatoria;

tenuto conto dei pareri del Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata espressi, rispettivamente, in data 27 luglio e 26 ottobre 2017,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 precisa che «ogni successivo intervento normativo incidente sul presente testo unico andrà attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle spe-

cifiche disposizioni contenute nel medesimo testo unico»; tuttavia l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, già prevede in via generale che «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate»;

l'articolo 2, nel recare le definizioni necessarie per il provvedimento, qualifica, al comma 1, lettera e), gli organismi di controllo in modo parzialmente difforme rispetto alla definizione presente nel regolamento (CE) n. 834/2007 (articolo 2, lettera p); infatti il provvedimento in esame definisce gli organi di controllo come ente terzo che effettua ispezioni e certificazioni «sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione» di prodotti biologici; il regolamento fa invece più in generale riferimento alle attività nel settore della produzione biologica;

con riferimento all'articolo 2, appare anche opportuna, più in generale, una riflessione sull'effettiva necessità di introdurre un articolo relativo alle definizioni in provvedimenti, che, come quello in esame, risultino finalizzati a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno a disposizioni di regolamenti dell'Unione europea, caratterizzati, come è noto, da immediata applicabilità; tali definizioni potrebbero infatti essere superate da future modifiche delle definizioni nei regolamenti dell'Unione europea, generando dubbi interpretativi;

l'articolo 4, comma 1, prevede che gli organismi di controllo siano accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN 17065/2012; non viene tuttavia specificato se all'accreditamento proceda o meno l'ente nazionale di accreditamento previsto dall'articolo 2, punto 11, del Regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;

l'articolo 5, comma 2, contiene un rinvio al regolamento (CE) n. 834/2007 che appare incongruo: si prevede infatti che il documento giustificativo per l'identificazione dell'operatore nel settore dell'agricoltura biologica sia compilato dagli organismi di controllo come previsto dall'articolo 37 paragrafo 2, del Regolamento; tuttavia tale ultima disposizione fa riferimento alle modalità di funzionamento del comitato europeo di regolamentazione per la produzione biologica;

l'articolo 5, ai commi da 3 a 9, classifica le tipologie di violazione che gli organismi di controllo sono chiamate ad accertare in infrazioni (definite « inadempienze di carattere sostanziale »), irregolarità (definite « inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto ma non la conformità del processo di produzione ») e inosservanze (definite « infrazioni di lieve entità »); la definizione, di cui al comma 8, delle inosservanze come « infrazioni di lieve entità » potrebbe però risultare di non facile interpretazione;

l'articolo 8, comma 1, lettera e) fa riferimento ai requisiti minimi del personale « previsti dall'allegato 1 », mentre si dovrebbe fare probabilmente riferimento all'allegato 2, che indica alla lettera B. II tali requisiti;

l'articolo 8, comma 2, lettera e) fa riferimento ai criteri di rotazione degli ispettori indicati al « numero 5 della lettera a) dell'allegato 2 » mentre tali criteri sono indicati al numero 5 della lettera C dell'allegato 2;

l'articolo 11, comma 2, prevede che, in caso di più violazioni, con più azioni o

omissioni, della stessa disposizione del provvedimento da parte dello stesso soggetto e in esecuzione del medesimo disegno, si applichi la sanzione più grave, aumentata sino al triplo; la disposizione sembra pertanto applicare il principio del c.d. « cumulo giuridico » delle pene, solitamente utilizzato per le sanzioni penali; per le sanzioni amministrative, come sono quelle in esame, l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede invece l'applicazione di questo principio solo in assenza della possibilità di ricondurre le diverse violazioni al medesimo disegno e cioè di configurare il cd. « illecito amministrativo continuato », dovendosi intendere che in presenza di un « illecito amministrativo continuato » si dovrà applicare il « cumulo materiale » cioè sommare le diverse sanzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) verificare l'effettiva necessità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, che riprende quanto già previsto in via generale dall'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, inserendo comunque, nel caso la disposizione sia mantenuta, un richiamo al citato articolo 13-*bis*;

b) modificare la definizione di organismo di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) in senso più conforme a quella recata dal regolamento (CE) n. 834/2007 all'articolo 2 lettera p);

c) modificare l'articolo 4, comma 1, nel senso di specificare, per ragioni di coerenza normativa con il regolamento (CE) n. 765/2008, che all'accreditamento degli organismi di controllo procederà l'ente nazionale di accreditamento previsto dall'articolo 2, punto 11, del regolamento;

d) verificare la correttezza del rinvio operato, al comma 2 dell'articolo 5, all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;

e) precisare meglio la definizione di « inosservanze » di cui all'articolo 5, comma 8;

f) sostituire, all'articolo 8, comma 1, lettera *e)* le parole: « previsti dall'allegato 1 » con le seguenti: « previsti dall'allegato 2 »;

g) sostituire, all'articolo 8, comma 2, lettera *e)*, le parole: « indicati al numero

5 della lettera *a)* dell'allegato 2 » con le seguenti: « indicati al numero 5 della lettera C dell'allegato 2 »;

h) approfondire la coerenza delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 11 con quanto previsto in via generale per le sanzioni amministrative dalla legge n. 689 del 1981.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 355 |
| Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2018-2022 (Atto n. 477) (Seguito dell'esame e rinvio) | 355 |
| ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori) | 357 |
| Comunicazioni del Presidente | 356 |
| ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione - dal n. 660/3206 al n. 661/3207) | 364 |
| AVVERTENZA | 356 |

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2018-2022 (Atto n. 477).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giorgio LAINATI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito l'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2018-2022, su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 10), della legge n. 249 del 1997, ad esprimere il proprio parere.

Propone che, analogamente a quanto avviene per le audizioni, anche per questa seduta sia pubblicato il resoconto stenografico.

(La Commissione concorda).

Giorgio LAINATI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 28 novembre si è aperta la discussione generale.

Il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD), *relatore*, e la deputata Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, illustrano lo schema di

parere sul Contratto di servizio all'ordine del giorno (*vedi allegato 1*).

Prendono la parola, per formulare osservazioni, i senatori Maurizio ROSSI (MISTO-LC) e Alberto AIROLA (M5S) e la deputata Lorenza BONACCORSI (PD).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunica che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative allo schema di parere è fissato per le ore 12 del prossimo lunedì 11 dicembre.

Comunicazioni del Presidente.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione

sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 660/3206 al n. 661/3207, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2018-2022 (Atto del Governo n. 477).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

b) visto l'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che al comma 1 stabilisce che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio di durata quinquennale con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;

c) visto l'articolo 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale approvata con D.P.C.M. 28 aprile 2017;

d) visti, altresì, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

e) esaminato lo schema di Contratto di servizio per il periodo 2018-2022;

f) preso atto delle importanti innovazioni contenute nello schema di con-

tratto trasmesso a codesta Commissione rispetto a quello attualmente in vigore;

g) tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione consegnata o pervenuta alla Commissione nell'ambito dell'attività istruttoria condotta,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 2

Al comma 1, lettera a), dopo le parole « dell'indipendenza e del pluralismo », siano inserite le seguenti: « esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche ».

Al comma 1, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: « b) avere cura di raggiungere le diverse componenti della società, prestando attenzione alla sua articolata composizione in termini di genere, generazioni, appartenenza etnica, culturale e religiosa, nonché alle minoranze e alle persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, sussidiaria, equa, solidale e rispettosa delle diversità e di promuovere, mediante appositi programmi ed iniziative, la partecipazione alla vita democratica; ».

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « di promozione », siano inserite le seguenti: « della famiglia, ».

Al comma 1, dopo la lettera d), sia aggiunta la seguente: « e) trasmettere pubblicità non discriminatorie ed esenti da stereotipi di genere ».

Al comma 2, lettera a), le parole « e il principio della solidarietà » siano sostituite dalle seguenti: « e i principi della solidarietà e della sussidiarietà ».

Al comma 2, dopo la lettera c), sia aggiunta la seguente: « c-bis) promuovere la valorizzazione dell'istruzione e della formazione professionale; ».

Al comma 2, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente: « e-bis) diffondere i valori della famiglia e della genitorialità; ».

Al comma 3, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: « raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva, che presti una particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione sociale di tutti i cittadini; ».

All'articolo 3

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « alle diverse confessioni religiose, », siano inserite le seguenti: « alla realtà delle periferie, »;

Al comma 2, lettera b), dopo le parole « processi di inclusione », siano aggiunte in fine le seguenti: « programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore; ».

Al comma 2, dopo la lettera f), sia aggiunta in fine la seguente: « g) Programmi di servizio e di comunicazione sociale: programmi dedicati al volontariato e all'associazionismo, che valorizzino le esperienze positive. ».

All'articolo 4

Al comma 2, lettera f), dopo le parole « la conoscenza dell'Unione europea », siano aggiunte in fine le seguenti: « e delle questioni legate alla difesa dell'ambiente; ».

All'articolo 5

Al comma 2, sia soppressa la parola: « effettivamente ».

Al comma 2, dopo la lettera i), sia aggiunta in fine la seguente: « l) realizzare forme di partecipazione dei cittadini alla formazione dei contenuti anche di tipo informativo. ».

Dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, la Rai si avvale del Centro ricerche e innovazione tecnologica di Torino, quale centro di eccellenza per la definizione delle strategie di evoluzione tecnologica e per la ricerca volta a rendere accessibile a tutti gli utenti l'offerta multimediale del servizio pubblico ».

All'articolo 6

Al comma 2, lettera a), dopo le parole « formazione delle opinioni », siano inserite le seguenti: « non condizionata da stereotipi; ».

Al comma 2, lettera a), dopo le parole « e degli avvenimenti », siano inserite le seguenti: « inquadrandoli nel loro contesto, ».

Al comma 2, lettera a), dopo le parole « offrire informazioni », siano inserite le seguenti: « verificate e ».

All'articolo 7

Al comma 3, dopo la lettera b), sia aggiunta in fine la seguente: « c) istituire una direzione aziendale esclusivamente dedicata allo sviluppo del genere documentario. ».

All'articolo 8

Al comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente: « e) favorisca la cultura della legalità, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le donne, e di « bullismo » e cyber bullismo, aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare; ».

Al comma 2, lettera h), dopo le parole « all'Unione europea », siano aggiunte in fine le seguenti: « e comportamenti rispettosi dell'ambiente. ».

Al comma 4, le parole: « coloro che ne abbiano la responsabilità » siano sostituite dalle seguenti: « le loro famiglie »,

All'articolo 10

Al comma 4, dopo le parole « è tenuta a garantire », siano inserite le seguenti: « , anche alla radio, in giorni e orari di massima utenza, ».

All'articolo 11

Al comma 3, dopo le parole: « un canale in lingua inglese », siano inserite le seguenti: « a carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, nonché volto alla diffusione di opere ci-

nematografiche, serie televisive e documentari in lingua originale, ».

Al comma 4, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: « a) Realizzazione di una guida informativa per le persone straniere interessate all'Italia; ».

All'articolo 13

Al comma 1, dopo le parole « è tenuta a garantire », siano inserite le seguenti: « entro sessanta mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale. ».

All'articolo 18

Al comma 1, dopo le parole « ogni piattaforma tecnologica », siano aggiunte in fine le seguenti: « salvo quanto previsto al successivo comma 2. ».

Al comma 2, dopo le parole « verificare e stabilire », siano inserite le seguenti: « , in base a criteri oggettivi quali l'ammontare del corrispettivo economico e la durata dell'accordo, ».

Al comma 2, siano soppresse le parole: « di servizio pubblico ».

All'articolo 19

Al comma 1, le parole: « è fatto salvo quanto previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente normativa » siano sostituite dalle seguenti: « La Rai e il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, determinano con apposita convenzione di durata triennale l'ammontare delle quote di canone da destinare alla società concessionaria ».

Al comma 2, dopo le parole « assetto organizzativo », siano inserite le seguenti: « , valorizzando le professionalità esistenti all'interno dell'azienda, anche attraverso l'eventuale stabilizzazione del personale con contratti di collaborazione. La Rai, nell'ambito della gestione complessiva delle risorse umane, presta particolare attenzione al reclutamento e alla formazione dei giovani, che si impegna a valorizzare, anche attraverso adeguati programmi, specifici per ciascuna professionalità ».

Al comma 2, la parola « saturare » sia sostituita con la seguente « potenziare ».

All'articolo 20

Dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma: « 2-bis) La Rai pubblica sul proprio sito l'ammontare complessivo e distinto per ciascun programma della raccolta pubblicitaria relativa a tutti i programmi rientranti nell'aggregato "B". ».

All'articolo 21

Al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da otto membri, quattro designati dal Ministero, di cui una esperta di genere e comunicazione e quattro designati dalla Rai, di cui una esperta di genere e comunicazione con l'obiettivo di definire: ».

All'articolo 22

Il comma 2 sia sostituito dal seguente comma: « 2. Il Comitato è composto da dodici membri, nel rispetto dell'equilibrio

di genere, di cui sei nominati dal Ministero, di cui una esperta di genere e comunicazione, scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 9 e sei nominati dalla RAI, di cui una esperta di genere e comunicazione. ».

All'articolo 23

Al comma 1, lettera d), dopo le parole « alla promozione culturale », siano inserite le seguenti: « , sociale e della famiglia ».

Al comma 1, lettera e), punto 1, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché la riprogettazione e il rafforzamento dell'offerta informativa sul web; ».

Al comma 1, lettera e), dopo il punto 4) sia aggiunto in fine il seguente: « 5) valorizzare e promuovere la propria tradizione giornalistica d'inchiesta; ».

Al comma 1, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente:

e-bis) **Obblighi di programmazione delle opere europee.** La Rai è tenuta a:

1) riservare alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

La quota di cui al primo periodo è innalzata:

i) al cinquantatré per cento, per l'anno 2019;

ii) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;

iii) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

2) a riservare a decorrere dal 1° gennaio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, una sotto quota di almeno la metà della quota prevista per le opere europee di cui al precedente numero 1;

3) a riservare nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 23, una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte per almeno il dodici per cento, di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche;

4) le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 debbono essere rispettate su base annua. Le percentuali di cui al numero 3 debbono essere rispettate su base settimanale.

Al comma 1, la lettera f) sia sostituita dalla seguente:

f) Industria dell'audiovisivo. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, la Rai è tenuta a:

1) riservare al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

i) al 18,5 per cento, da destinare per almeno cinque sestimi a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;

ii) al venti per cento, da destinare per almeno cinque sestimi a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020;

2) riservare altresì, tenuto conto del palinsesto, alle opere cinematografiche di

espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al numero 1 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del precedente numero 1. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

i) al quattro per cento, per l'anno 2019;

ii) al 4,5 per cento, per l'anno 2020;

iii) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021;

3) riservare a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non inferiore al cinque per cento della quota prevista per le opere europee di cui al numero 1;

4) a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 44-*sexies* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e dai relativi regolamenti attuativi adottati dai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo;

5) pubblicare sul proprio sito Internet un documento informativo con gli obiettivi editoriali, unitamente alle caratteristiche di prodotto ritenute essenziali e che contenga almeno:

i) le modalità di presentazione dei progetti da parte dei produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per consentire a questi ultimi di conoscere, entro tempi certi e ragionevoli, se Rai è interessata (o non è interessata) ai progetti stessi;

ii) le modalità di redazione dei *budget* di produzione, la loro composizione interna e le tempistiche relative alla loro presentazione;

iii) le procedure di certificazione che intende adottare al fine di rendere i

costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera audiovisiva del tutto trasparenti e certi;

iv) le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire, conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n.231 e s.m.i.;

6) adottare e pubblicare un piano triennale di investimenti con indicazione della distinta allocazione di risorse destinate alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o altre tipologie di opere audiovisive.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole « promuovendo la fiducia », siano inserite le seguenti: « nella famiglia ».

Al comma 1, lettera h), n. 1, le parole « almeno all'80 per cento » siano sostituite dalle seguenti: « il 100 per cento ».

Al comma 1, lettera h), n. 1, dopo le parole « meridiana e serale », siano inserite le seguenti: « , garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione ».

Al comma 1, lettera h), dopo il punto 1) sia aggiunto il seguente punto: « 1-bis) estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori ».

Al comma 1, lettera h), il punto 3) sia sostituito dal seguente: « 3) favorire l'accesso delle persone con disabilità visiva ai contenuti del sito Rai, del portale Raiplay e dell'applicazione multimediale di Radio Rai, nonché all'informazione e alla trasmissione in diretta dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali, attraverso un ampliamento delle audio descrizioni non in-

feriore al 25 per cento di ciascun genere predeterminato entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale ».

Al comma 1, lettera h), n. 5, siano sopresse le parole: « promuovere la ricerca tecnologica al fine di ».

Al comma 1, la lettera i) sia sostituita dalla seguente:

*« i) **Istituzioni:** la Rai, previa intesa con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, è tenuta a presentare al Ministero e alla Commissione parlamentare, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto di canale tematico dedicato alla pubblicità dei lavori delle due Camere secondo i seguenti criteri:*

i. illustrare i lavori parlamentari con linguaggio accessibile a tutti;

ii. le Camere individuano le sedute di Assemblea e di Commissione da mandare in onda.

Al comma 1, lettera m), il punto 3) sia sostituito dal seguente: « 3) estendere progressivamente la copertura della rete radiofonica tramite la tecnologia DAB+ su tutto il territorio nazionale, secondo le scadenze di seguito indicate decorrenti dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale:

a) 60 per cento della popolazione nazionale, entro 12 mesi. La copertura deve essere garantita in tutte le Regioni;

b) 80 per cento della popolazione nazionale, entro 24 mesi;

c) 100 per cento della popolazione nazionale, entro 36 mesi; ».

Al comma 1, dopo la lettera n), sia aggiunta la seguente lettera:

« n-bis) la Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della

programmazione che sia in grado di misurare l'efficacia dell'offerta complessiva in relazione agli obiettivi di coesione sociale di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera a), anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto;».

Al comma 1, lettera r), dopo la parola « concessionario » siano inserite le seguenti: « relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai listini di vendita ».

Al comma 1, lettera t), il punto 2) sia sostituito dal seguente: « 2) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per le esigenze di promozione delle culture locali; ».

Al comma 1, lettera u), il punto 2) sia sostituito dal seguente: « 2) possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti e l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dei medesimi canali, nonché la ride-

finizione della missione dei canali generalisti ».

Conseguentemente, il punto 4) è soppresso.

Al comma 2, il paragrafo ii) sia sostituito dal seguente:

ii) per investimenti in opere europee si intendono gli importi che siano corrisposti a terzi per il loro pre-acquisto, acquisto e produzione;

per investimenti in opere di espressione originale italiana si intendono, così come definiti dal regolamento adottato dai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 44-sexies del TUSMAR, gli importi corrisposti a terzi per il loro pre-acquisto, acquisto e coproduzione.

I criteri e le limitazioni temporali dei diritti relativi a pre-acquisto, coproduzione, acquisto o produzione sono definiti nel regolamento adottato dai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 44-sexies del decreto legislativo del 2005.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 660/3206 al n. 661/3207)**

RAMPELLI. — *Al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

il 29 ottobre 2017 è stata trasmessa su RaiTre una puntata de « La Grande Storia » dal titolo « 1917: da Caporetto a Vittorio Veneto »;

la trasmissione ha trattato la battaglia di Caporetto e le fasi più salienti della Grande Guerra, e il commentatore, nell'illustrare le immagini e nel descrivere i monumenti funebri dedicati ai soldati caduti per la Patria ha affermato che « nonostante la carneficina, questi monumenti cercano quasi di convincerci che è giusto uccidere ed essere uccisi per la Madre Patria »;

a parere dell'interrogante tali affermazioni appaiono essere irrispettose della memoria dei caduti in quegli scontri, e in contrasto con quella cultura patriottica che ha sempre caratterizzato la tradizione combattentistica nazionale in ossequio alle centinaia di migliaia di soldati che hanno sacrificato la vita per la Patria, il cui sacrificio non può essere considerato un demerito ma, anzi, un alto valore costituzionale;

si chiede di sapere:

se non ritenga che le affermazioni riportate in premessa violino la memoria dei caduti e siano incompatibili con i contenuti che dovrebbe avere una trasmissione di approfondimento storico a scopo divulgativo. (660/3206)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La Grande Storia, nei suoi vent'anni di programmazione, ha raccontato in diverse occasioni la Prima Guerra Mondiale: ad esempio « La Grande Guerra » di Nicola Caracciolo, « I ragazzi del '99 » con la consulenza storica del prof. Antonio Gibelli, ma soprattutto « 4 novembre, la vittoria ! » di Antonio Cicchino con la consulenza storica di Giovanni Sabbatucci; questo documentario in particolare ebbe l'onore di avere l'Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica. Inoltre è in preparazione un originale film documentario dedicato al ruolo e al valore delle donne nella Grande Guerra con — tra l'altro — collegamenti dal Sacrario di Redipuglia e da Aquileia.

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno mettere in evidenza che, ai fini di una valutazione puntuale dei contenuti del documentario del programma « La Grande Storia » intitolato « 1917: da Caporetto alla vittoria », (andato in onda su Raitre in data 29 ottobre 2017 con la partecipazione del prof. Ernesto Galli della Loggia, citato nell'interrogazione di cui sopra), questi devono essere contestualizzati nell'ambito dell'intero documentario, il cui intento è quello di raccontare l'ultimo anno della prima guerra mondiale anche nei suoi aspetti più discussi e controversi. All'inizio, infatti, in riferimento alle truppe dell'esercito italiano che subiranno la sconfitta di Caporetto, si dice, tra l'altro: « Le alte gerarchie militari sono spietate: 750 soldati finiscono davanti al plotone di esecuzione, per dare l'esempio: una pagina oscura della storia ». Poco più in là si aggiunge: « Molti gridano: "Il nostro nemico è Cadorna, non gli austriaci !" »; nella parte finale, si citano i milioni di morti caduti su tutti i fronti della guerra, aggiungendo che « non c'è

famiglia in cui non ci sia qualcuno ucciso, asfissiato dal gas o rimasto orfano». È questo, si dice ancora, «lo spaventoso bilancio della prima uccisione di massa della storia». In tale contesto è da inserire la frase «I leader plasmano i ricordi della guerra commissionando infiniti monumenti che raffigurano i loro soldati che marciano verso il sacrificio e la gloria. Non esiste, però, alcuna rappresentazione dei plotoni di esecuzione e della repressione imposta per mantenere l'ordine nei ranghi. Nonostante la carneficina, questi monumenti cercano quasi di convincerci che è giusto uccidere ed essere uccisi per la madrepatria».

Come appare da queste frasi, l'intento del documentario è quello di sottolineare i «lati oscuri» della Grande Guerra: i massacri spaventosi di milioni di soldati, conseguenza talvolta di una gestione quanto meno discutibile e controversa da parte delle alte gerarchie militari, tra l'altro non solo in Italia, dato che il documentario racconta l'ultimo anno della prima guerra mondiale su tutti i fronti, non soltanto su quello italiano.

Da ultimo si sottolinea come in tutti i documentari del programma «La Grande Storia» l'intento è quello di raccontare gli eventi storici in tutte le loro sfaccettature, spesso complesse e talvolta anche scomode, senza mai scadere in semplicistiche apologie, né in generiche denigrazioni.

AIROLA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

in data 6 novembre 2017 la segreteria nazionale del sindacato SNAP richiedeva, a mezzo di missiva pluri-indirizzata, il reintegro dei capitoli soppressi – e, segnatamente, relativi alle politiche del personale inerenti alla tutela dei lavoratori – del Codice Etico introdotto nel 2003;

più in particolare, a seguito della pubblicazione della comunicazione sindacale prot. S.N. 54-16 in data 12 ottobre u.s., detto Codice Etico veniva rimosso dal web;

il Codice Etico, a dire il vero, veniva letteralmente sostituito senza dare la dovuta e ufficiale informazione;

considerato che:

durante la seduta del 22 aprile 2015 il direttore pro-tempore dell'Internal Auditing della Rai, dott. Gianfranco Cariola, aveva ricordato che: «La Rai, da oltre un decennio, in particolare da agosto 2003, si è dotata di un codice etico di gruppo. Nel giugno 2013, unitamente al modello ex decreto legislativo n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti, il codice etico è stato aggiornato, in ottica di allineamento al mutato contesto normativo e organizzativo di riferimento»;

invero, il Codice Etico della Rai non è stato aggiornato, bensì sostituito integralmente da uno nuovo e, lo si ripete, sconosciuto ai più;

nel leggere il «nuovo» Codice Etico, è, infatti, possibile notare la scomparsa di interi paragrafi contenuti nel precedente, come ad esempio quelli riguardanti le politiche del personale, sostituite da poche sterili righe titolate «valore delle risorse umane»;

si chiede di sapere:

se siate a conoscenza di quanto esposto in narrativa e quali strumenti e rimedi intendiate porre in essere al fine del ripristino delle garanzie relative al personale dipendente. (661/3207)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza che le Organizzazioni Sindacali destinatarie delle comunicazioni informative in materia di normativa aziendale riguardante il personale dipendente sono solamente quelle che sottoscrivono il Contratto Collettivo di Lavoro, al cui interno sono previsti i protocolli di informativa e confronto. Tra queste non si annovera lo SNAP, che è un'associazione autonoma con la quale vi sono contatti di carattere formale (così come previsto dalla legge e dal CCL) nelle sole occasioni in cui proclamano iniziative di sciopero. Per quanto attiene al tema relativo all'aggior-

namento del Codice Etico si mette in evidenza che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2013 è stato approvato l'aggiornamento del Codice Etico Rai (in precedenza vigente dal 6 agosto 2003), che è stato poi reso noto ai dipendenti con la pubblicazione sul sito «intranet» aziendale, in linea con le policies aziendali.

Tutto ciò premesso si evidenzia, altresì, che anche nel nuovo Codice Etico sono presenti i temi relativi alle politiche del personale: più in particolare, il capitolo 5 (recante norme su «Principi di condotta nei rapporti con il personale»), il paragrafo citato nell'interrogazione relativamente alla

disciplina del «Valore delle Risorse Umane» (inserito al capitolo 2 «Fondamenti etici e obiettivi»); ancora, alcuni contenuti del capitolo 7 «Politiche sul Personale» sono stati riproposti ed evidenziati in altri paragrafi, principalmente nell'ambito del Capitolo 4 «Principi di condotta generali» (specificamente quelli attinenti ai temi «diligenza, correttezza, buona fede e lealtà», «rispetto della privacy», «conflitto d'interessi», «tutela del patrimonio aziendale», «regali e atti di cortesia»). Si ritiene pertanto, nel complesso, che le garanzie relative al personale dipendente risultino confermate anche nel nuovo Codice.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 367 |
| Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni Silveri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 367 |

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 19.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

(La Commissione concorda).

**Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri,
Paolo Gentiloni Silveri.**

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni Silveri.

L'audizione odierna è dedicata alle politiche generali seguite dal Governo in tema di lotta alla mafia.

Paolo GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (PD), Vincenzo BRUNO BOSSIO (PD), Laura GARAVINI (PD), Angelo ATTAGUILE (LNA) e Riccardo NUTI (Misto) e i senatori Franco MIRABELLI (PD) e Giuseppe LUMIA (PD), cui risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Presidente del Consiglio per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli | 368 |
|---|-----|

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale della Pubblica Sicu-

rezza e Capo della Polizia prefetto Franco GABRIELLI, il quale svolge una relazione sulla quale intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati GUERINI (PD) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Tunisia in Italia, S.E. Moez Sinaoui (*Svolgimento e conclusione*)

369

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 dicembre 2017. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO, indi del vicepresidente Giorgio BRANDOLIN.

La seduta comincia alle 14.10.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Tunisia in Italia, S.E. Moez Sinaoui.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta streaming sperimentale sulla web tv della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Moez SINAOUI, *ambasciatore di Tunisia in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-MAIE) e, a più riprese, Riccardo MAZZONI (AL-A), Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, e il senatore Paolo ARRIGONI (LN-Aut), a più riprese.

Risponde l'ambasciatore Moez SINAOUI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Sinaoui, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 370 |
| Audizione di associazioni e comitati ambientalisti della provincia di Grosseto (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 370 |

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 6 dicembre 2017. – Presidenza della presidente Chiara BRAGA.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara BRAGA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di associazioni e comitati ambientalisti della provincia di Grosseto.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara BRAGA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Ugo Corrieri, presidente di ISDE-Medici per l'ambiente della provincia di Grosseto e coordinatore di ISDE-

Medici per l'ambiente per il Centro Italia, che ringrazia della presenza.

Ugo CORRIERI, *presidente di ISDE-Medici per l'ambiente della provincia di Grosseto e coordinatore di ISDE-Medici per l'ambiente per il Centro Italia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), nonché Chiara BRAGA, *presidente*.

Ugo CORRIERI, *presidente di ISDE-Medici per l'ambiente della provincia di Grosseto e coordinatore di ISDE-Medici per l'ambiente per il Centro Italia*, risponde ai quesiti posti.

Chiara BRAGA, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Quindi, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della dottoressa Maria Patrizia Latini, delegata LIPU per la provincia di Grosseto, che ringrazia della presenza.

Maria Patrizia LATINI, *delegata LIPU per la provincia di Grosseto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), nonché Chiara BRAGA, *presidente*.

Maria Patrizia LATINI, *delegata LIPU per la provincia di Grosseto*, risponde ai quesiti posti.

Chiara BRAGA, *presidente*, ringrazia l'intervenuta per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 372 |
| Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla contraffazione nel settore farmaceutico (relatore on Russo) (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>) | 372 |
| ALLEGATO (<i>Relazione sulla contraffazione nel settore farmaceutico</i>) | 374 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 372 |
| Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Siena, Aldo Natalini (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 373 |
| Audizione del professore dell'Università di Messina, Ferdinando Ofria, e dell'avvocato Andrea Caristi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 373 |
| AVVERTENZA | 373 |

Mercoledì 6 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla contraffazione nel settore farmaceutico (relatore on Russo).

(Seguito dell'esame e approvazione).

Mario CATANIA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, iniziato lo scorso 29 novembre 2017, dello schema di relazione sulla con-

traffazione nel settore farmaceutico di cui è relatore il deputato Paolo Russo.

Avverte che è stata distribuita la relazione comprensiva di alcune riformulazioni (*vedi allegato*). Su tale testo esprime il proprio apprezzamento.

Susanna CENNI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo.

La Commissione approva all'unanimità lo schema di relazione.

Mario CATANIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato come Doc XXII-bis n. 18.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso con modalità sperimentale sulla web tv della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Siena, Aldo Natalini.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Aldo NATALINI, *Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica del Tribunale di Siena*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*.

Aldo NATALINI, *Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica del Tribunale di Siena*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Sostituto Procuratore Natalini, dichiara conclusa l'audizione e avverte che la documentazione depositata è a disposizione presso l'archivio della Commissione.

Audizione del professore dell'Università di Messina, Ferdinando Ofria, e dell'avvocato Andrea Caristi.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Ferdinando OFRIA, *professore dell'Università di Messina*, e Andrea CARISTI, *avvocato*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il professor Ofria e l'avvocato Caristi, dichiara conclusa l'audizione e avverte che la documentazione depositata è a disposizione presso l'archivio della Commissione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA CONTRAFFAZIONE
NEL SETTORE FARMACEUTICO (relatore on. Paolo Russo)**

INDICE

INTRODUZIONE

1. LE CARATTERISTICHE DELLA CONTRAFFAZIONE DEI FARMACI
 - 1.1 Dimensioni del fenomeno
 - 1.2 Il traffico di farmaci illeciti su *internet*
 - 1.2.1 Entità del fenomeno
 - 1.2.2 La normativa in materia
 - 1.3 Una dimensione internazionale ben oltre l'Europa
2. LE FORME DELLA COMMERCIALIZZAZIONE ILLECITA DI FARMACI
 - 2.1 I farmaci falsi
 - 2.2 Altre forme di traffico illegale di farmaci
 - 2.2.1 Il traffico illegale di farmaci
 - 2.2.2 Il problema dell'indisponibilità di farmaci e il ruolo dei farmacisti-grossisti
 - 2.3 I furti di farmaci
3. I SISTEMI DI TRACCIATURA
 - 3.1 Il bollino ottico e la Banca dati centrale del farmaco
 - 3.2 Il nuovo sistema comunitario del Data Matrix
 - 3.3 Problemi connessi all'introduzione della direttiva Data Matrix
4. IL CONTRASTO IN ITALIA DELLA CONTRAFFAZIONE DEI FARMACI
 - 4.1 Strutture nazionali per il contrasto della contraffazione e dei falsi nel settore dei farmaci
 - 4.2 L'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio
 - 4.3 L'informazione al pubblico
5. IL CONTRASTO IN SEDE INTERNAZIONALE DELLA CONTRAFFAZIONE DEI FARMACI
 - 5.1 Iniziative di cooperazione
 - 5.2 La Convenzione Medicrime
6. CONCLUSIONI E PROPOSTE PER UNA VERA TRACCIABILITÀ

INTRODUZIONE.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'inchiesta sul tema in oggetto in considerazione della rilevanza del settore farmaceutico e di come esso sia interessato da crescenti fenomeni di contraffazione nel contesto internazionale, anche per lo sviluppo del commercio elettronico.

Infatti, mentre nei Paesi come l'Italia che hanno dedicato molta attenzione a tutelare la legalità nel settore della produzione e della distribuzione dei farmaci, realizzando un efficace sistema di tracciabilità degli stessi, il fenomeno ha una rilevanza negativa inferiore a quella riguardante altri settori merceologici, a livello mondiale i casi di contraffazione e furto dei medicinali sono in aumento.

Secondo il Pharmaceutical Security Institute, senza considerare il mercato sommerso dei farmaci contraffatti, il numero dei casi è passato da 2.177 casi nel 2014 a 3.002 nel 2015 (1).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2017 fornisce stime di un *range* di crescita delle vendite di prodotti farmaceutici falsi, incrementato su base annua da 163 miliardi di dollari a 217 miliardi di dollari, riferendo che secondo le industrie produttrici, il settore è tra quelli più lucrativi all'interno del panorama del commercio illecito globale.

La contraffazione nel settore riguarda sia i farmaci tradizionali – farmaci di marca (cosiddetto *branded*) o farmaci generici (o equivalenti), sia i cosiddetti farmaci *lifestyle saving*, quali quelli contro le disfunzioni erettili, i farmaci dimagranti, gli steroidi ed anabolizzanti, che registrano una crescita considerevole dello smercio.

Le audizioni hanno rilevato come la composizione dei farmaci illeciti sia compresa tra due indici: vi sono medicinali falsi contenenti le medesime sostanze del farmaco originale ma in dosaggi diversi dal necessario e dal dichiarato; spesso si ha l'utilizzo di sostanze diverse da quelle dichiarate, con l'uso di sostanze senza alcun principio attivo, realizzate a basso costo o, addirittura, preparati composti da ingredienti contaminati o pericolosi.

Le conseguenze, in tutti i casi, sono l'inefficacia per le cure necessarie per la bassa qualità dei farmaci contraffatti oppure danni gravi per i pazienti in presenza di sostanze chimiche pericolose per la salute in quanto nocive, guaste o imperfette per il dosaggio.

Il pericolo è ancora maggiore per lo sviluppo del commercio di farmaci su *internet*, che prescinde dalla presentazione delle ricette

(1) V. audizione, il 27 aprile 2017, del Segretario Generale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), Maurizio Pace.

mediche per l'acquisto ad aprire un indiscriminato accesso ai farmaci, lasciando privi di ogni difesa gli acquirenti rispetto alle organizzazioni dedite al falso. (2)

Le ricadute negative della contraffazione, in generale, sono state evidenziate dalla Commissione in più occasioni nel corso della legislatura: gli effetti nocivi sulla concorrenza e i rilevanti danni al sistema produttivo, per la riduzione dei legittimi profitti per le aziende titolari dei diritti di proprietà industriale e per i titolari di diritti di proprietà intellettuale; i danni indiretti alle stesse aziende che, per effetto dei mancati introiti derivanti dai diritti di proprietà industriale, vedono ridotto il proprio fatturato disponibile per investimenti qualificati da destinare all'innovazione, alla ricerca e all'adeguamento delle produzioni; i fenomeni rilevanti di evasione fiscale; lo sfruttamento del lavoro nero; l'aumento dei profitti per le organizzazioni criminali, con ricadute sull'ordine pubblico; i danni all'ambiente derivanti dallo smaltimento delle lavorazioni illecite, spesso con materie prime pericolose; danni alla salute del consumatore.

Nella contraffazione farmaceutica gli elementi caratteristici di estrema pericolosità della contraffazione, si caratterizzano ulteriormente per la specificità del prodotto interessato e per le gravi ripercussioni sulla salute umana.

Un primo effetto deleterio derivante dall'acquisto di tali prodotti da soggetti non legittimati consiste proprio nell'assunzione di farmaci in assenza di prescrizioni mediche.

Un secondo effetto deriva dal fatto che i danni per il consumatore, trattandosi di prodotti destinati alla cura della salute, sono evidenti, essendo i prodotti falsi nocivi o al più inefficaci.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione ha pertanto deliberato lo svolgimento di un'inchiesta sul tema in oggetto in considerazione della gravità del fenomeno rapportato all'enorme sviluppo in sede internazionale della contraffazione, approfondendo sia il profilo dell'adeguatezza della legislazione della normativa comunitaria in materia di smercio dei farmaci, sia il tema delle scelte tecnologiche a supporto della tracciabilità della filiera del farmaco.

L'inchiesta si è svolta con un numero ampio di audizioni, che hanno visto le istituzioni e le associazioni impegnate nella lotta alla contraffazione nel settore del farmaco, e con lo svolgimento di un Seminario riguardante la tecnologia nella lotta alla contraffazione, svoltosi alla Camera dei deputati il 13 aprile 2017, nel quale alcuni contributi delle aziende presenti hanno riguardato le soluzioni tecnologiche a sostegno della tracciabilità nel settore. (3)

(2) Sul tema della vendita di farmaci tramite *e-commerce* v. Doc. conclusivo dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'*e-commerce* farmaceutico svolta dal maggio 2009 al marzo 2010 dalla 12^a Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica (Doc. XVII, N. 6).

(3) Sono stati auditi: il 3 febbraio 2016 il Comandante delle Unità Speciali della Guardia di Finanza, Gennaro Vecchione e il Capo del III Reparto – Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti; il 22 giugno 2016 il Direttore Generale dell'Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici, ASSOGENERICI, Michele Uda; il 28 settembre 2016 il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi e il Capo del II Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti; il 26 gennaio 2017 il Dirigente dell'Area Vigilanza *Post-Marketing* dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Domenico Di Giorgio; il 26 gennaio 2017 la Direttrice della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, Ufficio 4 – Sistema informativo del Ministero della salute, Claudia Biffoli; il 2 febbraio 2017

I temi trattati sono molteplici: dalle caratteristiche e dimensioni della falsificazione contraffazione dei farmaci, alle diverse forme di traffico di farmaci illeciti: i farmaci falsi, il traffico illegale di farmaci e l'indisponibilità degli stessi per i consumatori, legato al problema dell'assunzione del ruolo di grossisti da parte delle farmacie.

Un capitolo particolare è dedicato ai sistemi di tracciatura, con riferimento alla situazione attuale esistente in Italia e alla prossima introduzione del nuovo sistema di tracciatura approvato dall'Unione europea.

La Commissione, ha poi esaminato in dettaglio le forme di contrasto alla contraffazione, sia su base nazionale che internazionale.

Da tale inchiesta scaturiscono una serie di considerazioni e di proposte che si propongono di fornire un contributo concreto per combattere il fenomeno della contraffazione dei farmaci

1. LE CARATTERISTICHE DELLA CONTRAFFAZIONE DEI FARMACI.

1.1 Dimensioni del fenomeno.

Da dati dell'AIFA (4) si evince che il fenomeno della falsità e contraffazione dei farmaci è molto diverso a seconda dell'area geografica di riferimento.

Dalle audizioni è emerso, concordemente da parte degli auditi, che mentre in Italia il fenomeno della contraffazione farmaceutica è molto limitato, a livello mondiale si sta ampliando (5).

Il fenomeno è molto esteso nei Paesi in via di sviluppo, principalmente per i farmaci destinati alla cura di gravi patologie (ad

il Presidente di Federfarma, Annarosa Racca; il 2 febbraio 2017 il Vicepresidente dell'Associazione Farmacie Comunali ASSOFARM, Roberto Rava; il 9 febbraio 2017 il Presidente di Farindustria – Associazione delle imprese del farmaco aderente a Confindustria, Massimo Scaccabarozzi; il 9 febbraio 2017 il Direttore del Centro di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF), Ettore Novellino; il 9 febbraio 2017 il Direttore Generale dell'Associazione Distributori Farmaceutici, Walter Ferraris e il Consigliere dell'Associazione Distributori Farmaceutici (ADF), Renato Porcelli; il 15 febbraio 2017 il professor Andrea Di Nicola, dell'Università di Trento; il 1° marzo 2017 il membro del Comitato Esecutivo della Società Italiana di Urologia (SIU), Giuseppe Carrieri; il 1° marzo 2017 il Comandante dei NAS dell'Arma dei Carabinieri, Claudio Vincelli; il 1° marzo 2017 il Presidente di Federfarma Servizi, Antonello Mirone; il 1° marzo 2017 il professore ordinario del Dipartimento di Farmacia di Biotecnologie dell'Università di Bologna, Maurizio Cini; il 27 marzo 2017 il rappresentante dell'OECD, Stephane Jacobzone, Counsellor Reform of the Public Sector Public Governance and Territorial Development; il 27 aprile 2017 il Segretario Generale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), Maurizio Pace; il 27 aprile 2017 il Managing Director Hylobates Consulting S.r.l., Luca Bucchini; il 6 giugno 2017 il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando; il 18 settembre 2017 il Manager dell'azienda Palladio Group S.p.A., Gabriele Iannizzotto e la responsabile R&D dell'azienda Pilot Italia S.p.A, Elena De Chiara; il 16 novembre 2017 Comandante dei NAS dell'Arma dei Carabinieri, Adelmo Lusi.

(4) Dati tratti dal volume « *Farmaci contraffatti: il fenomeno e le attività di contrasto* » a cura di D. Di Giorgio, realizzato nell'ambito delle attività anticontraffazione realizzate dall'AIFA in cooperazione con l'European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare del Consiglio d'Europa.

(5) Per i diversi profili di osservazione, in questo senso, v. le audizioni dei comandanti dei NAS dei Carabinieri pro tempore, Claudio Vincelli il 1° marzo 2017 e Adelmo Lusi il 16 novembre 2017, le audizioni del 2 febbraio 2017 con il Presidente e il Direttore generale di Federfarma, Annarosa Racca e Riccardo Berno e del 9 febbraio 2017, con il Presidente di Farindustria, Massimo Scaccabarozzi e l'audizione del 9 febbraio 2017 con il Direttore del Centro di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF) Ettore Novellino.

esempio malaria o malattie epidemiche) e si ricollega al delicato tema dell'accesso di Paesi del terzo mondo a farmaci molto costosi, in forza dei diritti di proprietà industriale detenuti dalle aziende farmaceutiche.

Di questo problema si è avuto contezza nei lavori dell'iniziativa IMPACT dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i cui lavori sono stati rallentati dalle questioni poste da molti Paesi asiatici (tra cui l'India) e sudamericani (tra cui il Brasile), che producono prodotti farmaceutici in deroga ai diritti di proprietà industriale, circa la ritenuta volontà di danneggiare con le iniziative anticontraffazione, le ditte che producono « genericis in deroga » per i mercati nazionali.

Non a caso la direttiva europea sui farmaci, di cui si dirà successivamente, ha introdotto il concetto di falsificazione non di contraffazione dei farmaci, proprio per non limitare il tema della tutela del diritto alla salute nel settore alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (brevetti e marchi) sui farmaci.

Nei Paesi sviluppati il fenomeno è invece in particolare espansione per i farmaci volti a migliorare le prestazioni fisiche e sessuali (6).

Secondo l'AIFA, dai dati relativi al 2016, emerge che la tipologia di farmaci che sono stati più oggetto di sequestri in Italia da parte delle autorità competenti, sono quelli per il trattamento delle disfunzioni erettili e quelli con tossine botuliniche, oltre all'uso di integratori alimentari per celare la presenza illecita di principi attivi farmaceutici (7).

Le dimensioni della contraffazione dei farmaci non è quantificabile con certezza.

Secondo il Consiglio d'Europa il commercio di farmaci contraffatti supera di 25 volte quello delle sostanze stupefacenti (8).

Secondo l'OCSE, trattandosi di un fenomeno che appartiene all'economia sommersa di tipo criminale, è difficile definirne l'entità. Nel suo Report *Illicit Trade: Converging Criminal Networks*, dell'aprile 2016, è contenuta un'analisi del fenomeno dei medicinali contraffatti. Sono citati dati elaborati dal Pharmaceutical Security Institute (PSI) (9), secondo i quali il 32% dei farmaci contraffatti non contiene principi attivi, il 20% ne contiene in quantità non corrette, il 21.4% è composto da ingredienti sbagliati, il 15.6% ha corrette quantità di principi attivi ma un *packaging* falso, l'8.5% contiene alti livelli di impurità e contaminanti. Il rapporto pone particolare attenzione sul traffico via *Internet*, che rappresenta, ormai, lo strumento più diffuso per vendere farmaci illegali.

L'Organizzazione mondiale della sanità si riferisce nel suo sito ad una valutazione del *Center for Medicines in the Public Interest* (CMPI), che mentre nel 2006 ipotizzava che il giro d'affari dei farmaci

(6) V. documento depositato in Commissione dal Presidente di Farindustria, Massimo Scaccabarozzi, in occasione dell'audizione del 9 febbraio 2017.

(7) Dati comunicati nel evento « Strategie di contrasto alla contraffazione farmaceutica » in occasione dei lavori del G7 Salute a Milano il 5 e 6 novembre 2017.

(8) Dati forniti nell'evento « Strategie di contrasto alla contraffazione farmaceutica » organizzato in occasione del G7 Salute a Milano del 5 e 6 novembre 2017.

(9) Il PSI ha collaborato con AIFA in *Fakeshare 2013-2015*, progetto coordinato dall'AIFA, cofinanziato dal Programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità" della CE per sviluppare iniziative coordinate (indagini, campagne di sensibilizzazione e attività di formazione) per il contrasto alla distribuzione illegale di farmaci attraverso internet.

contraffatti aveva raggiunto i 75 miliardi di dollari nel 2010, nel 2016 si è arrivati ad un volume di affari superiore ai 200 milioni di dollari.

La società di consulenza *Price Waterhouse Coopers*, in uno studio del marzo 2006, stima che i farmaci contraffatti causano in media perdite per 32 miliardi di dollari ogni anno all'industria farmaceutica mondiale.

Come già accennato, nelle valutazioni di molti auditi (10) il fenomeno della contraffazione dei farmaci in Italia non ha dimensioni rilevanti, sia perché il nostro Paese dispone di un efficace sistema di tracciabilità dell'intera filiera della produzione e distribuzione, sia in quanto il meccanismo del rimborso del prezzo di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale rende poco conveniente, dal punto di vista economico, il ricorso al mercato del falso.

La maggior rilevanza si ha nel campo dell'acquisto sui siti *internet* di farmaci ben individuati.

Nel circuito illegale della commercializzazione dei farmaci, le condotte di questo tipo sono rubricate, anche ai fini penali, come la commercializzazione di prodotti privi di autorizzazione per l'immissione in commercio, la ricettazione ed incauto acquisto di farmaci, la violazione delle norme sul *doping* sportivo, l'acquisto di farmaci con principi attivi stupefacenti ad azione psicotropa.

1.2 Il traffico di farmaci illeciti su internet.

Va rilevato al proposito che già dall'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione dell'*e-commerce* condotta dalla 12a Commissione del Senato della scorsa legislatura (11), è emersa con chiarezza l'esistenza di un rilevante mercato in rete di farmaci ad alto potenziale d'abuso, che consente l'accesso tramite *internet* ad enormi quantitativi di medicinali non controllati o contraffatti, per di più eludendo l'obbligo della prescrizione medica.

1.2.1 Entità del fenomeno.

Tale canale commerciale ha avuto il merito di allargare l'ambito del commercio legale di beni agli utenti. (12) Tuttavia va rilevato che secondo l'OCSE più del 50% dei farmaci acquistati sul *web* sono contraffatti e arrivano da siti illegali.

La *Food and Drug Administration* (FDA) degli Stati Uniti ritiene che *internet* costituisca il modo privilegiato di acquisto di farmaci illegali, utilizzando il cosiddetto *dark web* che consente di occultare gli IP e impiegando criptovalute come mezzi di pagamento (bitcoin, monero, ecc.), da Paesi quali gli Stati Uniti, il Pakistan, la Turchia, l'India e la Cina.

(10) V. Audizione del 1° marzo 2017 con il Comandante dei NAS dell'Arma dei Carabinieri, Claudio Vincelli e nello stesso senso l'audizione in Commissione del vicepresidente dell'Associazione Farmacie Comunali (ASSOFARM) Roberto Rava, il 2 febbraio 2017.

(11) Doc. conclusivo dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'*e-commerce* farmaceutico svolta dal maggio 2009 al marzo 2010 dalla 12ª Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica (Doc. XVII, N. 6).

(12) In questo senso v. l'audizione del 2 febbraio 2017 dei vicepresidenti Roberto Rava e Luca Pieri e del componente del Coordinamento dei Direttori Marco De Martinis dell'Associazione Farmacie Comunali (ASSOFARM).

Le analisi di EUROPOL ritengono che il commercio di medicinali falsi valga 16 miliardi di euro all'anno e che la maggior parte di farmaci contraffatti transiti su *internet* ed inviata per l'82% con piccole spedizioni postali (13).

Lo sviluppo del mercato di farmaci illegali sulla rete dipende da numerosi fattori.

Innanzitutto va considerato l'aumento globale del volume dei traffici commerciali su *internet*, che si porta dietro, inevitabilmente una crescita dell'offerta e dell'acquisto anche di prodotti contraffatti (14). Su un totale di circa 14 mila miliardi di euro di PIL prodotti nell'Unione europea nel 2016, quasi il 5% è stato prodotto dal commercio *on line*; le previsioni al 2020 prevedono un aumento esponenziale del 50%, per un valore stimato al 7,5% del totale del PIL realizzato nell'UE (15). Il totale di consumatori mondiali definiti come *e-shoppers* è stato stimato in circa 1,7 miliardi di persone nel 2015 su base globale. La Cina capeggia la classifica dei Paesi con il maggiore fatturato nell'*e-commerce*, con oltre 500 miliardi di euro, mentre tra i primi dieci Paesi al mondo, per volume di acquisti *on line*, solo tre sono europei. (16) Le stime OCSE riferiscono di un aumento del fatturato dell'attività di contraffazione *on line* maggiore rispetto alla crescita del fatturato del commercio elettronico internazionale legale, dovuto anche alla presenza di organizzazioni criminali internazionali che si sono dedicate al versante della contraffazione. Nell'audizione con INDICAM del 10 marzo 2016 (17), è stato riferito come la contraffazione *on line* cresca, ogni anno a livello mondiale, del 15,6%, con un costo per l'economia stimato in 1.800 miliardi di dollari.

Il CENSIS ha stimato in circa 6,5 miliardi di euro, con 104.500 unità lavorative perse (per contraffazione e pirateria), le perdite per le imprese italiane nei vari settori industriali individuando tra i comparti produttivi maggiormente interessati oltre al *fashion* (abbigliamento e accessori), all'elettronica di consumo e ai prodotti alimentari, proprio il settore dei farmaci (18).

Su *internet* particolarmente rilevante è la vendita di integratori alimentari, molto utilizzati nel settore sportivo e per le aspettative di benessere fisico (19). Sebbene in Italia la spesa per gli integratori si attesti a 150 milioni di euro rispetto ai 20 miliardi di farmaci (del SSN, ospedalieri e di fascia C), il mercato degli integratori alimentari è in forte crescita, con 200 milioni di pezzi venduti. Per questi prodotti non vale la regolamentazione rigida prevista per le sostanze farmaceutiche.

(13) Dati forniti nell'evento « Strategie di contrasto alla contraffazione farmaceutica » organizzato in occasione del G7 Salute a Milano del 5 e 6 novembre 2017.

(14) Dati tratti dall'audizione del 10 marzo 2016 del Segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi.

(15) Fonte: *E-commerce Europe*.

(16) V. sul punto Relazione sul fenomeno della contraffazione sul *web* (relatore on. Davide Baruffi) approvata dalla Commissione nella seduta del 23 marzo 2017.

(17) Audizione del 10 marzo 2016 del Segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi.

(18) Dati citati nell'audizione del 3 marzo 2016 con il Segretario generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV) Federico Bagnoli Rossi.

(19) Sul tema v. audizioni, il 27 aprile 2017 con il Managing Director Hylobates Consulting S.r.l., Luca Bucchini, società di consulenza nel settore chimico-cosmetico-farmaceutico e il 9 febbraio 2017 con il Direttore del Centro di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF) Ettore Novellino.

Nel settore specifico dei medicinali la crescita della contraffazione e dei falsi *on line* deriva anche dal traino rappresentato dai cosiddetti prodotti *Lifestyle saving*.

Per tali prodotti, che oltre a non essere rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono costosi, e quindi offrono ampi margini di profitto al commercio illecito, il ricorso all'acquisto su *internet* è anche stimolato dall'anonimità del medesimo, senza l'imbarazzo derivante dalla necessità di ottenere una prescrizione medica.

Inoltre il ricorso alla rete è stimolato anche da intermediari cui si rivolgono i consumatori, come i *sexy shop* per i farmaci contro le disfunzioni erettili o le palestre e i centri estetici per i cosiddetti *lifestyle saving*, che intendono rifornire i propri clienti di tali prodotti. In generale molti centri di aggregazione, comprese anche le discoteche, segnatamente per le sostanze psicotrope, possono essere facilmente clienti del mercato *internet*.

1.2.2 La normativa in materia.

Per quanto riguarda la normativa va ricordato che l'articolo 112-quater del D.Lgs. n. 219/2006, modificato dal D.Lgs. n. 17/2014, che recepisce la Direttiva europea 2011/62/EU, ha consentito la vendita e l'acquisto *on line* di farmaci che non hanno bisogno di prescrizione medica (cosiddetti farmaci da banco o OTC, medicinali da automedicazione).

Non è invece consentita la vendita *on line* di farmaci che richiedono la prescrizione medica. Il relativo decreto ministeriale Salute è stato emanato nel 2017.

La vendita *on line* è oggi consentita solo a farmacie e parafarmacie già autorizzate alla vendita in Italia. L'autorizzazione per la vendita *on line* è rilasciata su base regionale.

Le farmacie *on line* legali sono riconoscibili attraverso un « logo identificativo nazionale », un bollino di sicurezza, conforme alle indicazioni dell'UE, rilasciato dal Ministero della Salute, le cui caratteristiche tecniche intendono prevenire utilizzi fraudolenti. Il logo deve essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web dedicato (20).

Risulta che su più di 18.000 farmacie in Italia solo 368 abbiano chiesto di operare anche come farmacie *on line* (21).

In audizione è stato peraltro riferito (22) che l'Italia figura al primo posto in Europa per l'acquisto di farmaci su *internet*.

Per l'acquisto da farmacie estere di farmaci, che *internet* consente, si pone il problema del rispetto della necessità di prescrizione medica per i farmaci non OTC (ai sensi degli artt. 87 e segg. del D.Lgs. n. 219/2006, n. 219; altro problema è quello della possibilità di acquistare su *internet* farmaci non autorizzati in Italia, per i quali occorre sia una richiesta da parte di un medico curante sia l'autorizzazione del Ministero della salute all'importazione.

(20) Circolare del Ministero della Salute del 27 gennaio 2016 sulla vendita *on line* dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

(21) Dati forniti nell'audizione del 2 febbraio 2017 dal Presidente di Federfarma, Annarosa Racca.

(22) V. audizione, il 27 aprile 2017, del Segretario Generale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), Maurizio Pace

Altra norma importante in materia è quella di cui all'articolo 142-quater del D.Lgs. n. 219/2006 come successivamente modificato, che consente ora al Ministero della salute, su proposta dell'AIFA, dopo istruttoria espletata da una Conferenza di servizi istruttoria in collaborazione con i NAS, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia delle dogane ed altri Ministeri interessati, con il supporto del MISE- DG lotta alla contraffazione, di disporre con provvedimento motivato, anche in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali di offerta di farmaci su *internet* accertate come illegali.

Il Ministero della salute può emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali di utenti attivi dall'Italia.

In caso di inottemperanza si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a 250.000.

Altra misura prevista dalla stessa normativa, avente carattere preventivo, consiste nell'indizione periodica da parte dell'AIFA di una conferenza dei servizi istruttoria, cui partecipano il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico, i NAS e, come osservatori, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e il Consiglio nazionale delle ricerche, per identificare le violazioni alla disciplina sulla vendita in rete di farmaci sulla base dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con i NAS.

1.3 La dimensione internazionale ben oltre l'Europa.

Come la Commissione ha avuto modo di ribadire in tutte le relazioni tematiche sinora presentate alla Camera, e come già detto in precedenza, il fenomeno della contraffazione ha assunto ormai una dimensione industriale ed internazionale che non ha più niente a che vedere con quella locale e sostanzialmente artigianale del passato.

Il problema non è solo europeo, a risolvere il quale si rivolgono la Direttiva 2011/62/UE e il Regolamento delegato n. 2016/161, ma di ambito internazionale.

Tale profilo costituisce un carattere distintivo del fenomeno, sia per le sempre più strette connessioni della contraffazione con la criminalità organizzata (23), che negli ultimi decenni ha esteso a tale settore l'ambito di attività del proprio business illecito, sia per lo sviluppo del commercio in sede mondiale e sovranazionale sia per la globalizzazione dell'economia.

La dimensione globale del fenomeno è certificata sia dal WTO (*World Trade Organization* (24)), che ritiene che i beni contraffatti costituiscano tra il 5 e il 7% del commercio mondiale, per un valore di circa 600 miliardi di dollari all'anno, sia dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE), la quale valuta che ogni anno il volume delle merci contraffatte veicolate, superi i 250 miliardi di dollari, escludendo le merci prodotte e vendute all'interno dello stesso Paese, quelle acquistate via *internet* e le attività economiche indirette.

(23) Sul punto v. Relazione sui rapporti tra criminalità organizzata e contraffazione, relatrice on. Susanna Cenni, approvata dalla Commissione nella seduta del 2 agosto 2017.

(24) *United nation office on Drugs and Crime, The Globalization of Crime. A Transnational Threat Crime Assessment*, 2010, pp. 177-178.

Aggiungendo questi ultimi fattori, la stima dell'impatto globale della contraffazione salirebbe ad un ammontare nettamente superiore (25).

La contraffazione si manifesta, quindi, come un fenomeno pervasivo e ramificato che riguarda ormai i prodotti di ogni comparto produttivo che presenti margini di profitto interessanti, tra cui, sicuramente, i farmaci.

Di qui la necessità di operare, in sede di contrasto, con iniziative di respiro internazionale e forme di coordinamento multilaterale tra i vari Paesi coinvolti.

2. LE FORME DELLA COMMERCIALIZZAZIONE ILLECITA DI FARMACI.

2.1 I farmaci falsi.

In tema di farmaci falsi e contraffatti la definizione giuridica è contenuta nella direttiva 2011/62/UE, che ha modificato la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. La direttiva è stata recepita dal decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 17, che ha modificato il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.

La direttiva ha introdotto la nozione di farmaco « falsificato », scegliendo di non utilizzare la definizione di farmaco « contraffatto », per restare nell'ambito proprio della tutela della salute e non entrare nel merito delle questioni attinenti ai diritti di proprietà industriale (26).

La direttiva, infatti, espressamente esclude l'ambito di applicazione della definizione le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Si tratta di una scelta ispirata ad un approccio pragmatico, che ha tenuto conto della difficoltà di riconoscere completamente in sede europea, la tutela dei diritti di proprietà industriale, la realtà oggettiva della contraffazione che lede gravemente gli IPR – ma del resto lo stesso avviene anche in sede internazionale, ove manca un Accordo per il contrasto della contraffazione – e che quindi non ha risolto in via definitiva il problema di una definizione condivisa del concetto di contraffazione.

Tale soluzione è invece presente nella Convenzione Medicrime, – che non a caso non è stata ancora ratificata da molti dei Paesi UE sottoscrittori dell'accordo e di cui si dirà dopo – che prevede per gli Stati aderenti, l'obbligo di introduzione nella propria legislazione il reato di contraffazione nei farmaci, relativamente alla fabbricazione e alla distribuzione di medicinali immessi sul mercato senza autorizzazione o in violazione delle norme di sicurezza.

Peraltro, da un punto di vista pratico, l'introduzione del concetto di farmaco falso non pregiudica la possibilità di disporre di una sorta

(25) BASCAP (*Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy*) and ICC (*International Chamber of Commerce*), *Roles and Responsibilities of Intermediaries: Fighting Counterfeiting and Piracy in the Supply Chain*, 2015.

(26) V. audizione del 26 gennaio 2017 con il Dirigente Area Vigilanza Post-Marketing dell'AIFA, Domenico Di Giorgio.

di doppia tutela, nel senso che i farmaci protetti ai sensi della normativa sui brevetti o dei marchi, possono comunque essere tutelati ai sensi della normativa sui diritti di proprietà industriale, sia in sede civile che penale, cui si aggiungono le tutele fornite dalla normativa a difesa della salute pubblica, con la possibilità di disporre il ritiro di farmaci per falsa rappresentazione.

La nozione di farmaco falsificato è molto estesa.

All'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE è stato aggiunto infatti il n. 33) che definisce il medicinale falsificato con riferimento alla falsa rappresentazione concernente tre parametri: identità, origine e tracciabilità (la direttiva usa il termine « la sua storia »).

La falsa rappresentazione circa l'identità riguarda, compresi anche l'imballaggio e l'etichettatura, la denominazione o la composizione, in relazione a uno qualsiasi dei componenti, compresi gli eccipienti, e il relativo dosaggio.

Circa i principi attivi che caratterizzano la composizione del farmaco, ossia le sostanze che ne garantiscono le proprietà terapeutiche, sono ipotizzabili diverse ipotesi: l'assenza dei principi attivi indicati nella confezione; la presenza di ingredienti tossici o nocivi; la presenza di un principio attivo diverso da quello dichiarato nella confezione; la presenza di un principio attivo, ma con un dosaggio diverso da quello indicato, ovvero con il dosaggio corretto, ma con una provenienza e una qualità diversa da quella indicata sulla confezione.

La falsa rappresentazione circa l'origine riguarda il fabbricante, il Paese di fabbricazione, il Paese di origine e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

La falsa rappresentazione circa la « sua storia », infine, riguarda i registri e i documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati. Per tale nozione, dunque, l'uscita di un farmaco dalla filiera legale o l'uscita e il suo successivo rientro, determinano la sussistenza della falsità. È questo il caso di un medicinale rubato, rietichettato e rimesso sul mercato con l'indicazione di un dosaggio superiore rispetto a quello reale contenuto nel farmaco.

Vi è quindi un rapporto diretto tra l'etichettatura e il farmaco, in quanto la prima riporta informazioni ingannevoli sia sul contenuto che sull'origine del farmaco.

Per la regolarità della preparazione dei farmaci due altri profili hanno notevole rilevanza.

Il primo è quello di farmaci che contengono principi attivi prodotti in Paesi dove le norme di GMP (*Good Manufacturing Practices*, norme di buona preparazione) non sono rispettate e che però riportano sulle confezioni informazioni sul rispetto delle stesse. (27) Anche in questo caso, che riguarda differenze di disciplina normativa tra i vari Paesi, si rientra nell'ipotesi della falsa rappresentazione, in quanto un farmaco composto secondo regole diverse da quelle italiane ed europee, non può ricevere l'autorizzazione all'immissione in commercio.

Altro filone da considerare è quello della buona conservazione del farmaco, ad esempio nel rispetto dei criteri della cosiddetta catena del

(27) V. audizione il 9 febbraio 2017 del Direttore del Centro di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF) Ettore Novellino.

freddo, rigorosamente rispettati nelle filiere legali di distribuzione ma di cui non si ha modo di controllarne il rispetto nel commercio di farmaci su *internet* (28).

2.2. Altre forme di traffico illegale di farmaci.

Accanto al fenomeno della contraffazione in senso stretto va fatto un riferimento a tre fenomeni che, al pari dei farmaci falsi, rientrano del tutto nel quadro dei comportamenti criminosi riguardanti il settore e che rispondono alle medesime tematiche per quanto riguarda il tema dell'adeguatezza dei sistemi di tracciabilità e delle forme di contrasto:

- 1) il traffico illecito di farmaci, in sé non falsi ma con illiceità derivante dalle modalità di distribuzione commercializzazione;
- 2) l'indisponibilità di medicinali sul mercato;
- 3) i furti di farmaci che sono poi reimmessi sul mercato.

2.2.1 Il traffico illegale di farmaci.

Il traffico illegale di farmaci riguarda condotte criminose consistenti nell'approvvigionamento di medicinali o di materie prime fuori dai canali di distribuzione legali e la successiva commercializzazione attraverso filiere di vendita colluse, frequentemente via *internet*.

Nell'analisi dei NAS si tratta di organizzazioni strutturate che gestiscono un circuito illegale della commercializzazione dei farmaci, dall'approvvigionamento di materie prime farmacologicamente attive fino alla vendita di medicinali. Diverse sono le fattispecie individuate: la commercializzazione di farmaci privi di autorizzazione per l'immissione in commercio (illecita ai sensi degli artt. 55 e 147 del D.Lgs. 219/2006); i farmaci sono spesso privi di imballaggio o confezioni esterne, oppure contenuti in sacchetti di plastica privi di indicazioni; la ricettazione e incauto acquisto di farmaci (punibile ai sensi degli artt. 648 e 712 del codice penale); i farmaci possono essere sia il provento di furti presso depositi, o rapine ai mezzi di trasporto dei medicinali, ma anche acquisiti mediante la rete *internet*; violazioni alla normativa sul doping sportivo (ai sensi della legge n. 376 del 2000), con prodotti caratterizzati da principi attivi di impiego esclusivamente ospedaliero, privi di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia; l'acquisto di farmaci con principi attivi stupefacenti o ad azione psicotropa, ai sensi Testo Unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

L'inadeguatezza delle sanzioni penali per i responsabili dei falsi nei farmaci è stata sottolineata in audizione. Sul tema si rinvia al successivo punto 4.2 (29).

(28) V. audizione il 9 febbraio 2017 del Direttore del Centro di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF) Ettore Novellino.

(29) V. audizione del 26 gennaio 2017 con il Dirigente Area Vigilanza Post-Marketing dell'AIFA, Domenico Di Giorgio e l'audizione del Comandante dei NAS Adelmo Lusi il 16 novembre 2017.

2.2.2 Il problema dell'indisponibilità di farmaci e il ruolo dei farmacisti-grossisti

Un problema rilevante che è emerso con chiarezza nei lavori della Commissione è quello dell'indisponibilità dei farmaci, che oltre a creare gravi distorsioni nella filiera di approvvigionamento per i cittadini, può costituire un motivo di stimolo per il ricorso a mercati illegali.

L'indisponibilità dei farmaci non significa carenza di medicinali dovuta a problemi di produzione, distribuzione, o commercializzazione, oppure ad aumenti improvvisi di richieste del medicinale, ad esempio per emergenze sanitarie, bensì di farmaci che sono stati prodotti ma che non sono presenti nella filiera distributiva, spesso perché soggetti al fenomeno di esportazione, sia in Paesi UE che extra UE, in luogo della vendita in Italia (cosiddetto *parallel trade*), essendo il mercato estero più remunerativo per i maggiori prezzi ivi praticati.

Nell'analisi dei NAS (30), il fenomeno negli ultimi anni sta interessando l'intero territorio nazionale, causando difficoltà per la cura di varie patologie, in conseguenza di fenomeni distorsivi delle modalità di distribuzione, che rastrellano alcuni farmaci sul mercato italiano per destinarlo all'estero. Nell'analisi dei Carabinieri sono due i soggetti coinvolti: le grandi società di grossisti da un lato e le piccole e medie imprese di grossisti e farmacie-grossiste dall'altro.

Le farmacie, infatti, possono svolgere il ruolo di grossisti nel commercio dei farmaci, ai sensi dell'articolo 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 219/2006, che prevede la possibilità, per i farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali, di poter svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali.

Il fenomeno è quello di distributori intermedi, che acquistano dall'industria e rivendono alle farmacie, essendo essi stessi titolari di farmacie (31).

Presso l'AIFA, per esaminare superare il problema, è stato istituito un « Tavolo tecnico indisponibilità », cui partecipano anche rappresentanti degli Assessorati regionali alla Sanità, la Federazione nazionale Ordine dei farmacisti (FOFI), Farindustria e Associazioni di categoria della filiera farmaceutica.

Il Tavolo (32) ha verificato che la vendita dei farmaci all'estero, in aumento verso Paesi extra UE, riguarda essenzialmente farmaci di classe H (anche di costo elevato) e classe A. In questi casi il bollino farmaceutico con la dicitura « esportazione » (*ex* articolo 5 del decreto ministeriale 30.05.2014) non viene annullato.

La vendita rientra in trattative commerciali molto vantaggiose per le imprese aventi la doppia configurazione di farmacie/grossisti che praticano quello che è stato definito un commercio parallelo « *parallel trade* »: il prezzo pagato ai produttori all'atto dell'acquisto è molto

(30) V. Audizione del 1° marzo 2017 con il Comandante dei NAS dell'Arma dei Carabinieri, Claudio Vincelli.

(31) V. Audizione del 1° marzo 2017 con il Presidente di Federfarma Servizi, Antonello Mirone.

(32) Sul punto v. Documento, allegato al Res. stenografico, consegnato alla Commissione dal Comandante dei NAS Adelmo Lusi, nell'audizione del 16 novembre 2017.

basso, in quanto usufruisce degli sconti di cui possono avvalersi le farmacie; il prezzo ottenuto con la vendita all'estero, nelle vesti di grossisti, è molto più elevato, in quanto spesso i prezzi all'estero sono più alti che in Italia.

Talvolta queste imprese aventi la doppia veste, riforniscono altri grossisti, che a loro volta vendono i farmaci all'estero, determinando una sorta di rastrellamento di medicinali.

La circolare del Ministro della salute 18 giugno 2014 ha precisato che l'eventuale violazione dell'obbligo di servizio pubblico accertato dall'Autorità competente sia soggetto alle sanzioni fissate all'articolo 148, comma 13, del decreto legislativo n. 219 del 2006, con sanzione amministrativa da tremila a diciottomila euro, salve le eventuali sanzioni penali applicabili, nonché alla sospensione, non inferiore a 30 giorni, dell'autorizzazione. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, l'autorizzazione può essere revocata. L'ipotesi può concretare anche il reato di mancata autorizzazione di distribuzione all'ingrosso, di cui all'articolo 147, comma 4, del D.Lgs. n. 219 del 2006, quando l'esercizio di farmacia sia rivolto esclusivamente alla vendita al pubblico, come indicato in una nota del Ministero della salute del 2 ottobre 2015.

Il problema delle distorsioni tra mercato nazionale ed estero è accentuato dalla differenza di prezzi dei farmaci tra gli Stati e da politiche commerciali di alcuni Paesi che incentivano l'importazione parallela (33). Si assiste oggi ad un fenomeno di esportazione dai Paesi del Mediterraneo (Spagna, Portogallo, Francia e Italia) ove i farmaci costano meno, verso il Nord Europa (Germania ed Olanda in primis). Si è sottolineato che la carenza di farmaci riguarda sempre quelli ove c'è differenza di prezzo (34).

Altro problema è che non essendoci oggi l'obbligo di riconfezionamento di farmaci destinati all'estero, bastando all'esportatore parallelo il solo annullamento del bollino, l'attuale sistema di tracciabilità non permette di seguire il percorso all'estero di tali farmaci (35).

La normativa vigente non regola adeguatamente il fenomeno.

Va rilevato che il D.Lgs. 219 del 2006, come modificato, obbliga i distributori all'ingrosso dei medicinali, ad osservare una serie comportamenti proattivi per l'efficace funzionamento della filiera del farmaco: l'articolo 1, comma 1, lettera s), definisce come obbligo di servizio pubblico per i grossisti, quello di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio; a tal fine, *non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide*

(33) Nell'audizione del 2 febbraio 2017 con il componente del Coordinamento dei Direttori Marco De Martinis dell'Associazione Farmacie Comunali (ASSOFARM) si è fatto al proposito l'esempio della Grecia, che l'Italia oggi rifornisce di farmaci.

(34) V. Audizione del 2 febbraio 2017 con il Presidente e il Direttore generale di Federfarma, Annarosa Racca e Riccardo Berno.

(35) V. audizione, il 9 febbraio 2017, del presidente di Farminindustria, Massimo Scaccabarozzi.

alternative terapeutiche; l'articolo 104, lettera h-ter) prevede l'obbligo di informare immediatamente la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente, che ne dà tempestiva comunicazione all'AIFA e al Ministero della salute, in ordine ai medicinali falsificati ricevuti o proposti; se l'approvvigionamento del medicinale avviene presso un altro distributore all'ingrosso, vi è l'obbligo di verificare che il distributore all'ingrosso da cui ci si rifornisce rispetti i principi e gli orientamenti sulle norme di buona distribuzione; l'articolo 112-bis, in tema di distribuzione di medicinali in transito e verso Paesi terzi, obbliga i distributori all'ingrosso che forniscono medicinali a persone in Paesi terzi devono garantire che le forniture siano eseguite solo da persone autorizzate a ricevere i medicinali per la distribuzione all'ingrosso o la fornitura al pubblico, secondo la normativa del Paese terzo.

Tale normativa è stata ritenuta carente (36) a fronteggiare il fenomeno, per una serie di criticità: l'articolo 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 219/2006 non è risultato sufficiente a contenere tale fenomeno, anche a seguito di decisioni contrastanti assunte in sede di giustizia amministrativa, perché manca un obbligo per il grossista di vendere i medicinali a favore del fabbisogno nazionale o di mantenere un portafoglio minimo di farmacie da servire; la maggior parte dei grossisti ottiene un'autorizzazione alla vendita sull'intero territorio nazionale e non solo per uno specifico territorio, il che implica una evidente intenzione di privilegiare le esigenze commerciali, su vasta scala, rispetto a quella di migliorare il rifornimento di un area geograficamente delimitata; la vendita dei farmaci ad uso ospedaliero (di classe H o A) non è disciplinata in modo specifico; ciò determina sperequazioni tra il costo degli stessi posto a carico del SSN e il prezzo ottenuto in partecchie di libera vendita; manca una sanzione per il mancato annullamento del bollino all'atto della vendita all'estero; in generale, vi è l'assenza di un quadro sanzionatorio più incisivo che costituisce un deterrente alle distorsioni nel rifornimento dei farmaci.

L'invio da parte delle farmacie con autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, è stata ritenuta negativa, oltre che nel corso di numerose audizioni in Commissione (37), anche in Parlamento (38), essendo emerso che tale pratica può essere utilizzata non per rifornire le altre farmacie, bensì per cedere medicinali a grossisti esportatori o per inviarli direttamente all'estero in considerazione del loro prezzo vantaggioso.

(36) V. l'analisi sul punto del Tavolo tecnico indisponibilità, riportate nell'audizione del Comandante dei NAS Adelmo Lusi il 16 novembre 2017 e le stesse valutazioni fornite alla Commissione dal citato Comandante.

(37) In senso critico circa la figura del farmacista-grossista a seguito delle modificazioni normative introdotte v. anche audizione, il 1° marzo 2017, del professore ordinario del Dipartimento di Farmacia e biotecnologie dell'Università di Bologna, Maurizio Cini e, nella stessa data, del Presidente di Federfarma Servizi, Antonello Mirone.

(38) Sul punto va segnalato che la Camera dei deputati ha approvato il 22 dicembre 2014, in occasione della legge di stabilità 2015 l'ordine del giorno 9/02679-bis-B/165 (a firma Russo e Sarro) per impegnare il Governo a « *valutare l'opportunità di prevedere ogni iniziativa volta ad apportare modifiche normative, ripristinando l'incompatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella fornitura al pubblico di medicinali in farmacia* ». Si veda altresì, nel medesimo senso, la p.d.l. A.C. 3036, a firma Russo ed altri.

Le ispezioni condotte dai NAS, dal luglio al novembre 2016 (1.104 ispezioni, di cui 839 presso farmacie territoriali e farmacie territoriali con autorizzazione alla vendita all'ingrosso, su 560 strutture, 265 presso 161 strutture di grossisti distributori intermedi) hanno portato: al sequestro di 6.567 confezioni di medicinali, in quanto defustellati e non registrati sui prescritti registri di carico e scarico; alla denuncia di 97 persone all'autorità giudiziaria, per l' applicazione di 128 infrazioni penali (di cui 43 per l'attività di grossista di medicinali senza autorizzazione, 30 per truffa consumata o tentata in danno del SSN, 25 per irregolarità nei registri); alla segnalazione alle autorità amministrative di 266 persone per l'applicazione di 515 infrazioni amministrative, per un importo totale di quasi 2,5 milioni di euro.

In materia va ricordato infatti che il Comando Tutela Salute dei Carabinieri ha realizzato un monitoraggio a livello nazionale sia sulle farmacie che sui grossisti e che per contrastare tale fenomeno è stato sottoscritto l'8 settembre 2016, un accordo tra Ministero della salute, AIFA, Regioni e associazioni e federazioni di categoria, che è stato poi oggetto di impugnazione innanzi ai TAR.

In sede di giustizia amministrativa il transito interno dalla farmacia al deposito è stato oggetto di alcune sentenze dei TAR di Lazio, Campania e Sicilia.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 11240/2016 dell'11/11/2016 ha ritenuto che i passaggi interni tra magazzini della farmacia e del grossista, entrambi gestiti dallo stesso professionista, siano legittimi solo nel caso di passaggi cosiddetto "logistici", di tipo « *gratuito e non riconducibili a ipotesi di compravendita*; il TAR Campania, con la sentenza n. 05285/2016 del 16/11/2016), ha ritenuto che il trasferimento di farmaci tra un farmacista e un grossista riconducibili ad un'unica persona, titolare di un'unica partita IVA, senza quindi configurare una vendita, « *non significa che non si debbano mantenere distinte le due attività, nella considerazione che, in violazione della normativa vigente, la commistione dei flussi renderebbe impossibile la quantificazione della disponibilità dei medicinali ai cittadini rimanendo, invece, di fondamentale importanza per il funzionamento del sistema che ogni operatore, al momento dell'acquisto da un produttore o da altro distributore, continui a qualificare il suo acquisto utilizzando il codice univoco corretto* »; in senso opposto alle citate decisioni, il TAR Sicilia (Sez. Catania, sentenza 00144/2017 del 24/01/2017), ha invece ritenuto che un titolare di farmacia provvisto anche di autorizzazione per distribuire all'ingrosso, possa rivendere a se stesso come grossista i medicinali acquistati con il codice univoco della farmacia.

In audizione, anche da parte dell'associazionismo rappresentativo del settore delle farmacie (39), è emersa una valutazione critica circa fenomeni di « *inversioni di direzione di questo flusso di prodotti, dalla farmacia verso la distribuzione intermedia* ». Tale prassi registratasi sul mercato non è stata ritenuta coerente con il « ruolo del distributore che deve essere « *di servizio rispetto alle farmacie per far sì che il prodotto sia immediatamente disponibile nel più breve tempo possibile all'utente finale* ». La possibilità delle farmacie di dotarsi dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso del prodotto, previsto dalla

(39) v. Audizione del 1° marzo 2017 con il Presidente di Federfarma Servizi, Antonello Mirone.

normativa vigente, è stata definita nella stessa audizione come un « *depauperamento della nostra attività, un indebolimento di una filiera che sosteniamo essere sicuramente un modello di eccellenza a livello europeo* ». (40)

Va infatti valutato che prima di questa « mutazione genetica » del ruolo delle farmacie la presenza capillare di 18.500 farmacie sul territorio italiano e alla rete di distributori intermedi, in particolare le cooperative di farmacisti, aveva garantito di operare non solo secondo una legittima logica commerciale, ma anche assicurando un servizio efficace sia in termini di diffusione sul territorio sia in termini di garanzia della qualità dei farmaci venduti, assicurando l'impegno a non esportare all'estero il prodotto destinato all'utente italiano.

La Commissione auspica pertanto una profonda riflessione sull'assetto normativo in materia, al fine di assicurare la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a logiche meramente orientate a finalità commerciali e al conseguimento di profitti ingiustificati.

2.3 I furti di farmaci.

Altra rilevante forma di realizzazione di distorsioni nella distribuzione dei farmaci, deriva dalla reimmissione sul mercato di farmaci rubati.

I furti di farmaci, nell'analisi dei NAS dei Carabinieri (41), ha registrato picchi significativi tra il 2011 e il 2012. Dal data base sui farmaci rubati gestito dall'AIFA, il numero dei furti di medicinali risulta avere oggi un *trend* in diminuzione, anche grazie alle azioni di contrasto poste in essere dalle istituzioni.

Nell'analisi dei NAS vi è l'evidenza che il riciclaggio di farmaci di provenienza illecita è un fenomeno esteso sia in Italia che all'estero.

La sottrazione o smarrimento all'interno dei depositi di medicinali o le farmacie, ovvero durante il trasporto sono difficili da contrastare in assenza di una tracciatura del codice identificativo univoco delle singole confezioni farmaceutiche, che oggi, sin quando non sarà data attuazione al Regolamento delegato n. 2016/161, è inserito nella Banca Dati Centrale del Farmaco solo nelle ricette oggetto di rimborso da parte del SSN.

In caso di furti di farmaci destinati poi all'estero, l'assenza di un obbligo di riconfezionamento, una volta eliminato il bollino, non permette di individuare in via informatica tali farmaci all'estero.

Nel periodo 2014-2016, sono stati eseguiti 12.528 controlli complessivi, con il deferimento all'autorità giudiziaria di 2.627 persone e la contestazione di 5.780 illeciti penali, di cui 184 in stato di arresto e 1.588 persone segnalate alle autorità amministrative per la comminazione di 3.767 sanzioni amministrative, il sequestro di 1.800.000 confezioni di medicinali e di 4.721.000 tra fiale e compresse.

(40) L'abolizione di tale normativa è stata auspicata da Federfarma nell'audizione del 2 febbraio 2017.

(41) V. documento, allegato al Res. stenografico, consegnato dal Comandante dei NAS Adelmo Lusi, nell'audizione del 16 novembre 2017.

Sui furti di farmaci è stato riferito in Commissione che il fenomeno riguarda non tanto le farmacie sul territorio quanto le farmacie ospedaliere, che detengono farmaci di alto costo (42).

Nel 2013 AIFA, i NAS dei Carabinieri, Farindustria e ASSORAM (l'Associazione degli Operatori Commerciali e Logistici della distribuzione primaria dei prodotti farmaceutici), hanno creato una banca dati che raccoglie le segnalazioni inviate dalle aziende aderenti in materia di furti subiti, consultabile dalle aziende aderenti e dalle forze di polizia (43).

Altra iniziativa in materia è quella sviluppata dall'AIFA nell'ambito del progetto europeo « Fakeshare », iniziativa di cooperazione ed *intelligence* per condividere le informazioni tra gli Stati membri relative alle farmacie *web* illegali e ai furti di farmaci, supportando le forze di polizia nell'oscuramento dei siti non autorizzati. Nel 2014 è stata avviata Fakeshare II (44).

I NAS hanno riferito in Commissione di molte operazioni condotte per il contrasto del fenomeno.

L'operazione « Pharmattraffic » del 2011, compiuta dal NAS di Milano, ha portato alla disarticolazione di un'organizzazione criminale transnazionale con sede in Lombardia, ma con ramificazioni in Liguria, Piemonte, Sicilia, Calabria, Marche, Toscana e Campania, costituito da esponenti di società di distribuzione, depositari di farmaci all'ingrosso, farmacisti, spedizionieri, criminali dediti alla commissione di furti, ricettazione, appropriazione indebita, riciclaggio, commercio di medicinali guasti o imperfetti, contraffazione di farmaci, incauto acquisto, favoreggiamento e falsità materiale. I farmaci rubati, tramite distributori all'ingrosso italiani e stranieri, attraverso l'emissione di fatture false per operazioni inesistenti, erano immessi nuovamente in commercio in Paesi quali la Bulgaria, la Germania, l'Inghilterra, l'Irlanda, Malta, l'Olanda, la Polonia e la Svizzera.

Nell'operazione svolta dal NAS di Latina nel 2012, sono stati coinvolti dirigenti di una casa farmaceutica che vendevano su scala nazionale un farmaco contraffatto pericoloso per la salute dei lattanti e dei bambini, con l'immediato ritiro dalle farmacie, utilizzando un principio attivo proveniente dalla Francia e ricorrendo ad analisi illegali per assicurare la falsa positività del prodotto.

L'operazione « Herceptin » del comando Carabinieri Tutela della salute, nel 2014, su segnalazione di un grossista del Regno Unito circa la non corrispondenza dei numeri di lotto e delle date di scadenza riportati sulle fiale rispetto a quelli del confezionamento esterno, attivava il sistema dell'allerta europeo; l'AIFA, attraverso l'agenzia regolatoria inglese MHRA, accertava il coinvolgimento di altri grossisti.

In un'operazione effettuata dal Nas di Catanzaro nel 2015, è stata scoperta un'associazione criminale composta da farmacisti, titolari di depositi di medicinali e pregiudicati coinvolti nel traffico di farmaci

(42) V. audizione del 2 febbraio 2017 con il Presidente e il Direttore generale di Federfarma, Annarosa Racca e Riccardo Berno.

(43) V. audizione del 2 febbraio 2017 con il Presidente e il Direttore generale di Federfarma, Annarosa Racca e Riccardo Berno.

(44) V. audizione del 2 febbraio 2017 con il Presidente e il Direttore generale di Federfarma, Annarosa Racca e Riccardo Berno.

provenienti da rapine e la successiva commercializzazione mediante falsa fatturazione da parte di farmacisti o altri intermediari ubicati in Cava dei Tirreni, Telesse Terme, Napoli e Roma, con il sequestro di 246 fustelle asportate da confezioni originali, 41 prive di fustelle, 4.840 confezioni di dispositivi medici e 2.138 detenute illegalmente per la vendita all'ingrosso, documentazione fiscale e un apparecchio di disturbo delle frequenze radio, usato per inibire l'utilizzo dei telefonini da parte dei conduttori dei mezzi che trasportano.

L'operazione Farminport condotta nel 2017 dai NAS di Milano presso gli aeroporti di Linate e Malpensa con l'Agenzia delle Dogane, ha rappresentato un efficace modello di azione e di analisi nei confronti dell'illecita importazione di farmaci. La filiera illegale prevedeva sia ordini di acquisto da parte di cittadini su *internet* e l'invio dei farmaci illegali in pacchi anonimi o indicazioni fittizie, che l'innovativo impiego di scanner per l'analisi non invasiva del contenuto del pacco postale ha rivelato, con il sequestro di 2.923.000 compresse/fiale di medicinali vari (in larga parte per la cura della disfunzione erettile, trattamento della calvizie e dell'obesità, antidepressivi, ecc.), di 62.024 compresse e fiale di farmaci per uso anabolizzante e dopante, di 608 fiale di nandrolone, per un valore complessivo stimato in 22.426.000 euro; i Paesi di maggiore provenienza sono stati India (40%), Moldavia (15%); Hong Kong (15%) e Singapore (10%); le successive attività investigative hanno consentito l'individuazione, dal 2010 ad oggi, di 2.410 persone destinatarie di spedizioni, di cui 7 arrestate per commercio illecito di sostanze farmacologicamente attive ad azione anabolizzante e/o stupefacente.

L'Operazione Pharmabusiness dei NAS Napoli nel giugno 2017, ha riguardato il riciclaggio di farmaci provento di furti e rapine da parte di un'associazione per delinquere costituita da informatori farmaceutici, dipendenti di farmacie e trasportatori di farmaci. I farmaci derivanti da furti dai depositi o rapine durante il trasporto erano consegnati a farmacisti compiacenti che li reimmettevano nei canali legali falsificando i documenti di trasporto. Sono state arrestate 6 persone e denunciate 32 persone in stato di libertà.

Sempre i NAS di Napoli hanno condotto l'Operazione Ticket nell'ottobre 2017, con l'arresto di 13 persone e la denuncia di 17 persone. Al furto di 35.000 ricette nel 2016, presso il distretto sanitario della ASL di Caserta, seguiva la falsificazione delle ricette con la prescrizione di vari tipi di medicinali, riferite a pazienti inconsapevoli e l'approvvigionamento di farmaci a carico della Regione Campania, e successiva immissione nel mercato legale attraverso farmacisti e ditte di ingrosso compiacenti.

In tema di *parallel trade* si ricorda l'operazione condotta dai NAS di Alessandria nel febbraio 2017 che ha portato alla denuncia di 9 titolari di farmacie con anche attività di grossisti, ai sensi dell'articolo 501, comma 2-bis del codice penale relativo alle manovre speculative su merci. I farmacisti/grossisti, rastrellavano sistematicamente medicinali acquistati in qualità di farmacisti, reintroducendo da grossisti gli stessi, sia in Italia che all'estero.

In ambito internazionale va ricordata l'operazione PANGEA, coordinata da Interpol, Europol e World Customs Organization (Organizzazione Mondiale delle Dogane), la cui decima edizione,

svoltasi dal 25 settembre al 2 ottobre 2017, che ha riguardato 123 Paesi e ha portato al sequestro, a livello mondiale, di 25 milioni di unità di farmaci illegali e/o falsificati, con una settimana di attività di *web-monitoring*, di filtro doganale e di attività di polizia investigativa volta al costante monitoraggio con scansione elettronica dei flussi postali provenienti da Paesi terzi.

In Italia le verifiche hanno riguardato oltre 4.000 spedizioni con profilo di rischio significativo, bloccandone 1.958 e sequestrando il contenuto costituito da complessive 96.000 tra compresse, capsule, ecc. irregolari in quanto importate in assenza di autorizzazione o privi di adeguate condizioni di conservazione o vietati dalla normativa anti-doping.

3. I SISTEMI DI TRACCIATURA.

3.1 *Il bollino ottico e la Banca dati centrale del farmaco.*

Il sistema di tracciatura attuale prevede l'utilizzazione di *bollini ottici*, prodotti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il bollino è un *barcode* (codice a barre univoco) stampato su una parte adesiva, che fa riferimento ad un prodotto farmaceutico con un numero progressivo OCR-B e che deve rimanere indelebile sulla confezione. Quando si tratta di un farmaco SSN, il codice e il numero di confezione sono letti sulla ricetta. È riportato anche il numero complessivo di confezioni prodotte.

I numeri dei bollini sono forniti a ciascuna azienda farmaceutica per essere apposti sulle confezioni. Si tratta di un'identificazione specifica, ossia il tipo di farmaco, il numero di pastiglie contenute; il numero identificativo varia a seconda del numero di compresse inserite nella scatola. I lotti sono eterogenei e l'insieme di bollini, uno per confezione, varia nel numero secondo le scelte del produttore.

Anche per i farmaci scaduti è previsto un sistema di raccolta e distruzione attraverso la società Assinde, che li ritira dalle farmacie e li porta a distruzione.

Le informazioni contenute nel bollino confluiscono nella *Banca dati centrale del farmaco*.

Prevista dall'articolo 40 della legge 1° marzo 2002, n. 39, che ha aggiunto l'articolo 5-bis nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 540, è stata regolata da tre decreti del Ministro della salute, tra cui centrale è il decreto ministeriale del 15 luglio 2014 ed uno del Ministro dell'economia. Tale banca dati, partendo dai dati di produzione dei medicinali di cui ai bollini numerati, registra i movimenti delle singole confezioni. I dati relativi alle ricette sono trasmesse mensilmente al Ministero della salute e al Ministero dell'economia, per il riscontro della spesa sanitaria.

Va sottolineato, peraltro, che la finalità di tale banca dati è in primo luogo quella di monitorare i farmaci ai fini della verifica della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale. Rispetto a questa esigenza fondamentale, la Banca dati è stata strutturata negli anni, anche come sistema utilizzabile per il contrasto alle possibili frodi in danno della salute pubblica derivanti dal commercio illegale di farmaci.

Tutti gli attori della filiera (produttori, depositari, grossisti, farmacie aperte al pubblico, centri sanitari autorizzati all'impiego di medicinali, aziende sanitarie locali e smaltitori) sono infatti tenuti a trasmettere alla Banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo (numerazione progressiva del bollino) di ogni pezzo uscito e la relativa destinazione; chi riceve il prodotto deve archiviare il codice prodotto ed il numero identificativo di ogni pezzo ricevuto. I depositari e i produttori inviano i dati relativi alla quantità di bollini utilizzati, la tipologia dei prodotti cui sono stati apposti, l'informazione del lotto e della data di scadenza. I grossisti inviano i dati sulle quantità di confezioni inviate alle farmacie. L'invio dei dati deve avvenire entro 24 ore, sottoscritto con firma digitale.

Con decreti del Ministro della salute del 31 luglio 2007 e dell'aprile 2009 il controllo è stato esteso agli acquisti delle ASL per le carceri, le residenze sanitarie assistite, l'assistenza dei malati cronici e i trattamenti di tipo ospedaliero o ambulatoriale.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011 ha introdotto la ricetta elettronica e la banca dati riceve dal MEF, ogni sera, gli identificativi univoci delle confezioni vendute dalle diverse farmacie (45).

L'Italia con questo sistema si è posta sicuramente all'avanguardia in Europa per il livello di efficacia dei controlli, che richiede inoltre, tutta una serie di comportamenti proattivi da parte degli operatori del settore (officine di produzione, aziende del farmaco, depositi, grossisti, farmacie ed ospedali) e che offre, pertanto, la possibilità di seguire i passaggi di gran parte della filiera.

La valenza dell'attuale sistema di tracciabilità, che connota in termini di elevata affidabilità complessiva il sistema delle farmacie italiane, è stata sottolineata da molti auditi, ponendo il livello della contraffazione farmaceutica in una percentuale molto bassa, inferiore al 5 per cento (46).

In audizione sono state, peraltro, riportate anche alcune criticità legate ai bollini ottici, sia per difetti di qualità nei materiali impiegati (in specie la stampa del numero progressivo OCRB su supporto siliconato, così da renderlo non indelebile e alterabile), che per difficoltà da parte dell'IPZS nell'evasione degli ordini, con interruzione delle forniture e trasferimento degli ordini in corso d'opera (47). Il tema della non indelebilità del bollino, ovviamente, è molto rilevante e necessita di soluzioni adeguate.

Un tema delicato di cui la Commissione ha avuto contezza nelle audizioni, è quello dello svolgimento delle operazioni di registrazione dei farmaci in sede delle operazioni di distribuzione degli stessi.

(45) Sull'adeguamento progressivo di tale banca dati, v. audizione, il 26 gennaio 2017, del direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, Ufficio 4 – Sistema informativo, del Ministero della salute, Claudia Biffoli.

(46) V., dal lato degli operatori, le audizioni del 2 febbraio 2017 con il Presidente e il Direttore generale di Federfarma, Annarosa Racca e Riccardo Berno e del 9 febbraio 2017, con il Presidente di Farindustria, Massimo Scaccabarozzi e la responsabile Area Gruppi specifici, Spesa farmaceutica, Rapporti con le associazioni di filiera, Maria Grazia Chimenti.

(47) V. sul tema, audizioni, il 27 aprile 2017, del Segretario Generale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), Maurizio Pace e il 22 giugno 2016 del direttore generale dell'Associazione nazionale industrie farmaci generici (Assogenerici), Michele Uda.

Il ruolo della distribuzione dei farmaci *full line* è stato illustrato in Commissione, con circa 6.000 mezzi di trasporto coibentati e refrigerati per il trasporto dei farmaci circolanti al giorno ed un numero di consegne giornaliere alle farmacie pari a 90.000, anche quattro volte al giorno. Circa il problema di consentire tecnologicamente una lettura immediata, in automatico del contenuto, in termini di scatole, confezioni e caratteristiche dei lotti trasportati, la tecnologia a radiofrequenza RFID è stata ritenuta idonea ad assicurare un'adeguata tracciatura delle operazioni di questo importante momento della filiera del farmaco, in quanto non prevede una lettura fisica di un codice a barre, bidimensionale o monodimensionale, come nel bollino, ma una lettura via radio dei chip. È stato altresì sottolineato (48) che la lettura da parte dei distributori, in occasione di trasporto dai produttori alla distribuzione, comporterebbe investimenti notevoli per garantire la lettura delle singole confezioni.

3.2 Il nuovo sistema comunitario del Data Matrix.

Il panorama europeo è caratterizzato da una notevole disarmonia, con Stati all'avanguardia per i sistemi di tracciabilità, come l'Italia innanzitutto e poi il Belgio e la Grecia, ed altri Paesi privi di sistemi adeguati o privi del tutto di sistemi di tracciabilità.

Si è posta pertanto in sede comunitaria l'esigenza di omogeneizzare l'ambiente europeo e contrastare la contraffazione nei farmaci, introducendo una disciplina in sede comunitaria.

La *direttiva 2011/62/UE*, recepita dal decreto-legge n. 17 del 2014, infatti, ha previsto un nuovo sistema di tracciatura, l'istituzione di sistemi di sicurezza e di identificazione di ogni singola confezione prodotta. Il *Regolamento delegato n. 2016/161* del 9 febbraio 2016 (in vigore dal febbraio 2019, e che l'Italia, la Grecia e il Belgio, che hanno già sistemi di tracciatura, potranno recepire entro il 9 febbraio 2025), ha fissato le specifiche tecniche del nuovo sistema anticontraffazione dell'Unione europea, il *Data Matrix* (ISO/IEC16022), che sostituirà l'attuale sistema dei bollini, dettando le caratteristiche di sicurezza dell'imballaggio dei medicinali per uso umano.

Il Data Matrix (ISO/IEC16022) è un sistema più evoluto tecnologicamente. Si tratta di un codice a barre a due dimensioni e a matrice, di forma rettangolare o quadrata, che può codificare una quantità di dati notevole, pari a 2.335 caratteri alfanumerici e 3.116 numerici, fino a 1.556 byte totali.

Il Data Matrix è un sistema di tracciabilità specifico. Il sistema più avvicinabile, già operante da molti anni in molti settori merceologici, è il QR Code (*Quick Response Code*), rappresentato visivamente da un quadrato con al suo interno una molteplicità di quadrati e rettangoli neri in cui sono codificate le informazioni e che consente anche di memorizzare link, dati anagrafici, interi messaggi e immagini. Il Data Matrix invece contiene solo informazioni alfanumeriche.

(48) V. audizione, il 9 febbraio 2017 del Consigliere e del Direttore generale dell'Associazione distributori Farmaceutici (ADF), associazione che raccoglie 36 aziende con 88 siti logistici in Italia, per un giro d'affari di circa 8 miliardi di euro nel 2015, associata alla GIRP, Federazione europea della categoria, ha riferito dell'esistenza al proposito Roberto Porcelli e Walter Farris.

Il sistema è stato valutato in audizione come un modello estremamente semplificato, tale da assicurare un adeguato livello di controllo. (49) Tramite esso ci si propone di realizzare l'interconnessione tra gli archivi europei, sulla base dei dati inseriti in ciascun archivio dai produttori, che comunicano i numeri identificativi apposti sulle confezioni. I distributori di farmaci al pubblico (farmacie, ospedali e ambulatori) avranno l'obbligo di controllare, prima di vendere o utilizzare la confezione del farmaco, di collegarsi agli archivi, controllando la regolarità della confezione. Anche i grossisti dovranno effettuare, sebbene a campione, tali controlli.

Rispetto al bollino, il nuovo sistema dovrebbe consentire l'identificazione univoca dei prodotti farmaceutici, individuando anche il numero del lotto di produzione e la data di scadenza, ciò risolverebbe il problema dei farmaci scaduti presenti nelle farmacie, collegandosi ad una piattaforma centrale contenente gli identificativi univoci di nuova generazione sulla base delle informazioni trasmesse dagli archivi nazionali ad essa connessi. L'utilizzo di tale nuovo sistema dovrebbe inoltre consentire di contrastare i frequenti fenomeni di furti di TIR che trasportano i lotti di medicine o di lotti di farmaci che scompaiono dagli ospedali: essendo i dati dei lotti registrati nel *data base* dell'UE alla scomparsa dei farmaci conseguirebbe l'invio di un *alert* a tutti i distributori e alle farmacie, sia ospedaliere, sia aperte al pubblico, informando altresì le autorità competenti del furto. Analogamente avverrebbe per i farmaci falsi, essendo inesistenti i lotti di provenienza. Ad oggi questi tipi di ricerca non sono consentite dal bollino, che non permette di individuare il lotto di provenienza e di produzione (50).

Oltre al codice a barre ci sarà anche uno strumento fisico, la linguetta antimanomissione, per chiudere la confezione del farmaco, evidenziando eventuali manomissioni. Dal punto di vista informatico oggi i farmacisti non hanno la possibilità di confrontare ed incrociare i dati contenuti nel bollino con i dati di emissione prodotti dal Ministero. In altri termini l'attuale sistema di tracciatura consente *ex post* di ricostruire la sequenza di passaggi in base alle comunicazioni cui sono tenuti i produttori, i grossisti, e le farmacie, ma la banca dati non rende in automatico informazioni, in qualsiasi momento, su dove sia quel lotto e che passaggi abbia fatto.

Come detto, il sistema dovrà essere recepito in Europa entro il 2019, mentre per Italia, Grecia e Belgio, che già dispongono di sistemi di tracciabilità, il termine è prorogato al 2025.

L'Italia ha nel frattempo introdotto dal 2014 alcune innovazioni al bollino ottico, anticipando alcuni aspetti dell'applicazione della citata direttiva (51), nel senso di adottare un simbolo per l'identificativo univoco a carattere bidimensionale, in luogo del bollino originario

(49) V. Audizione, il 26 gennaio 2017, del direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, Ufficio 4 – Sistema informativo, del Ministero della salute, Claudia Biffoli.

(50) V. audizione, il 27 aprile 2017, del Segretario Generale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), Maurizio Pace.

(51) V. Audizione, il 26 gennaio 2017, Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, Ufficio 4–Sistema informativo, del Ministero della salute, Claudia Biffoli.

fatto di codici lineari, anche per abituare le farmacie a dotarsi di strumenti di lettura delle informazioni già coerenti con quanto previsto in sede comunitaria.

3.3 Problemi connessi all'introduzione della direttiva Data Matrix.

a) La Commissione ha esaminato il problema di usufruire di sistemi di tracciabilità a livello di ogni singola confezione prodotta, attraverso il legame con il numero di lotto e la tracciabilità delle singole confezioni in tutto il percorso del farmaco all'interno della sua filiera.

Da quanto appreso il sistema Data Matrix non potrà consentire di risolvere il problema di tracciare la singola confezione del dato farmaco in tutti i passaggi della filiera. Ancorché ciascuna confezione di farmaco abbia un codice univoco, che sarebbe contenuto nel Data Matrix, così come oggi è contenuto nel bollino a *barcode*, il problema è costituito dalla necessità di leggere questo codice, confezione per confezione, in ciascun passaggio della confezione: nel momento di produzione, ciò che avviene oggi con l'apposizione dei bollini; in quello di distribuzione, ciò che oggi non avviene se non per lotti, per l'impossibilità materiale ed economica di effettuare tale operazione su ciascun flacone (si pensi ad un lotto su un TIR, composto da migliaia e migliaia di confezioni); sia in quello di vendita, che oggi avviene mediante lettura con penna ottica da parte dei farmacisti. Sarebbe necessario effettuare la seconda operazione in automatico, leggendo complessivamente l'intero carico di lotti di farmaci veicolato da un TIR, ad esempio nel momento in cui il mezzo di trasporto lascia il deposito del grossista, tramite un lettore idoneo a leggere contestualmente l'intero carico del TIR.

Sotto questo profilo il Data Matrix, che migliora il sistema per l'arricchimento dei dati, tra cui la scadenza, non risolverà il problema di geolocalizzare la singola confezione di farmaci.

Il problema è rappresentato dal numero di confezioni da leggere.

Anche il *barcode* o il QR-Code, del resto, consentono di leggere i singoli pezzi, come avviene quotidianamente sulle merci vendute, ad esempio, in un supermercato. Ma per leggere migliaia e migliaia di pezzi in tempi economicamente e praticamente compatibili con le esigenze della logistica, occorrerebbe utilizzare un altro sistema di tracciabilità più evoluto, quale l'RFID (*Radio Frequency Identification*), un microchip di identificazione a radiofrequenza che consente l'identificazione a distanza. Questo sistema è oggi utilizzato, ad esempio, nelle carte di credito e nei bancomat, che non devono infatti più essere inseriti in apposite macchinette lettrici ma che richiedono soltanto di appoggiare la carta, dove è collocato il chip, ad un lettore.

Con tale sistema, come illustrato nel corso del Seminario sulle tecnologie della tracciabilità per la lotta alla contraffazione, svoltosi a Montecitorio il 13 aprile 2017 ed in alcune specifiche audizioni, (52) sarebbe possibile registrare la movimentazione non solo del lotto ma di ciascuna confezione contenuta nel lotto, facendo passare, nell'e-

(52) V. Audizione del 2 febbraio 2017 con il componente del Coordinamento dei Direttori Marco De Martinis dell'Associazione Farmacie Comunali (ASSOFARM).

sempio citato, il TIR dentro un rilevatore (definito portale elettronico con varco o « tunnel ») in grado di leggere sia il lotto sia il codice univoco apposto in ciascuna confezione sul tag RFID (equivalente al bollino del *barcode* o al rettangolo del QR-Code. Dalla scansione le informazioni contenute nel codice univoco confluirebbero in automatico nel Data base centrale, anche nella fase della catena di distribuzione (trasporto o deposito presso i grossisti). In questo modo in ciascun momento della vita di un farmaco, dalla produzione alla vendita e consumo o alla resa per scadenza si saprebbe dov'è materialmente la confezione.

I sistemi a radio frequenza, però sono per ora più costosi dei *barcode* e dei QR-Code, non tanto per la realizzazione del bollino che contenga il tag RFID, ma per il costo delle infrastrutture, ossia i portali necessari alla lettura.

Per tale motivo la Commissione europea, a seguito di uno studio di impatto condotto in occasione dei lavori relativi alla direttiva Data Matrix, ha scartato tale soluzione optando per quella più economicamente realizzabile per quanto meno efficace (il Data Matrix, per l'appunto).

C'è una motivazione di fondo in tale scelta, che appare razionale dal punto di vista di un approccio costi-benefici derivante dall'uso di diverse tecnologie: dotare l'Europa, che non aveva sistemi di tracciabilità, di un sistema, anche se non il più efficiente in termini tecnologici, sarebbe comunque un avanzamento in termini di tutela della legalità della filiera del farmaco.

Il Sistema RFID è oggi utilizzato per prodotti a elevato valore aggiunto, ad esempio nel settore della moda o nel settore alimentare e del *beverage*, ove il costo del prodotto giustifica i maggiori costi del sistema di tracciatura, anche per i farmaci in contesti extraeuropei, ad esempio per i cosiddetto salvavita, il cui costo è di migliaia di dollari per singola unità, negli Stati Uniti (53).

Ci sono poi tipologie di RFID chiamate NFC che offrono una ulteriore prestazione: la possibilità di far eseguire il controllo direttamente dal consumatore quando acquista un prodotto, usando il cellulare (54).

b) un altro tema che è emerso come rilevante secondo quanto previsto dalla Direttiva e dal Regolamento delegato, è quello che non tutti i farmaci ma solo i cosiddetto risk-based saranno soggetti al regime di tracciabilità della Data Matrix. Ciò determinerebbe un abbassamento della tutela in Italia che invece estende il sistema a bollino a tutti i farmaci.

In tema di farmaci equivalenti e biosimilari, per i quali l'industria italiana destina il 50 per cento della produzione all'esportazione, è stato sottolineato in audizione come il passaggio dal bollino al sistema Data Matrix potrebbe far decrescere i costi di gestione del sistema di tracciabi-

(53) V. sul punto l'audizione, il 18 ottobre 2017, di Gabriele Iannizzotto, manager dell'azienda Palladio Group S.p.A. In tale sede il costo di un portale per lettura massiva di tag RFID è stato stimato intorno ai 100mila euro. Per società di logistica che debbano dotarsi di decine di tali macchine, almeno uno per ogni deposito in ciascuna Regione, è evidente quale potrebbe essere l'incidenza dei costi aziendali.

(54) V. audizione, il 18 ottobre 2017, di Elena De Chiara, responsabile R&D dell'azienda Pilot Italia S.p.A.

lità ed intensificare i controlli e come sarebbe opportuno prevedere un unico sistema per tutti i farmaci, non solo quelli « risk-based », ossia a più alto rischio di contraffazione, ma per tutti i farmaci, evitando di creare disarmonie nel settore e tra le legislazioni degli Stati. (55)

In conclusione la Commissione, alla luce di quanto emerso nelle audizioni svolte, auspica al proposito che l'Italia, pur potendo aspettare sino al 2025 per introdurre il nuovo sistema, valuti la convenienza ad anticipare già al 2019 tale scadenza, anche per l'esigenza di assicurare standard uguali a quelli degli altri Paesi europei alle aziende farmaceutiche nazionali che esportano all'estero, dal momento che la produzione nazionale farmaci è destinata per il 72 per cento *all'export*, consentendo loro di operare in condizioni di allineamento ai nuovi standard europei, senza ritardi rispetto alle concorrenti estere (56). L'alternativa di usufruire della deroga potrebbe essere giustificata invece dall'opportunità di valutare le problematiche connesse all'introduzione del nuovo sistema e di introdurre successivamente un sistema che recepisca le modifiche e i correttivi suggeriti dalla pratica applicazione dello stesso negli altri Paesi.

L'Italia, che è comunque all'avanguardia, deve tutelare il proprio interesse a mantenere il proprio elevato standard di controlli e del sistema di tracciabilità esistente. La normativa europea, per l'attuazione della quale e la risoluzione dei problemi connessi all'introduzione del nuovo sistema sono all'opera tavoli tecnici in sede di UE, richiederà una messa a punto e una valutazione circa eventuali possibili futuri aggiustamenti e modifiche della norme comunitarie, compreso il problema della titolarità dei dati che nel sistema italiano è dell'autorità pubblica vigilante mentre nel disegno comunitario è delle aziende coinvolte. Va quindi valutata, alla luce della sua realizzazione, la capacità del nuovo sistema di mantenere per l'Italia l'attuale sistema di tracciabilità e, se possibile, di migliorarlo, anche utilizzando le soluzioni tecnologiche più avanzate.

4. IL CONTRASTO IN ITALIA DELLA CONTRAFFAZIONE DEI FARMACI.

L'efficacia del controllo della filiera dei farmaci in Italia, riconosciuta anche in ambito internazionale, si fonda sulla presenza di adeguati presidi istituzionali, che gestiscono il sistema di tracciabilità descritto ed esercitano le funzioni a tutela del diritto alla salute in materia di autorizzazioni e di controlli alla produzione e smercio dei farmaci.

4.1 Strutture nazionali per il contrasto della contraffazione e dei falsi nel settore dei farmaci.

L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è stata istituita dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

(55) L'audizione, il 22 giugno 2016, del Direttore generale dell'Associazione nazionale industrie farmaci generici (Assogenerici), Michele Uda.

(56) In questo senso, si ricorda, tra gli altri, l'auspicio del presidente di Farindustria, Massimo Scaccabarozzi audizione del 9 febbraio 2017 e del Direttore generale dell'Associazione nazionale industrie farmaci generici (Assogenerici), Michele Uda, nell'audizione del 22 giugno 2016..

All'AIFA fa capo, ai sensi dell'articolo 129 del D.Lvo 219/2006, il Sistema nazionale di farmacovigilanza, conforme alle modalità definite a livello comunitario, per la sorveglianza dei medicinali e la realizzazione della rete telematica nazionale di farmacovigilanza, in collegamento con le strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche.

L'AIFA rilascia, tra le altre attribuzioni, le autorizzazioni all'immissione dei medicinali in commercio sul territorio nazionale; equivalente ad essa è l'autorizzazione comunitaria a norma dei regolamenti (CE) n. 726/2004 e n. 1394/2007.

Con decreto ministeriale dell'11 gennaio 2017 è stato istituito, presso il Ministero della salute, il Nucleo Carabinieri AIFA, competente ad investigare nel settore dei farmaci.

Dal punto di vista delle investigazioni e dei controlli i NAS dell'Arma dei Carabinieri, istituiti nel 1962 come reparto speciale dell'Arma dei carabinieri, con dipendenza funzionale dal Ministero della salute, si occupano del contrasto alla sofisticazione nel settore dei farmaci.

Si tratta di un modello organizzativo unico in Europa, di recente seguito anche dalla Francia.

Il Comando per la Tutela della Salute coordina 38 Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS) presenti sul territorio nazionale ed il Nucleo Carabinieri AIFA, istituito nel gennaio 2017, con circa 1.100 unità complessive a disposizione.

I Carabinieri dei NAS, oltre le funzioni di polizia giudiziaria, svolgono attività amministrativa di carattere preventivo come organi di vigilanza nei settori di cui all'articolo 4 del D.I. 26.02.2008, che può evolvere in indagini di polizia giudiziaria.

Le indagini di p.g. e le verifiche amministrative, nel settore che qui interessa, prevedono attività d'*intelligence* per rilevare gli illeciti nel campo della dispensazione del farmaco e delle truffe in danno del SSN e strategie operative mensili, con controlli che si protraggono per un intero mese, monitoraggi e servizi di controllo in campo nazionale su obiettivi d'interesse produttivo, commerciale ed etico-sociale, pianificati d'intesa con il Ministero della Salute su settori maggiormente a rischio e operazioni d'iniziativa, su delega dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta del Ministero della Salute o dell'Arma territoriale ovvero su segnalazione dei cittadini.

Ai NAS sono stati conferiti i poteri degli Ispettori Sanitari ex articolo 17 della L. 441/1963 e decreto ministeriale 5.11.1963 ed è stata riconosciuta l'equipollenza – nell'ambito dei compiti istituzionali – ai Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ex decreto ministeriale 3.11.2011.

Tra i filoni di attività specifici nel settore farmaceutico, previsti da ultimo dai decreti ministeriali Salute 26 febbraio 2008 e 30 luglio 2015, vi sono, per i profili che qui interessano la presente relazione: la contraffazione farmaceutica in Italia e la cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni; la tracciabilità del farmaco e il monitoraggio delle confezioni all'interno del sistema distributivo; la vendita *on-line* di farmaci da parte di farmacie ed altri esercizi commerciali autorizzati; la temporanea carenza di medicinali presso strutture di produzione e distribuzione di farmaci; i requisiti per

l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di farmaci; la profilassi internazionale per la produzione, commercio e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, galenici e specialità medicinali; i campionamenti in attuazione dei piani di controllo annuali dei farmaci autorizzati con procedure nazionali e comunitarie (EDQM); il controllo delle prescrizioni farmaceutiche per accertare truffe in danno al SSN; la produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti.

Per il controllo dei farmaci, sull'intera filiera farmaceutica, le procedure sono state definite dal Protocollo Operativo con il Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del dicembre 2012, in via di ridefinizione.

L'attività riguarda anche la verifica dei farmaci detenuti nelle farmacie o nelle dispense interne di ospedali pubblici e case di cura private, nelle residenze sanitarie assistenziali, i centri di riabilitazione e le strutture ricettive di ospitalità di anziani e disabili, quali case di riposo, comunità alloggio e case famiglia.

Il riepilogo dell'attività svolta dai NAS nel 2017 (da gennaio ad ottobre) è contenuto nella tabella seguente:

Controlli svolti dai NAS nel 2017 nel settore dei farmaci

| Numero controlli | Esiti non Conformi | Persone | | | Sanzioni | | |
|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|----------|--------|----------------------------|
| | | Segnalate A.Amm. | Deferite A.Giud. | Arrestate | Penali | Amm.ve | Valore sanzioni amm.ve (€) |
| 9.431 | 2.098 (22%) | 1.003 | 2.264 | 59 | 5.058 | 1.572 | 1.784.250 |

Sequestri nel settore dei farmaci

| Farmaci | | Dispositivi/presidi medici | Strutture chiuse o sequestrate | Valore Sequestri (€) |
|------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| confezioni | fiale/comprese | unità/confezioni | | |
| 749.200 | 654.966 | 18.565 | 119 | 150.628.000 |

Fonte: Relazione del comandante dei NAS Adelmo Lusi, consegnata alla Commissione d'inchiesta sulla contraffazione della Camera dei deputati nel 16 novembre 2017

Circa il fenomeno del *doping*, è stato rilevato dai NAS la diffusione nelle palestre, con 1.138 controlli, 6.252 atleti controllati, 84 persone arrestate e 560 denunciate all'autorità giudiziaria nel periodo 2014-16.

4.2 L'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio.

Il tema dell'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio per la contraffazione farmaceutica è emerso nel corso delle audizioni, nel senso di ritenere necessario aumentare il contrasto in sede penale ed amministrativa (57).

Le sanzioni per la vendita e l'acquisto di farmaci contraffatti ed illegali non appaiono adeguate rispetto allo sviluppo di attività

(57) In questo senso v. audizione del Comandante dei NAS Adelmo Lusi il 16 novembre 2017 e le conclusioni del forum « Strategie di contrasto alla contraffazione farmaceutica » organizzato a latere dei lavori ministeriali del G7 Salute, svoltosi a Milano il 5 e 6 novembre 2017.

criminose svolte in forma associativa da organizzazioni criminali impegnate nel commercio illegale di farmaci, stante anche il carattere di transnazionalità di queste organizzazioni.

In particolare l'ipotesi di importazione clandestina, di cui all'articolo 55 del D.Lgs. n. 219 del 2006 non è stata ritenuta utilizzabile da molte Procure, in assenza di prova dello svolgimento di attività a fini di lucro.

Il reato di commercio di farmaci privi di autorizzazione per l'immissione in commercio, di cui all'articolo 147 del D.Lgs. n. 219 del 2006 richiede che la condotta criminosa abbia il dolo specifico delle « finalità commerciali », che nel caso di limitate quantità di medicinali trattate, riconducibili ad un consumo personale, sono difficilmente provabili.

Le stesse ipotesi di ricettazione e incauto acquisto di farmaci, di cui agli artt. 648 e 712 del codice penale, non appaiono attagliarsi alla realtà delle complesse attività svolte in sede di organizzazioni criminali.

Sul punto si rinvia alle considerazioni già espresse, in chiave generale, nella Relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione (DOC. XXII-bis, n. 1), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo nella seduta del 4 agosto 2015.

4.3 *L'informazione al pubblico.*

Un obiettivo generale per la lotta alla contraffazione, molto rilevante anche per il settore dei farmaci, segnatamente per la vendita su *internet* di farmaci illegali, è rappresentato dalla realizzazione di campagne informative al pubblico sui rischi connessi.

È emerso che uno dei problemi che favorisce il ricorso, specie su *internet*, all'acquisto di farmaci falsi, oltre a motivazioni di ordine economico, è l'assenza di informazioni circa l'estrema pericolosità di tale pratica per la salute degli acquirenti.

L'incremento dell'utilizzo di *internet* riguarda in larga misura i giovani, anche in età scolare, in particolare per i preparati relativi ad attività sportive o ludiche.

L'informazione e l'eventuale indisponibilità dei consumatori-pazienti ad approvvigionarsi su *internet* di farmaci illegali possono costituire una forma di efficace contrasto ai fenomeni illeciti nel commercio di farmaci in generale e via *web*.

È quindi necessario che le amministrazioni competenti lavorino per la realizzazione di adeguate campagne di informazione attraverso i media ed anche nelle scuole, per migliorare l'attenzione dei potenziali consumatori e che le Istituzioni stanino risorse adeguate per finanziare tali progetti.

5. IL CONTRASTO IN SEDE INTERNAZIONALE DELLA CONTRAFFAZIONE DEI FARMACI.

Il fenomeno della contraffazione farmaceutica, per le sue connotazioni di crimini la cui dimensione ordinaria è di livello interna-

zionale, richiede un'azione di contrasto coordinata tra le varie Istituzioni europee competenti.

Su tale punto insistono da anni tutti i consessi internazionali competenti in materia, da ultimo il forum « Strategie di contrasto alla contraffazione farmaceutica », organizzato in occasione del G7 Salute svoltosi a Milano il 5 e 6 novembre 2017.

5.1 Iniziative di cooperazione internazionale.

Un modello di coordinamento, con punti di contatto nei diversi Paesi, secondo il modello di network intersettoriale sviluppato dal Consiglio d'Europa e dalla International Medical Products Anti-Counterfiting è costituito dalla Task-force (IMPACT) promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità, cui partecipa l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

In tale ambito l'AIFA, dal 2005, ha promosso la costituzione della Task Force Impact Italia, cui partecipano l'Istituto superiore di sanità, il Comando carabinieri per la tutela della salute-NAS, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per la lotta alla contraffazione, l'Agenzia delle dogane e il Ministero dell'interno.

IMPACT Italia ha sviluppato iniziative per il campionamento di farmacie *on line* sospette con pagine web in italiano, analizzando nei laboratori i prodotti venduti.

L'AIFA ha sviluppato altresì un accordo con LegitScript, un'azienda informatica statunitense che collabora con la National Association of Board Pharmacy, e gestisce il più grande *data base* delle farmacie al mondo, coinvolgendola in progetti europei come « Fakeshare », relativamente al tema dei furti di farmaci.

Altro profilo di attività internazionale è quello svolto dai NAS, che operano proficuamente in sede internazionale in molti qualificati contesti, quali: Interpol (ad esempio nell'operazione Pangea); Europol, nell'ambito dell'EU Policy Cycle 2014-2017; collaborazioni con la Food and Drug Administration degli Stati Uniti; la partecipazione al Working Group of Enforcement Officers, organismo di cooperazione internazionale tra le Agenzie e le Istituzioni dei Paesi UE preposte al contrasto del traffico illecito dei farmaci e la contraffazione; la partecipazione al Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime, organismo di cooperazione internazionale; la partecipazione al Sistema di Allerta Rapido (RAS-Rapid Alert System). (58)

Come già detto, il tema della contraffazione del falso dei farmaci è stato oggetto dell'evento « Strategie di contrasto alla contraffazione farmaceutica » organizzato in occasione dei lavori ministeriali del G7 Salute a Milano, svoltosi il 5 e 6 novembre 2017, cui hanno partecipato i vertici delle Amministrazioni dei Paesi del G7 competenti in materia di lotta al crimine farmaceutico, nonché esponenti del Consiglio d'Europa, di Interpol ed Europol.

Tra i molti spunti forniti da tale importante Forum vi è la necessità di creare reti informative con i Paesi terzi, in grado di monitorare i

(58) V. Audizione del 1° marzo 2017 con il Comandante dei NAS dell'Arma dei Carabinieri, Claudio Vincelli.

farmaci in entrata nell'UE e di potenziare la capacità di *intelligence* sia nelle aree doganali, investendo in attività addestrative e formative degli addetti ai controlli sia in sede di monitoraggio di *internet* da parte dei reparti speciali delle forze di polizia, per potenziare le attività di contrasto quali il *web-monitoring* e le procedure di oscuramento di siti *web* o annunci *on line*.

5.2 La Convenzione Medicrime.

Molto importante in materia di contraffazione dei farmaci è la *Convenzione Medicrime* del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei medicinali e crimini simili che comportano minacce per la salute pubblica.

La Convenzione è stata siglata a Mosca nell'ottobre 2011, e ad essa hanno aderito 26 Paesi. Si tratta di una convenzione « aperta » che può essere recepita anche dagli Stati che partecipano al Consiglio d'Europa come osservatori (come USA e Giappone). (59)

L'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione.

La Convenzione per la prima volta nel settore prevede l'introduzione di un reato di contraffazione nei farmaci, relativamente alla fabbricazione e alla distribuzione di medicinali messi sul mercato senza autorizzazione o in violazione delle norme di sicurezza.

Oltre alle fattispecie penali, che necessitano evidentemente del recepimento nelle legislazioni nazionali, si prevedono molte e qualificate misure di prevenzione e per la tutela delle vittime dei reati e dei consumatori.

Particolare attenzione è data al coordinamento dei sistemi nazionali di contrasto al fine di consentire un efficace rapido scambio delle informazioni a livello nazionale, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di punti di contatto all'interno di ciascun Paese per raccordare i referenti delle varie amministrazioni interessate (nei settori della giustizia, della sanità, i laboratori medici accreditati, le forze di polizia e le autorità doganali), al fine di consentire un rapido scambio di informazioni ed una maggiore agilità delle fasi procedurali connesse alle attivazioni sul territorio.

Anche in tema di *internet* la Convenzione consentirebbe di fornire una maggiore risposta, con la previsione di sanzioni per gli acquirenti che utilizzino illegalmente i siti *internet* per approvvigionarsi di farmaci non autorizzati e la creazione di avvisi mirati agli utenti che visitano i siti di *e-pharmacies* non autorizzate circa l'illegalità dell'acquisto che si intendano effettuare.

La Commissione sottolinea pertanto la necessità di procedere rapidamente alla ratifica in Italia di tale Convenzione. (60)

(59) Hanno segnalato in Commissione l'importanza del recepimento della Convenzione sia l'AIFA (v. audizione del 26 gennaio 2017 con il Dirigente Area Vigilanza Post-Marketing dell'AIFA, Domenico Di Giorgio, sia la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (v. audizione, il 27 aprile 2017, del Segretario Generale della FOFI Maurizio Pace).

(60) In questo senso si ricordano le conclusioni del forum « Strategie di contrasto alla contraffazione farmaceutica » organizzato a latere dei lavori ministeriali del G7 Salute, svoltosi a Milano il 5 e 6 novembre 2017 e l'auspicio espresso dal Comandante dei NAS Lusi nell'audizione del 16 novembre 2017.

6. CONCLUSIONI E PROPOSTE PER UNA VERA TRACCIABILITÀ.

a) La dimensione internazionale della contraffazione richiede sempre più il dispiegamento di sforzi congiunti di contrasto tra i vari Paesi e forme di coordinamento tra i soggetti istituzionali nazionali impegnati nella lotta al fenomeno, per i profili di rispettiva competenza, in rapporto anche con il settore privato dell'industria e dei consumatori.

b) Per l'adeguatezza e l'efficacia delle attività di contrasto è opportuno favorire una sempre maggiore integrazione tra le diverse amministrazioni coinvolte (AIFA, Agenzia delle Dogane, Forze di polizia, Istituto Superiore di sanità, laboratori medici accreditati, Regioni, ecc.) e un adeguato processo di formazione del personale addetto ai controlli in sede doganale.

c) In chiave internazionale si auspica il sollecito recepimento della Convenzione Medicrime del Consiglio d'Europa da parte dell'Italia, come richiesto da numerosi degli auditi, in considerazione dei maggiori strumenti a contrasto della contraffazione e dei falsi che tale atto di diritto internazionale offre.

d) Il problema che oggi appare più difficile da risolvere è quello del contrasto alla contraffazione dei farmaci su *internet*, specie nel settore dei cd, farmaci *lifestyle saving*. Accanto al rafforzamento, con adeguate iniziative di formazione, della professionalità tecnica degli operatori che operano nel *web-monitoring* e per l'oscuramento di siti *web* o annunci *on line*, è necessario valutare l'adeguatezza dell'apparato normativo in materia, anche in sede di contrasto penale, e controllare i meccanismi di distribuzione, anche in sede di spedizione postale, dei farmaci contraffatti acquistati in rete.

e) Circa la definizione dei farmaci illegali, la scelta dell'Unione europea di utilizzare il concetto giuridico di falsificazione in luogo di quello di contraffazione, per ovviare ai contrasti esistenti in Europa, ma anche nel mondo, specie nei rapporti con i Paesi in via di sviluppo, circa il rapporto conflittuale tra tutela dei diritti di proprietà intellettuale delle industrie farmaceutiche e diritto alla salute e alle cure mediche, se appare come una scelta ispirata ad un approccio pragmatico, non ha risolto del tutto il problema di una definizione condivisa in sede internazionale del concetto di contraffazione.

f) Un altro tema su cui Parlamento e Governo devono riflettere adeguatamente, nell'esercizio delle rispettive competenze, riguarda la possibilità delle farmacie di disporre di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso. Tale possibilità, prevista dall'articolo 100, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 219/2006, è stata giudicata da molti auditi come negativa per garantire una piena disponibilità di farmaci agli utenti, in quanto non è stata utilizzata solo per rifornire le altre farmacie, ampliando l'offerta e il servizio sul territorio, bensì per cedere medicinali a grossisti esportatori o per inviarli direttamente all'estero in considerazione del loro prezzo vantaggioso, determinando l'indisponibilità di medicinali sul mercato l'insorgere di fenomeni speculativi. Deve essere dunque avviato un processo di revisione della normativa per ricondurre tale possibilità entro limiti commerciali leciti e non incentivare fenomeni patologici.

g) Il sistema dei controlli ai fini della tracciabilità dei farmaci in Italia, fondato sul bollino ottico con codice a barre univoco, è risultato, in una valutazione comune a tutti gli auditi in Commissione, all'avanguardia in Europa e adeguato per garantire la regolarità della filiera dei farmaci. Ciò è testimoniato dal basso livello di farmaci falsi circolanti nel nostro Paese. Più pericoloso, per tale profilo, è il ricorso all'acquisto di farmaci sul web, rispetto al quale i controlli sono più difficili.

h) In tema di tracciabilità, l'attuale sistema del bollino ottico adottato in Italia, dovrà essere modificato per l'adozione del sistema di tracciabilità Data Matrix deciso in sede comunitaria. I miglioramenti dovuti all'avanzamento tecnologico di tale sistema rispetto al sistema di *barcode* oggi in uso con il bollino, con la leggibilità per via informatica della data di scadenza, non devono però peraltro far presumere che il problema dell'integrale tracciabilità della filiera, compresa la fase della logistica, che appare oggi quello meno facilmente tracciabile, sia superato. Altri sistemi di tracciabilità, quali il RFID consentirebbero di ottenere tale risultato ma richiederebbero interventi infrastrutturali costosi, che l'Unione Europea ha ritenuto di non adottare. La Commissione non può non prendere atto che la soluzione tecnologica costituisce un vincolo derivante dalla normativa comunitaria, che ha deciso di non prevedere sistemi di tracciabilità a radiofrequenza che potrebbero consentire un controllo anche nella fase logistica della filiera del farmaco, per singola confezione, a seguito di lettura massiva in radiofrequenza delle informazioni contenute nel *chip*. Tuttavia ritiene che occorra monitorare attentamente le risorse fornite dalle tecnologie più innovative, eventualmente nel quadro di un processo di valutazione dell'impatto del nuovo sistema, che come frequentemente avviene in ambito comunitario, potrebbe stimolare a discutere in futuro nelle sedi istituzionali comunitarie anche di tali prospettive.

i) Circa la data di recepimento in Italia del nuovo sistema Data Matrix, si rileva che mentre la direttiva 2011/62/UE è già stata recepita in Italia con il decreto-legge n. 17 del 2014, per l'entrata in vigore del Regolamento delegato n. 161 del 9 febbraio 2016, che contiene il dettaglio tecnico e regolatorio del nuovo sistema, l'Italia, al pari di Grecia e Belgio, potrà usufruire di una proroga al 2025 rispetto alla data prevista per gli altri Paesi UE, fissata al 2019.

j) La Commissione ritiene opportuno richiamare l'attenzione di Parlamento e Governo sulle scelte da operare in tale contesto. L'obiettivo da conseguire, in ultima analisi, è quello di usufruire di sistemi di tracciabilità che comportino un controllo immediato e costante dell'intera filiera del farmaco, mantenendo l'attuale standard italiano in tema di tracciabilità, dimostratosi molto efficace. Un problema su cui si richiama l'attenzione è quello di non diminuire in Italia la gamma dei farmaci che oggi sono soggetti a tracciabilità, stante il fatto che la normativa comunitaria limita invece il nuovo sistema di tracciabilità solo a farmaci cosiddetto *risk-based*. In audizione è invece emerso come anche per i farmaci non soggetti a ricetta, gli integratori, i farmaci cosiddetto *lifestyle saving*, nonché i farmaci prodotti in Italia e non destinati al mercato interno, vi siano problemi di controllo della filiera, che consiglierebbero l'utilizzo del

sistema di tracciabilità, al fine di tutelare adeguatamente la salute dei pazienti. Anche in questo caso, come detto in precedenza per la questione di tipo tecnologico di cui alla precedente lettera h), occorre prendere atto dei vincoli che la legislazione comunitaria pone all'ordinamento nazionale. Occorre tuttavia che le Istituzioni competenti che partecipano ai tavoli tecnici attivi in ambito UE per curare il processo di adozione del nuovo sistema Data Matrix, rappresentino tali questioni come temi rilevanti, nel contesto del nuovo sistema europeo integrato previsto dal citato Regolamento n. 16/2016 che ha avviato un processo progressivo di standardizzazione e che potrebbe necessitare di eventuali adeguamenti in futuro, in base alle esigenze che emergeranno in sede di applicazione.

k) In tema di bollini deve essere assolutamente garantita l'indelebilità degli stessi. Da ultimo occorre far sì che siano temperate le esigenze di sicurezza dei prodotti farmaceutici nei confronti dei consumatori con le legittime esigenze delle imprese farmaceutiche nazionali di operare in condizioni adeguate sui mercati internazionali, senza ritardi o svantaggi rispetto alle concorrenti estere.

l) Un tema importante è quello di realizzare campagne informative al pubblico sui rischi connessi all'acquisto di farmaci falsi, anche via *internet*. I pazienti in generale, e di giovani in particolare che acquistino preparati medici ad esempio in occasione dello svolgimento di attività sportive o ludiche (in sedi non autorizzate, quali le palestre o le discoteche, ad esempio), sono oggi esposti a gravi pericoli per la loro salute, non disponendo di un'adeguata informazione in materia.

m) Un profilo su cui occorre riflettere è quello dell'adeguamento delle sanzioni penali e per l'introduzione di nuove fattispecie riferite ai fenomeni illegali emersi nel corso degli ultimi anni, nei sensi espressi nella relazione, particolarmente al fine di contrastare l'associazione criminale che si muove con organizzazioni e ambito di attività a carattere transnazionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro****S O M M A R I O****COMMISSIONE PLENARIA:**

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta (*Seguito dell'esame e approvazione*) 408

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 20.10.**Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta.**

(*Seguito dell'esame e approvazione*).

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce il seguito dell'esame – iniziato nella seduta del 21 novembre 2017 e proseguito in successive cinque sedute – della proposta di relazione sull'attività svolta, ricordando che nella seduta odierna si procederà alla votazione del testo, facendo seguito all'ampio e condiviso lavoro istruttorio già svolto.

Fa presente che la legge istitutiva (legge 30 maggio 2014, n. 82) aveva stabilito, all'articolo 2, comma 1, un termine di ventiquattro mesi dalla data di costituzione della Commissione per la presentazione al Parlamento di una relazione sulle

risultanze delle indagini condotte e che tale termine è stato prorogato al termine della XVII legislatura dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

Ricorda che, alla luce dell'andamento dei lavori parlamentari, si è ritenuto opportuno presentare una terza relazione, anche se le attività di inchiesta proseguiranno fino allo scioglimento delle Camere e potranno eventualmente dare luogo a ulteriori documenti.

Evidenzia che questa relazione non ha il carattere di una relazione complessiva, ma assume come acquisiti e completa con le ulteriori risultanze di indagine gli elementi già illustrati nelle due precedenti relazioni alle Camere.

Sottolinea l'ampiezza del lavoro di indagine compiuto nel corso della legislatura, sia in termini di documentazione acquisita che di attività di indagine svolta e ringrazia i collaboratori e il personale della Commissione per l'impegno profuso.

Invita quindi i commissari che lo ritengono ad intervenire per dichiarazione di voto.

Enrico BUEMI (Misto-FdV) nell'esprimere una valutazione positiva del lavoro compiuto, sottolinea la necessità che questo prosegua sino al termine della legisla-

tura, in maniera da consentire di integrare alcuni elementi non pienamente sviluppati nella relazione. Esprime quindi una dichiarazione di voto favorevole.

Pietro LIUZZI (GAL) rileva che la relazione porta un significativo contributo, anche su un piano storico, alla ricostruzione di uno dei momenti più drammatici della storia repubblicana. Preannuncia quindi il suo voto favorevole.

Giuseppe Luigi Salvatore CUCCA (PD) esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione ha operato concordemente, conseguendo importanti risultati di indagine, che pure non esauriscono la complessità della vicenda Moro. Dichiarò quindi che voterà a favore dell'approvazione della relazione.

Federico FORNARO (MDP), pur rammaricandosi del fatto che l'inchiesta non ha potuto estendere le indagini alla documentazione conservata in archivi esteri e che rimangono da chiarire diversi aspetti relativi alla dinamica della strage di via Fani e alla uccisione di Aldo Moro, dichiara grande apprezzamento per il lavoro svolto e preannuncia il suo voto favorevole.

Gero GRASSI (PD), rileva che le acquisizioni illustrate nella relazione e nelle due precedenti confermano l'utilità di un'inchiesta parlamentare sul rapimento e omicidio di Aldo Moro, che ha consentito di chiarire aspetti importanti della vicenda. Dichiarò quindi un voto favorevole.

Ernesto PREZIOSI (PD), nel preannunciare il suo voto favorevole, evidenzia che le acquisizioni dell'inchiesta consentono di rileggere in una nuova luce aspetti non

marginali del sequestro Moro, rispondendo a un interesse diffuso dell'opinione pubblica.

Fabio LAVAGNO (PD), dà atto alla Presidenza e ai commissari di aver dato spazio anche a posizioni minoritarie come la sua, che in più occasioni si è espressa criticamente rispetto agli indirizzi prevalenti nella Commissione. Espone un'articolata valutazione della proposta di relazione in esame, sottolineando che, mentre alcuni capitoli, in particolari quelli iniziali e quello che espone accertamenti tecnici, appaiono adeguatamente documentati, altri appaiono disorganici e talora allusivi. La relazione appare perciò disomogenea e le conclusioni risultano non coerenti con il contenuto della relazione stessa. Si rammarica infine che la Commissione abbia rinunciato a predisporre una relazione conclusiva sul complesso dell'inchiesta. Per questi motivi preannuncia il suo voto contrario.

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, pone quindi in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva.

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato e comunica che il testo medesimo sarà allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, nonché pubblicato come Doc. XXIII, n. 29.

La seduta termina alle 21.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 410 |
| Audizione del Presidente dell'Osservatorio nazionale sull'amianto Ezio Bonanni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 410 |
| Audizione del Gen. D. (r) Osvaldo Bizzari (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 411 |

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente dell'Osservatorio nazionale sull'amianto Ezio Bonanni.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno. Avverte che l'avvocato Bonanni è accompagnato dalla dottoressa Mara Sabbioni, figlia di un militare già in servizio nella Marina militare e deceduto per mesotelioma, riconosciuto vittima del dovere per esposizione all'amianto in servizio.

Ezio BONANNI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Paola BOLDRINI (PD), e Gian Piero SCANU, *presidente*, che dà la parola a Mara Sab-

bioni, chiedendole di intervenire brevemente sulla sua vicenda personale.

Mara SABBIONI, *figlia di militare vittima del dovere*, riferisce sulla vicenda del padre, deceduto per mesotelioma.

Ezio BONANNI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, dichiara conclusa l'audizione e passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Audizione del Gen. D. (r) Osvaldo Bizzari.
(*Svolgimento e conclusione*).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Osvaldo BIZZARI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Gianluca RIZZO (M5S) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Osvaldo BIZZARI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 412 |
| Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 412 |

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 6 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, accompagnato dal dottor Paolo Savini, direttore centrale gestione tributi, dall'ingegner Franco Maggio, direttore centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare, dall'ingegner Giuseppe Buono, direttore centrale tecnologie e innovazione, e dal dottor Sergio Mazzei, capo ufficio comunicazione, ringraziandoli per la presenza.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Gian Mario FRAGOMELI (PD), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, Franco MAGGIO, *direttore centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare*, e Giuseppe BUONO,

direttore centrale tecnologie e innovazione, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 414 |
| Sui lavori della Commissione | 414 |
| Audizione di esponenti di associazioni di risparmiatori degli istituti di credito Cassa di Risparmio di Ferrara e Banca delle Marche | 414 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 415 |

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 11.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Sui lavori della Commissione.

L'onorevole BRUNETTA (FI-PdL) interviene sull'ordine dei lavori.

Audizione di esponenti di associazioni di risparmiatori degli istituti di credito Cassa di Risparmio di Ferrara e Banca delle Marche.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo, svolgendo un breve intervento preliminare.

Intervengono, svolgendo le proprie relazioni, l'avvocato CANAFOGLIA, in rappresentanza dell'Unione Nazionale consumatori Marche e l'avvocato DEZZANI, in rappresentanza dell'associazione Vittime SalvaBanche.

Interviene l'onorevole VILLAROSA (M5S) sull'ordine dei lavori.

Intervengono i signori CIANILLI e MAZZONI, in rappresentanza del Comitato No Salva Banche, la signora FUREGATTI, in rappresentanza dell'associazione Azzerati CariFerrara, il signor CAPPELLARI, in rappresentanza dell'associazione Amici CariFe e la signora ZAGGIA, in rappresentanza del Coordinamento Nazionale Risparmio Tradito.

Pongono quesiti agli auditi i senatori Mauro Maria MARINO (PD), FABBRI (PD), TOSATO (LN-Aut) e CERONI (FI-PdL XVII) e gli onorevoli PAGLIA (SISEL-POS), VILLAROSA (M5S) e SIBILIA (M5S), cui replicano gli avvocati CANA-

FOGLIA e DEZZANI, la signora FUREGATTI ed il signor TARRONI, quest'ultimo in rappresentanza dell'associazione Amici CariFe.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18 alle 20.10.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

| | |
|---|---|
| COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE | 3 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 4 |
|---|---|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 5 |
| <i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative)</i> | 13 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 6 |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganiz- zazione dell'Istituto superiore di polizia. Atto n. 473 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ... | 6 |
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> | 19 |
| Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 480 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>) | 6 |
| <i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)</i> | 21 |

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e una osservazione e con approvazione di emendamenti</i>) | 27 |
| <i>ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)</i> | 32 |
| <i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i> | 44 |
| <i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata)</i> | 56 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 30 |
| ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>) | 61 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. Atto n. 475 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) | 31 |
| ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>) | 70 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 31 |
| ALLEGATO 6 (<i>Subemendamento all'emendamento 1.5 del Relatore</i>) | 73 |
| Sui lavori della Commissione | 31 |

III Affari esteri e comunitari**INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:**

| | |
|--|----|
| Incontro con una delegazione della Commissione per l'Integrazione Europea del Parlamento del Montenegro, guidata dal Presidente Adrijan Vuksanović | 74 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>) | 74 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>) | 78 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>) | 88 |

SEDE LEGISLATIVA:

| | |
|---|----|
| Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 3831 La Marca ed altri e abb., C. 4325 Caruso e altri (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>) | 77 |
|---|----|

IV Difesa

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 92 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato. | |
| Nota di variazioni. C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 92 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>) | 96 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>) | 100 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione del sindaco di Livorno, Filippo Nogarín, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01378 Artini, concernente iniziative per la promozione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno | 95 |
| AVVERTENZA | 95 |

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

| | |
|--|-----|
| Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 101 |
|--|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 102

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 102

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 110

ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione della Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Maria Bianca Farina (*Svolgimento e conclusione*) 111

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*) 111

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata dalla commissione*) 131

AVVERTENZA 112

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 135

ALLEGATO 1 (*Emendamenti presentati*) 145

RISOLUZIONI:

7-01370 Pannarale, 7-01387 Vezzali, 7-01404 Coscia e 7-01407 Nicchi: Sui progetti di alternanza scuola-lavoro (*Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione Luigi Gallo 7-01411*) 136

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese (*Seguito dell'esame e rinvio*) 138

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) 164

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 142 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 165 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 144 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Proposta di nomina del dottor Alessandro Luigi Ubiali a presidente del Consorzio del Ticino. Nomina n. 117. | |
| Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammurri a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Nomina n. 118. | |
| Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino. Nomina n. 119 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143 del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>) | 179 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 181 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 181 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 182 |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>) | 182 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>) | 188 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 194 |
| ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>) | 198 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 187 |

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea » (COM(2017) 487) e della Comunicazione « Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali » (COM(2017) 494) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) | 202 |
|--|-----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea » (COM(2017) 487) e della Comunicazione « Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali » (COM(2017) 494) | 203 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 203 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 204 |

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del Direttore della Direzione per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dott. Stefano Scarpetta, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative a iniziative concernenti l'introduzione di retribuzione e compensi minimi | 205 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato) (<i>per le parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 205 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>) | 208 |

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (<i>per le parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 270 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>) | 276 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 288 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (<i>per le parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione</i>) . | 274 |
| ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>) | 294 |
| ALLEGATO 4 (<i>Relazione di minoranza presentata dai deputati Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Baroni</i>) | 296 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 275 |

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvata dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio</i>) | 303 |
|---|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 476 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) | 304 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>) | 312 |

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 305 |
| 7-00497 Gallinella: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA. | |
| 7-00736 Zaccagnini: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA. | |
| 7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00277 e 8-00278 – Reiezione della risoluzione n. 7-00736</i>) | 305 |
| ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione n. 8-00277 approvata dalla Commissione</i>) | 314 |
| ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione n. 8-00278 approvata dalla Commissione</i>) | 316 |
| 7-01016 Venittelli: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. | |
| 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00279 e n. 8-00280</i>) | 310 |
| ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione n. 8-00279 approvata dalla Commissione</i>) | 323 |
| ALLEGATO 5 (<i>Risoluzione n. 8-00280 approvata dalla Commissione</i>) | 325 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 311 |

XIV Politiche dell'Unione europea**ATTI DEL GOVERNO:**

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto n. 474 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 326 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 328 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) . | 326 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>) | 330 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e nota di variazioni (C. 4768 Governo e C. 4768/I, approvati dal Senato) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 332 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 343 |
| Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. S. 2930, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 8 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 340 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 348 |
| Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. S. 1324-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 340 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>) | 349 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|--|
| Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. | |
|---|--|

| | |
|---|-----|
| Audizione del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 341 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 342 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto n. 474 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 350 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 352 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 355 |
| Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2018-2022 (Atto n. 477) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 355 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>) | 357 |
| Comunicazioni del Presidente | 356 |
| ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – dal n. 660/3206 al n. 661/3207</i>) | 364 |
| AVVERTENZA | 356 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 367 |
| Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni Silveri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 367 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | |
| Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli | 368 |
| COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni. | |
| Audizione dell'Ambasciatore di Tunisia in Italia, S.E. Moez Sinaoui (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 369 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 370 |
| Audizione di associazioni e comitati ambientalisti della provincia di Grosseto (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 370 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 372 |
| Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla contraffazione nel settore farmaceutico (relatore on Russo) (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>) | 372 |
| <i>ALLEGATO (Relazione sulla contraffazione nel settore farmaceutico)</i> | 374 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 372 |
| Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Siena, Aldo Natalini (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 373 |
| Audizione del professore dell'Università di Messina, Ferdinando Ofria, e dell'avvocato Andrea Caristi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 373 |
| AVVERTENZA | 373 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

COMMISSIONE PLENARIA:

| | |
|--|-----|
| Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>) | 408 |
|--|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 410 |
| Audizione del Presidente dell'Osservatorio nazionale sull'amianto Ezio Bonanni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 410 |
| Audizione del Gen. D. (r) Osvaldo Bizzari (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 411 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 412 |
| Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 412 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 414 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Sui lavori della Commissione | 414 |
| Audizione di esponenti di associazioni di risparmiatori degli istituti di credito Cassa di Risparmio di Ferrara e Banca delle Marche | 414 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 415 |

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0009440